



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

LIBRO BLU 2020 APPENDICE

AGENZIA

ADM



adm.gov.it



INDICE GENERALE DELL'APPENDICE

I.	NOTA METODOLOGICA	1
I.1	INTRODUZIONE.....	1
I.2	FONTE INFORMATIVE DELL'AGENZIA.....	1
I.3	FONTE INFORMATIVE ESTERNE.....	3
I.4	ASSUNZIONI GENERALI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEL <i>REPORT</i>	4
I.4.1	Metodo di calcolo utilizzato per il Paragrafo "I.6 I settori "core" di ADM: l'impatto della pandemia da Covid-19 sul gettito erariale"	5
II.	APPENDICE STATISTICA	7
II.1	COVID-19 - IL RUOLO DI ADM NEL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA.....	13
II.2	SETTORE DOGANE	20
II.3	SETTORE ENERGIE, ALCOLI E TABACCHI.....	77
II.4	SETTORE GIOCHI.....	92
II.5	I LABORATORI	123
II.6	RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	128
II.7	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL <i>BUSINESS</i>	129
II.7.1	<i>Internal Audit</i>	129
II.7.2	Legale e Contenzioso.....	129
II.7.3	Affari Generali.....	130
II.8	IL PERSONALE	135
II.9	PROSPETTIVE PER IL 2021.....	167
III.	APPENDICE NORMATIVA	189
III.1	ANALISI DEI PRINCIPALI ATTI NORMATIVI NAZIONALI SU MATERIE DI INTERESSE DI ADM.....	191
III.1.1	Dogane.....	191
III.1.2	Energie e Alcoli.....	255
III.1.3	Tabacchi.....	283
III.1.4	Giochi.....	308
III.2	ANALISI DEI PRINCIPALI ATTI NORMATIVI COMUNITARI SU MATERIE DI INTERESSE DI ADM.....	328
III.2.1	Relazioni e progetti internazionali.....	328
IV.	GLOSSARIO	333

Il Libro Blu 2020 si compone di due tomi: “Relazione Libro Blu 2020” e “Appendice Libro Blu 2020”. Il presente documento è pertanto parte integrante del Libro Blu 2020.

I due tomi sono stati dati alle stampe il 31 Luglio del 2021, i dati e le informazioni contenute sono aggiornate al 15 Marzo 2020.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**APPENDICE
LIBRO BLU 2020**

I. Nota metodologica

I.1 Introduzione

Il presente documento descrive sinteticamente l'obiettivo del *report* Libro Blu 2020, la metodologia seguita dall'Agenzia e le assunzioni valide per la sua redazione e lettura, nonché alcuni approfondimenti normativi a corredo dei risultati.

Il Libro Blu 2020 è una relazione con la quale l'Agenzia delle Dogane e di Monopoli rende conto dell'attività svolta nei settori di propria competenza nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre del 2020 e illustra le proprie linee prospettive proiettate verso un futuro prossimo.

Fornisce agli *stakeholder* interni ed esterni un riepilogo accurato, esaustivo e trasparente delle attività e dei risultati tipici conseguiti da ADM nonché una panoramica del contributo straordinario fornito durante la crisi pandemica.

Il Libro Blu è pubblicato annualmente ed è frutto di un profondo percorso di industrializzazione del processo di *reporting* direzionale interno dell'Agenzia. Tale iniziativa, in linea con il processo di trasformazione digitale di ADM, ha previsto lo sviluppo di logiche di digitalizzazione e accentramento dei dati e di funzionalità tipiche di BI e DWH, ed è stata affiancata da attività di mappatura del patrimonio informativo volte alla realizzazione del Dizionario Dati dell'Agenzia.

La relazione è il risultato di un processo partecipativo di tutti i livelli organizzativi ADM, sia centrale che territoriale, attuato per recepire capillarmente le peculiarità dei fenomeni territoriali connessi alle filiere presidiate da ADM.

Il Libro Blu 2020 è organizzato in due tomi (relazione e appendice) e comprende rappresentazioni grafiche, tavole, istogrammi, mappe di calore, *trend*, statistiche descrittive, indicatori di performance (KPI), diagrammi e fornisce una interpretazione qualitativa specialistica dei risultati e dei fenomeni connessi. L'appendice raccoglie dati al massimo livello di granularità, riporta alcune specificazioni metodologiche relative a logiche di estrazione, analisi e presentazione dei dati del *report*, e include anche una sezione dedicata alla sintesi della normativa di riferimento per i vari domini di analisi.

I.2 Fonti informative dell'Agenzia

I dati utilizzati sono di natura operativa, gestionale e organizzativa e sono stati estratti dai principali Sistemi Informativi dell'Agenzia. Su tali sistemi l'Agenzia, nel corso degli anni, custodisce e aggiorna il proprio patrimonio informativo. Le fonti informative consultate per l'elaborazione del Libro Blu 2020 sono le seguenti:

- Sistema di *Business Intelligence* Dogane, Energie e Alcoli. È un sistema di *business intelligence* a supporto alle attività decisionali e strategiche, riferite alle procedure doganali o procedure dell'ambito Energie e alcoli. Il sistema di BI comprende il DWH AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), un sistema di gestione dei dati e di *reporting* disponibile agli utenti interni dell'Agenzia, ed è operativo dal 10 Novembre 2003. Convoglia dati e

informazioni desunte dai processi doganali (intesi ad es. processi dogane e accise) e dai processi gestionali svolti da tutti i livelli organizzativi dell'Agenzia, e che in alcuni casi possono coinvolgere anche utenti esterni (ad es. operatori economici, depositi fiscali, autotrasportatori, ecc.).

- Sistema di *Business Intelligence* Antifrode. Rappresenta il punto di convergenza delle informazioni relative ad attività di vigilanza e controllo antifrode, volte al contrasto dei fenomeni illegali sulle filiere presidiate dall'Agenzia. Finalizzato alla gestione degli adempimenti degli uffici ai fini delle attività antifrode, accentra tutte le informazioni sulle varie tipologie di controllo che sono eseguiti sul territorio nazionale. Contiene, ad esempio, i dati sulle violazioni rilevate, sui controlli effettuati presso gli spazi doganali, sui passeggeri, sulle violazioni *extratributarie*, sulle sanzioni e sui casi di sequestro.
- Sistema di *Business Intelligence* Giochi e Tabacchi. Realizzato per il supporto alle attività decisionali e strategiche ed al contrasto all'illegalità nell'ambito Monopoli. Comprende SI dell'Agenzia quali:
 - SMART (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico). È un applicativo di supporto al monitoraggio e all'analisi della Raccolta territoriale del gioco fisico. Tramite SMART l'Agenzia gestisce il monitoraggio a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'offerta dei vari tipi di gioco (ad es. VLT, AWP), la distribuzione dei punti vendita sul territorio, e consente l'elaborazione dei principali indicatori relativi, ad esempio, alla Raccolta o la Spesa del giocatore sul reddito;
 - TIMONE. È un sistema informativo a supporto della *governance* e monitoraggio del settore Tabacchi. Comprende dati e informazioni in merito alle attività trasversali dei tabacchi riguardanti, ad esempio, i versamenti delle imposte e i controlli effettuati dall'Agenzia sui diversi operatori;
 - Gestione dei contesti. Si tratta di un applicativo impiegato per la contabilizzazione dei tabacchi sequestrati al di fuori degli spazi doganali e trasferiti presso i magazzini di custodia ADM;
 - Sistema di gestione delle risorse umane. Comprende un *set* di applicativi con funzionalità tipicamente connesse alla gestione delle risorse umane:
 - GRU (Gestione Risorse Umane). È la banca dati del personale, costituita da un sistema in grado di gestire le informazioni giuridiche dei dipendenti, e di formulare la scheda matricolare;
 - Presenze assenze. Applicativo impiegato per gestire e rilevare informazioni in merito ai transiti dei dipendenti ADM in ingresso e uscita, a tutti i livelli organizzativi, nonché per trattare automaticamente gli eventi legati ad assenze e lavoro agile e *smartworking*.

- DB Contenzioso. È la banca dati per la gestione delle informazioni e delle controversie relative ai contenziosi doganali /accise. Include i dati relativi all'iter di gestione dei contesti e delle controversie, l'elenco dei soggetti e delle relative violazioni/sanzioni;
- SISLAB. È il sistema informativo impiegato dai laboratori dell'Agenzia, all'interno dell'ambiente AIDA, per censire, monitorare e consuntivare le attività svolte con riferimento a campioni ricevuti e analizzati, e alla tipologia ed esito delle analisi condotte.

I.3 Fonti informative esterne

- ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). Sono stati consultati *open data* in merito a scambi commerciali (per operazioni di *import* ed *export*), dati macroeconomici in merito al PIL e al tasso di occupazione nazionale, dati e informazioni su fenomeni di frode ed evasione fiscale;
- Osservatorio Università MIT/Politecnico Milano. Piattaforma *open data* disponibile sul *web*, utilizzata per la consultazione di informazioni relative ai flussi *e-commerce*;
- Banca dati del Ministero della Salute, consultata per la rilevazione del *trend* del numero di contagi da Covid-19 e del relativo tasso a livello nazionale;
- DB Banca Mondiale (*World Bank*). Banca dati utilizzata ai fini della rilevazione di dati e statistiche in merito alla crescita percentuale trimestrale del PIL OCSE impattata dalla pandemia da Covid-19;
- DB *Eurostat*, Ufficio Statistiche della Commissione europea, consultato per l'estrazione di dati *open* previsionali in merito all'impatto della pandemia da Covid-19 sui flussi commerciali nazionali in *import* ed *export*;
- DB Fondo Monetario Internazionale (FMI), consultato per rilevare dati ed elaborare un *benchmark* in merito agli interventi fiscali realizzati a sostegno dell'economia europea nel periodo marzo-aprile 2020. Altri dati utilizzati per la relazione riguardano l'andamento del prezzo delle materie prime nel 2020, l'indice di congestione del traffico veicolare (media su 100 città);
- DB *World Trade Organization* (Organizzazione Mondiale del Commercio), consultato al fine di rilevare dati per l'elaborazione dell'indice di andamento del commercio globale (*World Trade Outlook Indicator*) a fronte del Covid-19;
- DB Associazione Italiana Gestori Aeroporti (Assaeroporti), consultato per l'estrazione di dati in merito all'impatto della pandemia Covid-19 sul traffico aereo presso gli aeroporti italiani negli anni 2019 e 2020;
- DB *Black Rock Investments* (società globale di gestione del risparmio, presente in Italia dal 2000), consultato per la rilevazione di statistiche in merito all'incidenza della pandemia da

Covid-19 sul paniere dei consumi nazionali dei settori dei servizi più esposti al *social distancing*;

- DB Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), utilizzato per la rilevazione di statistiche in merito all'impatto della pandemia da Covid-19 sul tasso di disoccupazione di alcuni Paesi OCSE.
- DB *International Renewable Energy Agency* (IRENA), utilizzato per risalire alle stime sul volume di moduli fotovoltaici da smaltire per area geografica entro il 2050 (dati in tonnellate).
- DB Ministero della Salute, utilizzato per la rilevazione del numero di contagiati Covid-19 per Regione e l'andamento mensile del tasso di positività sul totale della popolazione.
- *Bloomberg*, Agenzia di stampa internazionale consultata per l'andamento dell'indice WCI composito per *container* da 40 piedi e per l'andamento del prezzo delle materie prime, nel periodo gennaio 2020-giugno 2021.

I.4 Assunzioni generali per la pubblicazione dei dati del *report*

Di seguito sono riportate alcune considerazioni valide per la pubblicazione dei dati e tabelle contenute nel Libro Blu 2020.

- I dati considerati per l'anno 2020, estratti dai sistemi dell'Agenzia nel mese di aprile 2021, devono considerarsi aggiornati al 15 Marzo 2021. A tale data, il *dataset*, tenuto conto delle specificità dei processi doganali e dei Monopoli, e dei processi *corporate* ADM, può essere considerato consolidato;
- i dati quantitativi sono indicati in miliardi o milioni di unità, ove possibile, e residualmente soltanto in unità. Per tale ragione in alcune delle tabelle pubblicate possono verificarsi lievi scostamenti nelle quadrature tra i totali di riga e di colonna e la somma delle componenti;
- le stime (ad es. percentuali, medie, *forecast*, *KPI*, ecc.) sono calcolate sui valori assoluti non arrotondati, e pertanto possono differire leggermente dalle stime che si otterrebbero sui dati arrotondati riportati nelle tabelle;
- laddove il valore del dato è pari a zero è stata utilizzata la notazione “-“(trattino), mentre nel caso in cui il fenomeno non sussiste è stata utilizzata la notazione “NA” (*non applicabile*);
- i numeri espressi in percentuale sono approssimati alla seconda cifra decimale;
- i dati relativi al Covid-19, presenti nel Capitolo II. Covid-19 - Il ruolo di ADM nel contenimento della pandemia, si riferiscono all'intervallo temporale aprile-dicembre 2020 in quanto la registrazione di tali dati sui sistemi ADM è iniziata nel mese di aprile;

- i dati riferiti alla Direzione interregionale Campania e Calabria, sono riportati tenendo conto della struttura congiunta delle due direzioni, coerentemente al modello organizzativo in vigore al 31 Dicembre 2020.

Con la presente nota si specifica inoltre che per alcuni dati, già pubblicati nelle precedenti versioni del Libro Blu e riproposti nell'edizione del 2020, sono stati appurati degli aggiornamenti. Tali differenze, relative ad alcuni dei dati del 2018 e 2019, sono ascrivibili a rettifiche e integrazioni sui sistemi dell'Agenzia avvenute nel corso del 2020, in coerenza con i processi doganali e dei monopoli (ad es. per la rettifica dati di dichiarazioni doganali, aggiornamento a sistema delle schede di sequestro).

I.4.1 Metodo di calcolo utilizzato per il Paragrafo “I.6 I settori “core” di ADM: l’impatto della pandemia da Covid-19 sul gettito erariale”

L'analisi previsionale consente di eseguire il calcolo di un valore futuro in base a valori esistenti (cronologici) attraverso l'osservazione di una serie storica, che costituisce “una rappresentazione numerica o grafica dell'andamento di una variabile in un prefissato intervallo di tempo”. Per il calcolo della previsione è stato utilizzato il modello di *Holt*, o *Exponential Smoothing* doppio, generalmente applicato a serie storiche che presentano un *trend*.

Per la stima della previsione vengono considerate due costanti di smorzamento scelte a priori, α e β , entrambe comprese tra 0 e 1. Il valore di α condiziona la reattività del modello previsionale e la costante β è relativa al *trend*. Per valori delle costanti più vicine a 1 il modello è reattivo, mentre per valori più vicini a 0 il modello è statico. Nel primo caso viene attribuito maggiore peso alle osservazioni più recenti; nel secondo si attribuisce un peso maggiore al passato.

Le formule utilizzate sono le seguenti:

$$P_{t,t+\tau} = M_t + \tau * T_t$$

$$\text{Media: } M_t = \alpha * X_t + (1 - \alpha) * (M_{t-1} + T_{t-1})$$

$$\text{Trend: } T_t = \beta * (M_t - M_{t-1}) + (1 - \beta) * T_{t-1}$$

$$0 \leq \alpha \leq 1, 0 \leq \beta \leq 1$$

dove

- $P_{t,t+\tau}$ rappresenta la previsione ovvero il valore *target* del modello di stima;
- X_t indica il valore della variabile al tempo t ;
- τ rappresenta l'intervallo temporale tra i dati;
- M_t indica la stima dell'intercetta della serie al tempo t ;
- T_t indica la stima della pendenza della serie al tempo t .

La previsione, dato che la serie storica viene considerata lineare, si ottiene quindi dalla somma dell'intercetta e della pendenza moltiplicata per il fattore τ .

Il processo di inizializzazione dei parametri prevede che vengano effettuate due stime:

- Si assume che a $t=1$ l'intercetta sia pari al valore della variabile: $M_1 = X_1$;
- Per quanto riguarda la pendenza a $t=1$, si assume che $T_1 = X_2 - X_1$;
- Per quanto riguarda le costanti di smorzamento α e β sono stati scelti i seguenti valori:
 $\alpha = 0,8$ e $\beta = 0,5$

L'analisi ha permesso di stimare il valore che alcune variabili di interesse avrebbero assunto nel 2020 sulla base delle osservazioni dei tre anni precedenti e di mettere a confronto il dato previsto con il dato reale (in tal caso disponibile), al fine di evidenziare l'influenza esercitata da particolari fenomeni sui dati osservati, come ad esempio, nel caso dell'anno 2020, il diffondersi della pandemia da Covid-19.

II. Appendice statistica

II.1	COVID-19 - IL RUOLO DI ADM NEL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA	13
	Tabella a II.1 - Materiale sanitario sdoganato per Nazione di provenienza (UE e <i>extra</i> -UE)	13
	Tabella a II.2 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Mascherine	16
	Tabella a II.3 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Guanti	16
	Tabella a II.4 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Protezione volto	17
	Tabella a II.5 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Protezione corpo	17
	Tabella a II.6 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Alcole e igienizzanti	18
	Tabella a II.7 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Strumenti terapia intensiva.....	18
	Tabella a II.8 - Sequestri di beni Covid-19	19
II.2	SETTORE DOGANE.....	20
	Tabella a II.9 - Entrate settore Dogane, contributo all'Erario e alla UE.....	20
	Tabella a II.10 - Totale Dazi Doganali per Capo, Capitolo e Articolo	20
	Tabella a II.11 - Totale IVA sulle importazioni per Capo, Capitolo e Articolo	20
	Tabella a II.12 - Entrate nel settore Dogane per Direzione Territoriale	21
	Tabella a II.13 - Totale nazionale importazioni - Numero di dichiarazioni doganali	21
	Tabella a II.14 - Totale nazionale importazioni - Numero di singoli dichiarati	22
	Tabella a II.15 - Totale nazionale importazioni - Quantità della merce dichiarata	22
	Tabella a II.16 - Totale nazionale importazioni - Valore della merce dichiarata	23
	Tabella a II.17 - Totale nazionale esportazioni - Numero di dichiarazioni doganali	23
	Tabella a II.18 - Totale nazionale esportazioni - Numero di singoli dichiarati	24
	Tabella a II.19 - Totale nazionale esportazioni - Quantità della merce dichiarata	24
	Tabella a II.20 - Totale nazionale esportazioni - Valore della merce dichiarata	25
	Tabella a II.21 - Rapporto tra valore <i>export</i> e valore <i>import</i>	25
	Tabella a II.22 - Rapporto tra valore e quantità per <i>import</i> ed <i>export</i>	25
	Tabella a II.23 - Rapporto tra valore e numero di dichiarazioni per <i>import</i> ed <i>export</i>	26
	Tabella a II.24 - Importazioni da Paesi <i>extra</i> -UE.....	26
	Tabella a II.25 - Esportazioni verso Paesi <i>extra</i> -UE.....	28
	Tabella a II.26 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Importazione Definitiva	30
	Tabella a II.27 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Importazione Definitiva	30
	Tabella a II.28 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Importazione Definitiva	31
	Tabella a II.29 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Importazione Definitiva	31
	Tabella a II.30 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Esportazione Definitiva	32
	Tabella a II.31 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Esportazione Definitiva.....	32
	Tabella a II.32 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Definitiva.....	33
	Tabella a II.33 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Definitiva.....	33
	Tabella a II.34 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Importazione Temporanea.....	34
	Tabella a II.35 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Importazione Temporanea.....	34
	Tabella a II.36 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Importazione Temporanea....	35
	Tabella a II.37 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Importazione Temporanea ..	35
	Tabella a II.38 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Esportazione Temporanea	36
	Tabella a II.39 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Esportazione Temporanea.....	36

Tabella a II.40 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Temporanea.....	37
Tabella a II.41 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Temporanea...	37
Tabella a II.42 - Numero di dichiarazioni doganali per Operazioni di Reimportazione.....	38
Tabella a II.43 - Numero di singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Reimportazione.....	38
Tabella a II.44 - Quantità di merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Reimportazione ...	39
Tabella a II.45 - Valore della merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Reimportazione ..	39
Tabella a II.46 - Numero di dichiarazioni doganali per Operazioni di Riesportazione.....	40
Tabella a II.47 - Numero di singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Riesportazione.....	40
Tabella a II.48 - Quantità di merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Riesportazione.....	41
Tabella a II.49 - Valore della merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Riesportazione....	41
Tabella a II.50 - Importazioni distinte per Capitolo Merce.....	42
Tabella a II.51 - Esportazioni distinte per Capitolo Merce	46
Tabella a II.52 - Importazioni - Quantità 2020 per modalità di trasporto	50
Tabella a II.53 - Importazioni - Valore 2020 per modalità di trasporto	50
Tabella a II.54 - Importazioni - Rapporto Valore su Quantità per modalità di trasporto	51
Tabella a II.55 - Esportazioni - Quantità 2020 per modalità di trasporto.....	51
Tabella a II.56 - Esportazioni - Valore 2020 per modalità di trasporto	51
Tabella a II.57 - Esportazioni - Rapporto Valore su Quantità per modalità di trasporto.....	52
Tabella a II.58 - Importazioni - Numero di dichiarazioni per modalità di trasporto	52
Tabella a II.59 - Importazioni 2020 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto	52
Tabella a II.60 - Importazioni 2019 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto	53
Tabella a II.61 - Importazioni 2018 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto	53
Tabella a II.62 - Importazioni - Quantità per modalità di trasporto.....	54
Tabella a II.63 - Importazioni 2020 - Quantità per modalità di trasporto	54
Tabella a II.64 - Importazioni 2019 - Quantità per modalità di trasporto	55
Tabella a II.65 - Importazioni 2018 - Quantità per modalità di trasporto	55
Tabella a II.66 - Importazioni - Valore per modalità di trasporto.....	56
Tabella a II.67 - Importazioni 2020 - Valore per modalità di trasporto.....	56
Tabella a II.68 - Importazioni 2019 - Valore per modalità di trasporto.....	57
Tabella a II.69 - Importazioni 2018 - Valore per modalità di trasporto.....	57
Tabella a II.70 - Esportazioni - Numero di dichiarazioni per modalità di trasporto	58
Tabella a II.71 - Esportazioni 2020 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto.....	58
Tabella a II.72 - Esportazioni 2019 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto.....	59
Tabella a II.73 - Esportazioni 2018 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto.....	59
Tabella a II.74 - Esportazioni - Quantità per modalità di trasporto	60
Tabella a II.75 - Esportazioni 2020 - Quantità per modalità di trasporto.....	60
Tabella a II.76 - Esportazioni 2019 - Quantità per modalità di trasporto.....	61
Tabella a II.77 - Esportazioni 2018 - Quantità per modalità di trasporto.....	61
Tabella a II.78 - Esportazioni - Valore per modalità di trasporto	62
Tabella a II.79 - Esportazioni 2020 - Valore per modalità di trasporto	62
Tabella a II.80 - Esportazioni 2019 - Valore per modalità di trasporto	63
Tabella a II.81 - Esportazioni 2018 - Valore per modalità di trasporto	63
Tabella a II.82 - Numero Autorizzazioni AEO rilasciate per Direzione Territoriale.....	64
Tabella a II.83 - Numero di controlli in linea.....	64
Tabella a II.84 - Ripartizione dei controlli all'importazione per categoria merceologica.....	65
Tabella a II.85 - Numero di controlli (CD, VM e CS) all'importazione con esito difforme	65

Tabella a II.86 - Ripartizione dei controlli all'esportazione per categoria merceologica.....	66
Tabella a II.87 - Numero di controlli (CD, VM e CS) all'esportazione con esito difforme	66
Tabella a II.88 - Valore e Quantità della merce sottoposta a controllo <i>scanner</i>	67
Tabella a II.89 - Percentuale di accessi con esito positivo per Direzione Territoriale	67
Tabella a II.90 - Andamento degli acquisti <i>e-commerce B2C</i> in Italia.....	67
Tabella a II.91 - Andamento numero delle spedizioni.....	68
Tabella a II.92 - Maggiori Diritti Accertati e sanzioni.....	68
Tabella a II.93 - Sequestri di prodotti contraffatti per categoria merceologica	69
Tabella a II.94 - Sequestri di prodotti <i>made in Italy</i> per categoria merceologica.....	70
Tabella a II.95 - Sequestri di medicinali per tipologia	71
Tabella a II.96 - Sequestri di rifiuti per tipologia.....	72
Tabella a II.97 - Sequestri di pannelli fotovoltaici	72
Tabella a II.98 - Sequestri di stupefacenti per tipologia.....	74
Tabella a II.99 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali porti.....	75
Tabella a II.100 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali aeroporti.....	75
Tabella a II.101 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali porti - variazione nel triennio	76
Tabella a II.102 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti presso i principali aeroporti - variazione nel triennio.....	76
II.3 SETTORE ENERGIE, ALCOLI E TABACCHI	77
Tabella a II.103 - Entrate erariali da accisa per prodotto.....	77
Tabella a II.104 - Entrate erariali da accisa per ambito territoriale e settore	79
Tabella a II.105 - Peso percentuale del contributo alle entrate da accisa per tipologia di prodotto	79
Tabella a II.106 - Indicatori accise nel settore Energie e Alcoli.....	80
Tabella a II.107 - Indice di presidio del territorio e indice di positività.....	81
Tabella a II.108 - Percentuale controllo dichiarazioni.....	82
Tabella a II.109 - Maggiori Diritti Accertati nel settore Energie e Alcoli.....	82
Tabella a II.110 - MDA per irregolarità nel settore accise, con rilevanza penale.....	83
Tabella a II.111 - Variazione quantità di tabacchi lavorati venduta nell'ultimo quadriennio	84
Tabella a II.112 - Quota di mercato per quantità di prodotto	84
Tabella a II.113 - Mercato e fiscalità - variazioni percentuali 2016-2020 (IVA e Accisa)	85
Tabella a II.114 - Confronto tra andamento delle vendite e del gettito (IVA+Accisa)	85
Tabella a II.115 - Introiti Tabacchi da IVA e accisa.....	86
Tabella a II.116 - Andamento delle entrate da IVA per tutte le tipologie di tabacchi.....	86
Tabella a II.117 - Andamento delle entrate da Accisa per tutte le tipologie di tabacchi.....	87
Tabella a II.118 - Andamento del gettito (IVA+Accisa) per tutte le tipologie di tabacchi.....	87
Tabella a II.119 - Valore unitario Accisa per kilogrammi di prodotto venduto	88
Tabella a II.120 - Numero Concessioni e Autorizzazioni rilasciate per Ufficio dei Monopoli... ..	88
Tabella a II.121 - Numero Concessioni e Autorizzazioni rilasciate in ambito Tabacchi.....	89
Tabella a II.122 - Quantità di tabacchi sequestrata fuori dagli spazi doganali nell'anno 2019	90
Tabella a II.123 - Quantità di tabacchi sequestrata fuori dagli spazi doganali nell'anno 2020	91

II.4	SETTORE GIOCHI	92
	Tabella a II.124 - Raccolta, Vincite, Spesa, Erario.....	92
	Tabella a II.125 - Contributo all'Erario delle tipologie di gioco fisico e a distanza	93
	Tabella a II.126 - Gioco fisico vs gioco a distanza	94
	Tabella a II.127 - Raccolta, Vincite e Spesa ripartiti per regione relativi al gioco fisico.....	94
	Tabella a II.128 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - AWP, VLT e Comma 7	95
	Tabella a II.129 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Bingo.....	97
	Tabella a II.130 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Giochi a totalizzatore	98
	Tabella a II.131 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Giochi a base ippica.....	99
	Tabella a II.132 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Giochi a base sportiva.....	100
	Tabella a II.133 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Lotterie	101
	Tabella a II.134 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Lotto	102
	Tabella a II.135 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Scommesse virtuali	103
	Tabella a II.136 - Riepilogo nazionale per tipologia di gioco relativo al gioco fisico	104
	Tabella a II.137 - Riepilogo nazionale per tipologia di gioco relativo al gioco a distanza	105
	Tabella a II.138 - Raccolta gioco a quota fissa e totalizzatore	106
	Tabella a II.139 - Numero di conti <i>on-line</i> attivi e aperti nel 2020 per fascia d'età e genere	107
	Tabella a II.140 - Numero di conti <i>on-line</i> attivi e aperti per Regione di residenza dell'utente..	108
	Tabella a II.141 - Importo medio delle giocate per dettaglio di tipologia di gioco a distanza ..	109
	Tabella a II.142 - Numero e importo medio delle giocate per fasce d'età	110
	Tabella a II.143 - Andamento numero apparecchi attivi in Italia.....	110
	Tabella a II.144 - Numero concessioni e autorizzazioni per tipologia di gioco	111
	Tabella a II.145 - Riepilogo nazionale del numero di violazioni per tipologia	111
	Tabella a II.146 - Numero di controlli di Illeciti di tipo penale nel settore Giochi	112
	Tabella a II.147 - Numero di controlli di Illeciti di tipo amm. nel settore Giochi.....	113
	Tabella a II.148 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate	114
	Tabella a II.149 - Sanzioni per Illeciti di tipo amministrativo nel settore Giochi	114
	Tabella a II.150 - Imposta accertata per Ufficio dei Monopoli	115
	Tabella a II.151 - Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate nel settore Scommesse	116
	Tabella a II.152 - Numero di illeciti penali e amministrativi nel settore Scommesse	116
	Tabella a II.153 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate settore Scommesse.....	117
	Tabella a II.154 - Sanzioni amministrative nel settore Scommesse per Regione	117
	Tabella a II.155 - Riepilogo nazionale violazioni riscontrate per tipologia nel settore AWP	118
	Tabella a II.156 - Numero di illeciti penali nel settore AWP per Regione.....	119
	Tabella a II.157 - Numero illeciti amministrativi nel settore AWP per Regione.....	120
	Tabella a II.158 - Riepilogo nazionale imposta accertata e sanzioni irrogate nel settore AWP	121
	Tabella a II.159 - Sanzioni amministrative nel settore AWP per Regione	121
	Tabella a II.160 - Andamento dei siti <i>web</i> irregolari inibiti e tentativi di accesso registrati	122
II.5	I LABORATORI.....	123
	Tabella a II.161 - Riepilogo delle analisi svolte da tutti i Laboratori ADM sul territorio nazionale.....	123
	Tabella a II.162 - Totale dei campioni pervenuti e analizzati per tipologia di richiedente	127

	Tabella a II.163 - Campioni prelevati dai diversi Uffici e inviati al Laboratorio di Catania.....	128
	Tabella a II.164 - Distribuzione degli esiti delle analisi di conformità sui giocattoli.....	128
II.6	RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	128
	Tabella a II.165 - Videoprocessi realizzati per gli <i>Open Hearing</i> 2020 per settore.....	128
II.7	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL <i>BUSINESS</i>	129
	II.7.1 INTERNAL AUDIT	129
	Tabella a II.166 - Ripartizione percentuale delle tipologie di richiesta di accesso	129
	II.7.2 LEGALE E CONTENZIOSO	129
	Tabella a II.167 - Distribuzione del contenzioso per tipologia di giurisdizione.....	129
	Tabella a II.168 - Distribuzione del volume di contenzioso tra le strutture dell'Agenzia.....	129
	Tabella a II.169 - Valore del contendere di vittorie e soccombenze per tipologia di contenzioso.....	130
	II.7.3 AFFARI GENERALI.....	130
	Tabella a II.170 - Numero di <i>Follower</i> per differente canale <i>social</i>	130
	Tabella a II.171 - Eventi virtuali e in presenza realizzati dalle Direzioni Territoriali nel 2020 .	131
II.8	IL PERSONALE	135
	Tabella a II.172 - Distribuzione del personale ADM per qualifica	135
	Tabella a II.173 - Distribuzione del personale ADM tra Direzioni Centrali e Territoriali	135
	Tabella a II.174 - Distribuzione del personale ADM nelle Direzioni Territoriali.....	135
	Tabella a II.175 - Distribuzione del personale ADM nelle strutture di appartenenza.....	136
	Tabella a II.176 - Distribuzione dei dipendenti con contratto <i>part-time</i> per DC e DT.....	142
	Tabella a II.177 - Distribuzione dei dipendenti con contratto <i>part-time</i> per genere	143
	Tabella a II.178 - Distribuzione dei dipendenti con contratto <i>part-time</i> per inquadramento	143
	Tabella a II.179 - Distribuzione del personale in servizio per qualifica e genere.....	144
	Tabella a II.180 - Distribuzione del personale in servizio per età e genere.....	145
	Tabella a II.181 - Distribuzione del personale in servizio per fascia di età.....	145
	Tabella a II.182 - Età media del personale in servizio per genere e età media	146
	Tabella a II.183 - Consuntivo ore lavorabili <i>pro-capite</i>	146
	Tabella a II.184 - Dipendenti aventi diritto a permessi 104 e dipendenti che hanno usufruito di congedi 151.....	147
	Tabella a II.185 - Distribuzione del numero di dipendenti aventi diritto ai permessi 104 per genere.....	148
	Tabella a II.186 - Distribuzione delle ore di permesso 104 usufruite per genere	149
	Tabella a II.187 - Distribuzione dipendenti aventi diritto ai permessi 104 per inquadramento	150
	Tabella a II.188 - Distribuzione delle ore di permesso 104 usufruite per inquadramento	151
	Tabella a II.189 - Distribuzione dipendenti che hanno usufruito dei congedi 151 per genere.	152
	Tabella a II.190 - Distribuzione giornate fruite dai dipendenti in congedo 151 per genere.....	152
	Tabella a II.191 - Distribuzione dipendenti che hanno usufruito dei congedi 151 per inquadramento	153

Tabella a II.192 - Distribuzione giornate fruita dai dipendenti in congedo 151 per inquadramento	154
Tabella a II.193 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i>	155
Tabella a II.194 - Distribuzione ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i> nelle DC e DT.....	155
Tabella a II.195 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i> per qualifica	155
Tabella a II.196 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i> per genere ...	156
Tabella a II.197 - Distribuzione mensile delle ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i>	156
Tabella a II.198 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in <i>smart working</i> per struttura	156
Tabella a II.199 - Distribuzione dei dipendenti in telelavoro per inquadramento e genere	157
Tabella a II.200 - Distribuzione dei dipendenti in telelavoro per struttura di appartenenza.....	158
Tabella a II.201 - Distribuzione dei dipendenti in telelavoro per genere	158
Tabella a II.202 - Distribuzione dei dipendenti autorizzati nel 2020 al telelavoro per genere ..	159
Tabella a II.203 - Dipendenti in telelavoro per genere ed età anagrafica	159
Tabella a II.204 - Distribuzione dei dipendenti in missione per inquadramento.....	160
Tabella a II.205 - Distribuzione dei dipendenti in missione per genere	161
Tabella a II.206 - Numero di missioni distinte per struttura e periodo di tempo.....	162
Tabella a II.207 - Ore di formazione erogate per tipologia di linea formativa	163
Tabella a II.208 - Distribuzione del numero di cessazioni per genere.....	163
Tabella a II.209 - Distribuzione del numero di cessazioni per inquadramento.....	164
Tabella a II.210 - Distribuzione del numero di assunzioni per genere	165
Tabella a II.211 - Distribuzione del numero di assunzioni per inquadramento.....	166
II.9 PROSPETTIVE PER IL 2021	167
Tabella a II.212 - Paesi OCSE - variazione % del PIL su base trimestrale.....	167
Tabella a II.213 - Andamento dell'indice WCI composito per <i>container</i> da 40 piedi.....	167
Tabella a II.214 - Andamento del prezzo delle materie prime.....	172
Tabella a II.215 - Italia - Variazioni % a 12 mesi delle esportazioni verso l'estero.....	181
Tabella a II.216 - Italia - Variazioni % a 12 mesi delle importazioni dall'estero	185

AGENZIA

ADM

II.1 Covid-19 - Il ruolo di ADM nel contenimento della pandemia

Tabella a II.1 - Materiale sanitario sdoganato per Nazione di provenienza (UE e extra-UE)

Paese	Valore (migliaia di euro)	Quantità (migliaia di pezzi)	Percentuale sul totale (Valore)
Repubblica Popolare Cinese (Cina)	1.396.947,45	3.316.132,52	45,10%
Svizzera (Compresi Busingen e Campione d'Italia)	920.350,39	8.842,36	29,72%
Stati Uniti d'America (compreso Portorico)	301.217,38	2.787,82	9,73%
Malaysia Peninsulare ed Orientale	123.324,37	1.863.080,36	3,98%
Turchia	77.265,83	79.492,62	2,49%
India	35.578,43	9.534,80	1,15%
Regno Unito (Gran Bretagna, Irlanda del Nord)	34.695,69	15,95	1,12%
Vietnam	23.981,98	211.304,50	0,77%
Hong Kong	23.030,34	41.926,61	0,74%
Tunisia	16.787,51	11.947,31	0,54%
Thailandia	15.233,31	275.334,18	0,49%
Pakistan	13.924,32	18.237,89	0,45%
Albania	13.516,83	22.677,83	0,44%
Indonesia	12.506,93	273.512,94	0,40%
Sudan	10.831,26	16.635,96	0,35%
Sri Lanka	8.689,21	103.589,68	0,28%
Belgio	7.891,93	33,16	0,25%
Serbia	7.890,14	595,78	0,25%
Paesi Bassi	7.359,63	78,99	0,24%
Taiwan	6.306,71	4.209,62	0,20%
Giappone	5.551,06	240,58	0,18%
Repubblica di Corea	4.846,00	4.152,31	0,16%
Singapore	3.922,27	2.430,93	0,13%
Tagikistan	2.813,44	1.617,30	0,09%
Brasile	2.366,94	3.978,71	0,08%
Canada	2.314,31	77,46	0,07%
Egitto	2.154,03	3.176,46	0,07%
Argentina	2.024,25	53,73	0,07%
Swaziland	1.860,43	2.131,06	0,06%
Marocco	1.698,93	2.467,30	0,05%
Russia	1.457,37	7,29	0,05%
Messico	1.147,04	14,61	0,04%
Israele	1.073,54	479,96	0,03%
Slovenia	620,16	381,50	0,02%
Myanmar (Birmania)	615,46	10,51	0,02%
Nuova Zelanda (esclusa Dipendenza di Ross)	594,22	4,93	0,02%
Bangladesh	576,69	764,19	0,02%
Montenegro	488,72	2.375,85	0,02%
Australia	467,52	2.627,17	0,02%
Emirati Arabi Uniti	465,62	222,73	0,02%

Paese	Valore (migliaia di euro)	Quantità (migliaia di pezzi)	Percentuale sul totale (Valore)
Bosnia-Erzegovina	429,54	378,78	0,01%
Germania (compreso Helgoland escluso Busingen)	393,72	1,20	0,01%
Moldova (Moldavia)	316,55	215,42	0,01%
Italia (compreso Livigno escluso Campione d'Italia)	231,67	1.969,05	0,01%
Norvegia (compresi Arc Svalbard e Isola Jan Mayen)	193,13	4,84	0,01%
Cambogia	151,18	95,42	-
Ucraina	137,20	2,75	-
Repubblica Sudafricana	124,55	144,30	-
Filippine	119,30	13,66	-
Repubblica Dominicana	108,57	0,02	-
Madagascar	97,44	0,94	-
Islanda	73,91	2,99	-
Polonia	61,89	-	-
Kosovo	49,56	101,46	-
Bielorussia	49,43	34,51	-
Arabia Saudita	38,02	66,76	-
Giordania	38,00	3,58	-
Algeria	35,97	34,01	-
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	29,93	348,66	-
Uruguay	16,31	0,03	-
Colombia	12,14	0,79	-
Etiopia	11,88	27,00	-
Bahrein	9,35	19,31	-
Qatar	8,48	0,23	-
Provviste e dotazioni di bordo escl 953 954 955	8,47	1,36	-
Libano	8,27	0,13	-
Malta (comprese Gozo e Comino)	5,15	0,14	-
Kazakistan	5,13	0,13	-
Nepal	5,11	21,40	-
Cile	3,89	0,37	-
Georgia	2,09	4,02	-
Ecuador (comprese Galapagos)	2,06	0,30	-
Uzbekistan	1,94	0,90	-
Peru	1,71	-	-
Benin	1,51	1,00	-
Kuwait	1,43	0,13	-
Iran	1,42	1,72	-
Ghana	1,37	0,28	-
Spagna (comprese Baleari Canarie esclusa Ceuta Melilla)	1,27	0,01	-
Macao	1,25	1,31	-
Provenienze e destinazioni non accertate	1,08	0,01	-
Senegal	1,06	1,10	-
Kenya	0,83	0,08	-

Paese	Valore (migliaia di euro)	Quantità (migliaia di pezzi)	Percentuale sul totale (Valore)
Panama	0,76	0,09	-
Paesi e territori non determinati (scambi intracomunitari)	0,74	0,01	-
Nigeria	0,65	0,07	-
Costa d'Avorio	0,54	0,01	-
Mongolia	0,50	0,23	-
Zambia	0,47	-	-
Oman	0,47	-	-
Costarica	0,43	0,05	-
Svezia	0,42	0,01	-
El Salvador	0,36	0,05	-
Mozambico	0,34	-	-
Gabon	0,29	0,11	-
Uganda	0,26	-	-
Andorra	0,23	0,10	-
Repubblica Democratica del Congo	0,23	-	-
Venezuela	0,22	0,07	-
Bolivia	0,18	0,20	-
Turkmenistan	0,18	-	-
Burkina-Faso	0,18	0,03	-
Sant'Elena e Dipendenze	0,17	0,05	-
Suriname	0,09	-	-
Giamaica	0,09	-	-
Comore	0,08	-	-
Grecia	0,06	-	-
Paraguay	0,06	0,13	-
Eritrea	0,06	-	-
Honduras (comprese Isole Swan)	0,05	-	-
Polinesia Francese	0,05	-	-
Gibilterra	0,05	-	-
Tanzania (Tanganica Zanzibar Penba)	0,05	0,16	-
Sierra Leone	0,03	-	-
Libia	0,02	-	-
Togo	0,01	-	-
Non Presente	-	1.456.346,01	-
Totale	3.097.188,72	7.747.032,94	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.2 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Mascherine

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	2.307.978.406	61,38%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	349.058.591	9,28%
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia Giulia	303.057.303	8,06%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	320.201.203	8,52%
DT V - DI Campania e Calabria	39.796.893	1,06%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	179.501.682	4,77%
DT VII - DI Emilia Romagna e Marche	175.863.198	4,68%
DT VIII - DR Sicilia	2.042.152	0,05%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	71.348.663	1,90%
DT X - DIP Bolzano e Trento	11.523.769	0,31%
Totale	3.760.371.860	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori riferiti al periodo aprile-dicembre 2020
Tabella a II.3 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Guanti

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	390.516.868	10,02%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.455.491.494	37,36%
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia Giulia	1.278.624.990	32,82%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	187.427.563	4,81%
DT V - DI Campania e Calabria	48.870.805	1,25%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	68.668.140	1,76%
DT VII - DI Emilia Romagna e Marche	366.741.133	9,41%
DT VIII - DR Sicilia	3.406.234	0,09%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	89.412.346	2,30%
DT X - DIP Bolzano e Trento	6.751.420	0,17%
Totale	3.895.910.993	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori riferiti al periodo aprile-dicembre 2020

Tabella a II.4 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Protezione volto

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	12.768.030	36,44%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	9.921.157	28,31%
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia Giulia	7.882.625	22,50%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.976.317	5,64%
DT V - DI Campania e Calabria	849.759	2,43%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	250.284	0,71%
DT VII - DI Emilia Romagna e Marche	417.532	1,19%
DT VIII - DR Sicilia	695.843	1,99%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	260.413	0,74%
DT X - DIP Bolzano e Trento	16.617	0,05%
Totale	35.038.581	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA Valori riferiti al periodo aprile-dicembre 2020

Tabella a II.5 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Protezione corpo

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	213.055	22,51%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	326.044	34,45%
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia Giulia	79.269	8,38%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	12.299	1,30%
DT V - DI Campania e Calabria	12.269	1,30%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	65.714	6,94%
DT VII - DI Emilia Romagna e Marche	28.766	3,04%
DT VIII - DR Sicilia	36.821	3,89%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	134.853	14,25%
DT X - DIP Bolzano e Trento	37.231	3,93%
Totale	946.321	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA Valori riferiti al periodo aprile-dicembre 2020

Nella Tabella a II.6 e Tabella a II.8 per la conversione dei litri di alcole in numero di pezzi è stato considerato che un pezzo corrisponde a un litro.

Tabella a II.6 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Alcole e igienizzanti

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	3.424.330	6,25%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.162.207	2,12%
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia Giulia	551.390	1,01%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	729.510	1,33%
DT V - DI Campania e Calabria	1.337.397	2,44%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	442.427	0,81%
DT VII - DI Emilia Romagna e Marche	47.003.543	85,83%
DT VIII - DR Sicilia	-	-
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	77.198	0,14%
DT X - DIP Bolzano e Trento	32.406	0,06%
Totale	54.760.408	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA Valori riferiti al periodo aprile-dicembre 2020

Tabella a II.7 - Materiale sanitario sdoganato per Direzione Territoriale: Strumenti terapia intensiva

Direzioni Territoriali	N. pezzi	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	2.723	57,03%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	-
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia Giulia	19	0,40%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.807	37,84%
DT V - DI Campania e Calabria	-	-
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	-
DT VII - DI Emilia Romagna e Marche	68	1,42%
DT VIII - DR Sicilia	157	3,29%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	1	0,02%
DT X - DIP Bolzano e Trento	-	-
Totale	4.775	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA Valori riferiti al periodo aprile-dicembre 2020

Tabella a II.8 - Sequestri di beni Covid-19

Merce oggetto di violazione	N. pezzi sequestrati	Percentuale sul totale
Mascherine	18.407,45	80,16%
Guanti	3.933,88	17,13%
Protezione corpo	334,29	1,46%
Protezione volto	154,60	0,67%
Alcole e igienizzanti	130,71	0,57%
Strumenti di terapia intensiva	1,84	0,01%
Totale	22.962,77	100,00%
<i>Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode</i>		<i>Valori espressi in migliaia di pezzi</i>

II.2 Settore Dogane

Tabella a II.9 - Entrate settore Dogane, contributo all'Erario e alla UE

Anno	Dazi	IVA	Totale
2017	2,30	13,30	15,60
2018	2,29	14,21	16,50
2019	2,29	13,89	16,18
2020	1,95	10,04	11,99

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in miliardi di euro

Tabella a II.10 - Totale Dazi Doganali per Capo, Capitolo e Articolo

Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
270	CAPO II/3970/2	Dazi TDC esclusi CECA/compens/anti dum/agr destinate S. Marino	2.626.304,23
275	CAPO II/3971/2	Dazi <i>antidumping</i> per merci destinate a S. Marino	106.163,77
276	CAPO II/3971/2	Dazi compensatori per merci destinate a San Marino	1.210,20
A00	CAPO II/3970/1	Dazi TDC esclusi dazi compens/ <i>antidump</i> /agr non dest. S. Marino o ivi destinate ma accertati da Uffici doganali non elencati	1.868.701.409,48
A10	CAPO II/3970/1	Dazi e diritti agricoli per merci non destinate a S. Marino o ivi destinate ma accertati da Uffici doganali non elencati	44.310,00
A20	CAPO II/3970/1	Dazio addizionale	20.884.123,79
A30	CAPO II/3971/1	Dazi <i>antidumping</i> per merci non destinate a San Marino o ivi destinate ma accertati da Uffici doganali	47.488.818,65
A40	CAPO II/3971/1	Dazi compensatori per merci non destinate a San Marino o ivi destinate ma accertati da Uffici doganali	6.898.182,41
A45	CAPO II/3971/1	Dazio compensativo provvisorio	16.088,61
Totale	-	-	1.946.766.611,14

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in euro

Tabella a II.11 - Totale IVA sulle importazioni per Capo, Capitolo e Articolo

Tributo	Capo/Cap./Art.	Descrizione	Importo
405	CAPO VIII/1203/2	Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni	22.065.510.895,37
406	CAPO VIII/1203/2	IVA non pagata da detrarre dai tributi 404 e 405	-9.286.083.529,65
407	CAPO VIII/1203/2	IVA non pagata da detrarre dal tributo 405	-2.740.437.124,11
Totale	-	-	10.038.990.241,61

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in euro

Tabella a II.12 - Entrate nel settore Dogane per Direzione Territoriale

Direzioni Territoriali	Dazi	IVA
DT I - DR Lombardia	421.046.134,34	2.395.434.930,48
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	606.833.204,09	2.355.601.011,38
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	235.799.395,31	1.219.301.262,67
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	64.296.772,15	463.111.869,60
DT V - DI Campania e Calabria	137.578.124,59	717.856.885,04
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	144.861.200,09	1.004.427.114,62
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	250.901.380,56	930.026.559,85
DT VIII - DR Sicilia	36.108.313,60	668.745.768,25
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	41.274.160,54	262.474.259,60
DT X - DIP Bolzano e Trento	8.067.925,87	22.010.580,12
Totale	1.946.766.611,14	10.038.990.241,61

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Le misure riportate da Tabella a II.13 a Tabella a II.23, da Tabella a II.26 a Tabella a II.49 e da Tabella a II.52 a Tabella a II.82 sono aggregate per la Direzione Territoriale desunta dalla Dogana di registrazione considerando le sole province italiane, escludendo quindi San Marino.

Tabella a II.13 - Totale nazionale importazioni - Numero di dichiarazioni doganali

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	3.598.202	3.608.791	8.182.495	0,29%	126,74%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	442.143	438.795	391.427	-0,76%	-10,80%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	787.291	749.604	769.085	-4,79%	2,60%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	323.689	344.535	795.004	6,44%	130,75%
DT V - DI Campania e Calabria	127.269	128.529	116.302	0,99%	-9,51%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	272.241	276.970	278.747	1,74%	0,64%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	400.350	403.385	530.502	0,76%	31,51%
DT VIII - DR Sicilia	14.589	14.625	13.722	0,25%	-6,17%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	97.637	84.979	70.274	-12,96%	-17,30%
DT X - DIP Bolzano e Trento	15.173	15.210	18.557	0,24%	22,01%
Totale	6.078.584	6.065.423	11.166.115	-0,22%	84,09%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.14 - Totale nazionale importazioni - Numero di singoli dichiarati

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	4.736.752	4.982.383	9.765.079	5,19%	95,99%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.150.396	1.129.470	1.124.392	-1,82%	-0,45%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.218.111	1.190.330	1.475.081	-2,28%	23,92%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	463.049	466.500	891.427	0,75%	91,09%
DT V - DI Campania e Calabria	263.560	255.914	241.487	-2,90%	-5,64%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	345.962	357.332	361.629	3,29%	1,20%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	966.876	983.853	1.012.241	1,76%	2,89%
DT VIII - DR Sicilia	28.828	23.651	20.903	-17,96%	-11,62%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	206.966	188.981	126.367	-8,69%	-33,13%
DT X - DIP Bolzano e Trento	45.494	46.069	51.823	1,26%	12,49%
Totale	9.425.994	9.624.483	15.070.429	2,11%	56,58%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.15 - Totale nazionale importazioni - Quantità della merce dichiarata

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	36.128,24	34.481,57	27.926,55	-4,56%	-19,01%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	20.656,14	21.376,82	18.597,09	3,49%	-13,00%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	28.866,67	27.679,47	23.441,57	-4,11%	-15,31%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	8.756,53	6.933,57	4.865,13	-20,82%	-29,83%
DT V - DI Campania e Calabria	5.339,10	5.878,10	5.905,09	10,10%	0,46%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	28.602,74	29.057,79	25.086,63	1,59%	-13,67%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	20.269,23	21.045,70	17.046,21	3,83%	-19,00%
DT VIII - DR Sicilia	37.545,50	34.565,30	33.001,80	-7,94%	-4,52%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	17.389,27	15.842,76	13.133,60	-8,89%	-17,10%
DT X - DIP Bolzano e Trento	88,77	81,80	76,58	-7,85%	-6,38%
Totale	203.642,19	196.942,88	169.080,25	-3,29%	-14,15%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.16 - Totale nazionale importazioni - Valore della merce dichiarata

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	43.721,08	43.371,96	36.939,05	-0,80%	-14,83%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	34.282,93	34.746,26	28.047,87	1,35%	-19,28%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	24.271,65	24.054,54	18.236,26	-0,89%	-24,19%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	13.502,09	14.174,00	11.250,45	4,98%	-20,63%
DT V - DI Campania e Calabria	10.090,92	10.536,16	10.637,29	4,41%	0,96%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	23.768,40	23.796,50	22.629,76	0,12%	-4,90%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	15.858,59	16.248,21	12.816,91	2,46%	-21,12%
DT VIII - DR Sicilia	16.073,71	14.215,50	9.334,78	-11,56%	-34,33%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	5.453,69	5.657,21	4.147,51	3,73%	-26,69%
DT X - DIP Bolzano e Trento	406,68	401,99	401,98	-1,15%	-0,002%
Totale	187.429,74	187.202,33	154.441,86	-0,12%	-17,50%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.17 - Totale nazionale esportazioni - Numero di dichiarazioni doganali

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	7.182.964	7.608.391	7.766.707	5,92%	2,08%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.213.858	1.199.151	1.021.854	-1,21%	-14,79%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.703.178	1.768.345	1.928.980	3,83%	9,08%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	822.272	895.964	876.804	8,96%	-2,14%
DT V - DI Campania e Calabria	164.984	170.807	161.798	3,53%	-5,27%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.237.603	1.331.090	1.268.615	7,55%	-4,69%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.561.895	1.627.214	1.636.929	4,18%	0,60%
DT VIII - DR Sicilia	30.450	29.402	28.532	-3,44%	-2,96%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	215.994	177.566	167.828	-17,79%	-5,48%
DT X - DIP Bolzano e Trento	105.656	111.019	100.281	5,08%	-9,67%
Totale	14.238.854	14.918.949	14.958.328	4,78%	0,26%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.18 - Totale nazionale esportazioni - Numero di singoli dichiarati

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	10.096.686	10.809.875	10.834.477	7,06%	0,23%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	2.897.688	3.247.726	2.836.360	12,08%	-12,67%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	2.945.568	3.103.289	3.438.165	5,35%	10,79%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.122.297	1.185.498	1.026.777	5,63%	-13,39%
DT V - DI Campania e Calabria	232.565	236.648	229.168	1,76%	-3,16%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.968.613	2.170.991	1.987.030	10,28%	-8,47%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	3.410.827	3.469.876	3.200.479	1,73%	-7,76%
DT VIII - DR Sicilia	42.225	41.316	38.597	-2,15%	-6,58%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	318.055	290.408	270.515	-8,69%	-6,85%
DT X - DIP Bolzano e Trento	163.174	177.034	166.522	8,49%	-5,94%
Totale	23.197.698	24.732.661	24.028.090	6,62%	-2,85%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.19 - Totale nazionale esportazioni - Quantità della merce dichiarata

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	7.170,43	7.161,29	6.197,80	-0,13%	-13,45%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	15.514,99	14.700,53	13.774,02	-5,25%	-6,30%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	7.597,20	7.708,81	6.876,88	1,47%	-10,79%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.984,95	1.931,60	1.150,87	-2,69%	-40,42%
DT V - DI Campania e Calabria	3.179,98	3.328,74	3.449,00	4,68%	3,61%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	10.177,86	9.843,03	8.567,94	-3,29%	-12,95%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	4.457,78	4.519,62	4.251,03	1,39%	-5,94%
DT VIII - DR Sicilia	11.219,30	9.134,08	9.381,41	-18,59%	2,71%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	2.593,31	2.563,74	2.582,50	-1,14%	0,73%
DT X - DIP Bolzano e Trento	481,09	588,19	523,76	22,26%	-10,95%
Totale	64.376,89	61.479,63	56.755,21	-4,50%	-7,68%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.20 - Totale nazionale esportazioni - Valore della merce dichiarata

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	55.299,50	57.890,68	54.516,50	4,69%	-5,83%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	52.481,64	51.665,55	46.495,64	-1,56%	-10,01%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	31.076,93	32.847,07	27.773,07	5,70%	-15,45%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	11.745,26	14.247,94	10.531,26	21,31%	-26,09%
DT V - DI Campania e Calabria	8.412,39	8.631,20	7.439,18	2,60%	-13,81%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	24.483,38	27.207,52	21.728,61	11,13%	-20,14%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	22.098,80	23.395,12	21.265,59	5,87%	-9,10%
DT VIII - DR Sicilia	6.337,92	5.260,10	4.376,94	-17,01%	-16,79%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	5.589,84	5.503,16	4.962,52	-1,55%	-9,82%
DT X - DIP Bolzano e Trento	2.387,90	2.592,13	2.359,95	8,55%	-8,96%
Totale	219.913,56	229.240,47	201.449,26	4,24%	-12,12%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.21 - Rapporto tra valore *export* e valore *import*

KPI	2018	2019	2020
<i>Export/import</i>	1,17	1,22	1,30
Variazione anno precedente	-	4,27%	6,56%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.22 - Rapporto tra valore e quantità per *import* ed *export*

KPI	2018	2019	2020
<i>Import</i>	0,92	0,95	0,91
<i>Export</i>	3,42	3,73	3,55
Variazione anno precedente <i>import</i>	-	3,26%	-4,21%
Variazione anno precedente <i>export</i>	-	9,06%	-4,83%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in euro su kilogrammo

Tabella a II.23 - Rapporto tra valore e numero di dichiarazioni per *import* ed *export*

KPI	2018	2019	2020
<i>Import</i>	30.834,44	30.863,85	13.831,30
<i>Export</i>	15.444,61	15.365,73	13.467,36
Variazione anno precedente <i>import</i>	-	0,10%	-55,19%
Variazione anno precedente <i>export</i>	-	-0,51%	-12,35%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA Valori espressi in euro su numero di dichiarazioni

Nella voce “Altri Paesi e destinazioni” della Tabella a II.24 vengono inseriti i rimanenti Paesi, il “Paese non definito” e le “provviste di bordo”.

 Tabella a II.24 - Importazioni da Paesi *extra-UE*

Paese	Valore	Quantità
	(milioni di euro)	(migliaia di tonnellate)
Repubblica Popolare Cinese (Cina)	29.377,83	5.297,03
Stati Uniti d’America (Compreso Portorico)	18.108,79	9.241,61
Svizzera (Compresi Busingen e Campione d’Italia)	13.230,60	2.127,42
Turchia	11.687,06	20.428,68
Russia	9.010,71	35.774,79
Emirati Arabi Uniti	4.748,83	368,91
India	4.072,88	2.642,64
Giappone	3.805,34	272,59
Egitto	3.379,05	10.679,12
Hong Kong	3.337,34	60,42
Algeria	3.311,40	12.523,81
Repubblica di Corea	3.176,10	1.599,46
Brasile	2.823,48	5.940,33
Vietnam	2.810,73	476,61
Canada	2.388,70	4.239,45
Tunisia	2.047,07	1.871,30
Ucraina	1.923,94	6.436,90
Indonesia	1.762,54	1.726,85
Taiwan	1.589,91	409,74
Libia	1.585,91	7.337,84
Thailandia	1.222,67	250,27
Arabia Saudita	1.212,65	2.512,01
Bangladesh	1.206,98	104,77
Malaysia Peninsulare ed Orientale	1.173,13	770,16
Serbia	1.129,63	354,85
Qatar	1.122,24	5.292,53
Repubblica Sudafricana	1.026,52	892,89

Paese	Valore	Quantità
	(milioni di euro)	(migliaia di tonnellate)
Marocco	1.021,15	432,90
Albania	1.004,66	403,70
Nigeria	931,82	2.798,61
Iraq	906,08	3.593,27
Argentina	879,51	1.782,50
Israele	842,76	1.083,81
Norvegia (compresi Arc Svalbard e Isola Jan Mayen)	762,44	3.598,37
Messico	747,81	483,57
Isole Cayman	716,86	21,37
Pakistan	621,86	299,90
Cile	564,15	325,28
Mozambico	534,30	397,09
Colombia	474,19	819,47
Bosnia-Erzegovina	443,72	459,30
Georgia	443,65	1.446,13
Peru	433,67	122,87
Ecuador (comprese Galapagos)	425,49	334,42
Singapore	379,86	50,25
Sri Lanka	349,51	37,65
Australia	301,98	568,87
Cambogia	284,10	26,29
Costa d'Avorio	263,66	157,21
Uruguay	258,36	512,56
Tanzania (Tanganica Zanzibar Penba)	256,76	55,58
Angola (Compresa Cabinda)	246,17	715,11
Camerun	245,99	727,26
Myanmar (Birmania)	238,55	30,19
Filippine	224,31	51,71
Costarica	199,07	322,18
Nuova Zelanda (Esclusa Dipendenza di Ross)	169,02	58,21
Guatemala	164,49	162,93
Sudan	152,12	339,83
Venezuela	144,99	614,98
Ghana	143,63	187,97
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	136,76	69,40
Bahrein	135,33	82,60
Moldova (Moldavia)	131,85	120,66
Mauritania	117,73	1.074,71
Altri Paesi e destinazioni	5.871,47	5.078,56
Totale	154.441,86	169.080,25

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.25 - Esportazioni verso Paesi *extra*-UE

Paese	Valore (milioni di euro)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Stati Uniti d'America (Compreso Portorico)	44.104,41	7.448,02
Svizzera (compresi Busingen e Campione d'Italia)	27.106,83	5.433,18
Repubblica Popolare Cinese (Cina)	13.471,73	2.154,01
Turchia	7.994,74	3.764,02
Russia	7.833,63	1.002,96
Giappone	7.540,79	751,54
Repubblica di Corea	5.006,16	701,38
Hong Kong	4.657,38	303,00
Canada	4.391,87	1.103,78
Emirati Arabi Uniti	3.965,62	1.083,30
Australia	3.868,97	818,68
Brasile	3.640,21	739,58
Arabia Saudita	3.420,17	1.261,63
Messico	3.167,95	562,29
Egitto	3.105,28	1.814,72
India	3.090,95	1.086,38
Israele	2.468,79	1.091,94
Tunisia	2.359,58	1.878,82
Algeria	1.927,72	1.281,52
Singapore	1.878,19	689,27
Ucraina	1.728,74	378,93
Marocco	1.705,49	1.603,42
Norvegia (Compresi Arc Svalbard e Isola Jan Mayen)	1.628,90	410,56
Serbia	1.577,50	510,48
Repubblica Sudafricana	1.508,20	438,95
Taiwan	1.480,83	288,01
Thailandia	1.407,32	313,71
Albania	1.316,29	1.002,02
Qatar	1.221,67	245,17
Malaysia Peninsulare ed Orientale	1.186,63	391,61
Vietnam	1.054,03	403,93
Indonesia	1.047,80	893,09
Kuwait	939,79	219,44
Cile	915,48	214,21
Libia	840,80	1.153,78
Nigeria	798,56	1.097,48
Argentina	767,68	118,90
Isole Cayman	703,88	24,70
Bahamas	701,26	59,67
Bermude	673,48	60,65
Filippine	569,60	207,78
Kazakistan	566,70	54,58

Paese	Valore (milioni di euro)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Iran	559,25	64,12
Bosnia-Erzegovina	551,86	340,30
Nuova Zelanda (esclusa Dipendenza di Ross)	549,10	114,00
Iraq	539,66	92,28
Libano	534,89	732,21
Pakistan	505,14	232,10
Colombia	497,45	161,91
Oman	493,22	95,07
Gibilterra	487,16	1.719,42
Giordania	425,54	141,25
Bahrein	416,24	83,10
Peru	410,64	72,26
Bangladesh	395,83	76,24
Bielorussia	347,43	60,45
Uzbekistan	300,47	19,85
Repubblica Dominicana	295,39	50,36
Kenya	290,64	131,12
Macao	276,44	4,42
Azerbaigian	272,17	30,70
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	252,89	81,87
Senegal	245,52	297,37
Ghana	216,81	223,99
Moldova (Moldavia)	203,25	47,27
Uruguay	202,56	25,22
Etiopia	189,53	57,35
Cuba	189,23	52,21
Costa D Avorio	189,22	194,38
Angola (compresa Cabinda)	186,33	41,91
Ecuador (comprese Galapagos)	170,41	47,81
Panama	164,95	55,19
Isole Vergini Britanniche	163,04	3,05
Georgia	159,87	38,61
Sri Lanka	146,26	53,28
Venezuela	143,76	233,91
Tanzania (Tanganica Zanzibar Penba)	142,80	106,75
El Salvador	133,72	16,45
Costarica	131,17	30,22
Montenegro	124,10	50,18
Guatemala	121,73	56,14
Camerun	118,50	56,61
Armenia	114,87	29,44
Isole Marshall	112,90	5,78
Islanda	109,36	18,85

Paese	Valore (milioni di euro)	Quantità (migliaia di tonnellate)
Kosovo	108,56	65,63
Altri Paesi e destinazioni	9.917,80	5.583,49
Totale	201.449,26	56.755,21

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.26 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Importazione Definitiva

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	3.579.706	3.587.543	8.163.523	0,22%	127,55%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	423.480	419.499	376.604	-0,94%	-10,23%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	775.156	738.443	758.662	-4,74%	2,74%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	318.475	339.884	791.458	6,72%	132,86%
DT V - DI Campania e Calabria	116.511	117.639	105.590	0,97%	-10,24%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	268.050	271.486	273.578	1,28%	0,77%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	388.560	393.251	521.862	1,21%	32,70%
DT VIII - DR Sicilia	13.764	13.684	13.133	-0,58%	-4,03%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	82.884	72.063	60.907	-13,06%	-15,48%
DT X - DIP Bolzano e Trento	14.000	13.923	17.523	-0,55%	25,86%
Totale	5.980.586	5.967.415	11.082.840	-0,22%	85,72%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.27 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Importazione Definitiva

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	4.657.829	4.825.722	9.555.420	3,60%	98,01%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.096.100	1.068.495	1.096.845	-2,52%	2,65%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.182.981	1.157.775	1.403.958	-2,13%	21,26%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	455.834	459.742	886.293	0,86%	92,78%
DT V - DI Campania e Calabria	238.314	230.211	201.058	-3,40%	-12,66%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	339.984	349.961	354.744	2,93%	1,37%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	942.391	960.606	990.565	1,93%	3,12%
DT VIII - DR Sicilia	27.865	22.241	20.185	-20,18%	-9,24%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	158.557	149.005	105.289	-6,02%	-29,34%
DT X - DIP Bolzano e Trento	44.241	44.666	50.653	0,96%	13,40%
Totale	9.144.096	9.268.424	14.665.010	1,36%	58,23%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.28 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Importazione Definitiva

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	36.085,93	34.440,56	27.887,99	-4,56%	-19,03%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	20.571,97	21.275,65	18.500,38	3,42%	-13,04%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	28.786,39	27.607,50	23.388,23	-4,10%	-15,28%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	8.733,91	6.911,62	4.840,65	-20,86%	-29,96%
DT V - DI Campania e Calabria	5.241,28	5.778,11	5.790,01	10,24%	0,21%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	28.544,87	28.979,58	24.998,53	1,52%	-13,74%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	20.179,89	20.977,70	16.987,49	3,95%	-19,02%
DT VIII - DR Sicilia	37.541,09	34.562,15	32.999,87	-7,94%	-4,52%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	17.333,56	15.803,53	13.087,92	-8,83%	-17,18%
DT X - DIP Bolzano e Trento	85,69	79,49	74,22	-7,24%	-6,63%
Totale	203.104,58	196.415,89	168.555,29	-3,29%	-14,18%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.29 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Importazione Definitiva

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	38.925,98	38.349,31	33.703,24	-1,48%	-12,12%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	31.930,40	32.168,51	26.183,39	0,75%	-18,61%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	21.906,79	20.695,89	16.915,39	-5,53%	-18,27%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	11.766,54	12.757,39	10.197,79	8,42%	-20,06%
DT V - DI Campania e Calabria	8.420,96	8.950,92	8.390,36	6,29%	-6,26%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	20.915,33	20.221,00	18.979,27	-3,32%	-6,14%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	14.728,04	15.072,69	12.145,81	2,34%	-19,42%
DT VIII - DR Sicilia	15.995,14	14.192,46	9.327,85	-11,27%	-34,28%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	4.438,53	4.805,28	3.705,62	8,26%	-22,88%
DT X - DIP Bolzano e Trento	290,09	296,69	313,04	2,28%	5,51%
Totale	169.317,80	167.510,14	139.861,76	-1,07%	-16,51%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.30 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Esportazione Definitiva

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	7.159.510	7.582.710	7.743.774	5,91%	2,12%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.170.929	1.157.235	992.932	-1,17%	-14,20%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.683.920	1.747.759	1.911.074	3,79%	9,34%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	802.743	882.537	871.950	9,94%	-1,20%
DT V - DI Campania e Calabria	156.107	161.966	152.990	3,75%	-5,54%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.230.216	1.323.636	1.260.051	7,59%	-4,80%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.526.640	1.594.380	1.610.644	4,44%	1,02%
DT VIII - DR Sicilia	29.554	28.520	27.757	-3,50%	-2,68%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	96.189	93.030	99.431	-3,28%	6,88%
DT X - DIP Bolzano e Trento	104.570	109.764	99.032	4,97%	-9,78%
Totale	13.960.378	14.681.537	14.769.635	5,17%	0,60%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.31 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Esportazione Definitiva

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	9.985.675	10.658.803	10.683.025	6,74%	0,23%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	2.829.743	3.159.215	2.784.779	11,64%	-11,85%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	2.870.220	3.017.831	3.367.899	5,14%	11,60%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.088.323	1.162.747	1.015.647	6,84%	-12,65%
DT V - DI Campania e Calabria	221.500	225.567	218.086	1,84%	-3,32%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.957.936	2.158.756	1.974.118	10,26%	-8,55%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	3.136.861	3.220.257	3.019.941	2,66%	-6,22%
DT VIII - DR Sicilia	41.137	40.095	37.525	-2,53%	-6,41%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	171.763	184.801	185.157	7,59%	0,19%
DT X - DIP Bolzano e Trento	157.085	170.101	159.239	8,29%	-6,39%
Totale	22.460.243	23.998.173	23.445.416	6,85%	-2,30%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.32 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Definitiva

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	7.102,47	7.089,97	6.114,30	-0,18%	-13,76%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	15.257,04	14.384,31	13.452,78	-5,72%	-6,48%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	7.525,14	7.601,55	6.808,21	1,02%	-10,44%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.945,52	1.896,77	1.135,80	-2,51%	-40,12%
DT V - DI Campania e Calabria	3.046,16	3.194,21	3.317,39	4,86%	3,86%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	10.103,26	9.777,78	8.455,17	-3,22%	-13,53%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	4.231,95	4.305,38	4.161,74	1,74%	-3,34%
DT VIII - DR Sicilia	11.151,17	9.060,46	9.356,90	-18,75%	3,27%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	2.400,98	2.421,82	2.466,51	0,87%	1,85%
DT X - DIP Bolzano e Trento	479,81	587,34	522,53	22,41%	-11,03%
Totale	63.243,50	60.319,59	55.791,33	-4,62%	-7,51%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.33 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Definitiva

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	49.548,62	52.435,13	49.594,47	5,83%	-5,42%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	49.033,84	48.890,52	43.994,16	-0,29%	-10,01%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	29.294,83	29.429,75	26.080,37	0,46%	-11,38%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	9.511,37	11.439,54	9.349,38	20,27%	-18,27%
DT V - DI Campania e Calabria	6.588,56	6.764,88	6.146,29	2,68%	-9,14%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	22.332,47	24.795,45	19.443,63	11,03%	-21,58%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	20.687,43	22.184,57	20.297,62	7,24%	-8,51%
DT VIII - DR Sicilia	6.285,95	5.148,83	4.353,17	-18,09%	-15,45%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	3.137,80	3.411,87	3.327,12	8,73%	-2,48%
DT X - DIP Bolzano e Trento	2.321,65	2.526,43	2.256,43	8,82%	-10,69%
Totale	198.742,52	207.026,97	184.842,64	4,17%	-10,72%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.34 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Importazione Temporanea

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	8.668	8.552	6.861	-1,34%	-19,77%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	14.956	15.572	12.332	4,12%	-20,81%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	3.524	3.234	2.096	-8,23%	-35,19%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2.318	1.906	1.629	-17,77%	-14,53%
DT V - DI Campania e Calabria	9.598	9.942	9.941	3,58%	-0,01%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	3.068	4.139	4.065	34,91%	-1,79%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.998	1.686	1.603	-15,62%	-4,92%
DT VIII - DR Sicilia	511	459	403	-10,18%	-12,20%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	6.686	5.777	3.982	-13,60%	-31,07%
DT X - DIP Bolzano e Trento	1.036	1.099	899	6,08%	-18,20%
Totale	52.363	52.366	43.811	0,01%	-16,34%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.35 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Importazione Temporanea

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	13.128	13.299	9.259	1,30%	-30,38%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	46.855	53.801	22.344	14,82%	-58,47%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	5.091	4.852	2.569	-4,69%	-47,05%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2.568	2.113	1.829	-17,72%	-13,44%
DT V - DI Campania e Calabria	23.126	23.804	38.670	2,93%	62,45%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	3.712	4.783	4.844	28,85%	1,28%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	2.782	2.297	1.948	-17,43%	-15,19%
DT VIII - DR Sicilia	541	487	426	-9,98%	-12,53%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	32.370	25.316	10.175	-21,79%	-59,81%
DT X - DIP Bolzano e Trento	1.044	1.117	978	6,99%	-12,44%
Totale	131.217	131.869	93.042	0,50%	-29,44%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.36 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Importazione Temporanea

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	21.644,18	20.951,18	21.827,63	-3,20%	4,18%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	72.266,63	89.279,08	93.343,87	23,54%	4,55%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	57.784,92	51.748,90	35.394,43	-10,45%	-31,60%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	18.670,29	17.839,58	19.362,09	-4,45%	8,53%
DT V - DI Campania e Calabria	96.005,91	98.173,38	110.860,93	2,26%	12,92%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	36.729,45	42.881,20	69.909,44	16,75%	63,03%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	57.698,58	43.803,86	39.327,22	-24,08%	-10,22%
DT VIII - DR Sicilia	3.466,56	1.360,14	531,61	-60,76%	-60,92%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	28.821,91	18.939,58	28.842,25	-34,29%	52,29%
DT X - DIP Bolzano e Trento	2.710,86	1.819,38	1.801,86	-32,89%	-0,96%
Totale	395.799,29	386.796,28	421.201,33	-2,27%	8,89%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in tonnellate

Tabella a II.37 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Importazione Temporanea

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	3.240,79	3.140,90	2.131,71	-3,08%	-32,13%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.584,06	1.814,11	1.568,34	14,52%	-13,55%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.481,36	2.166,16	640,63	46,23%	-70,43%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.081,25	642,68	626,61	-40,56%	-2,50%
DT V - DI Campania e Calabria	1.070,17	1.403,68	1.680,28	31,16%	19,71%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.836,57	2.782,77	3.178,19	51,52%	14,21%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	647,23	685,75	345,02	5,95%	-49,69%
DT VIII - DR Sicilia	70,62	6,84	1,62	-90,31%	-76,32%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	750,79	630,17	275,26	-16,07%	-56,32%
DT X - DIP Bolzano e Trento	111,30	99,54	83,52	-10,57%	-16,09%
Totale	11.874,14	13.372,60	10.531,18	12,62%	-21,25%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.38 - Dichiarazioni doganali per Operazioni di Esportazione Temporanea

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	10.746	12.046	10.459	12,10%	-13,17%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	3.720	3.645	2.508	-2,02%	-31,19%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	10.155	9.669	8.512	-4,79%	-11,97%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2.638	2.554	1.566	-3,18%	-38,68%
DT V - DI Campania e Calabria	1.283	969	597	-24,47%	-38,39%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.315	1.478	1.119	12,40%	-24,29%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	11.305	10.344	7.527	-8,50%	-27,23%
DT VIII - DR Sicilia	329	342	207	3,95%	-39,47%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	7.211	6.563	5.293	-8,99%	-19,35%
DT X - DIP Bolzano e Trento	220	264	298	20,00%	12,88%
Totale	48.922	47.874	38.086	-2,14%	-20,45%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.39 - Singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Esportazione Temporanea

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	88.702	127.876	133.272	44,16%	4,22%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	9.831	10.683	8.198	8,67%	-23,26%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	35.770	36.453	31.921	1,91%	-12,43%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	4.814	4.711	3.327	-2,14%	-29,38%
DT V - DI Campania e Calabria	2.141	1.870	1.381	-12,66%	-26,15%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	3.024	4.593	4.083	51,88%	-11,10%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	33.255	33.413	24.900	0,48%	-25,48%
DT VIII - DR Sicilia	488	647	471	32,58%	-27,20%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	33.151	27.233	22.118	-17,85%	-18,78%
DT X - DIP Bolzano e Trento	282	372	332	31,91%	-10,75%
Totale	211.458	247.851	230.003	17,21%	-7,20%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.40 - Quantità di merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Temporanea

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	23.212,70	22.522,64	20.184,78	-2,97%	-10,38%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	13.252,10	10.355,58	8.529,80	-21,86%	-17,63%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	20.765,90	20.181,37	16.984,80	-2,81%	-15,84%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	4.531,23	4.934,26	1.639,31	8,89%	-66,78%
DT V - DI Campania e Calabria	4.806,54	2.582,96	1.969,28	-46,26%	-23,76%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	3.591,59	2.444,95	3.236,40	-31,93%	32,37%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	31.734,36	31.674,72	27.871,49	-0,19%	-12,01%
DT VIII - DR Sicilia	848,98	1.048,98	1.200,09	23,56%	14,41%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	28.939,14	24.481,99	19.156,99	-15,40%	-21,75%
DT X - DIP Bolzano e Trento	621,69	575,42	1.005,15	-7,44%	74,68%
Totale	132.304,23	120.802,87	101.778,09	-8,69%	-15,75%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in tonnellate

Tabella a II.41 - Valore della merce dichiarata per Operazioni di Esportazione Temporanea

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	1.798,87	2.272,99	1.258,61	26,36%	-44,63%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.047,13	847,10	482,40	-19,10%	-43,05%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	777,69	900,73	390,30	15,82%	-56,67%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	932,87	1.103,31	289,83	18,27%	-73,73%
DT V - DI Campania e Calabria	542,32	577,04	133,22	6,40%	-76,91%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	785,21	483,42	309,92	-38,43%	-35,89%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	450,41	452,26	277,40	0,41%	-38,66%
DT VIII - DR Sicilia	14,81	13,17	8,89	-11,07%	-32,50%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	186,83	155,59	119,16	-16,72%	-23,41%
DT X - DIP Bolzano e Trento	9,39	9,18	21,86	-2,24%	138,13%
Totale	6.545,53	6.814,79	3.291,59	4,11%	-51,70%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.42 - Numero di dichiarazioni doganali per Operazioni di Reimportazione

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	9.828	12.696	12.111	29,18%	-4,61%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	3.707	3.724	2.491	0,46%	-33,11%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	8.611	7.927	8.327	-7,94%	5,05%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	2.896	2.745	1.917	-5,21%	-30,16%
DT V - DI Campania e Calabria	1.160	948	771	-18,28%	-18,67%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.123	1.345	1.104	19,77%	-17,92%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	9.792	8.448	7.037	-13,73%	-16,70%
DT VIII - DR Sicilia	314	482	186	53,50%	-61,41%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	8.067	7.139	5.385	-11,50%	-24,57%
DT X - DIP Bolzano e Trento	137	188	135	37,23%	-28,19%
Totale	45.635	45.642	39.464	0,02%	-13,54%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.43 - Numero di singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Reimportazione

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	65.795	143.362	200.400	117,89%	39,79%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	7.441	7.174	5.203	-3,59%	-27,47%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	30.039	27.703	68.554	-7,78%	147,46%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	4.647	4.645	3.305	-0,04%	-28,85%
DT V - DI Campania e Calabria	2.120	1.899	1.759	-10,42%	-7,37%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	2.266	2.588	2.041	14,21%	-21,14%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	21.703	20.950	19.728	-3,47%	-5,83%
DT VIII - DR Sicilia	422	923	292	118,72%	-68,36%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	16.039	14.660	10.903	-8,60%	-25,63%
DT X - DIP Bolzano e Trento	209	286	192	36,84%	-32,87%
Totale	150.681	224.190	312.377	48,78%	39,34%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.44 - Quantità di merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Reimportazione

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	20.669,12	20.054,05	16.730,12	-2,98%	-16,57%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	11.905,14	11.894,94	3.364,82	-0,09%	-71,71%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	22.495,25	20.225,34	17.950,22	-10,09%	-11,25%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	3.952,56	4.105,78	5.121,02	3,88%	24,73%
DT V - DI Campania e Calabria	1.815,69	1.814,41	4.216,11	-0,07%	132,37%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	21.136,33	35.331,55	18.191,33	67,16%	-48,51%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	31.641,16	24.200,15	19.396,59	-23,52%	-19,85%
DT VIII - DR Sicilia	945,15	1.789,96	1.395,39	89,38%	-22,04%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	26.885,22	20.286,82	16.839,29	-24,54%	-16,99%
DT X - DIP Bolzano e Trento	369,35	494,53	554,83	33,89%	12,19%
Totale	141.814,97	140.197,53	103.759,72	-1,14%	-25,99%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in tonnellate

Tabella a II.45 - Valore della merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Reimportazione

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	1.554,31	1.881,75	1.104,10	21,07%	-41,33%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	768,47	763,64	296,14	-0,63%	-61,22%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	883,50	1.192,49	680,24	34,97%	-42,96%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	654,30	773,93	426,05	18,28%	-44,95%
DT V - DI Campania e Calabria	599,79	181,56	566,65	-69,73%	212,10%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.016,50	792,73	472,30	-22,01%	-40,42%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	483,32	489,77	326,08	1,33%	-33,42%
DT VIII - DR Sicilia	7,95	16,20	5,31	103,77%	-67,22%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	264,37	221,76	166,63	-16,12%	-24,86%
DT X - DIP Bolzano e Trento	5,29	5,76	5,42	8,88%	-5,90%
Totale	6.237,80	6.319,59	4.048,92	1,31%	-35,93%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.46 - Numero di dichiarazioni doganali per Operazioni di Riesportazione

Direzioni Territoriali	N. dichiarazioni			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	12.708	13.635	12.474	7,29%	-8,51%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	39.209	38.271	26.414	-2,39%	-30,98%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	9.103	10.917	9.394	19,93%	-13,95%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	16.891	10.873	3.288	-35,63%	-69,76%
DT V - DI Campania e Calabria	7.594	7.872	8.211	3,66%	4,31%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	6.072	5.976	7.445	-1,58%	24,58%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	23.950	22.490	18.758	-6,10%	-16,59%
DT VIII - DR Sicilia	567	540	568	-4,76%	5,19%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	112.594	77.973	63.104	-30,75%	-19,07%
DT X - DIP Bolzano e Trento	866	991	951	14,43%	-4,04%
Totale	229.554	189.538	150.607	-17,43%	-20,54%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.47 - Numero di singoli dichiarati in Dogana per Operazioni di Riesportazione

Direzioni Territoriali	N. singoli			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	22.309	23.196	18.180	3,98%	-21,62%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	58.114	77.828	43.383	33,92%	-44,26%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	39.578	49.005	38.345	23,82%	-21,75%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	29.160	18.040	7.803	-38,13%	-56,75%
DT V - DI Campania e Calabria	8.924	9.211	9.701	3,22%	5,32%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	7.653	7.642	8.829	-0,14%	15,53%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	240.711	216.206	155.638	-10,18%	-28,01%
DT VIII - DR Sicilia	600	574	601	-4,33%	4,70%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	113.141	78.374	63.240	-30,73%	-19,31%
DT X - DIP Bolzano e Trento	5.807	6.561	6.951	12,98%	5,94%
Totale	525.997	486.637	352.671	-7,48%	-27,53%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.48 - Quantità di merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Riesportazione

Direzioni Territoriali	Quantità della merce			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	44.745,47	48.799,06	63.319,78	9,06%	29,76%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	244.696,83	305.867,79	312.714,39	25,00%	2,24%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	51.293,52	87.074,85	51.684,85	69,76%	-40,65%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	34.898,03	29.899,98	13.431,27	-14,33%	-55,07%
DT V - DI Campania e Calabria	129.013,37	131.945,56	129.644,00	2,27%	-1,74%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	71.008,70	62.801,62	109.529,07	-11,56%	74,40%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	194.092,61	182.566,15	61.419,79	-5,94%	-66,36%
DT VIII - DR Sicilia	67.285,26	72.572,43	23.308,03	7,86%	-67,88%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	163.387,93	117.435,82	96.832,71	-28,12%	-17,54%
DT X - DIP Bolzano e Trento	660,53	272,92	222,37	-58,68%	-18,52%
Totale	1.001.082,25	1.039.236,18	862.106,26	3,81%	-17,04%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in tonnellate

Tabella a II.49 - Valore della merce dichiarata in Dogana per Operazioni di Riesportazione

Direzioni Territoriali	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
DT I - DR Lombardia	3.952,01	3.182,56	3.663,42	-19,47%	15,11%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	2.400,67	1.927,93	2.019,08	-19,69%	4,73%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.004,41	2.516,59	1.302,40	150,55%	-48,25%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.301,02	1.705,09	892,05	31,06%	-47,68%
DT V - DI Campania e Calabria	1.281,51	1.289,28	1.159,67	0,61%	-10,05%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.365,70	1.928,65	1.975,06	41,22%	2,41%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	960,96	758,29	690,57	-21,09%	-8,93%
DT VIII - DR Sicilia	37,16	98,10	14,88	163,99%	-84,83%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	2.265,21	1.935,70	1.516,24	-14,55%	-21,67%
DT X - DIP Bolzano e Trento	56,86	56,52	81,66	-0,60%	44,48%
Totale	14.625,51	15.398,71	13.315,03	5,29%	-13,53%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.50 - Importazioni distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
Alluminio e lavori di alluminio	2.875,79	2.725,19	2.113,09	-5,24%	-22,46%
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	97,93	120,70	75,41	23,25%	-37,52%
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	764,58	752,79	3.520,09	-1,54%	367,61%
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	201,38	211,80	151,88	5,17%	-28,29%
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	104,27	114,59	96,87	9,90%	-15,46%
Animali vivi	7,95	7,11	5,56	-10,57%	-21,80%
Armi, munizioni e loro parti ed accessori	112,77	125,37	79,37	11,17%	-36,69%
Bevande, liquidi alcolici ed aceti	322,69	437,66	359,54	35,63%	-17,85%
Cacao e sue preparazioni	267,95	270,42	366,03	0,92%	35,36%
Caffè, tè, mate e spezie	1.286,46	1.249,39	1.112,91	-2,88%	-10,92%
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti	2.889,77	3.013,10	2.588,46	4,27%	-14,09%
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	169,98	186,87	157,26	9,94%	-15,85%
Carni e frattaglie commestibili	360,75	348,49	303,05	-3,40%	-13,04%
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	1.124,39	1.121,14	975,45	-0,29%	-12,99%
Cereali	985,50	1.109,67	1.178,94	12,60%	6,24%
Codici speciali della nomenclatura combinata	138,32	469,63	354,23	239,52%	-24,57%
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	49.426,23	44.827,67	25.318,98	-9,30%	-43,52%
Componenti d'impianti industriali nel quadro del commercio estero (regolamento CE n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000)	-	0,57	0,44	-	-22,81%
Concimi	403,26	440,16	441,90	9,15%	0,40%
Cotone	792,27	746,90	565,59	-5,73%	-24,28%
Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	444,28	439,90	374,95	-0,99%	-14,76%
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	542,08	514,00	397,39	-5,18%	-22,69%
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	726,06	740,96	519,51	2,05%	-29,89%
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	1.805,22	1.835,97	1.927,92	1,70%	5,01%
Ghisa, ferro e acciaio	9.060,05	8.167,87	5.691,68	-9,85%	-30,32%
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	906,60	954,14	767,57	5,24%	-19,55%
Gomma e lavori di gomma	1.647,36	1.647,89	1.510,87	0,03%	-8,31%
Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	75,82	91,44	90,23	20,60%	-1,32%
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	1.417,13	1.463,32	1.785,42	3,26%	22,01%
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	3.755,50	3.900,22	3.232,32	3,85%	-17,12%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	4.032,68	4.181,05	3.955,96	3,68%	-5,38%
Lana, pelli fini o grossolani, filati e tessuti di crine	920,89	852,32	479,86	-7,45%	-43,70%
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	83,60	77,98	77,36	-6,72%	-0,80%
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	1.753,01	1.928,80	1.411,62	10,03%	-26,81%
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	2.299,68	2.264,50	1.978,89	-1,53%	-12,61%
Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	34,18	36,94	31,27	8,07%	-15,35%
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	372,48	382,30	324,55	2,64%	-15,11%
Lavori diversi	365,21	376,12	308,76	2,99%	-17,91%
Lavori diversi di metalli comuni	488,36	496,87	416,57	1,74%	-16,16%
Legno, carbone di legna e lavori di legno	965,40	913,82	753,79	-5,34%	-17,51%
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per l	11.485,76	12.283,97	12.076,16	6,95%	-1,69%
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	13,52	14,74	14,33	9,02%	-2,78%
Materie plastiche e lavori di tali materie	4.430,52	4.517,73	3.837,91	1,97%	-15,05%
Minerali, scorie e ceneri	1.021,62	1.036,66	852,67	1,47%	-17,75%
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose	1.491,49	1.561,30	1.357,55	4,68%	-13,05%
Navigazione aerea o spaziale	2.006,80	1.909,80	1.346,70	-4,83%	-29,48%
Navigazione marittima o fluviale	819,99	978,23	1.301,22	19,30%	33,02%
Nichel e lavori di nichel	282,86	282,71	220,56	-0,05%	-21,98%
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	6.902,78	7.035,81	2.581,55	1,93%	-63,31%
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	172,35	174,10	153,34	1,02%	-11,92%
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	53,16	56,41	47,54	6,11%	-15,72%
Orologeria	946,82	1.022,22	613,97	7,96%	-39,94%
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	428,91	453,88	480,98	5,82%	5,97%
Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia	265,87	278,91	364,52	4,90%	30,69%
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	1.382,55	1.264,36	929,79	-8,55%	-26,46%
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	1.487,13	1.173,48	762,17	-21,09%	-35,05%
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	115,19	94,63	59,18	-17,85%	-37,46%
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantas	8.532,54	10.321,84	13.561,13	20,97%	31,38%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	1.711,66	1.630,54	1.400,96	-4,74%	-14,08%
Piante vive e prodotti della floricoltura	36,55	37,39	25,63	2,30%	-31,45%
Piombo e lavori di piombo	55,61	27,47	20,95	-50,60%	-23,73%
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	93,15	92,98	77,24	-0,18%	-16,93%
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	17,46	21,78	14,89	24,74%	-31,63%
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	83,48	86,30	76,14	3,38%	-11,77%
Preparazioni alimentari diverse	124,01	127,11	129,29	2,50%	1,72%
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	668,33	619,57	637,11	-7,30%	2,83%
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	225,97	391,58	411,42	73,29%	5,07%
Prodotti ceramici	306,45	325,58	263,79	6,24%	-18,98%
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	749,73	723,71	604,73	-3,47%	-16,44%
Prodotti chimici organici	5.787,92	6.263,60	6.286,22	8,22%	0,36%
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	152,09	141,36	110,59	-7,06%	-21,77%
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	14,70	14,98	12,92	1,90%	-13,75%
Prodotti farmaceutici	5.778,58	6.408,59	6.045,30	10,90%	-5,67%
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	32,09	26,07	22,18	-18,76%	-14,92%
Prodotti vari delle industrie chimiche	947,56	1.013,28	1.515,55	6,94%	49,57%
Rame e lavori di rame	2.281,01	1.999,26	1.506,17	-12,35%	-24,66%
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	14.768,53	15.206,70	13.539,24	2,97%	-10,97%
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	916,02	915,64	829,90	-0,04%	-9,36%
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	713,68	784,50	616,72	9,92%	-21,39%
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per mode	136,00	119,56	130,50	-12,09%	9,15%
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	762,57	900,96	991,26	18,15%	10,02%
Seta	207,38	174,80	104,49	-15,71%	-40,22%
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	54,57	61,34	67,92	12,41%	10,73%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
Stagno e lavori di stagno	70,25	80,48	61,25	14,56%	-23,89%
Stoffe a maglia	399,31	402,05	354,62	0,69%	-11,80%
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o app	3.552,64	3.846,18	3.722,14	8,26%	-3,23%
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	51,14	54,03	43,90	5,65%	-18,75%
Sughero e lavori di sughero	4,97	5,96	4,00	19,92%	-32,89%
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	64,31	32,40	29,80	-49,62%	-8,02%
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	113,82	115,13	89,00	1,15%	-22,70%
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	148,32	158,62	134,53	6,94%	-15,19%
Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	186,15	167,23	105,94	-10,16%	-36,65%
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	411,98	434,80	363,73	5,54%	-16,35%
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	336,11	287,88	228,10	-14,35%	-20,77%
Vetro e lavori di vetro	492,66	555,16	508,28	12,69%	-8,44%
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	8.807,75	8.663,59	6.751,06	-1,64%	-22,08%
Zinco e lavori di zinco	168,54	98,89	53,96	-41,33%	-45,43%
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	129,00	178,87	187,63	38,66%	4,90%
Totale	187.429,74	187.202,33	154.441,86	-0,12%	-17,50%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.51 - Esportazioni distinte per Capitolo Merce

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
Alluminio e lavori di alluminio	1.373,49	1.379,21	1.333,04	0,42%	-3,35%
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	103,82	116,95	91,78	12,65%	-21,52%
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	428,89	396,29	343,86	-7,60%	-13,23%
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	59,65	63,13	47,46	5,83%	-24,82%
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	63,73	55,99	53,73	-12,14%	-4,04%
Animali vivi	9,06	9,02	6,50	-0,44%	-27,94%
Armi, munizioni e loro parti ed accessori	661,76	746,07	851,27	12,74%	14,10%
Bevande, liquidi alcolici ed aceti	4.391,04	4.791,77	4.644,65	9,13%	-3,07%
Cacao e sue preparazioni	638,01	696,16	681,63	9,11%	-2,09%
Caffè, tè, mate e spezie	508,08	573,19	539,61	12,81%	-5,86%
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti	5.417,18	5.935,45	5.173,22	9,57%	-12,84%
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	164,17	207,43	204,62	26,35%	-1,35%
Carni e frattaglie commestibili	461,74	494,60	563,79	7,12%	13,99%
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	1.967,34	1.984,67	1.775,64	0,88%	-10,53%
Cereali	141,08	123,45	139,03	-12,50%	12,62%
Codici speciali della nomenclatura combinata	963,44	1.090,95	554,62	13,23%	-49,16%
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	11.884,75	10.096,11	5.937,46	-15,05%	-41,19%
Componenti d'impianti industriali nel quadro del commercio estero (regolamento CE n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000)	45,45	16,05	10,26	-64,69%	-36,07%
Concimi	189,93	204,95	216,11	7,91%	5,45%
Cotone	587,96	553,53	412,45	-5,86%	-25,49%
Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	1.293,38	1.306,67	1.166,61	1,03%	-10,72%
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	322,21	315,39	253,34	-2,12%	-19,67%
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	594,85	606,48	467,49	1,96%	-22,92%
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	605,12	734,64	702,58	21,40%	-4,36%
Ghisa, ferro e acciaio	2.916,62	2.790,25	2.363,28	-4,33%	-15,30%
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	752,78	727,39	609,06	-3,37%	-16,27%
Gomma e lavori di gomma	1.372,64	1.355,93	1.249,66	-1,22%	-7,84%
Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	127,89	148,17	155,85	15,86%	5,18%
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	1.174,48	1.089,01	1.111,77	-7,28%	2,09%
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	3.731,06	4.370,25	3.865,68	17,13%	-11,55%
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	6.882,64	7.315,06	6.296,61	6,28%	-13,92%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine	1.030,94	963,32	604,72	-6,56%	-37,23%
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	889,97	1.019,79	954,33	14,59%	-6,42%
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	6.066,71	8.163,22	6.122,36	34,56%	-25,00%
Lavori di ghisa, ferro o acciaio	5.564,62	5.653,14	5.019,08	1,59%	-11,22%
Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	6,98	14,44	10,69	106,88%	-25,97%
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	1.605,74	1.542,50	1.348,78	-3,94%	-12,56%
Lavori diversi	491,35	489,20	394,60	-0,44%	-19,34%
Lavori diversi di metalli comuni	1.147,20	1.082,28	996,24	-5,66%	-7,95%
Legno, carbone di legna e lavori di legno	786,75	794,45	682,53	0,98%	-14,09%
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per l	12.045,18	11.941,36	11.286,91	-0,86%	-5,48%
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	2,04	2,75	3,44	34,80%	25,09%
Materie plastiche e lavori di tali materie	5.962,77	5.944,28	5.696,41	-0,31%	-4,17%
Minerali, scorie e ceneri	32,71	27,97	23,98	-14,49%	-14,27%
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose	5.891,79	5.852,27	5.062,15	-0,67%	-13,50%
Navigazione aerea o spaziale	3.858,68	4.233,37	3.312,80	9,71%	-21,75%
Navigazione marittima o fluviale	4.685,07	5.183,92	5.316,67	10,65%	2,56%
Nichel e lavori di nichel	158,96	196,69	146,67	23,74%	-25,43%
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	6.013,07	7.113,72	3.749,84	18,30%	-47,29%
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	2.223,85	2.291,11	1.929,46	3,02%	-15,78%
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	13,01	12,52	9,88	-3,77%	-21,09%
Orologeria	926,12	805,36	563,04	-13,04%	-30,09%
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	190,49	214,26	222,79	12,48%	3,98%
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia	483,70	449,81	435,07	-7,01%	-3,28%
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	209,63	132,95	144,45	-36,58%	8,65%
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	1.846,58	1.731,37	1.339,15	-6,24%	-22,65%
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	259,09	228,37	141,40	-11,86%	-38,08%
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantas	8.727,54	10.679,27	10.408,34	22,36%	-2,54%
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	62,12	66,69	67,11	7,36%	0,63%
Piante vive e prodotti della floricultura	182,33	167,04	142,95	-8,39%	-14,42%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
Piombo e lavori di piombo	8,60	5,71	6,49	-33,60%	13,66%
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	32,78	27,86	21,64	-15,01%	-22,33%
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	24,00	18,24	16,08	-24,00%	-11,84%
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	1.723,73	1.929,53	2.186,47	11,94%	13,32%
Preparazioni alimentari diverse	876,60	944,15	1.071,24	7,71%	13,46%
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	265,87	276,69	275,46	4,07%	-0,44%
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	1.040,26	1.111,62	1.202,44	6,86%	8,17%
Prodotti ceramici	2.154,43	2.071,52	1.914,06	-3,85%	-7,60%
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	567,20	570,25	555,85	0,54%	-2,53%
Prodotti chimici organici	3.447,57	3.158,19	3.211,47	-8,39%	1,69%
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	403,92	361,03	307,01	-10,62%	-14,96%
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	115,96	116,86	132,89	0,78%	13,72%
Prodotti farmaceutici	10.712,34	13.267,75	13.041,64	23,85%	-1,70%
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	24,73	23,04	16,53	-6,83%	-28,26%
Prodotti vari delle industrie chimiche	2.199,49	2.404,55	2.550,78	9,32%	6,08%
Rame e lavori di rame	1.018,96	1.074,62	1.109,67	5,46%	3,26%
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	48.249,52	48.869,96	42.457,52	1,29%	-13,12%
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	417,39	446,70	493,32	7,02%	10,44%
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	589,59	583,77	446,11	-0,99%	-23,58%
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per mode	725,71	768,78	787,74	5,93%	2,47%
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	171,05	222,16	258,46	29,88%	16,34%
Seta	84,81	79,21	52,29	-6,60%	-33,99%
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	316,75	338,10	338,19	6,74%	0,03%
Stagno e lavori di stagno	7,25	7,36	6,04	1,52%	-17,93%
Stoffe a maglia	454,37	443,77	387,78	-2,33%	-12,62%

Capitolo merce	Valore			Variazione %	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o app	6.342,12	6.552,77	5.667,77	3,32%	-13,51%
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	71,63	68,64	61,46	-4,17%	-10,46%
Sughero e lavori di sughero	17,71	16,67	14,03	-5,87%	-15,84%
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	654,99	1.302,29	1.493,90	98,83%	14,71%
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	91,79	89,61	65,73	-2,37%	-26,65%
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	405,28	400,84	361,09	-1,10%	-9,92%
Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	194,57	190,34	163,16	-2,17%	-14,28%
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	674,56	675,80	601,47	0,18%	-11,00%
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	529,57	516,14	427,88	-2,54%	-17,10%
Vetro e lavori di vetro	732,73	738,02	678,79	0,72%	-8,03%
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	13.227,66	12.093,14	10.931,95	-8,58%	-9,60%
Zinco e lavori di zinco	45,92	85,32	77,34	85,80%	-9,35%
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	92,92	97,84	99,02	5,29%	1,21%
Totale	219.913,56	229.240,47	201.449,26	4,24%	-12,12%
<i>Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA</i>	<i>Valori espressi in milioni di euro</i>				

Nella voce “Altro” riportata da Tabella a II.52 a Tabella a II.81 sono comprese: “Installazioni fisse da trasporto”, “Propulsione propria”, “Spedizione postale”, “Trasporto non definito” e “Trasporto per via navigabile interna”.

Tabella a II.52 - Importazioni - Quantità 2020 per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	22,30	15,47	17,88	13,73	15,74	20,38	19,99	14,77	20,83	20,71	22,85	20,39
Trasporto marittimo	14.075,19	11.466,38	11.261,09	10.220,13	9.826,00	11.179,89	11.491,40	10.352,57	11.397,12	11.495,84	10.509,83	10.997,53
Trasporto per ferrovia	40,94	45,40	33,59	24,12	33,71	34,46	31,58	19,53	32,56	44,33	43,50	38,66
Trasporto su strada	353,12	418,32	272,36	227,34	348,18	352,47	471,81	273,07	426,19	405,29	392,31	349,60
Altro	2.545,02	2.183,86	2.174,08	2.727,45	2.731,05	2.329,46	2.595,87	2.371,14	2.617,12	2.514,14	2.722,65	2.357,96
Totale	17036,57	14129,43	13759,00	13212,77	12954,68	13916,66	14610,65	13031,08	14493,82	14480,31	13691,14	13764,14

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.53 - Importazioni - Valore 2020 per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	2.975,82	2.859,19	2.542,68	2.204,32	2.292,32	3.149,14	3.568,78	2.514,98	3.995,64	3.550,30	3.554,01	2.647,27
Trasporto marittimo	10.910,52	9.003,94	7.145,90	6.146,65	5.843,13	6.747,72	7.819,00	6.307,06	7.538,95	7.619,03	7.142,70	7.189,87
Trasporto per ferrovia	50,75	23,35	18,85	40,79	28,81	27,20	49,40	39,40	25,73	59,31	33,79	59,51
Trasporto su strada	2.010,99	1.935,54	1.917,63	1.254,52	1.582,25	1.906,04	2.076,51	1.246,51	2.305,33	2.026,71	2.107,97	1.877,12
Altro	798,53	633,81	500,99	472,34	439,52	449,93	353,51	349,48	445,25	573,77	916,42	535,38
Totale	16.746,61	14.455,83	12.126,05	10.118,62	10.186,03	12.280,03	13.867,20	10.457,43	14.310,90	13.829,12	13.754,89	12.309,15

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.54 - Importazioni - Rapporto Valore su Quantità per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	133,44	184,82	142,21	160,55	145,64	154,52	178,53	170,28	191,82	171,43	155,54	129,83
Trasporto marittimo	0,78	0,79	0,63	0,60	0,59	0,60	0,68	0,61	0,66	0,66	0,68	0,65
Trasporto per ferrovia	1,24	0,51	0,56	1,69	0,85	0,79	1,56	2,02	0,79	1,34	0,78	1,54
Trasporto su strada	5,69	4,63	7,04	5,52	4,54	5,41	4,40	4,56	5,41	5,00	5,37	5,37
Altro	0,31	0,29	0,23	0,17	0,16	0,19	0,14	0,15	0,17	0,23	0,34	0,23
Totale	0,98	1,02	0,88	0,77	0,79	0,88	0,95	0,80	0,99	0,96	1,00	0,89

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro su migliaia di tonnellate

Tabella a II.55 - Esportazioni - Quantità 2020 per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	192,00	218,01	119,27	97,71	91,55	46,37	87,06	106,19	82,87	87,23	165,77	111,25
Trasporto marittimo	3.854,71	3.779,29	4.182,16	3.595,63	3.172,54	3.482,61	3.948,82	3.325,23	3.843,08	4.070,73	4.084,64	4.403,61
Trasporto per ferrovia	58,49	74,23	80,63	65,65	72,32	76,60	64,60	49,46	74,23	73,46	76,21	44,23
Trasporto su strada	622,81	728,17	652,08	518,73	662,54	723,88	860,12	530,37	778,70	802,23	796,36	655,02
Altro	29,00	46,22	32,91	17,17	27,00	34,27	77,68	19,74	94,65	30,84	32,83	23,45
Totale	4.757,01	4.845,92	5.067,05	4.294,89	4.025,95	4.363,73	5.038,28	4.030,99	4.873,53	5.064,49	5.155,81	5.237,56

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.56 - Esportazioni - Valore 2020 per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	4.426,48	4.667,91	4.452,55	2.078,31	2.866,75	3.491,37	5.007,44	3.172,72	4.108,71	4.904,62	4.156,84	4.364,90
Trasporto marittimo	8.013,77	9.017,01	8.215,94	5.040,78	6.529,97	7.751,37	9.458,61	6.830,43	7.999,34	9.636,74	11.825,93	10.981,74
Trasporto per ferrovia	67,55	81,80	116,36	63,45	84,21	82,42	123,86	62,95	113,96	91,03	101,32	107,68
Trasporto su strada	4.131,10	4.496,46	3.895,89	2.309,94	3.828,31	4.685,36	5.140,50	3.310,85	5.040,05	5.205,74	2.447,39	4.446,70
Altro	122,36	89,62	49,41	40,87	117,51	220,27	396,00	178,39	844,92	131,73	62,04	161,03
Totale	16.761,26	18.352,80	16.730,15	9.533,35	13.426,75	16.230,79	20.126,41	13.555,34	18.106,98	19.969,86	18.593,52	20.062,05

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.57 - Esportazioni - Rapporto Valore su Quantità per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Trasporto aereo	23,05	21,41	37,33	21,27	31,31	75,29	57,52	29,88	49,58	56,23	25,08	39,24
Trasporto marittimo	2,08	2,39	1,96	1,40	2,06	2,23	2,40	2,05	2,08	2,37	2,90	2,49
Trasporto per ferrovia	1,15	1,10	1,44	0,97	1,16	1,08	1,92	1,27	1,54	1,24	1,33	2,43
Trasporto su strada	6,63	6,18	5,97	4,45	5,78	6,47	5,98	6,24	6,47	6,49	3,07	6,79
Altro	4,22	1,94	1,50	2,38	4,35	6,43	5,10	9,04	8,93	4,27	1,89	6,87
Totale	3,52	3,79	3,30	2,22	3,34	3,72	3,99	3,36	3,72	3,94	3,61	3,83

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori espressi in euro su kilogrammo
Tabella a II.58 - Importazioni - Numero di dichiarazioni per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2018	2019	2020
Trasporto aereo	3.830.927	3.924.104	9.059.490
Trasporto marittimo	1.241.192	1.209.970	1.138.631
Trasporto per ferrovia	9.886	6.953	8.035
Trasporto su strada	993.419	920.508	956.103
Altro	3.160	3.888	3.856
Totale	6.078.584	6.065.423	11.166.115

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Tabella a II.59 - Importazioni 2020 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	7.372.310	207.219	6.174	596.533	259
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	20.399	339.441	251	31.243	93
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	405.882	139.725	909	220.098	2.471
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	762.235	26.580	8	6.136	45
DT V - DI Campania e Calabria	10.547	101.352	9	4.277	117
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	181.613	80.461	14	16.045	614
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	298.656	163.072	141	68.562	71
DT VIII - DR Sicilia	262	13.068	-	303	89
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	6.398	56.914	461	6.439	62
DT X - DIP Bolzano e Trento	1.188	10.799	68	6.467	35
Totale	9.059.490	1.138.631	8.035	956.103	3.856

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.60 - Importazioni 2019 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	2.799.485	226.681	5.444	576.934	247
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	27.713	374.416	414	36.164	88
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	360.490	144.464	443	241.669	2.538
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	307.228	29.689	-	7.577	41
DT V - DI Campania e Calabria	16.887	105.946	-	5.548	148
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	173.536	90.663	3	12.222	546
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	228.187	150.381	96	24.650	71
DT VIII - DR Sicilia	534	13.665	-	337	89
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	8.823	67.207	551	8.310	88
DT X - DIP Bolzano e Trento	1.221	6.858	2	7.097	32
Totale	3.924.104	1.209.970	6.953	920.508	3.888

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.61 - Importazioni 2018 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	2.672.197	237.844	7.092	680.790	279
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	28.220	376.604	841	36.381	97
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	434.210	142.183	651	208.592	1.655
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	286.143	30.468	1	7.039	38
DT V - DI Campania e Calabria	16.568	105.016	-	5.519	166
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	165.706	95.228	89	10.619	599
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	216.764	153.089	237	30.172	88
DT VIII - DR Sicilia	472	13.697	-	335	85
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	9.361	80.627	973	6.574	102
DT X - DIP Bolzano e Trento	1.286	6.436	2	7.398	51
Totale	3.830.927	1.241.192	9.886	993.419	3.160

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.62 - Importazioni - Quantità per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2018	2019	2020
Trasporto aereo	277,30	260,59	225,04
Trasporto marittimo	162.349,90	159.654,81	134.272,97
Trasporto per ferrovia	762,91	560,28	422,38
Trasporto su strada	5.214,17	4.626,66	4.290,06
Altro	35.037,91	31.840,54	29.869,80
Totale	203.642,19	196.942,88	169.080,25

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori espressi in migliaia di tonnellate
Tabella a II.63 - Importazioni 2020 - Quantità per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	153,08	6.281,50	292,41	1.616,35	19.583,21
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	7,20	18.212,68	84,13	286,37	6,71
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	14,89	18.839,94	13,45	1.761,73	2.811,56
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	21,29	4.793,24	0,24	50,21	0,15
DT V - DI Campania e Calabria	3,44	5.870,58	0,16	30,43	0,48
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	5,94	25.031,08	0,12	34,28	15,21
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	16,30	16.819,43	21,71	186,95	1,82
DT VIII - DR Sicilia	0,18	25.632,21	-	6,01	7.363,40
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	1,92	12.762,38	9,02	273,02	87,26
DT X - DIP Bolzano e Trento	0,80	29,93	1,14	44,71	-
Totale	225,04	134.272,97	422,38	4.290,06	29.869,80

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.64 - Importazioni 2019 - Quantità per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	162,80	9.307,36	289,72	1.688,55	23.033,14
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	10,60	20.970,91	99,99	288,72	6,60
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	20,99	22.794,02	138,74	2.002,75	2.722,97
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	35,38	6.842,54	-	55,49	0,16
DT V - DI Campania e Calabria	5,86	5.831,55	-	35,00	5,69
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	5,89	28.998,71	0,02	41,36	11,81
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	16,85	20.778,62	21,46	227,88	0,89
DT VIII - DR Sicilia	0,07	28.501,89	-	4,18	6.059,16
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	1,73	15.597,61	10,32	232,98	0,12
DT X - DIP Bolzano e Trento	0,42	31,60	0,03	49,75	-
Totale	260,59	159.654,81	560,28	4.626,66	31.840,54

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.65 - Importazioni 2018 - Quantità per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	171,10	8.916,67	378,02	1.864,67	24.797,78
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	9,45	20.183,18	120,46	277,69	65,36
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	24,56	23.205,15	213,72	2.427,91	2.995,33
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	37,19	8.660,82	-	58,31	0,21
DT V - DI Campania e Calabria	6,11	5.297,70	-	33,92	1,37
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	6,30	28.544,72	1,72	43,34	6,66
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	19,76	19.958,02	37,56	252,39	1,50
DT VIII - DR Sicilia	0,13	30.368,21	-	7,60	7.169,56
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	1,88	17.185,82	11,43	190,00	0,14
DT X - DIP Bolzano e Trento	0,82	29,61	-	58,34	-
Totale	277,30	162.349,90	762,91	5.214,17	35.037,91

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.66 - Importazioni - Valore per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2018	2019	2020
Trasporto aereo	32.701,58	35.410,72	35.854,45
Trasporto marittimo	118.906,86	116.830,63	89.414,47
Trasporto per ferrovia	582,56	405,86	456,89
Trasporto su strada	23.307,20	24.686,28	22.247,12
Altro	11.931,54	9.868,84	6.468,93
Totale	187.429,74	187.202,33	154.441,86

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori espressi in milioni di euro
Tabella a II.67 - Importazioni 2020 - Valore per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	16.910,17	7.989,80	188,00	8.379,14	3.471,94
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.367,60	24.169,68	162,26	2.212,36	135,97
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.542,55	11.528,88	69,86	4.511,62	583,35
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	7.095,88	2.394,48	1,82	1.690,25	68,02
DT V - DI Campania e Calabria	838,08	7.363,37	0,28	2.426,92	8,64
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	6.494,30	13.846,08	0,95	1.598,51	689,92
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.241,00	10.482,89	14,62	1.005,85	72,55
DT VIII - DR Sicilia	28,87	7.903,14	-	8,91	1.393,86
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	290,08	3.541,15	8,28	278,69	29,31
DT X - DIP Bolzano e Trento	45,92	195,00	10,82	134,87	15,37
Totale	35.854,45	89.414,47	456,89	22.247,12	6.468,93

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.68 - Importazioni 2019 - Valore per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	16.755,49	10.669,49	163,94	9.315,41	6.467,63
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.899,87	29.455,56	138,09	2.931,63	321,11
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	3.093,54	14.358,48	83,57	5.516,52	1.002,43
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	8.146,93	3.835,75	-	2.087,18	104,14
DT V - DI Campania e Calabria	649,92	7.981,99	-	1.890,49	13,76
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	3.086,63	19.304,20	0,23	1.125,80	279,64
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.283,23	13.586,62	11,17	1.321,60	45,59
DT VIII - DR Sicilia	20,80	12.552,95	-	18,18	1.623,57
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	446,88	4.863,82	8,80	337,45	0,26
DT X - DIP Bolzano e Trento	27,43	221,77	0,06	142,02	10,71
Totale	35.410,72	116.830,63	405,86	24.686,28	9.868,84

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.69 - Importazioni 2018 - Valore per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	16.231,54	10.499,93	216,86	8.699,62	8.073,13
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	1.448,89	29.297,70	173,36	3.160,34	202,64
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	2.585,49	14.785,87	123,66	5.717,51	1.059,12
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6.786,95	4.496,20	-	2.057,56	161,38
DT V - DI Campania e Calabria	1.125,81	7.789,72	-	1.135,67	39,72
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	2.821,43	20.022,84	1,70	793,66	128,77
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.259,43	13.209,22	55,53	1.262,90	71,51
DT VIII - DR Sicilia	24,14	13.798,22	-	68,02	2.183,33
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	386,62	4.793,89	11,44	261,60	0,14
DT X - DIP Bolzano e Trento	31,28	213,27	0,01	150,32	11,80
Totale	32.701,58	118.906,86	582,56	23.307,20	11.931,54

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.70 - Esportazioni - Numero di dichiarazioni per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2018	2019	2020
Trasporto aereo	8.991.918	9.685.024	10.133.452
Trasporto marittimo	2.542.336	2.479.593	2.198.297
Trasporto per ferrovia	24.967	25.654	40.044
Trasporto su strada	2.651.673	2.701.864	2.562.190
Altro	27.960	26.814	24.345
Totale	14.238.854	14.918.949	14.958.328

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.71 - Esportazioni 2020 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	5.786.621	383.313	27.895	1.549.907	18.971
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	111.951	723.599	1.326	184.757	221
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.282.076	183.563	4.589	457.031	1.721
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	779.329	78.120	632	18.525	198
DT V - DI Campania e Calabria	8.914	146.025	-	6.474	385
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	945.342	244.905	408	75.795	2.165
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.208.302	249.085	5.087	173.862	593
DT VIII - DR Sicilia	3.442	18.573	-	6.490	27
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	3.234	155.333	88	9.170	3
DT X - DIP Bolzano e Trento	4.241	15.781	19	80.179	61
Totale	10.133.452	2.198.297	40.044	2.562.190	24.345

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.72 - Esportazioni 2019 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	5.560.348	417.134	10.317	1.600.550	20.042
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	135.282	864.546	4.854	194.178	291
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1.067.426	209.231	4.301	485.141	2.246
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	793.345	80.391	495	21.341	392
DT V - DI Campania e Calabria	15.970	146.467	9	7.870	491
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	947.127	287.812	445	93.493	2.213
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.150.656	276.714	5.089	193.713	1.042
DT VIII - DR Sicilia	4.465	19.065	-	5.837	35
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	5.527	159.194	125	12.716	4
DT X - DIP Bolzano e Trento	4.878	19.039	19	87.025	58
Totale	9.685.024	2.479.593	25.654	2.701.864	26.814

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.73 - Esportazioni 2018 - Numero dichiarazioni per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	5.210.462	412.959	10.603	1.529.787	19.153
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	130.241	882.780	5.192	195.373	272
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	999.937	205.089	4.382	490.911	2.859
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	712.271	86.204	28	22.958	811
DT V - DI Campania e Calabria	14.256	142.245	17	7.858	608
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	841.914	291.074	428	101.117	3.070
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.069.166	287.995	4.139	199.524	1.071
DT VIII - DR Sicilia	3.649	20.456	1	6.297	47
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	5.036	199.353	176	11.426	3
DT X - DIP Bolzano e Trento	4.986	14.181	1	86.422	66
Totale	8.991.918	2.542.336	24.967	2.651.673	27.960

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.74 - Esportazioni - Quantità per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2018	2019	2020
Trasporto aereo	2.956,42	3.172,13	1.405,28
Trasporto marittimo	50.897,15	47.777,57	45.743,05
Trasporto per ferrovia	810,08	862,90	810,11
Trasporto su strada	9.013,81	8.981,80	8.331,01
Altro	699,43	685,23	465,76
Totale	64.376,89	61.479,63	56.755,21

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.75 - Esportazioni 2020 - Quantità per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	720,49	841,75	535,86	3.776,24	323,46
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	44,80	12.602,54	54,57	1.064,07	8,04
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	110,54	4.422,92	110,03	2.166,76	66,63
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	344,59	707,33	17,52	79,30	2,13
DT V - DI Campania e Calabria	72,38	3.348,01	-	28,05	0,56
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	37,53	8.302,73	26,50	153,37	47,81
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	63,09	3.547,57	64,00	572,69	3,68
DT VIII - DR Sicilia	5,37	9.327,63	-	35,29	13,12
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	4,13	2.444,22	1,48	132,65	0,02
DT X - DIP Bolzano e Trento	2,36	198,35	0,15	322,59	0,31
Totale	1.405,28	45.743,05	810,11	8.331,01	465,76

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.76 - Esportazioni 2019 - Quantità per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	1.228,33	959,52	380,38	4.219,66	373,40
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	75,42	13.273,89	273,73	1.067,49	10,00
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	291,47	4.824,32	86,85	2.337,72	168,45
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.202,96	618,01	13,39	92,65	4,59
DT V - DI Campania e Calabria	176,70	3.121,45	0,07	29,72	0,80
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	63,67	9.507,36	35,58	149,56	86,86
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	105,67	3.735,91	70,24	604,26	3,54
DT VIII - DR Sicilia	17,34	9.049,17	-	30,33	37,24
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	7,52	2.448,99	2,48	104,71	0,04
DT X - DIP Bolzano e Trento	3,05	238,95	0,18	345,70	0,31
Totale	3.172,13	47.777,57	862,90	8.981,80	685,23

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.77 - Esportazioni 2018 - Quantità per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	1.117,00	966,49	388,03	4.294,97	403,94
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	80,25	14.049,23	278,08	1.102,77	4,66
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	272,59	4.736,49	68,80	2.320,88	198,44
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.153,24	712,30	0,10	111,31	8,00
DT V - DI Campania e Calabria	146,47	2.976,64	0,12	26,75	30,00
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	59,03	9.951,33	18,29	136,52	12,69
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	104,23	3.722,84	53,12	575,59	2,00
DT VIII - DR Sicilia	13,69	11.134,49	0,02	31,81	39,29
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	7,03	2.489,54	3,50	93,21	0,03
DT X - DIP Bolzano e Trento	2,89	157,80	0,02	320,00	0,38
Totale	2.956,42	50.897,15	810,08	9.013,81	699,43

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in migliaia di tonnellate

Tabella a II.78 - Esportazioni - Valore per modalità di trasporto

Modalità di trasporto	2018	2019	2020
Trasporto aereo	55.963,40	60.300,87	47.698,60
Trasporto marittimo	111.890,50	110.148,77	101.301,63
Trasporto per ferrovia	947,73	961,54	1.096,59
Trasporto su strada	48.535,23	54.527,29	48.938,29
Altro	2.576,70	3.302,00	2.414,15
Totale	219.913,56	229.240,47	201.449,26

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.79 - Esportazioni 2020 - Valore per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	23.107,47	8.615,69	632,27	21.689,63	471,44
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	2.329,71	39.466,44	204,19	4.264,94	230,36
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	5.324,95	12.067,97	85,60	9.583,41	711,14
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6.838,76	2.445,42	3,37	1.209,24	34,47
DT V - DI Campania e Calabria	600,76	5.831,22	-	974,13	33,07
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	5.472,63	10.916,61	27,14	4.594,77	717,46
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	3.270,27	13.396,47	134,51	4.273,18	191,16
DT VIII - DR Sicilia	424,14	3.853,29	-	91,06	8,45
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	236,41	4.061,15	7,23	657,69	0,04
DT X - DIP Bolzano e Trento	93,50	647,37	2,28	1.600,24	16,56
Totale	47.698,60	101.301,63	1.096,59	48.938,29	2.414,15

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.80 - Esportazioni 2019 - Valore per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	27.088,32	9.524,76	377,38	20.384,41	515,81
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	2.767,19	42.956,71	342,35	5.264,03	335,27
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	7.195,25	11.100,24	81,94	13.073,38	1.396,26
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	10.470,54	2.437,47	0,20	1.245,53	94,20
DT V - DI Campania e Calabria	1.439,64	6.043,88	0,32	1.131,43	15,93
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	6.720,37	13.819,56	37,61	5.961,68	668,30
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	3.636,05	14.710,45	114,21	4.679,33	255,08
DT VIII - DR Sicilia	491,16	4.621,76	-	131,01	16,17
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	378,69	4.237,68	4,44	882,33	0,02
DT X - DIP Bolzano e Trento	113,66	696,26	3,09	1.774,16	4,96
Totale	60.300,87	110.148,77	961,54	54.527,29	3.302,00

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.81 - Esportazioni 2018 - Valore per modalità di trasporto

Direzione Territoriale	Trasporto aereo	Trasporto marittimo	Trasporto per ferrovia	Trasporto su strada	Altro
DT I - DR Lombardia	26.483,14	9.269,71	353,25	18.817,30	376,10
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	2.722,56	44.416,19	348,41	4.870,86	123,62
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	6.424,34	11.026,77	78,89	12.122,23	1.424,70
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	7.901,98	2.714,02	0,47	1.001,89	126,90
DT V - DI Campania e Calabria	1.310,44	6.120,88	1,08	954,62	25,37
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	6.445,56	13.769,79	14,49	3.839,73	413,81
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	3.868,34	13.769,30	144,98	4.254,09	62,09
DT VIII - DR Sicilia	351,77	5.888,15	0,08	81,27	16,65
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	357,81	4.317,72	5,99	906,98	1,34
DT X - DIP Bolzano e Trento	97,46	597,97	0,09	1.686,26	6,12
Totale	55.963,40	111.890,50	947,73	48.535,23	2.576,70

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro

La Tabella a II.82 conteggia tutte le autorizzazioni rilasciate in un anno per ciascuna Direzione Territoriale, comprendendo anche quelle sostitutive (sia definitive che temporanee).

Tabella a II.82 - Numero Autorizzazioni AEO rilasciate per Direzione Territoriale

Direzione Territoriale	2008-2017	2018	2019	2020	Totale
DT I - DR Lombardia	323	26	29	10	388
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	239	20	23	23	305
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	182	23	25	23	253
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	72	16	11	10	109
DT V - DI Campania e Calabria	111	13	13	12	149
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	156	14	13	8	191
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	165	16	23	16	220
DT VIII - DR Sicilia	48	7	4	1	60
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	61	4	8	3	76
DT X - DIP Bolzano e Trento	34	5	3	2	44
Totale nazionale	1.391	144	152	108	1.795

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.83 - Numero di controlli in linea

Anno	Numero Controlli	MDA (milioni di euro)
2017	975.745	1.850,14
2018	1.036.675	2.094,68
2019	1.197.641	1.969,01
2020	1.563.519	1.636,79

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.84 - Ripartizione dei controlli all'importazione per categoria merceologica

Categoria Merceologica	Totale controlli	% sul totale
Moda Italia	462.742	48,99%
Materiale elettrico e apparecchi elettronici	113.099	11,97%
Metalli comuni e loro lavori	58.098	6,15%
Materie plastiche e derivati	57.147	6,05%
Oggetti d'arte e codici speciali della nomenclatura	48.859	5,17%
Mobili giocattoli e lavori	37.335	3,95%
Veicoli da trasporto	35.106	3,72%
Agroalimentare	25.890	2,74%
Strumenti ottici e fotografici, orologi e strumenti di precisione	22.789	2,41%
Prodotti industrie chimiche e farmaceutiche	18.645	1,97%
Materie tessili e loro manufatti	12.062	1,28%
Gesso, cemento, ceramica, vetro e lavori	11.559	1,22%
Calzature cappelli e accessori	9.344	0,99%
Carta e applicazioni	9.300	0,98%
Legno e derivati	8.567	0,91%
Perle, pietre e materiali preziosi	7.126	0,75%
Armi munizioni e parti	2.565	0,27%
Prodotti minerali	2.228	0,24%
Pelli e relative lavorazioni	1.980	0,21%
Preparazioni alimentari, bevande e tabacchi	83	0,01%
Totale	944.524	100,00%

Fonte: elaborazione dati sistema BI Antifrode

Tabella a II.85 - Numero di controlli (CD, VM e CS) all'importazione con esito difforme

Anno	% controlli sul totale dei singoli	% controlli difformi sui controlli effettuati	N. Controlli	N. controlli difformi	N. singoli
2016	6,15%	3,63%	494.322	17.965	8.039.676
2017	6,22%	3,27%	534.793	17.493	8.592.886
2018	6,11%	2,85%	576.012	16.419	9.426.035
2019	7,71%	4,00%	742.308	29.702	9.624.526
2020	6,27%	1,54%	944.524	14.582	15.068.728

Fonte: elaborazione dati sistema BI Antifrode

Tabella a II.86 - Ripartizione dei controlli all'esportazione per categoria merceologica

Categoria Merceologica	N. Controlli	% sul totale
Moda Italia	175.541	28,32%
Materiale elettrico e apparecchi elettronici	124.170	20,03%
Materie plastiche e derivati	57.465	9,27%
Agroalimentare	46.399	7,49%
Metalli comuni e loro lavori	42.796	6,90%
Prodotti industrie chimiche e farmaceutiche	31.435	5,07%
Veicoli da trasporto	28.831	4,65%
Strumenti ottici e fotografici, orologi e strumenti di precisione	25.770	4,16%
Mobili giocattoli e lavori	19.984	3,22%
Carta e applicazioni	13.815	2,23%
Materie tessili e loro manufatti	13.404	2,16%
Gesso, cemento, ceramica, vetro e lavori	10.510	1,70%
Armi munizioni e parti	10.017	1,62%
Legno e derivati	5.583	0,90%
Calzature cappelli e accessori	4.708	0,76%
Oggetti d'arte e codici speciali della nomenclatura	2.879	0,46%
Prodotti minerali	2.519	0,41%
Pelli e relative lavorazioni	2.008	0,32%
Perle, pietre e materiali preziosi	1.739	0,28%
Preparazioni alimentari, bevande e tabacchi	264	0,04%
Totale	619.837	100,00%

Fonte: elaborazione dati sistema BI Antifrode

Tabella a II.87 - Numero di controlli (CD, VM e CS) all'esportazione con esito difforme

Anno	% controlli sul totale dei singoli	% controlli difformi sui controlli effettuati	N. Controlli	N. controlli difformi	N. singoli
2016	2,07%	1,93%	384.382	7.431	18.611.365
2017	2,03%	1,56%	420.836	6.561	20.730.090
2018	1,91%	1,24%	442.298	5.503	23.197.900
2019	1,77%	1,23%	438.455	5.400	24.732.497
2020	2,58%	0,80%	619.837	4.956	24.026.030

Fonte: elaborazione dati sistema BI Antifrode

Tabella a II.88 - Valore e Quantità della merce sottoposta a controllo *scanner*

Direzioni Territoriali	Quantità			Valore		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
DT I - DR Lombardia	-	-	-	-	-	-
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	75.639.569	111.919.826	65.334.755	163.613.270	286.304.825	157.921.544
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	23.432.265	60.318.214	37.206.728	40.936.059	97.356.785	61.465.011
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6.383.276	4.317.902	2.584.528	10.332.068	8.413.519	5.773.071
DT V - DI Campania e Calabria	63.949.862	61.780.457	46.044.369	117.753.472	108.594.385	78.225.775
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	27.123.604	33.485.135	24.748.224	53.614.799	78.188.904	52.732.390
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	25.319.741	32.388.101	16.988.922	51.475.350	63.903.125	31.394.097
DT VIII - DR Sicilia	22.320.269	16.978.989	15.163.662	15.338.885	16.396.953	11.329.923
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	8.805.718	12.994.675	8.612.409	15.635.451	21.079.557	13.609.190
DT X - DIP Bolzano e Trento	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Totale	252.974.304	334.183.299	216.683.597	468.699.354	680.238.053	412.451.001

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.89 - Percentuale di accessi con esito positivo per Direzione Territoriale

Direzione Territoriale	N. Accessi	N. Accessi con esito positivo	Percentuale accessi con esito positivo	Percentuale accessi con esito negativo	MDA (milioni di euro)
DT I - DR Lombardia	74	49	66,22%	33,78%	59,46
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	35	22	62,86%	37,14%	55,23
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	102	59	57,84%	42,16%	63,46
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	95	47	49,47%	50,53%	349,01
DT V - DI Campania e Calabria	140	109	77,86%	22,14%	111,53
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	34	23	67,65%	32,35%	98,12
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	55	29	52,73%	47,27%	23,85
DT VIII - DR Sicilia	67	37	55,22%	44,78%	18,96
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	78	58	74,36%	25,64%	40,78
DT X - DIP Bolzano e Trento	27	12	44,44%	55,56%	29,21
Totale	707	445	62,94%	37,06%	849,61

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.90 - Andamento degli acquisti *e-commerce* B2C in Italia

	2016	2017	2018	2019	2020
Mercato <i>e-commerce</i>	9.509	12.150	14.943	18.035	22.696
Variazione	-	27,77%	22,99%	20,69%	25,84%

Fonte: Osservatorio *e-commerce* del Politecnico di Milano

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.91 - Andamento numero delle spedizioni

	2018	2019	2020
Import corrieri	2.771.072	2.824.827	5.786.482
Import poste	30.233.212	23.185.741	15.637.023
Export corrieri	6.855.161	7.405.463	8.110.453
Export poste	787.508	726.040	817.317

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

La Tabella a II.92 riporta per l'anno di pubblicazione:

- Maggiori diritti accertati (milioni di euro): viene desunta dalla riga “Consuntivo” della scheda MDA di Consuntivazione dell'anno di pubblicazione;
- Sanzioni (milioni di euro): vengono considerate le sole schede positive verbalizzate nell'anno di pubblicazione;
- Numero di schede di sequestro: schede positive verbalizzate nell'anno di pubblicazione.

Tabella a II.92 - Maggiori Diritti Accertati e sanzioni

Direzioni Territoriali	Maggiori Diritti Accertati (milioni di euro)	Sanzioni (milioni di euro)	Numero di schede di sequestro
DT I - DR Lombardia	154	143	9.745
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	161	187	2.506
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	111	128	1.741
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	594	1.116	3.448
DT V - DI Campania e Calabria	178	254	1.143
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	187	107	1.444
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	49	37	1.406
DT VIII - DR Sicilia	104	53	2.816
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	62	52	1.008
DT X - DIP Bolzano e Trento	37	72	83
Totale	1.637	2.149	25.340

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2020

La Tabella a II.93 considera le sole schede positive verbalizzate nell'anno di interesse.

Vengono riportati, per l'anno di pubblicazione e i due anni precedenti, il numero dei pezzi sequestrati. Sulle righe è riportata la descrizione delle merci contraffatte sequestrate aggregate secondo la classificazione TAXUD. La categoria "Altre merci" comprende ad esempio macchine ed utensili, veicoli e loro parti, cancelleria, accendini, etichette, tessili, materiali di imballaggio e altro non classificabile nelle categorie TAXUD.

Tabella a II.93 - Sequestri di prodotti contraffatti per categoria merceologica

Tipologia	N. pezzi contraffatti sequestrati negli anni		
	2018	2019	2020
1) Prodotti alimentari e bevande	27.600	116.550	1.081
2) Prodotti per la cura del corpo	595.580	146.653	2.982
3) Abbigliamento ed accessori	1.276.585	257.465	232.900
4) Calzature e loro parti	106.120	261.263	128.748
5) Accessori personali	45.358	86.978	36.030
6) Telefoni cellulari e loro parti	44.317	19.866	11.435
7) Apparecchi elettronici ed informatici	52.339	17.428	4.096
8) CD, DVD, cassette, cartucce per giochi	-	6	-
9) Giocattoli, giochi e articoli sportivi	145.836	1.523.486	83.441
10) Tabacchi	-	787.610	-
11) Medicinali	61.216	50.244	3
12) Altre merci	6.926.665	311.905	12.471.758
Totale pezzi sequestrati	9.281.616	3.579.454	12.972.474

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.94 - Sequestri di prodotti *made in Italy* per categoria merceologica

Categoria merceologica	Quantità sequestrate (n. pezzi)		N. schede sequestro	
	2019	2020	2019	2020
Pantaloni- <i>short</i>	704	2.714	2	1
Giacconi-giacche-giubbotti a maglia	3.408	3.785	3	1
Maglioni- <i>pullover</i>	4.570	33	1	1
Camicie, camicette, <i>t-shirt</i> a maglia	10.788	73.927	2	4
Tessuti cotone	1.400	200	1	1
Biancheria non a maglia	2.160	-	1	-
Altri tessili	9.308	6.075	3	4
Altro abbigliamento	138.468	30.108	12	9
Calzature in pelle	915	-	3	2
Altre calzature	56.356	4.810	8	4
Alimentari	169.248	3.509	2	3
Giocattoli	95.042	7.032	8	2
Accessori per telefonini (<i>cover</i> , batterie e altre parti)	1.000	-	1	-
Altri prodotti elettronici	-	14.212	2	1
Elettrodomestici	336	464	3	2
Prodotti per la casa	1.047	44.715	2	4
Lampade	855	-	1	-
Lampadari	-	-	-	1
Altri prodotti per illuminazione	581	-	3	-
Autoveicoli/ciclomotori e loro parti e accessori	14.835	56	5	1
Arredamento	11.616	-	3	-
Prodotti ottici	70.826	-	3	-
Cancelleria	60.000	-	3	-
Macchinari/utensili	3.168	-	3	1
Materiale elettrico	-	57.592	-	5
Altro	264.191	5.273.246	60	25
Cappelli	-	724	-	1
Borse-valigie	4.134	4.934	11	6
Occhiali da sole	87	-	2	-

Categoria merceologica	Quantità sequestrate (n. pezzi)		N. schede sequestro	
	2019	2020	2019	2020
Bigiotteria	-	12.315	-	1
Minuterie	20.514	552	4	2
Altri accessori (guanti, sciarpe, ecc.)	33.255	3.500	2	1
Articoli sportivi	13.437	-	1	-
Altri farmaci	-	802.910	-	2
Prodotti di cura per il corpo	-	-	-	1
Carta e cartone	-	-	-	1
Materiali di imballaggio	50	31.680	3	1
Marchi (etichette, adesivi, cartellini, bottoni, ecc.)	-	230	-	1
Totale	992.299	6.379.323	158	89

Fonte: elaborazione dati sistema BI Antifrode

La categoria “Altri farmaci”, presente nella Tabella a II.95 raggruppa piccole quantità di farmaci sequestrate classificabili come ad es. integratori, antibiotici, psicofarmaci, farmaci oncologici.

Tabella a II.95 - Sequestri di medicinali per tipologia			
Tipologia	Quantità sequestrata (kg)	Quantità sequestrata (n. pezzi)	N. schede sequestro
Altri farmaci	1.068,15	99.557	113
<i>Doping</i>	541,20	38.283	48
Disfunzioni erettili	79,26	358.672	122
Dimagranti	7,00	559	4
Medicinali	-	-	-
Botulino	-	315	1
Totale	1.695,61	497.386	288

Fonte: elaborazione dati sistema BI Antifrode

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.96 - Sequestri di rifiuti per tipologia

Tipologia	Quantità sequestrata (kg)	N. schede sequestro
Plastica	4.481.260	13
RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici)	962.248	214
Altri rifiuti	746.979	103
Veicoli, motori e loro parti	683.291	164
Gomma (pneumatici)	166.690	38
Ritagli tessili	112.310	4
Metalli	82.000	1
Carta e cartone	77.980	4
Cuoio e pelli	-	-
Vetro	-	-
Totale	7.312.758	541

Fonte: elaborazione dati sistema BI Antifrode Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.97 - Sequestri di pannelli fotovoltaici

N. Scheda	Anno	Codice ufficio	Descrizione ufficio	Merce oggetto di violazione	Paese Origine	Paese destinazione	Quantità sequestrata (kg)
542	2019	305.100	Ufficio di Ancona	Pannelli solari	Italia	Mauritania	40.000
18.367	2019	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli solari	Italia	Burkina Faso	6.880
29.207	2019	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli solari	Italia	Burkina Faso	16.350
29.210	2019	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli solari	Italia	Burkina Faso	22.423
29.214	2019	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli solari	Italia	Burkina Faso	2.793
29.232	2019	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli solari	Italia	Burkina Faso	10.500
29.236	2019	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli solari	Italia	Burkina Faso	2.508
30.099	2019	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli solari	Italia	Burkina Faso	40
34.270	2019	321.100	Ufficio di Ferneti-	Pannelli fotovoltaici	Italia	Burkina Faso	14.400

N. Scheda	Anno	Codice ufficio	Descrizione ufficio	Merce oggetto di violazione	Paese Origine	Paese destinazione	Quantità sequestrata (kg)
			Retroporto Trieste				
2.588	2020	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli fotovoltaici	Italia	Nigeria	608
4.092	2020	137.100	Ufficio di Venezia	Pannelli solari	Italia	Afghanistan	88.350
4.094	2020	137.100	Ufficio di Venezia	Pannelli fotovoltaici	Italia	Afghanistan	88.350
8.108	2020	281.100	Ufficio di Napoli 1	Pannelli fotovoltaici	Italia	Mali	1.520
8.380	2020	321.100	Ufficio di Ferneti-Retroporto Trieste	Pannelli fotovoltaici	Italia	Turchia	18.000
11.114	2020	281.100	Ufficio di Napoli 1	Pannelli fotovoltaici	Italia	Burkina Faso	7.800
12.058	2020	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli fotovoltaici	Italia	Senegal	960
12.524	2020	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli solari	Italia	Senegal	250
15.494	2020	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli fotovoltaici	Italia	Burkina Faso	6.180
16.001	2020	281.100	Ufficio di Napoli 1	Pannelli solari usati	Italia	Mali	86.853
16.002	2020	281.100	Ufficio di Napoli 1	Pannelli fotovoltaici usati	Italia	Mali	87.448
19.243	2020	277.100	Ufficio di Milano 1	Pannelli fotovoltaici	Italia	Senegal	1.700
19.482	2020	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli fotovoltaici	Italia	Senegal	630
1.770	2021	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli solari	Italia	Senegal	9.500
1.781	2021	262.102	Genova 2 Voltri	Pannelli fotovoltaici	Italia	Burkina Faso	640
8.937	2021	18.100	Ufficio di Bari	Pannelli fotovoltaici	Italia	Turchia	313
8.938	2021	18.100	Ufficio di Bari	Pannelli fotovoltaici	Italia	Turchia	12.480
10.573	2021	17.100	Ufficio di Taranto	Pannelli fotovoltaici usati	Italia	Turchia	17.000

Fonte: elaborazione dati sistema BI Antifrode

L'unità di misura da considerare per le droghe in pillole riportate nella Tabella a II.98 è 1 pillola = 1 grammo.

Tabella a II.98 - Sequestri di stupefacenti per tipologia				
Sostanza stupefacente	Quantità sequestrate (kg/litri)		Numero di schede sequestro	
	2019	2020	2019	2020
Anfetaminici	5,19	14.205,02	90	192
Cocaina	3.852,35	10.543,66	199	206
<i>Hashish</i>	231,77	2.893,62	1.023	478
<i>Kat</i>	529,77	853,97	17	25
<i>Marijuana</i>	422,95	380,49	703	495
Eroina	109,39	48,83	46	41
Altre droghe	4.261,11	27,05	74	172
Metanfetaminici	19,15	8,86	64	69
<i>Ecstasy</i>	70,76	2,79	56	148
Eroina bianca	0,001	0,91	1	1
Eroina <i>brown</i>	9,13	0,89	19	109
LSD	0,06	0,76	63	185
Oppio	0,18	0,62	3	4
Psicofarmaci	0,40	0,37	2	1
Totale	9.512,21	28.967,84	2.360	2.126

Fonte: elaborazione dati sistema BI Antifrode

Per calcolare il tempo di sdoganamento da Tabella a II.99 a Tabella a II.102 è stato selezionato un sottoinsieme di dichiarazioni registrate e non annullate.

Tabella a II.99 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali porti

Dogana	Import	Export	Transito in partenza	Totale
UD Ancona	83,33%	96,33%	97,86%	92,76%
UD Bari	84,10%	87,89%	64,23%	83,64%
UD Brindisi	79,37%	95,43%	98,47%	89,95%
UD Cagliari	80,39%	95,10%	86,51%	88,73%
UD Catania	78,05%	93,50%	99,18%	85,78%
UD Civitavecchia	85,12%	78,25%	98,22%	85,42%
UD Gioia Tauro	78,89%	97,48%	95,31%	87,79%
UD La Spezia	85,00%	97,06%	99,18%	94,38%
UD Livorno	91,18%	98,07%	98,30%	96,52%
UD Napoli 1	80,62%	94,03%	94,59%	88,76%
UD Palermo	72,31%	96,60%	99,50%	89,33%
UD Ravenna	82,32%	95,19%	96,50%	90,84%
UD Salerno	78,70%	76,50%	61,23%	76,77%
UD Savona	90,33%	94,97%	98,36%	94,33%
UD Taranto	84,48%	90,66%	88,78%	87,18%
UD Trieste	91,29%	92,25%	96,65%	94,17%
UD Venezia	96,22%	99,27%	98,64%	98,40%
UD Ferneti-Retroporto Trieste	89,23%	94,85%	91,97%	93,32%
UD Genova 1	87,05%	95,49%	98,83%	94,33%
UD Genova 2	84,59%	96,58%	98,48%	93,62%
UD Rivalta Scrivia-R.Porto Ge	87,05%	97,25%	98,45%	92,21%
Media nazionale	84,27%	93,46%	93,30%	90,39%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.100 - Ripartizione dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali aeroporti

Dogana	Import	Export	Transito in partenza	Totale
UD Bergamo	97,95%	99,45%	99,67%	99,02%
UD Malpensa	96,64%	99,60%	98,97%	98,54%
UD Roma 2	89,08%	96,99%	98,12%	94,95%
UD Milano 3	99,10%	97,75%	99,37%	98,87%
Media nazionale	95,69%	98,45%	99,03%	97,85%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.101 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti nei principali porti - variazione nel triennio

Anno	Import	Export	Transito in partenza
2018	92,26%	97,33%	94,40%
2019	79,70%	90,50%	90,35%
2020	84,27%	93,46%	93,30%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Tabella a II.102 - Ripartizione delle dichiarazioni doganali sdoganate entro 5 minuti presso i principali aeroporti - variazione nel triennio

Anno	Import	Export	Transito in partenza
2018	92,26%	97,33%	94,40%
2019	92,46%	97,89%	98,37%
2020	95,69%	98,45%	99,03%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

II.3 Settore Energie, Alcoli e Tabacchi

Le entrate erariali da accisa presenti in Tabella a II.103, Tabella a II.104 e Tabella a II.105, sono contabilizzate per Capitolo/articolo, secondo la seguente classificazione:

- Prodotti alcolici: capitoli/articoli 1401/1, 1402/1;
- Prodotti energetici: capitoli/articoli 1409/1, 1410/1, 1411/1, 1412, 1413, 1414, 1417, 1421/1;
- Altri tributi connessi alle accise imposte: capitoli 1416, 1419/1, 1450/1 e 2308/1;
- Altri tributi da prodotti sottoposti: capitoli/articoli 1431/1, 1441.

Tabella a II.103 - Entrate erariali da accisa per prodotto

Prodotti	Gettito			
	2017	2018	2019	2020
Accisa birra	695,50	756,30	714,58	644,50
Accisa spiriti	652,80	658,90	655,35	603,98
Totale Prodotti Alcolici	1.348,30	1.415,20	1.369,93	1.248,48
Accisa prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi	25.741,20	25.456,40	25.510,72	21.197,37
Accisa sul gas naturale per combustione	3.440,60	3.556,50	3.550,04	3.069,24
Accisa sull'energia elettrica	2.531,40	2.616,89	2.724,14	2.644,95
Accisa gas petroliferi liquefatti	637,50	630,30	629,35	525,72
Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione	4,70	4,93	6,06	5,66
Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione	29,80	30,20	25,39	75,43
Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione	0,10	-	0,01	-
Accisa sul gas naturale per autotrazione	4,00	3,97	3,57	3,77
Totale Prodotti Energetici	32.389,30	32.299,19	32.449,28	27.522,14

Prodotti	Gettito			
	2017	2018	2019	2020
Denaturanti e prodotti soggetti a IF - Contrassegni di Stato	11,18	11,18	11,28	10,48
Diritti di licenza su accise e IC	4,68	4,11	4,61	3,05
Entrate eventuali e diverse	21,03	17,58	23,81	8,88
Indennità e interessi di mora	1,11	23,66	19,29	14,78
Totale Altri tributi connessi alle accise/imposte	38,00	56,53	58,99	37,19
IC oli lubrificanti e bitume	313,62	325,63	314,99	292,84
Tassa ambientale emissioni anidride solforosa e ossidi azoto	5,77	5,21	4,87	3,26
Totale Altre imposte	319,39	330,84	319,86	296,10
Totale	34.094,99	34.101,76	34.198,06	29.103,91
Differenziale rispetto all'anno precedente	-	6,77	96,30	-5.094,15

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA
 Note: IC rappresenta l'imposta di consumo; IF rappresenta l'imposta di fabbricazione.

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.104 - Entrate erariali da accisa per ambito territoriale e settore

Direzione Territoriali	Prodotti alcolici	Prodotti energetici ed energia elettrica	Altri tributi connessi alle accise/imposte	Altre imposte
DT I - DR Lombardia	471,14	5.165,30	7,22	73,87
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	139,12	3.362,51	5,92	87,01
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	160,39	3.922,15	4,64	16,04
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	101,39	3.032,91	2,70	3,75
DT V - DI Campania e Calabria	40,91	2.854,42	6,67	21,33
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	35,23	2.700,78	1,16	58,03
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	90,58	2.918,50	3,65	16,52
DT VIII - DR Sicilia	14,53	1.757,66	3,57	4,41
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	120,26	1.558,71	1,27	11,70
DT X - DIP Bolzano e Trento	74,93	249,20	0,39	3,44
Totale	1.248,48	27.522,14	37,19	296,10

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori espressi in milioni di euro
Valori riferiti all'anno 2020

La Tabella a II.105 riporta la percentuale dei prodotti sul totale dell'accertato.

Tabella a II.105 - Peso percentuale del contributo alle entrate da accisa per tipologia di prodotto

Descrizione prodotti	Percentuale
Prodotti energetici ed energia elettrica	94,56%
Prodotti alcolici	4,29%
Altri tributi connessi alle accise/imposte	0,13%
Altre imposte	1,02%
Totale	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2020

La Tabella a II.106 riporta gli indicatori di sintesi riferiti alla totalità delle verifiche effettuate da ADM per l'anno di pubblicazione:

- **Indice di positività:** il rapporto tra il numero di verifiche che hanno portato a rilievi tributari ed il numero complessivo di verifiche effettuate da ADM;
- **Verifiche equivalenti:** il volume complessivo equivalente di tutte le verifiche di ADM, pesate in base alla complessità delle operazioni tecnico-fiscali connesse; a ciascuna verifica di ADM è attribuito un peso da 0,5 a 3,5.
- **Indice di efficacia:** il rapporto tra i Maggiori Diritti Accertati ed il numero di verifiche dai quali gli stessi sono scaturiti, che misura l'abilità di ADM nel selezionare i controlli che comportano un recupero tributario;
- **Indice di presidio del territorio:** il rapporto tra il numero di verifiche con accesso (inventari fiscali), effettuate presso gli impianti di competenza ADM, e il numero di verifiche ottimali (valore obiettivo fissato convenzionalmente ad inizio anno). L'indicatore misura il livello di intervento di ADM sugli impianti, quindi è strettamente correlato alla percezione degli operatori della presenza "fisica" su territorio dell'Agenzia.

Tabella a II.106 - Indicatori accise nel settore Energie e Alcoli

Direzioni Territoriali	Indice di presidio del territorio	Percentuale controllo dichiarazioni				Indice di efficacia	Indice di positività	Indice verifiche equivalenti
		Energia Elettrica	Venditori finali EE	Gas Naturale	Autotrasportatori			
DT I - DR Lombardia	11%	58%	83%	75%	90%	96.028	89%	5.805
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta	19%	44%	74%	67%	79%	136.788	85%	6.400
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	25%	35%	53%	54%	38%	36.408	70%	5.852
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	35%	47%	68%	68%	70%	85.605	82%	4.483
DT V - DI Campania e Calabria - Regione Campania	27%	81%	79%	72%	65%	67.612	87%	2.149
DT V - DI Campania e Calabria - Regione Calabria	9%	64%	71%	82%	97%	7.188	91%	783

Direzioni Territoriali	Indice di presidio del territorio	Percentuale controllo dichiarazioni				Indice di efficacia	Indice di positività	Indice verifiche equivalenti
		Energia Elettrica	Venditori finali EE	Gas Naturale	Autotrasportatori			
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	19%	56%	71%	52%	95%	84.846	85%	3.726
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	19%	25%	55%	43%	94%	61.050	75%	3.043
DT VIII - DR Sicilia	35%	31%	58%	50%	63%	62.150	90%	5.340
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	36%	36%	69%	72%	51%	70.767	92%	4.357
DT X - DIP Bolzano e Trento	30%	90%	96%	97%	98%	44.545	42%	2.409
Totale	22%	46%	68%	62%	75%	752.987	84%	44.347

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA - Accise - Verifiche

Valori espressi in euro per verifica (Indice di efficacia)
Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.107 - Indice di presidio del territorio e indice di positività

Anno	Indice di presidio del territorio	Indice di positività
2016	29%	74%
2017	34%	82%
2018	37%	81%
2019	39%	79%
2020	22%	84%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA - Accise - Verifiche

La percentuale di controllo delle dichiarazioni, riportata nella Tabella a II.108, è il rapporto tra il numero di dichiarazioni controllate e il numero di quelle presentate a ADM. La percentuale è calcolata con riferimento a ciascun settore di imposta per il quale è prevista tale forma di liquidazione del tributo (gas naturale, energia elettrica, agevolazione per autotrasportatori).

Tabella a II.108 - Percentuale controllo dichiarazioni

Anno	Energia Elettrica	Venditori finali EE	Gas Naturale	Autotrasportatori
2016	21%	33%	29%	58%
2017	29%	40%	41%	66%
2018	34%	44%	47%	69%
2019	39%	56%	52%	71%
2020	46%	68%	62%	75%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA - Accise - Verifiche

La Tabella a II.109 riporta, per l'anno di pubblicazione e i quattro precedenti, il numero di verifiche effettuate da ADM, ovvero il numero di Schede Verifica Accise nell'anno e i Maggiori Diritti accertati per prodotto (in milioni di euro), ovvero l'entità complessiva dei tributi recuperati per mezzo dell'attività di verifica di ADM.

Tabella a II.109 - Maggiori Diritti Accertati nel settore Energie e Alcoli

Anno	N. verifiche	Maggiori Diritti Accertati (milioni di euro)						Totale
		Energia Elettrica	Gas Naturale	Prodotti energetici	Bitumi / Oli lubrificanti	Prodotti alcolici (Alcole e Vino)	Altri settori	
2016	175.494	25,40	23,74	70,82	0,34	57,35	65,06	242,71
2017	208.313	54,99	93,22	62,64	0,91	32,65	98,68	343,09
2018	196.542	80,09	46,60	80,09	0,76	3,24	190,81	401,59
2019	200.874	77,10	45,10	118,95	3,04	13,79	109,58	367,56
2020	213.062	30,45	47,62	125,70	1,49	22,12	33,00	260,38

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA - Accise - Verifiche

Per la Tabella a II.110, Vengono considerate le sole schede:

- Positive;
- verbalizzate nell'anno di interesse;
- che abbiano come misura di sequestro intrapresa - Notizia di reato;
- il cui tipo violazione sia "Accisa";

L'importo degli MDA è la somma di:

- Importo dazio;
- Importo IVA;
- Importo Accise;
- Importo altro diritto.

Tabella a II.110 - MDA per irregolarità nel settore accise, con rilevanza penale

Prodotto energetico	N. Irregolarità	Maggiori Diritti Accertati (milioni di euro)
Oli minerali	57	67,77
Gas metano	4	0,07
Oli lubrificanti	5	1,03
Totale complessivo	66	68,87
<i>Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA</i>		<i>Valori riferiti all'anno 2020</i>

Tabella a II.111 - Variazione quantità di tabacchi lavorati venduta nell'ultimo quadriennio

Prodotti	Anno			
	2017	2018	2019	2020
Trinciati	259.176	279.603	276.736	299.488
Fiuti	26.610	29.469	32.975	37.296
Prodotti da inalazione	518.684	1.524.686	3.295.847	5.691.693
Sigarette	69.311.181	67.402.620	64.595.602	61.734.230
Sigaretti	1.693.081	1.723.166	1.824.017	1.729.613
Sigari	911.194	911.514	932.760	948.033
Trinciati sigarette	4.456.790	4.722.904	4.990.681	5.334.552
Totale	77.176.716	76.593.962	75.948.618	75.774.905

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in kilogrammi

I valori percentuali riportati nella Tabella a II.112 sono stimati come rapporto tra la quantità di prodotto venduto rispetto al totale delle quantità complessivamente immesse in consumo per l'anno.

Tabella a II.112 - Quota di mercato per quantità di prodotto

Prodotti	Anno			
	2017	2018	2019	2020
Sigarette	89,81%	88,00%	85,05%	81,47%
Prodotti da inalazione	0,67%	1,99%	4,34%	7,51%
Trinciati sigarette	5,77%	6,17%	6,57%	7,04%
Sigaretti	2,19%	2,25%	2,40%	2,28%
Sigari	1,18%	1,19%	1,23%	1,25%
Trinciati	0,34%	0,37%	0,36%	0,40%
Fiuti	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

I valori riportati nelle colonne della Tabella a II.113 sono:

- Entrate fiscali (milioni di euro): per entrate fiscali si intende il valore di Accisa e IVA derivante dalla vendita dei tabacchi lavorati;
- Incidenza fiscale: per incidenza fiscale si intende il rapporto tra le entrate fiscali (come sopra definite) e il valore del venduto, ossia il prezzo del prodotto per la quantità venduta;
- Vendite (milioni di kilogrammi): quantità venduta nel periodo di riferimento.

Tabella a II.113 - Mercato e fiscalità - variazioni percentuali 2016-2020 (IVA e Accisa)

Fiscalità	2016	2017	2018	2019	2020	Variazione % 2016 - 2020
Entrate fiscali (milioni di euro)	13.996,04	13.769,95	13.882,97	13.928,88	14.005,53	0,07%
Incidenza fiscale	76,30%	76,38%	75,84%	75,02%	74,27%	-2,67%
Vendite (milioni di kilogrammi)	78,34	77,18	76,59	75,95	75,77	-3,27%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Tabella a II.114 - Confronto tra andamento delle vendite e del gettito (IVA+Accisa)

Anno	Quantità (kg)	Gettito totale (euro)
2016	78.335.493	13.996.044.688
2017	77.176.716	13.769.953.243
2018	76.593.962	13.882.970.239
2019	75.948.618	13.928.876.992
2020	75.774.905	14.005.534.913

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Note: Considerato Aggió tabaccai del 10%

Tabella a II.115 - Introiti Tabacchi da IVA e accisa

Anno	IVA	Accisa	Totale
2017	3,25	10,52	13,77
2018	3,30	10,58	13,88
2019	3,35	10,58	13,93
2020	3,40	10,60	14,00

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in miliardi di euro

Tabella a II.116 - Andamento delle entrate da IVA per tutte le tipologie di tabacchi

Prodotti	Anno			
	2017	2018	2019	2020
Trinciati	6.507.762	6.997.063	6.951.341	7.647.525
Fiuti	755.011	863.110	1.005.308	1.039.555
Prodotti inalazione	23.382.283	68.732.834	136.225.871	229.474.370
Sigarette	2.994.911.910	2.983.534.885	2.946.285.637	2.883.137.660
Sigaretti	29.222.682	31.438.502	34.011.909	34.083.227
Sigari	38.152.641	38.544.667	39.600.845	40.574.334
Trinciati sigarette	158.163.683	170.970.874	184.008.808	204.706.919
Totale	3.251.095.972	3.301.081.935	3.348.089.719	3.400.663.590

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in euro

Tabella a II.117 - Andamento delle entrate da Accisa per tutte le tipologie di tabacchi

Prodotti	Anno			
	2017	2018	2019	2020
Trinciati	20.208.571	21.728.595	21.586.826	23.961.296
Fiuti	1.037.481	1.186.050	1.381.465	1.457.322
Prodotti inalazione	32.810.509	103.903.937	119.121.474	210.551.932
Sigarette	9.840.925.992	9.784.510.685	9.704.781.033	9.556.746.176
Sigaretti	48.474.053	52.638.956	59.326.555	64.538.060
Sigari	48.667.083	49.159.688	50.738.386	52.701.318
Trinciati sigarette	526.733.582	568.760.393	623.851.534	694.915.219
Totale	10.518.857.271	10.581.888.304	10.580.787.273	10.604.871.323

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in euro

Tabella a II.118 - Andamento del gettito (IVA+Accisa) per tutte le tipologie di tabacchi

Prodotti	Anno			
	2017	2018	2019	2020
Trinciati	26.716.333	28.725.658	28.538.167	31.608.821
Fiuti	1.792.492	2.049.160	2.386.773	2.496.877
Prodotti inalazione	56.192.792	172.636.771	255.347.345	440.026.302
Sigarette	12.835.837.902	12.768.045.570	12.651.066.670	12.439.883.836
Sigaretti	77.696.735	84.077.458	93.338.464	98.621.287
Sigari	86.819.724	87.704.355	90.339.231	93.275.652
Trinciati sigarette	684.897.265	739.731.267	807.860.342	899.622.138
Totale	13.769.953.243	13.882.970.239	13.928.876.992	14.005.534.913

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in euro

Tabella a II.119 - Valore unitario Accisa per kilogrammi di prodotto venduto

Prodotti	Rapporto tra gettito da accisa e kg di prodotto venduto			
	2017	2018	2019	2020
Trinciati	77,97	77,71	78,01	80,01
Fiuti	38,99	40,25	41,89	39,07
Prodotti inalazione	63,26	68,15	36,14	36,99
Sigarette	141,98	145,17	150,24	154,80
Sigaretti	28,63	30,55	32,53	37,31
Sigari	53,41	53,93	54,40	55,59
Trinciati sigarette	118,19	120,43	125,00	130,27

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in euro per kilogrammo

In merito ai dati riportati in Tabella a II.120 e Tabella a II.121:

Nel numero di rivendite ordinarie sono state prese in esame le rivendite che hanno prelevato tabacco presso i depositi fiscali.

Nel numero di rivendite speciali sono stati considerati i depositi presso cui le rivendite hanno prelevato tabacco.

Nel numero di patentini sono stati considerati quelli attivi al 31 Dicembre 2020.

Tabella a II.120 - Numero Concessioni e Autorizzazioni rilasciate per Ufficio dei Monopoli

Ufficio dei Monopoli	2018			2019			2020		
	N. Rivendite Ordinarie	N. Rivendite Speciali	N. Patentini	N. Rivendite Ordinarie	N. Rivendite Speciali	N. Patentini	N. Rivendite Ordinarie	N. Rivendite Speciali	N. Patentini
Abruzzo	1.380	284	305	1.363	282	270	1.341	279	262
Calabria	1.941	383	435	1.924	376	397	1.911	360	364
Campania	3.903	725	923	3.898	747	899	3.862	751	829
Emilia-Romagna	3.781	418	546	3.714	417	529	3.618	405	512
Friuli-Venezia Giulia	1.143	117	142	1.118	112	135	1.076	110	129
Lazio	4.191	692	1.410	4.174	699	1.370	4.120	673	1.315
Liguria	1.386	160	87	1.349	161	82	1.329	156	78

Ufficio dei Monopoli	2018			2019			2020		
	N. Rivendite Ordinarie	N. Rivendite Speciali	N. Patentini	N. Rivendite Ordinarie	N. Rivendite Speciali	N. Patentini	N. Rivendite Ordinarie	N. Rivendite Speciali	N. Patentini
Lombardia	6.552	711	1.028	6.490	709	967	6.373	695	916
Marche	1.544	224	404	1.530	227	395	1.504	226	393
Piemonte e Valle d'Aosta	3.394	347	364	3.348	345	356	3.278	334	335
Puglia, Basilicata e Molise	3.127	1.168	586	3.110	1.166	529	3.089	1.132	491
Sardegna	1.187	292	239	1.183	294	242	1.170	277	223
Sicilia	3.443	669	345	3.436	688	348	3.415	668	331
Toscana	3.674	419	774	3.632	409	741	3.552	402	677
Trentino-Alto Adige	981	105	312	962	102	294	933	100	298
Umbria	1.004	153	252	988	153	242	964	150	232
Veneto	4.026	421	706	3.959	416	659	3.838	403	615
Totale	46.657	7.288	8.858	46.178	7.303	8.455	45.373	7.121	8.000

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.121 - Numero Concessioni e Autorizzazioni rilasciate in ambito Tabacchi

Numero di concessioni e autorizzazioni	2017	2018	2019	2020
N. Rivendite Ordinarie	47.512	46.657	46.178	45.373
N. Rivendite Speciali	7.386	7.288	7.303	7.121
N. Patentini	9.336	8.858	8.455	8.000

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Si precisa che i valori riportati in Tabella a II.122 e in Tabella a II.123 si riferiscono a casi di sequestri avvenuti, rispettivamente nel 2019 e nel 2020, di cui si è già avuta conoscenza, con riferimento alla data dell'operazione. Pertanto, il dato può essere suscettibile di rettifica qualora in anni ancora successivi pervengano ulteriori notizie di sequestro operato in quegli anni (ad esempio è possibile che nel 2020 non siano ancora giunte alcune notizie di sequestro soprattutto per i casi di contrabbando anche di rilevanza penale - quantità per sequestro superiore a dieci kilogrammi, ovvero presenza di circostanze aggravanti).

Tabella a II.122 - Quantità di tabacchi sequestrata fuori dagli spazi doganali nell'anno 2019

Ufficio dei Monopoli	Sequestri				
	N. verbali	Contrabbando (kg)	Illecita vendita (kg)	Consumato in frode (kg)	Mancanza bolletta di legittimazione (art. 57) (kg)
Abruzzo	4	93,00	7,46	-	-
Calabria	4	1,00	5,60	-	-
Campania	1.558	87.658,77	78,10	128,84	-
Emilia-Romagna	17	106,01	15,87	-	-
Friuli-Venezia Giulia	17	1.001,69	133,77	-	-
Lazio	12	458,86	2,84	-	-
Liguria	10	50,50	-	-	-
Lombardia	64	5.431,88	96,18	-	-
Marche	3	3.041,80	-	-	-
Piemonte, Valle d'Aosta, Alessandria	26	549,08	14,72	-	-
Puglia, Basilicata, Molise	52	1.228,02	22,00	-	-
Sardegna	7	76,34	4,18	-	-
Sicilia	313	3.893,13	12,34	0,70	-
Toscana	12	82,82	9,34	1,40	-
Trentino-Alto Adige, Veneto	43	661,12	34,46	-	-
Umbria	3	4,46	1,09	-	-
Totale	2.145	104.338,46	437,92	130,94	-

Fonte: DB Gestione dei contesti

Tabella a II.123 - Quantità di tabacchi sequestrata fuori dagli spazi doganali nell'anno 2020

Ufficio dei Monopoli	Anno 2020				
	N. verbali	Contrabbando (kg)	Illecita vendita (kg)	Consumato in frode (kg)	Mancanza bolletta di legittimazione (art. 57) (kg)
Abruzzo	4	1,00	9,01	-	-
Calabria	10	0,40	23,67	-	-
Campania	1.285	38.999,39	2.238,63	33,27	-
Emilia-Romagna	40	62,78	123,79	-	-
Friuli-Venezia Giulia	29	739,03	10,76	-	-
Lazio	46	5.473,44	336,48	-	-
Liguria	6	33,50	-	-	-
Lombardia	70	57.564,45	237,25	-	-
Marche	3	65,35	0,72	-	-
Piemonte, Valle d'Aosta, Alessandria	40	249,69	12.803,27	7,85	-
Puglia, Basilicata, Molise	24	67,69	3,84	-	-
Sardegna	13	9,38	1.098,71	-	-
Sicilia	131	856,25	1,13	-	-
Toscana	19	273,26	18,46	-	-
Trentino-Alto Adige, Veneto	14	2.186,75	23,23	-	-
Umbria	25	6,31	40,14	-	-
Totale	1.759	106.588,66	16.969,09	41,12	-

Fonte: DB Gestione dei contesti

II.4 Settore Giochi

I dati della Tabella a II.124 sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino ed “estero”.

Il totale relativo all’Erario, presente in Tabella a II.124 comprende il versamento dei conti dormienti e l’imposta relativa al DL n. 50/2017 sulle vincite e della quota aggiuntiva prevista dall’art. 1, c. 649, Legge n. 190/2014 pari complessivamente a 397,17 milioni di euro per il 2016; 451,55 milioni di euro per il 2017; 656,56 milioni di euro per il 2018, 723,72 milioni di euro per il 2019, 708,92 milioni di euro per il 2020;

Il dato della Raccolta presente in Tabella a II.124 e Tabella a II.126 è comprensivo anche la parte degli Elettromeccanici, nell’ambito della Raccolta degli Apparecchi Comma 7: 75,78 milioni di euro per il 2016; 75,77 milioni di euro per il 2017; 76,60 milioni di euro per il 2018; 71,02 milioni di euro per il 2019; 64,80 milioni di euro per il 2020.

Il dato di Raccolta per gli apparecchi da intrattenimento AWP e VLT, presente in Tabella a II.124, Tabella a II.125, Tabella a II.126, Tabella a II.127 e Tabella a II.128, è relativo ai conti giudiziali e al saldo per gli anni precedenti all’ultimo anno di pubblicazione.

Tabella a II.124 - Raccolta, Vincite, Spesa, Erario

Anno	Raccolta	Vincite	Spesa	Erario
2016	96,18	77,07	19,03	10,47
2017	101,76	82,76	18,92	10,26
2018	106,85	87,88	18,89	10,38
2019	110,54	91,06	19,41	11,36
2020	88,38	75,36	12,96	7,24

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in miliardi di euro

I dati presenti in Tabella a II.125, Tabella a II.126, Tabella a II.127, Tabella a II.128, Tabella a II.130, Tabella a II.131, Tabella a II.132 e Tabella a II.136 non sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino ed "estero".

Per il bingo a distanza, riportato in Tabella a II.125, Tabella a II.126 e Tabella a II.137, il prelievo erariale è calcolato:

- precedentemente al 1° Gennaio 2017, al 12 per cento della Raccolta (di cui 11 per cento come prelievo erariale e 1 per cento al controllore centralizzato);
- per il periodo al 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018 al 20 per cento della Spesa (le somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore);
- per il periodo 1° Gennaio 2019 e successivi al 25 per cento della Spesa (le somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore).

Tabella a II.125 - Contributo all'Erario delle tipologie di gioco fisico e a distanza

Tipologia di gioco	2018	2019	2020
AWP	4.596,03	4.914,38	2.539,65
<i>Betting Exchange</i>	1,61	1,83	2,13
Bingo	189,73	190,60	97,72
Comma 7	11,22	10,51	9,58
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	142,52	209,54	304,53
Giochi numerici a totalizzatore	438,66	512,99	357,67
Gioco a base ippica	21,56	19,32	12,30
Gioco a base sportiva	297,08	349,69	355,58
Lotterie	1.310,91	1.369,58	1.131,77
Lotto	1.134,70	1.120,03	922,57
<i>Poker Cash</i>	13,04	15,03	20,67
Scommesse virtuali	53,31	67,55	53,90
Torneo	16,43	19,41	31,14
VLT	1.493,45	1.832,89	694,73
Ulteriori entrate erariali			
Conti dormienti	2,49	3,72	3,44
Imposta DL n. 50/2017	654,07	720,00	705,48
Totale	10.376,81	11.357,07	7.242,86

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.126 - Gioco fisico vs gioco a distanza

Tipologia di gioco	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Gioco fisico	75.407,34	74.136,62	39.146,53	58.059,90	56.504,96	28.798,74	17.270,86	17.559,66	10.282,00
Gioco a distanza	31.439,32	36.400,09	49.232,68	29.816,18	34.553,09	46.558,84	1.623,15	1.847,12	2.673,80
Totale	106.846,66	110.536,71	88.379,21	87.876,08	91.058,05	75.357,58	18.894,01	19.406,78	12.955,80

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

I dati territoriali relativi agli apparecchi da intrattenimento, riportati nella Tabella a II.127 vengono rilevati sulla base dei contatori giornalieri stimati per gli Apparecchi e sulla base dei contatori di sala per le VLT. Tale modalità di rilevazione differisce da quella utilizzata per i dati nazionali.

Gli importi in corrispondenza della riga “Altro” della Tabella a II.127 e della Tabella a II.128 fanno riferimento alla Raccolta di Apparecchi Elettromeccanici - per cui non è previsto un dettaglio per regione - nell’ambito degli Apparecchi Comma 7. Il dato non è applicabile (NA) per le Vincite e la Spesa, in quanto si tratta di Apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro.

Tabella a II.127 - Raccolta, Vincite e Spesa ripartiti per regione relativi al gioco fisico

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Abruzzo	1.999,41	1.970,61	1.079,66	1.541,10	1.497,60	798,03	458,31	473,02	281,63
Basilicata	525,37	514,43	296,58	394,01	383,01	247,18	131,36	131,42	49,40
Calabria	1.852,27	1.790,15	1.047,69	1.389,66	1.329,85	758,99	462,61	460,30	288,70
Campania	7.690,15	7.671,31	4.349,42	5.874,71	5.823,01	3.205,77	1.815,44	1.848,29	1.143,65
Emilia-Romagna	6.249,97	6.032,96	3.057,63	4.845,80	4.671,06	2.251,92	1.404,17	1.361,90	805,72
Friuli-Venezia Giulia	1.378,32	1.368,10	723,32	1.042,28	1.030,07	523,68	336,04	338,04	199,64
Lazio	7.819,67	7.599,25	3.901,85	6.025,53	5.792,18	2.866,86	1.794,13	1.806,08	1.033,99
Liguria	1.877,95	1.845,82	945,00	1.440,67	1.392,71	752,18	437,29	453,10	192,83
Lombardia	14.644,34	14.480,65	7.204,89	11.353,77	11.216,58	5.294,46	3.290,58	3.264,07	1.910,43
Marche	1.910,55	1.847,12	1.020,32	1.463,94	1.399,16	748,91	446,61	447,96	271,40
Molise	360,35	351,98	200,78	272,33	262,65	145,01	88,02	89,33	55,77
Piemonte	4.630,61	4.548,93	2.419,16	3.607,11	3.513,31	1.798,46	1.023,51	1.035,62	620,70

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Puglia	4.591,17	4.566,21	2.686,53	3.476,91	3.430,94	1.942,81	1.114,25	1.135,27	743,71
Sardegna	1.651,32	1.631,32	927,97	1.204,01	1.164,56	700,62	447,31	466,76	227,35
Sicilia	4.550,87	4.560,41	2.733,14	3.564,28	3.388,66	1.973,80	986,59	1.171,75	759,34
Toscana	4.959,84	4.860,46	2.355,45	3.873,90	3.746,72	1.740,77	1.085,94	1.113,75	614,68
Trentino-Alto Adige	1.234,16	1.185,78	565,94	977,43	926,04	424,90	256,73	259,74	141,05
Umbria	1.053,74	1.030,66	554,27	801,80	784,70	405,30	251,95	245,96	148,98
Valle d'Aosta	123,75	92,78	50,69	92,40	70,05	36,66	31,35	22,73	14,02
Veneto	6.226,93	6.116,67	2.961,44	4.818,26	4.682,10	2.182,43	1.408,67	1.434,57	779,01
Altro	76,60	71,02	64,80	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Totale	75.407,34	74.136,62	39.146,53	58.059,90	56.504,96	28.798,74	17.270,86	17.559,66	10.282,00

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

I dati di Raccolta e di Vincite e di conseguenza l'importo Speso, riportati nella Tabella a II.128, sono provvisori e soggetti a variazioni di modesta entità dovute al consolidamento dei dati forniti dai concessionari. I dati di Raccolta e di Vincite per le AWP e VLT si riferiscono ai contatori inviati dai concessionari (dato differente dal dato di conto giudiziale/saldo).

Tabella a II.128 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - AWP, VLT e Comma 7

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Abruzzo	1.236,49	1.180,87	493,97	979,58	920,75	369,08	256,89	260,13	124,89
Basilicata	306,57	289,08	123,05	233,09	217,05	87,94	73,48	72,04	35,11
Calabria	1.050,30	963,07	412,91	801,50	726,69	297,55	248,81	236,38	115,37
Campania	3.965,41	3.818,33	1.672,01	3.073,87	2.918,77	1.221,72	891,54	899,56	450,29
Emilia-Romagna	4.481,39	4.227,67	1.700,66	3.567,52	3.307,72	1.273,43	913,88	919,95	427,23
Friuli-Venezia Giulia	1.022,22	1.006,22	439,74	800,03	780,05	327,81	222,19	226,17	111,93
Lazio	4.875,13	4.579,88	1.715,15	3.875,78	3.591,57	1.286,73	999,34	987,30	427,42
Liguria	1.353,57	1.307,05	546,57	1.061,13	1.008,91	404,45	292,45	298,14	142,13
Lombardia	10.318,18	9.965,02	3.957,19	8.198,02	7.786,67	2.975,90	2.120,17	2.178,35	981,29

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Marche	1.223,57	1.136,98	476,50	958,47	873,61	350,11	265,11	263,37	126,39
Molise	239,19	230,69	105,37	183,27	175,24	76,74	55,92	55,45	28,63
Piemonte	2.975,60	2.810,54	1.133,73	2.417,29	2.255,49	876,65	558,31	555,05	257,09
Puglia	2.521,98	2.448,54	1.076,20	1.959,49	1.868,76	781,36	562,48	579,78	294,83
Sardegna	1.069,50	1.042,98	468,42	788,13	755,74	324,54	281,37	287,25	143,88
Sicilia	2.070,80	2.030,62	924,20	1.589,22	1.538,26	668,68	481,58	492,36	255,51
Toscana	3.497,24	3.367,62	1.290,35	2.785,89	2.645,37	966,32	711,35	722,25	324,03
Trentino- Alto Adige	922,70	870,28	319,21	750,26	698,20	247,28	172,44	172,08	71,93
Umbria	687,55	654,67	264,65	539,08	505,93	195,91	148,48	148,75	68,75
Valle d'Aosta	82,05	47,83	16,51	63,06	37,93	12,75	18,98	9,91	3,76
Veneto	4.763,99	4.625,43	1.767,64	3.787,65	3.631,41	1.331,92	976,33	994,01	435,72
Altro	76,60	71,02	64,80	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Totale	48.740,03	46.674,39	18.968,83	38.412,33	36.244,12	14.076,87	10.251,10	10.358,28	4.826,18

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Il dato della Raccolta riportato nella Tabella a II.129 è riferito al valore delle cartelle acquistate dai concessionari.

Tabella a II.129 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Bingo

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Abruzzo	39,95	40,76	15,62	28,02	27,57	12,70	11,93	13,19	2,91
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	6,97	7,40	3,19	4,85	5,01	2,47	2,13	2,39	0,72
Campania	241,39	238,70	109,44	171,51	167,64	79,31	69,87	71,06	30,15
Emilia-Romagna	131,52	132,00	60,81	91,26	91,76	43,36	40,27	40,24	17,46
Friuli-Venezia Giulia	24,24	23,19	11,49	16,62	16,19	7,83	7,63	7,00	3,66
Lazio	211,53	207,82	82,78	148,77	146,35	61,27	62,76	61,47	21,51
Liguria	41,45	40,76	18,74	28,30	28,63	13,45	13,16	12,13	5,29
Lombardia	206,02	199,78	84,40	140,96	139,89	63,08	65,07	59,89	21,32
Marche	17,84	18,51	9,30	12,46	12,91	6,62	5,37	5,60	2,68
Molise	6,64	6,00	3,01	4,23	4,62	2,27	2,40	1,38	0,75
Piemonte	90,19	90,28	43,28	62,73	63,22	30,81	27,46	27,06	12,47
Puglia	58,28	59,00	23,63	41,22	41,23	17,05	17,06	17,77	6,57
Sardegna	27,63	22,34	11,40	20,66	15,81	8,03	6,96	6,53	3,37
Sicilia	254,92	256,32	125,71	179,42	178,62	89,88	75,50	77,70	35,83
Toscana	67,46	66,83	29,74	46,61	46,72	21,74	20,86	20,11	8,00
Trentino-Alto Adige	8,66	7,84	3,38	5,85	5,67	2,46	2,82	2,16	0,92
Umbria	5,82	4,42	1,92	3,75	3,34	1,54	2,07	1,08	0,38
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	78,05	75,54	34,94	53,30	53,29	25,73	24,75	22,25	9,20
Totale	1.518,56	1.497,49	672,78	1.060,52	1.048,47	489,60	458,07	449,01	183,19

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi.

Valori espressi in milioni di euro

Per “Giochi a totalizzatore”, nella Tabella a II.130, si intende il Superenalotto, il suo gioco complementare ed opzionale *SuperStar*, il concorso speciale *SiVinceTutto*, l'*Eurojackpot*, il *Winforlife* (Classico, Grattacieli e VinciCasa).

Tabella a II.130 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Giochi a totalizzatore

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Abruzzo	32,17	37,81	26,94	14,24	18,55	12,51	17,93	19,25	14,43
Basilicata	11,60	13,33	9,71	4,98	5,67	37,40	6,62	7,66	-27,70
Calabria	45,85	53,06	37,67	21,31	24,46	16,77	24,54	28,60	20,90
Campania	137,54	157,47	114,19	64,26	71,18	53,19	73,29	86,29	61,00
Emilia-Romagna	103,37	117,40	85,41	52,98	119,01	38,83	50,39	-1,60	46,57
Friuli-Venezia Giulia	39,13	42,71	31,27	16,99	18,77	13,32	22,14	23,93	17,95
Lazio	167,52	189,99	134,31	78,98	91,87	62,04	88,54	98,13	72,27
Liguria	37,32	42,47	30,05	18,30	20,43	80,64	19,02	22,03	-50,60
Lombardia	344,87	432,31	265,66	219,12	412,19	117,34	125,74	20,12	148,31
Marche	30,97	35,82	25,93	14,16	16,84	11,91	16,81	18,98	14,01
Molise	5,80	6,71	4,80	2,82	3,11	2,03	2,98	3,59	2,77
Piemonte	92,86	105,35	75,32	42,14	46,54	35,52	50,73	58,81	39,80
Puglia	89,74	103,28	73,89	40,80	46,00	33,00	48,94	57,28	40,89
Sardegna	49,90	56,52	41,31	24,79	25,02	79,18	25,11	31,50	-37,86
Sicilia	91,44	107,24	75,63	195,08	48,85	33,19	-103,64	58,39	42,44
Toscana	88,37	100,17	71,17	46,23	45,34	32,44	42,14	54,83	38,73
Trentino-Alto Adige	20,71	24,49	16,72	10,18	10,69	7,91	10,54	13,80	8,81
Umbria	18,79	22,05	15,84	9,41	9,39	7,81	9,38	12,66	8,04
Valle d'Aosta	2,85	3,35	2,34	1,38	1,70	0,93	1,48	1,65	1,41
Veneto	103,11	117,55	84,38	46,77	51,87	38,13	56,33	65,68	46,25
Totale	1.513,91	1.769,08	1.222,54	924,92	1.087,48	714,09	589,01	681,58	508,42

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

I “Giochi a base ippica”, i cui dati sono riportati nella Tabella a II.131, comprendono Ippica nazionale, Scommesse ippiche in agenzia e V7.

Tabella a II.131 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Giochi a base ippica

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Abruzzo	8,69	8,29	4,18	6,06	5,91	2,97	2,64	2,38	1,20
Basilicata	0,64	0,55	0,21	0,41	0,32	0,12	0,23	0,23	0,10
Calabria	4,60	4,13	1,62	2,86	2,56	0,98	1,74	1,57	0,65
Campania	61,77	59,31	33,96	47,82	46,79	27,14	13,96	12,52	6,81
Emilia-Romagna	34,39	30,23	14,49	24,46	21,73	10,53	9,93	8,49	3,95
Friuli-Venezia Giulia	3,65	3,08	1,38	2,41	2,04	0,94	1,24	1,04	0,45
Lazio	53,21	47,22	24,41	39,15	34,96	18,52	14,06	12,25	5,90
Liguria	7,53	6,75	3,78	5,22	4,69	2,66	2,30	2,06	1,13
Lombardia	84,68	78,63	38,87	61,37	58,17	29,80	23,31	20,47	9,07
Marche	15,96	14,98	8,43	11,48	10,88	6,35	4,49	4,10	2,09
Molise	0,81	0,64	0,22	0,60	0,50	0,16	0,21	0,14	0,06
Piemonte	23,57	20,97	9,98	16,84	15,11	7,27	6,73	5,85	2,71
Puglia	14,77	12,28	5,80	9,99	8,31	4,00	4,77	3,98	1,80
Sardegna	2,24	2,05	0,91	1,50	1,37	0,58	0,74	0,69	0,33
Sicilia	37,76	34,72	19,72	28,02	26,10	15,13	9,74	8,62	4,59
Toscana	72,40	67,10	34,01	55,01	51,48	26,47	17,39	15,63	7,55
Trentino-Alto Adige	7,03	5,63	2,88	5,43	4,28	2,09	1,59	1,35	0,79
Umbria	5,62	4,16	1,81	3,97	2,80	1,27	1,64	1,36	0,54
Valle d'Aosta	0,49	0,17	0,02	0,38	0,11	0,02	0,11	0,06	0,00
Veneto	16,34	13,87	6,70	11,24	9,82	4,76	5,11	4,05	1,93
Totale	456,15	414,76	213,38	334,22	307,93	161,76	121,93	106,84	51,65

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

I “Giochi a base sportiva”, i cui dati sono riportati nella Tabella a II.132, comprendono *Big*, Concorsi pronostici sportivi e Scommesse sportive a quota fissa.

Tabella a II.132 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Giochi a base sportiva

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Abruzzo	98,35	109,52	58,56	78,55	87,66	44,31	19,80	21,86	14,26
Basilicata	33,72	37,56	19,23	26,36	30,47	14,24	7,36	7,09	4,99
Calabria	149,83	159,36	88,10	117,59	129,12	65,29	32,24	30,24	22,80
Campania	1.066,22	1.142,49	649,61	871,62	944,24	520,19	194,60	198,25	129,42
Emilia-Romagna	253,94	259,42	136,61	207,81	213,99	107,25	46,12	45,44	29,36
Friuli-Venezia Giulia	43,34	47,07	26,33	34,09	37,54	19,95	9,25	9,53	6,38
Lazio	487,04	517,86	275,24	400,86	429,52	217,85	86,18	88,34	57,39
Liguria	73,56	84,51	51,09	60,45	69,58	40,15	13,11	14,93	10,94
Lombardia	518,26	578,57	312,74	419,43	473,19	244,01	98,82	105,37	68,74
Marche	105,20	116,80	63,42	86,67	97,89	50,58	18,52	18,91	12,83
Molise	17,76	17,67	10,59	14,47	14,20	8,20	3,29	3,47	2,39
Piemonte	237,23	266,89	153,88	192,64	216,90	118,71	44,59	49,98	35,17
Puglia	434,23	455,32	248,41	341,13	364,63	185,21	93,10	90,69	63,20
Sardegna	40,88	50,17	26,53	33,41	41,84	20,77	7,48	8,33	5,76
Sicilia	385,48	414,59	230,94	306,62	330,25	174,77	78,85	84,35	56,18
Toscana	257,57	266,43	142,26	214,76	223,07	114,30	42,82	43,36	27,96
Trentino-Alto Adige	43,77	41,89	20,89	35,49	33,72	15,86	8,27	8,18	5,03
Umbria	49,59	54,93	28,49	40,41	45,15	22,07	9,19	9,77	6,42
Valle d'Aosta	3,82	2,14	0,56	2,90	1,56	0,42	0,92	0,57	0,14
Veneto	162,23	173,28	96,67	129,16	139,88	73,65	33,08	33,40	23,03
Totale	4.462,02	4.796,47	2.640,15	3.614,42	3.924,40	2.057,78	847,59	872,06	582,39

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.133 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Lotterie

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Abruzzo	290,02	288,23	249,54	218,09	208,91	186,58	71,93	79,32	62,97
Basilicata	68,70	66,21	61,01	52,05	46,66	44,30	16,64	19,55	16,70
Calabria	214,57	213,73	194,06	160,46	155,72	149,15	54,10	58,01	44,90
Campania	695,15	696,89	626,36	516,47	512,92	455,36	178,68	183,97	171,00
Emilia-Romagna	742,45	748,16	674,90	542,07	539,85	504,14	200,37	208,30	170,77
Friuli-Venezia Giulia	138,58	137,42	129,17	98,76	102,06	98,37	39,82	35,37	30,80
Lazio	1.099,89	1.101,78	972,51	802,91	798,54	718,02	296,98	303,24	254,48
Liguria	178,73	175,78	152,12	135,58	127,31	110,35	43,15	48,47	41,77
Lombardia	1.775,54	1.763,60	1.479,10	1.314,53	1.289,92	1.097,07	461,02	473,68	382,03
Marche	271,82	273,75	248,39	200,48	203,92	181,68	71,34	69,83	66,71
Molise	37,78	37,42	34,40	29,05	26,66	25,02	8,73	10,77	9,38
Piemonte	600,56	611,86	525,11	433,22	447,61	387,50	167,34	164,25	137,60
Puglia	647,79	639,65	602,52	480,69	472,30	447,49	167,09	167,35	155,03
Sardegna	266,57	263,71	231,82	198,11	189,92	166,21	68,46	73,78	65,61
Sicilia	601,89	585,70	511,43	439,89	420,00	373,00	162,01	165,69	138,43
Toscana	572,63	573,31	486,46	430,35	424,94	361,48	142,27	148,37	124,97
Trentino-Alto Adige	147,49	149,32	134,70	110,08	111,22	101,21	37,41	38,10	33,50
Umbria	175,72	178,08	157,86	125,82	136,77	117,19	49,90	41,31	40,67
Valle d'Aosta	18,46	20,94	18,43	13,33	15,07	13,54	5,13	5,86	4,89
Veneto	663,82	662,02	615,78	485,93	481,48	465,00	177,89	180,55	150,79
Totale	9.208,16	9.187,56	8.105,67	6.787,87	6.711,78	6.002,66	2.420,26	2.475,77	2.103,00

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.134 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Lotto

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Abruzzo	244,18	247,35	195,09	174,04	179,21	139,24	70,14	68,15	55,85
Basilicata	92,41	94,07	75,43	67,26	71,37	56,50	25,16	22,70	18,93
Calabria	337,85	341,93	278,67	245,39	246,41	200,38	92,45	95,52	78,29
Campania	1.116,62	1.119,37	873,20	786,37	791,77	620,19	330,24	327,60	253,01
Emilia-Romagna	415,01	423,92	334,19	284,99	296,95	231,53	130,02	126,97	102,66
Friuli-Venezia Giulia	97,59	98,27	78,26	65,31	65,02	50,72	32,27	33,26	27,53
Lazio	785,01	794,18	603,53	561,06	564,59	423,28	223,95	229,60	180,25
Liguria	163,13	161,28	125,37	112,75	110,27	85,91	50,38	51,01	39,46
Lombardia	1.227,31	1.264,42	954,39	857,68	890,03	673,03	369,63	374,39	281,36
Marche	211,01	214,31	165,60	151,10	152,70	122,39	59,91	61,61	43,21
Molise	46,53	47,00	38,83	33,04	33,44	27,56	13,50	13,57	11,26
Piemonte	507,80	524,79	401,46	354,79	368,23	277,50	153,01	156,57	123,96
Puglia	685,77	693,12	554,48	487,15	499,93	389,60	198,63	193,18	164,89
Sardegna	182,33	183,32	141,31	127,04	126,38	96,11	55,28	56,93	45,19
Sicilia	892,99	896,96	703,17	641,55	647,00	498,51	251,43	249,96	204,66
Toscana	321,57	328,67	246,29	225,03	233,72	171,60	96,54	94,95	74,69
Trentino-Alto Adige	73,43	74,76	61,13	51,49	52,64	42,20	21,94	22,12	18,93
Umbria	96,62	97,93	75,07	67,69	69,28	52,31	28,92	28,65	22,76
Valle d'Aosta	14,54	17,34	12,70	10,04	12,85	8,88	4,49	4,50	3,81
Veneto	400,98	406,79	325,72	272,05	279,23	218,31	128,93	127,56	107,41
Totale	7.912,68	8.029,78	6.243,89	5.575,82	5.691,02	4.385,75	2.336,82	2.338,80	1.858,11

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Tabella a II.135 - Raccolta, Vincite e Spesa relativi al gioco fisico - Scommesse virtuali

Regione	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Abruzzo	49,56	57,78	35,76	42,52	49,04	30,64	7,05	8,74	5,12
Basilicata	11,73	13,63	7,94	9,86	11,47	6,68	1,87	2,15	1,27
Calabria	42,30	47,47	31,47	35,70	39,88	26,40	6,60	7,59	5,07
Campania	406,05	438,75	270,65	342,79	369,70	228,67	63,26	69,04	41,97
Emilia-Romagna	87,90	94,16	50,56	74,71	80,05	42,85	13,19	14,11	7,72
Friuli-Venezia Giulia	9,57	10,14	5,68	8,07	8,40	4,74	1,50	1,74	0,94
Lazio	140,34	160,52	93,92	118,02	134,78	79,15	22,32	25,75	14,77
Liguria	22,66	27,22	17,28	18,94	22,89	14,57	3,72	4,33	2,71
Lombardia	169,48	198,32	112,54	142,66	166,52	94,23	26,82	31,80	18,31
Marche	34,18	35,97	22,75	29,12	30,41	19,27	5,06	5,56	3,48
Molise	5,84	5,85	3,56	4,85	4,88	3,03	0,99	0,96	0,53
Piemonte	102,80	118,25	76,40	87,46	100,21	64,50	15,34	18,05	11,90
Puglia	138,61	155,02	101,60	116,44	129,78	85,10	22,18	25,24	16,50
Sardegna	12,27	10,23	6,27	10,37	8,48	5,20	1,91	1,75	1,07
Sicilia	215,59	234,26	142,34	184,48	199,58	120,64	31,12	34,68	21,70
Toscana	82,60	90,33	55,17	70,02	76,08	46,42	12,57	14,25	8,75
Trentino-Alto Adige	10,37	11,57	7,03	8,65	9,62	5,89	1,72	1,95	1,14
Umbria	14,03	14,42	8,63	11,67	12,04	7,20	2,37	2,38	1,42
Valle d'Aosta	1,54	1,01	0,13	1,31	0,83	0,12	0,24	0,18	0,01
Veneto	38,41	42,19	29,61	32,16	35,12	24,93	6,25	7,07	4,68
Totale	1.595,83	1.767,09	1.079,29	1.349,80	1.489,76	910,23	246,08	277,32	169,06

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Il dato della Raccolta per la tipologia di gioco “Apparecchi” è comprensivo anche degli importi relativi agli Apparecchi Elettromeccanici.

Tabella a II.136 - Riepilogo nazionale per tipologia di gioco relativo al gioco fisico

Tipologia di gioco	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Apparecchi	48.740,03	46.674,39	18.968,83	38.412,33	36.244,12	14.076,87	10.251,10	10.358,28	4.826,18
Bingo	1.518,56	1.497,49	672,78	1.060,52	1.048,47	489,60	458,07	449,01	183,19
Giochi numerici a totalizzatore	1.513,91	1.769,08	1.222,54	924,92	1.087,48	714,09	589,01	681,58	508,42
Giochi a base ippica	456,15	414,76	213,38	334,22	307,93	161,76	121,93	106,84	51,65
Giochi a base sportiva	4.462,02	4.796,47	2.640,15	3.614,42	3.924,40	2.057,78	847,59	872,06	582,39
Lotterie	9.208,16	9.187,56	8.105,67	6.787,87	6.711,78	6.002,66	2.420,26	2.475,77	2.103,00
Lotto	7.912,68	8.029,78	6.243,89	5.575,82	5.691,02	4.385,75	2.336,82	2.338,80	1.858,11
Scommesse virtuali	1.595,83	1.767,09	1.079,29	1.349,80	1.489,76	910,23	246,08	277,32	169,06
Totale	75.407,34	74.136,62	39.146,53	58.059,90	56.504,96	28.798,74	17.270,86	17.559,66	10.282,00

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

In merito ai dati riportati nella Tabella a II.137:

L'importo Speso del Bingo a distanza e degli *Skillgames* è calcolato come differenza tra la Raccolta e le vincite totali, al netto della variazione fondo *jackpot*.

Per le sole *Slot machines*, il dato dell'Erario non è disponibile: il valore è incluso nell' Erario del gioco "Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa".

Tabella a II.137 - Riepilogo nazionale per tipologia di gioco relativo al gioco a distanza

Tipologia di gioco	Raccolta			Vincite			Spesa		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
<i>Betting Exchange</i>	1.506,63	1.694,89	2.193,98	1.498,57	1.685,72	2.183,35	8,06	9,17	10,63
Bingo	128,38	153,89	243,35	97,36	116,63	184,51	31,02	37,26	58,84
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	19.758,94	23.315,22	33.176,82	19.048,91	22.483,77	31.958,95	710,03	831,46	1.217,87
Giochi numerici a totalizzatore	31,25	38,91	37,19	14,68	17,75	17,72	16,57	21,16	19,47
Gioco a base ippica	80,34	91,02	172,23	63,84	72,91	143,84	16,50	18,11	28,40
Gioco a base sportiva	6.440,53	7.717,90	8.315,40	5.799,44	6.992,40	7.317,55	641,09	725,50	997,84
Lotterie	33,63	40,47	63,57	27,47	33,26	52,19	6,16	7,21	11,38
Lotto	104,14	119,67	163,15	78,09	89,93	116,71	26,06	29,74	46,45
<i>Poker Cash</i>	2.274,36	2.128,01	2.901,95	2.209,16	2.068,02	2.819,23	65,21	60,10	82,67
Scommesse virtuali	148,40	214,44	541,68	127,92	184,69	465,73	20,48	29,75	75,95
Torneo	932,72	885,67	1.423,36	850,74	808,01	1.299,06	81,97	77,66	124,30
Totale	31.439,32	36.400,09	49.232,68	29.816,18	34.553,09	46.558,84	1.623,15	1.847,12	2.673,80

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

I giochi interessati dalla Tabella a II.138 sono: Concorsi Pronostici, *Big*, Scommesse sportive, Scommesse virtuali, Ippica Nazionale, V7 e Ippica in Agenzia.

Tabella a II.138 - Raccolta gioco a quota fissa e totalizzatore

Anno	Gioco a totalizzatore	Gioco a quota fissa	Totale
2011	1,39	3,90	5,30
2012	1,00	4,00	5,01
2013	0,79	3,86	4,65
2014	0,65	5,63	6,28
2015	0,59	7,24	7,84
2016	0,53	9,53	10,06
2017	0,44	12,73	13,18
2018	0,37	14,32	14,69
2019	0,29	16,40	16,70
2020	0,15	15,00	15,16

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in miliardi di euro

Per N. Conti attivi, riportati nella Tabella a II.139 e Tabella a II.140, si intende tutti i conti censiti e attivi nel 2020 in anagrafica, anche stipulati in anni precedenti al 2020; per N. Conti aperti, invece, si intendono i conti i cui contratti sono stati stipulati nel 2020.

Tabella a II.139 - Numero di conti *on-line* attivi e aperti nel 2020 per fascia d'età e genere

Fascia d'età	Uomini		Donne	
	N. Conti attivi	N. Conti aperti	N. Conti attivi	N. Conti aperti
18-24	2.344.314	1.038.396	380.479	175.482
25-34	3.322.418	933.587	718.567	238.517
35-44	2.298.754	557.699	567.098	188.045
45-54	1.713.752	429.365	555.190	196.969
55-64	860.197	230.405	340.070	114.230
65-74	312.089	88.135	129.880	43.245
75-84	68.744	20.592	41.512	13.745
85-94	10.336	3.303	10.161	3.319
95-100	236	50	582	178
>100	5	-	10	1
Totale	10.930.845	3.301.532	2.743.549	973.731

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

La numerosità dei conti riportata nella Tabella a II.140 è affetta da ridondanza laddove il giocatore abbia comunicato nel corso dell'anno uno o più cambi di residenza.

Tabella a II.140 - Numero di conti *on-line* attivi e aperti per Regione di residenza dell'utente

Regione	N. Conti attivi	N. Conti aperti
Abruzzo	323.996	103.975
Basilicata	158.624	46.234
Calabria	637.152	183.202
Campania	2.526.475	777.862
Emilia-Romagna	647.477	218.799
Friuli-Venezia Giulia	158.654	51.579
Lazio	1.425.277	447.458
Liguria	259.081	83.677
Lombardia	1.556.196	528.195
Marche	278.276	94.821
Molise	85.723	25.714
Piemonte	751.923	241.237
Puglia	1.193.708	362.358
Sardegna	403.526	121.695
Sicilia	1.819.602	505.517
Toscana	572.400	188.706
Trentino-Alto Adige	101.105	33.588
Umbria	145.562	48.708
Valle d'Aosta	18.455	5.476
Veneto	589.431	199.163
Eestero	33.248	9.302
Totale	13.685.891	4.277.266

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

L'importo medio delle giocate, riportato in Tabella a II.141 e Tabella a II.142 è ottenuto come il totale dell'importo giocato diviso il numero delle giocate per tipologia di gioco.

Tabella a II.141 - Importo medio delle giocate per dettaglio di tipologia di gioco a distanza		
Tipologia di gioco a distanza	Dettaglio tipologia di gioco	Importo medio giocate
<i>Poker Cash</i>	<i>Poker Cash</i>	140,26
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	75,37
<i>Betting Exchange</i>	<i>Betting Exchange</i>	63,05
Gioco a base sportiva	Scommesse sportive a quota fissa	17,49
	<i>Big</i>	12,42
	Concorsi pronostici sportivi	6,93
Gioco a base ippica	Scommesse ippiche in agenzia	13,28
	Ippica nazionale	5,85
	V7	1,81
Torneo	Torneo	6,39
Scommesse virtuali	Scommesse virtuali	4,37
Giochi numerici a totalizzatore	Superenalotto	3,03
	<i>Eurojackpot</i>	2,66
	<i>Winforlife</i>	1,84
	<i>PlaySix</i>	0,50
Lotterie	Lotterie telematiche tradizionali	5,00
	Lotterie telematiche	2,41
Lotto	Lotto	2,07
Bingo	Bingo	1,06

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in euro
Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.142 - Numero e importo medio delle giocate per fasce d'età

Fascia d'età	Uomini		Donne		Totale	
	N. Giocate	Importo medio giocate	N. Giocate	Importo medio giocate	N. Totale giocate	Importo medio giocate
18-24	135.885.480	24,75	20.477.086	23,19	156.362.566	24,55
25-34	291.492.521	37,58	63.963.543	26,35	355.456.064	35,56
35-44	324.685.252	35,61	84.525.466	23,58	409.210.718	33,13
45-54	314.232.465	29,77	111.687.062	19,66	425.919.527	27,12
55-64	175.946.730	23,65	81.307.577	16,02	257.254.307	21,24
65-74	64.079.024	20,32	27.771.306	15,60	91.850.330	18,89
75-84	9.711.907	21,91	5.454.643	18,51	15.166.550	20,69
85-94	870.719	28,02	736.335	21,89	1.607.054	25,21
95-100	10.979	11,78	30.704	75,77	41.683	58,91
>100	-	-	3	59,00	3	59,00
Totale	1.316.915.077	31,08	395.953.725	20,72	1.712.868.802	28,69

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.143 - Andamento numero apparecchi attivi in Italia

Anno	AWP	VLT	Comma 7
2015	418.210	52.349	108.669
2016	407.323	54.266	104.886
2017	366.399	55.824	87.801
2018	263.322	56.967	87.036
2019	263.198	57.938	97.355
2020	261.186	55.968	96.115

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Tabella a II.144 - Numero concessioni e autorizzazioni per tipologia di gioco

Tipologie di gioco	2018	2019	2020
Giochi a base sportiva e ippica	249	223	214
Concessioni gioco <i>on-line</i> (GAD)	88	109	97
Apparecchi AWP e VLT	11	11	11
Bingo di sala	200	198	193
Giochi numerici a totalizzatore	1	1	1
Lotto e lotterie	1	2	1

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Tabella a II.145 - Riepilogo nazionale del numero di violazioni per tipologia

Anno di riferimento	2016	2017	2018	2019	2020
N. Violazioni Penali	223	277	242	194	94
N. Persone Denunciate all'AG	245	279	274	158	89
N. Sequestri Penali	53	58	36	43	50
N. Violazioni Amministrative ADM	1.687	6.777	6.813	5.231	3.589
N. Violazioni Amministrative No ADM	286	281	325	322	100
N. Persone Segnalate	687	838	789	644	400
N. Misure Cautelari	549	558	751	427	166
N. Atti Accertamento	2.158	2.581	2.986	3.158	1.233

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Tabella a II.146 - Numero di controlli di Illeciti di tipo penale nel settore Giochi

Regione	N. esercizi controllati	N. violazioni Penali	N. persone denunciate all'AG	N. sequestri Penali
Abruzzo	425	8	8	-
Basilicata	25	-	-	-
Calabria	406	4	7	4
Campania	1.117	29	33	20
Emilia-Romagna	453	-	1	-
Friuli-Venezia Giulia	850	6	4	2
Lazio	578	16	5	14
Liguria	707	1	1	-
Lombardia	995	13	11	2
Marche	479	4	4	2
Molise	9	-	-	-
Piemonte	173	-	-	-
Puglia	701	2	2	-
Sardegna	769	2	2	-
Sicilia	617	6	7	-
Toscana	506	1	1	6
Trentino-Alto Adige	187	-	-	-
Umbria	367	2	2	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	1.094	-	1	-
Totale	10.458	94	89	50

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.147 - Numero di controlli di Illeciti di tipo amm. nel settore Giochi

Regione	N. violazioni Amministrative ADM	N. violazioni Amministrative No ADM	N. persone segnalate	N. Misure Cautelari
Abruzzo	122	-	-	-
Basilicata	6	-	-	-
Calabria	40	8	13	14
Campania	261	22	247	42
Emilia-Romagna	125	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	54	-	-	15
Lazio	799	6	24	8
Liguria	43	2	-	-
Lombardia	1.507	8	25	4
Marche	16	3	3	8
Molise	-	-	-	-
Piemonte	8	-	-	-
Puglia	3	-	-	1
Sardegna	92	33	68	17
Sicilia	63	7	7	46
Toscana	316	9	1	8
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-
Umbria	110	1	12	3
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	24	1	-	-
Totale	3.589	100	400	166

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.148 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate

Anno di riferimento	2016	2017	2018	2019	2020
N. Sanzioni Irrogate	2.438	11.163	10.011	7.025	4.633
Imposta Accertata (milioni di euro)	22,06	31,65	97,80	48,49	87,78
Importo Sanzioni Amministrative (milioni di euro)	26,66	20,65	18,61	21,07	26,30
Importo Sanzioni Tributarie (milioni di euro)	30,31	44,69	73,82	74,59	101,33

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Tabella a II.149 - Sanzioni per Illeciti di tipo amministrativo nel settore Giochi

Regione	N. Sanzioni Irrogate	Imposta Accertata (milioni di euro)	N. Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (migliaia di euro)
Abruzzo	72	0,96	145	26,49
Basilicata	6	-	-	2,66
Calabria	99	16,94	32	1.838,03
Campania	1.173	7,23	131	3.960,63
Emilia-Romagna	149	2,19	21	272,19
Friuli-Venezia Giulia	44	0,93	16	25,93
Lazio	503	11,34	297	1.827,13
Liguria	7	0,04	3	46,06
Lombardia	1.174	3,24	-	2.225,64
Marche	63	0,27	16	43,70
Molise	-	-	-	-
Piemonte	410	1,33	81	5.647,81
Puglia	54	5,19	35	702,41
Sardegna	121	0,73	165	786,88
Sicilia	314	28,55	91	7.948,83
Toscana	318	5,87	166	529,69
Trentino-Alto Adige	5	1,81	-	0,86
Umbria	88	0,72	20	107,89
Valle d'Aosta	10	-	-	1,72
Veneto	23	0,43	14	307,08
Totale	4.633	87,78	1.233	26.301,65

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.150 - Imposta accertata per Ufficio dei Monopoli

Regione	Imposta accertata
Abruzzo	960,44
Basilicata	-
Calabria	16.944,49
Campania	7.232,78
Emilia-Romagna	2.194,03
Friuli-Venezia Giulia	933,37
Lazio	11.341,92
Liguria	44,39
Lombardia	3.244,80
Marche	267,06
Molise	-
Piemonte	1.326,57
Puglia	5.188,46
Sardegna	726,51
Sicilia	28.554,44
Toscana	5.871,31
Trentino-Alto Adige	1.807,38
Umbria	715,71
Valle d'Aosta	-
Veneto	431,12
Totale	87.784,76

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori espressi in migliaia di euro
Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.151 - Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate nel settore Scommesse

Anno di riferimento	2016	2017	2018	2019	2020
N. Violazioni Penali	134	158	118	89	30
N. Persone Denunciate all'AG	134	157	115	71	19
N. Sequestri Penali	4	3	2	7	-
N. Violazioni Amministrative ADM	229	184	83	92	60
N. Violazioni Amministrative No ADM	64	21	13	14	13
N. Persone Segnalate	10	11	11	17	7
N. Misure Cautelari	-	11	2	22	2
N. Atti Accertamento	598	681	1.551	1.686	652

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Tabella a II.152 - Numero di illeciti penali e amministrativi nel settore Scommesse

Regione	N. esercizi controllati	N. violazioni Penali	N. persone denunciate all'AG	N. sequestri Penali	N. violazioni Amm. ADM	N. violazioni Amm. No ADM	N. persone segnalate
Abruzzo	48	-	-	-	37	-	-
Calabria	42	-	-	-	-	-	-
Campania	373	6	6	-	13	7	3
Emilia-Romagna	20	-	-	-	4	-	-
Friuli-Venezia Giulia	27	-	-	-	-	-	-
Lazio	63	16	5	-	2	-	-
Liguria	86	1	1	-	-	-	-
Lombardia	35	-	-	-	1	4	4
Marche	41	1	1	-	1	-	-
Piemonte	55	-	-	-	-	-	-
Puglia	333	2	2	-	-	-	-
Sardegna	22	-	-	-	1	-	-
Sicilia	102	3	3	-	-	2	-
Toscana	11	-	-	-	1	-	-

Regione	N. esercizi controllati	N. violazioni Penali	N. persone denunciate all'AG	N. sequestri Penali	N. violazioni Amm. ADM	N. violazioni Amm. No ADM	N. persone segnalate
Trentino-Alto Adige	18	-	-	-	-	-	-
Umbria	32	1	1	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	31	-	-	-	-	-	-
Totale	1.339	30	19	-	60	13	7

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.153 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate settore Scommesse

Anno di riferimento	2016	2017	2018	2019	2020
N. Sanzioni Irrogate	201	229	83	154	114
Imposta Accertata (migliaia di euro)	12.888,61	21.242,01	88.504,87	39.870,04	76.580,28
Importo Sanzioni Amministrative (migliaia di euro)	1.904,02	2.285,38	1.045,82	3.340,05	2.280,04
Importo Sanzioni Tributarie (migliaia di euro)	13.725,36	22.233,45	54.516,42	54.856,29	83.736,31

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Tabella a II.154 - Sanzioni amministrative nel settore Scommesse per Regione

Regione	Imposta Accertata (euro)	N. Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (euro)	Importo Sanzioni Tributarie (euro)
Abruzzo	814.415	31	-	1.011.240
Calabria	11.639.228	31	-	16.981.322
Campania	3.362.316	58	308.133	2.022.842
Emilia-Romagna	2.189.802	20	155.000	2.556.809
Friuli-Venezia Giulia	933.373	16	-	1.122.048
Lazio	10.819.559	221	113.070	13.187.832
Liguria	44.386	3	-	53.263
Lombardia	3.244.798	-	338.010	4.093.449
Marche	265.762	8	-	316.243
Piemonte	1.174.467	78	144.692	1.411.376

Regione	Imposta Accertata (euro)	N. Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (euro)	Importo Sanzioni Tributarie (euro)
Puglia	5.188.455	35	533	6.672.359
Sardegna	491.487	19	6.400	407.732
Sicilia	27.858.806	28	1.152.316	26.646.409
Toscana	5.846.099	84	61.883	6.916.962
Trentino-Alto Adige	1.807.380	-	-	-
Umbria	713.118	16	-	34.677
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	186.827	4	-	301.749
Totale	76.580.278	652	2.280.037	83.736.312

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.155 - Riepilogo nazionale violazioni riscontrate per tipologia nel settore AWP

Anno di riferimento	2016	2017	2018	2019	2020
N. Violazioni Penali	81	98	93	69	54
N. Persone Denunciate all'AG	110	98	119	73	57
N. Sequestri Penali	49	53	33	36	50
N. Violazioni Amministrative ADM	1.440	1.532	1.777	1.185	584
N. Violazioni Amministrative No ADM	219	260	279	303	87
N. Persone Segnalate	650	796	751	617	385
N. Misure Cautelari	539	512	722	399	161
N. Atti di Accertamento	1.560	1.481	1.155	1.111	488

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Tabella a II.156 - Numero di illeciti penali nel settore AWP per Regione

Regione	N. esercizi controllati	N. violazioni penali	N. persone denunciate all'AG	N. sequestri penali
Abruzzo	181	8	8	-
Basilicata	19	-	-	-
Calabria	191	4	5	4
Campania	453	23	27	20
Emilia-Romagna	335	-	1	-
Friuli-Venezia Giulia	512	6	4	2
Lazio	423	-	-	14
Liguria	498	-	-	-
Lombardia	737	4	2	2
Marche	199	3	3	2
Molise	9	-	-	-
Piemonte	88	-	-	-
Puglia	352	-	-	-
Sardegna	530	2	2	-
Sicilia	261	3	4	-
Toscana	375	-	-	6
Trentino-Alto Adige	117	-	-	-
Umbria	223	1	1	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	814	-	-	-
Totale	6.317	54	57	50

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.157 - Numero illeciti amministrativi nel settore AWP per Regione

Regione	N. violazioni amministrative ADM	N. violazioni amministrative No ADM	N. persone segnalate	N. Misure Cautelari
Abruzzo	17	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	6	8	12	11
Campania	248	15	244	40
Emilia-Romagna	22	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	25	-	-	15
Lazio	35	6	24	8
Liguria	-	2	-	-
Lombardia	105	4	20	4
Marche	15	3	3	8
Molise	-	-	-	-
Piemonte	8	-	-	-
Puglia	3	-	-	1
Sardegna	25	33	68	17
Sicilia	63	5	7	46
Toscana	6	9	1	8
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-
Umbria	3	1	6	3
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	3	1	-	-
Totale	584	87	385	161

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.158 - Riepilogo nazionale imposta accertata e sanzioni irrogate nel settore AWP

Anno di riferimento	2016	2017	2018	2019	2020
N. Sanzioni Irrogate	2.233	1.584	1.694	1.504	989
Imposta Accertata (milioni di euro)	9,18	10,41	9,29	8,60	11,20
Importo Sanzioni Amministrative (milioni di euro)	24,63	13,80	16,06	16,55	21,89

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Tabella a II.159 - Sanzioni amministrative nel settore AWP per Regione

Regione	Imposta Accertata (euro)	N. Atti Accertamento	Importo Sanzioni Amministrative (euro)	Importo Sanzioni Tributarie (euro)
Abruzzo	146.021	21	11.666	342.612
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	5.305.259	1	1.739.475	11.068.768
Campania	3.870.460	73	3.508.539	3.807.739
Emilia-Romagna	4.225	1	87.534	1.267
Friuli-Venezia Giulia	-	-	12.000	-
Lazio	522.361	76	439.967	992.844
Liguria	-	-	36.667	-
Lombardia	-	-	1.579.168	-
Marche	1.293	8	33.067	-
Molise	-	-	-	-
Piemonte	152.100	3	5.482.450	365.040
Puglia	-	-	699.500	-
Sardegna	235.027	146	778.333	400.437
Sicilia	695.638	63	6.749.960	609.524
Toscana	25.208	82	342.000	7.562
Trentino-Alto Adige	-	-	-	-
Umbria	2.595	4	90.000	779
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	244.296	10	304.669	506
Totale	11.204.483	488	21.894.995	17.597.078

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.160 - Andamento dei siti *web* irregolari inibiti e tentativi di accesso registrati

Anno di riferimento	N. Siti inibiti	N. Tentativi di accesso
2014	489	723.548.766
2015	504	805.333.799
2016	679	560.783.434
2017	580	360.222.194
2018	1.042	268.894.238
2019	1.037	151.664.191
2020	297	64.170.466
Totale	4.628	2.934.617.088

Fonte: banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

II.5 I Laboratori

Per la Tabella a II.161, si segnala che:

Rispetto al totale dei campioni analizzati, 2.427 sono svolti dai Laboratori dell'Agenzia per mantenere il sistema della qualità all'interno di circuiti cui partecipa o per mantenere i Laboratori e per qualificarne gli operatori.

Tra i campioni analizzati si considerano anche i campioni pervenuti nel periodo precedente a quello di riferimento.

Il laboratorio di Verona è stato parzialmente chiuso per ristrutturazione nei primi 6 mesi del 2020.

Tabella a II.161 - Riepilogo delle analisi svolte da tutti i Laboratori ADM sul territorio nazionale

Laboratorio	Categoria merceologica	N. campioni analizzati	N. campioni non conformi	Strumenti impiegati	N. chimici/tecnici
Bari	stupefacenti, oli e grassi animali e vegetali, conserve sott'olio, accendini, biodiesel e prodotti vegetali destinati alla combustione o carburazione	1.823	22	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, <i>panel test</i> , strumenti per l'analisi degli accendini	14
Bologna	stupefacenti, prodotti da forno, prodotti dolciari, zuccheri e miele, alcoli e bevande alcoliche e analcoliche, vini e birre, aceti, prodotti a base di carne, latte e latticini, uova e prodotti derivati, prodotti a base di ortaggi legumi e frutta, prodotti dell'industria conserviera	2.110	29	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri,	15
Cagliari	stupefacenti, prodotti petroliferi, prodotti alcolici, oli e preparazioni lubrificanti	1.969	61	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, strumenti per l'analisi dei prodotti petroliferi (motore per il numero di cetano e per il numero di ottano)	9
Catania	prodotti dell'industria organica e inorganica, stupefacenti, prodotti petroliferi	3.529	27	gascromatografi, gascromatografi <i>ultrafast</i> , HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, strumenti per l'analisi dei prodotti petroliferi (motore per il numero di ottano)	8

Laboratorio	Categoria merceologica	N. campioni analizzati	N. campioni non conformi	Strumenti impiegati	N. chimici/tecnici
Genova	stupefacenti, prodotti a base di carne e di pesce, cereali e derivati dalla lavorazione dei cereali, caffè thè e preparazioni a base di spezie, oli e grassi animali e vegetali, conserve sott'olio, prodotti da forno, prodotti dolciari, zuccheri e miele, prodotti a base di ortaggi legumi e frutta, prodotti dell'industria conserviera, semi e sementi, piante, mangimi, OGM e altri prodotti che richiedono analisi del DNA, amidi e prodotti amidacei, mascherine	5.774	136	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, panel test, strumentazione per l'analisi del DNA, strumentazione per l'analisi delle mascherine chirurgiche (<i>bio-burden</i>)	22
Livorno	stupefacenti, caffè, prodotti petroliferi, giocattoli	3.218	97	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, strumentazione per l'analisi dei giocattoli, spettrofotometro al plasma	8
Milano	stupefacenti, prodotti dell'industria organica e inorganica, prodotti farmaceutici, prodotti minerali e concimi, prodotti petroliferi, oli lubrificanti, oli essenziali, materie plastiche e gomme, prodotti in pelle legno e carta, fibre tessuti e manufatti, mascherine	3.378	222	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, strumenti per l'analisi dei prodotti petroliferi (motore per il numero di cetano e per il numero di ottano), strumenti per l'analisi delle plastiche (<i>gel permeation</i>), diffrattometro a raggi X, strumenti per l'analisi delle mascherine	23
Napoli	stupefacenti, prodotti a base di carne, latte e latticini, cereali e derivati dalla lavorazione dei cereali, caffè thè e preparazioni a base di spezie, prodotti da forno, prodotti dolciari, zuccheri e miele, prodotti a base di ortaggi legumi e frutta, prodotti dell'industria conserviera, alcolici e bevande alcoliche e analcoliche, vini e birre, semi e sementi, piante, mangimi, fibre tessuti e manufatti, giocattoli	4.741	106	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, strumenti per l'analisi dei giocattoli	13

Laboratorio	Categoria merceologica	N. campioni analizzati	N. campioni non conformi	Strumenti impiegati	N. chimici/tecnici
Palermo	stupefacenti, prodotti a base di carne, cereali e derivati dalla lavorazione dei cereali, caffè thè e preparazioni a base di spezie, oli e grassi animali e vegetali, conserve sott'olio, prodotti da forno, prodotti dolciari, zuccheri e miele, prodotti a base di ortaggi legumi e frutta, prodotti dell'industria conserviera, semi e sementi, piante, mangimi, alcoli e bevande alcoliche, vini e birre, tabacchi, prodotti petroliferi legati alle campagne carburanti antifrode, oli essenziali, acque e bevande analcoliche, analisi di prodotti per la ricerca di pesticidi e tossine alimentari	3.883	46	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, panel test per gli oli <i>extravergini</i> e per i tabacchi, strumentazione per l'analisi dei residui di pesticidi sugli alimenti, laboratorio mobile per l'analisi on site di prodotti petroliferi.	12
Roma	stupefacenti, oli e grassi animali e vegetali, conserve sott'olio, tabacchi, prodotti minerali e concimi, prodotti petroliferi, prodotti dell'industria organica e farmaceutica, prodotti in pelle legno e carta, fibre tessuti e manufatti, mascherine	2.439	213	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, panel test per gli oli <i>extravergini</i> , strumentazione per l'analisi delle mascherine	27
Savona	stupefacenti, caffè, riso	2.564	1	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri	6
Torino	stupefacenti, latte e latticini, uova e prodotti derivati, prodotti da forno, prodotti dolciari, zuccheri e miele, alcoli e bevande alcoliche e analcoliche, vini e birre, metalli preziosi e gemme, amidi e prodotti amidacei	3.397	223	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, strumentazione per l'analisi avanzata degli zuccheri (IRMS) e degli alcoli (snif-NMR), strumenti per la gemmologia	16
Trieste	stupefacenti, caffè thè e spezie,	2.065	10	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri,	9
Venezia	stupefacenti, prodotti petroliferi, oli lubrificanti,	1.769	230	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa,	14

Laboratorio	Categoria merceologica	N. campioni analizzati	N. campioni non conformi	Strumenti impiegati	N. chimici/tecnici
	metalli, metalli preziosi e gemme, calzature,			spettrofotometri, strumenti per l'analisi gemmologica e per il rilascio di metalli pesanti nei prodotti di bigiotteria	
Verona	stupefacenti, oli e grassi animali e vegetali, conserve sott'olio, bevande alcoliche e analcoliche, birre,	814	2	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, panel test degli oli <i>extravergini</i>	10
Ufficio Laboratori	attività di supporto per le analisi ai fini della tariffazione ed il mantenimento del sistema qualità, organizzazione dei circuiti di <i>proficiency test</i> per prodotti oggetto di analisi nei laboratori dell'Agenzia	NA	NA	gascromatografi, HPLC, gascromatografi con rivelatore di massa, spettrofotometri, strumentazione per l'analisi avanzata degli zuccheri (IRMS)	33
<i>Fonte: elaborazione interna dati ADM</i>				<i>Valori riferiti all'anno 2020</i>	

La Tabella a II.162, per l'anno di pubblicazione, riporta le colonne:

- **Pervenuti:** numero di campioni giunti ai laboratori nell'anno di pubblicazione;
- **Analizzati:** numero di campioni analizzati dai laboratori nell'anno di interesse; sono compresi campioni giunti l'anno precedente.

I campioni pervenuti e analizzati sono distinti per tipologia di richiedente. Nella tipologia Altri Enti sono incluse analisi, a titolo oneroso e non, per Enti dell'amministrazione pubblica esterni all'Agenzia (es. GdF, Ministero dell'Ambiente, ecc.).

Il totale dei campioni comprende quelli relativi al "Mantenimento del sistema qualità".

Il Laboratorio di Verona è stato parzialmente chiuso per ristrutturazione nei primi 6 mesi del 2020

Tabella a II.162 - Totale dei campioni pervenuti e analizzati per tipologia di richiedente

Laboratori	Istituzionali		Privati		Altri Enti		Totali	
	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati	Pervenuti	Analizzati
Bari	616	623	78	78	1.023	1.059	1.717	1.760
Bologna	1.530	1.541	59	59	383	383	1.972	1.983
Cagliari	369	393	213	212	1.455	1.465	2.037	2.070
Catania	201	194	10	10	3.207	3.195	3.418	3.399
Genova	660	661	711	718	4.451	4.461	5.822	5.840
Livorno	338	341	187	187	2.405	2.414	2.930	2.942
Milano	1.717	1.731	533	533	667	667	2.917	2.931
Napoli	976	962	19	19	3.530	3.505	4.525	4.486
Palermo	1.133	1.148	1.683	1.683	872	872	3.688	3.703
Roma	738	760	69	70	887	864	1.694	1.694
Savona	5	5	-	-	2.461	2.461	2.466	2.466
Torino	1.991	2.016	170	211	1.233	1.129	3.394	3.356
Trieste	220	237	-	-	1.757	1.757	1.977	1.994
Venezia	1.048	1.037	105	78	463	523	1.616	1.638
Verona	458	420	217	217	166	147	841	784
Totale	12.000	12.069	4.054	4.075	24.960	24.902	41.014	41.046

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2020

La percentuale di positività riportata nella Tabella a II.163 è data dal rapporto tra il numero di campioni non conformi e numero di campioni prelevati e inviati al Laboratorio di Catania.

Tabella a II.163 - Campioni prelevati dai diversi Uffici e inviati al Laboratorio di Catania

UD	Campioni	Non conformi	% Positività
Catania	10	3	30,00%
Messina	29	7	24,14%
Palermo	12	1	8,33%
Porto Empedocle	1	-	-
Siracusa	16	-	-
Trapani	4	-	-
Totale	72	11	15,28%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.164 - Distribuzione degli esiti delle analisi di conformità sui giocattoli

Esiti	Percentuale
Rapporto conforme	83,30%
Conformità non richiesta	0,98%
Rapporto non Conforme	15,72%
Totale	100,00%

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA

Valori riferiti all'anno 2020

II.6 Ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica

Tabella a II.165 - Videoprocessi realizzati per gli Open Hearing 2020 per settore

Settore	Videoprocessi	% sul totale
Accise-Energie e Alcoli	11	39,29%
Tabacchi	1	3,57%
Dogane	13	46,43%
Giochi	3	10,71%
Totale	28	100,00%

Fonte: elaborazione interna dati ADM

II.7 Attività di supporto al *business*

II.7.1 *Internal Audit*

Tabella a II.166 - Ripartizione percentuale delle tipologie di richiesta di accesso

Tipologia accessi	N. accessi	Percentuale sul totale
Accessi documentali	362	85,99%
Accesso civico generalizzato	58	13,78%
Accesso civico	1	0,24%
Totale	421	100,00%

Fonte: elaborazione interna dati ADM

Note: Accesso civico ex art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013

Accesso civico generalizzato ex art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013

II.7.2 Legale e Contenzioso

Tabella a II.167 - Distribuzione del contenzioso per tipologia di giurisdizione

	Contenzioso tributario	Contenzioso amministrativo	Contenzioso civile	Contenziosi in essere (Totale) al 31/12/2020
Totale	11.402	922	2.371	14.695
Percentuale sul totale	77,59%	6,27%	16,13%	100%
Numero cause di soccombenza	297	22	60	379
Importo cause di soccombenza (euro)	97.119.730,12	49.600,00	3.410.501,23	100.579.831,35

Fonte: elaborazione interna dati ADM

Tabella a II.168 - Distribuzione del volume di contenzioso tra le strutture dell'Agenzia

Strutture dell'Agenzia	Contenziosi in essere (Totale) al 31/12/2020	Percentuale sul totale
DT I - DR Lombardia	1.681	11,44%
DT II - DI Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta	2.185	14,87%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	796	5,42%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.829	12,45%
DT V - DI Campania e Calabria	2.507	17,06%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.128	7,68%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	817	5,56%

Strutture dell'Agenzia	Contenziosi in essere (Totale) al 31/12/2020	Percentuale sul totale
DT VIII - DR Sicilia	1.991	13,55%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	1.169	7,96%
DT X - DIP Bolzano e Trento	48	0,33%
Direzione Legale e Contenzioso	544	3,70%
Totale	14.695	100,00%

Fonte: elaborazione dati DWH

Tabella a II.169 - Valore del contendere di vittorie e soccombenze per tipologia di contenzioso

Tipologia di contenzioso	N. vittorie	Valore contendere vittorie (euro)	Valore del liquidato vittorie (euro)	Valore non liquidato vittorie (euro)	N. soccombenze	Valore contendere soccombenze (euro)	Valore del contendere totale (euro)
Contenzioso tributario	1.065	199.562.388	190.303.321	9.259.067	297	97.119.730	296.682.118
Contenzioso amministrativo	70	4.437.285	4.437.285	-	22	49.600	4.486.885
Contenzioso civile	169	41.121.829	32.905.837	8.215.992	60	3.410.501	44.532.331

Fonte: elaborazione dati DWH

II.7.3 Affari Generali

Tabella a II.170 - Numero di *Follower* per differente canale *social*

Canale <i>social</i>	2018	2019	2020	Delta % 19-20
<i>Facebook</i>	368	2.877	25.880	899,55%
<i>LinkedIn</i>	426	2.504	9.200	367,41%
<i>Instagram</i>	368	939	6.049	644,20%
<i>Twitter</i>	246	533	1.338	251,03%
Totale	1.408	6.853	42.467	2.162,00%

Fonte: elaborazione dati ADM

Valori espressi in unità

Tabella a II.171 - Eventi virtuali e in presenza realizzati dalle Direzioni Territoriali nel 2020

Struttura sede di servizio	Organizzato/ con la partecipazione di:	Evento
DT I - DR Lombardia	ASSOLOMBARDA Monza Brianza	<i>Workshop</i> Origine (Presenza 15 Gennaio)
	CONFIMI Bergamo	<i>Status</i> esportatore autorizzato (Presenza 15 Gennaio)
	ASSOLOMBARDA Monza Brianza	<i>Intrastat</i> : le regole per dichiarare le operazioni intracomunitarie alla luce delle novità fiscali (Presenza 13 Febbraio)
	FAI Bergamo	Benefici su gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto (Presenza 11 Febbraio)
	CCIAA Como Lecco	Nuove regole fiscali e doganali (Tema Campione d'Italia) (Presenza 20 Febbraio)
	ASSOLOMBARDA Pavia	EUR 1 e luogo approvato (<i>Webinar</i> 23 Giugno)
	POLIZIA LOCALE Livigno	Progetto educativo " <i>Summer on the Road</i> " (Presenza 20-30 Agosto)
	ORDINE COMMERCIALISTI Milano	<i>BREXIT</i> . Impatti fiscali nel post <i>BREXIT</i> (<i>Webinar</i> 23 Settembre)
	QI Brescia	Ungheria: mercato strategico e baricentro dell'area emergente del centro est Europa e Eurasia (<i>Webinar</i> 1° Ottobre)
	AIB - ISFOR Brescia	Sviluppo dei mercati internazionali - Certificazione AEO (<i>Webinar</i> 23-24 Novembre)
	CONFINDUSTRIA Brescia	<i>BREXIT</i> : impatti sull'operatività delle imprese bresciane - focus sugli aspetti doganali (<i>Webinar</i> 30 Novembre)
	QI Brescia	<i>BREXIT</i> : lo stato di fatto e possibili scenari nel 2021. Regno Unito: il nuovo Paese terzo (<i>Webinar</i> 2 Dicembre).
ASSOLOMBARDA Monza Brianza	<i>Post BREXIT</i> e gli scambi di merci: come cambia l'operatività delle imprese (<i>Webinar</i> 14 Dicembre)	
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	CONFIMI APINDUSTRIA Bergamo	Prepararsi alla <i>BREXIT</i> (<i>Webinar</i> 16 Dicembre)
	Studio tributario e societario DELOITTE	L'accertamento e i controlli doganali
	Museo archeologico del castello San Giorgio della Spezia	Conferenza stampa
	Unione industriali di Torino	L'impresa di fronte alle novità sulle imposte sulla produzione e sui consumi - carburanti, oli lubrificanti e depositi privati

Struttura sede di servizio	Organizzato/ con la partecipazione di:	Evento
		<i>Webinar BREXIT</i> : cosa succede dal 1° Gennaio 2021?
	-	<i>BREXIT</i> : implicazioni doganali per le aziende <i>Status</i> di esportatore autorizzato e l'origine preferenziale
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Unione Industriali Pordenone	Convegno Origine preferenziale e non preferenziale
		Convegno Nuove regole di rilascio dei certificati di circolazione Eur1, Eur Med e Atr.
		Convegno Operatore Economico Autorizzato
	Camera di Commercio Treviso - Belluno	Convegno <i>Lo status</i> di esportatore autorizzato e l'origine preferenziale delle merci
		Convegno L'IVA negli scambi <i>intracomunitari</i> - Novità 2020 - Scenari <i>BREXIT</i>
	Confindustria di Udine	Convegno L'origine preferenziale delle merci e lo <i>status</i> di esportatore autorizzato come alternativa all'emissione dell'Eur 1
	Apindustria Confimi Vicenza	Convegno Prove di origine e Autodichiarazione dell'esportatore
	Confindustria Alto Adriatico - Pordenone - Gorizia - Trieste	<i>Webinar</i> Dalla dichiarazione di consumo sull'energia alle novità del DL 124/2019
	Confindustria Vicenza	<i>Webinar</i> Origine preferenziale delle merci: un vantaggio competitivo da amministrare al meglio
	Confindustria Venezia - Area metropolitana Venezia e Rovigo	<i>Webinar BREXIT</i> : scenari, impatti, problemi e prospettive per le aziende
		<i>Webinar</i> sull'operatività dell'Agenzia Dogane e Monopoli ai tempi del Covid-19
		<i>Webinar</i> Il sistema delle accise e il DL Rilancio
		<i>Webinar import ed export</i> ai tempi del Covid-19: semplificazioni e informatizzazione delle procedure
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Accademia Nautica dell'Adriatico	Corso <i>Webinar</i> ITS Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche PN
	Nuovo centro estero delle camere di commercio del Veneto	<i>Webinar</i> Emergenza Covid-19: impatto sui procedimenti amministrativi di competenza ADM
		<i>Webinar</i> Il ruolo della Dogane nel rilancio del commercio estero

Struttura sede di servizio	Organizzato/ con la partecipazione di:	Evento
	Consiglio della Provincia autonoma di Trento	Videoconferenza su interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco, per la rimozione degli apparecchi da gioco
	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Verona	<i>Webinar BREXIT</i> : Quali adempimenti per le PMI?
DT V - DI Campania e Calabria	Interporto Nola	La Dogana <i>paperless</i> : digitalizzazione dei procedimenti economicità rapidità e sicurezza
	Camera di commercio Reggio Calabria 3	Seminario per le imprese
	Università degli studi di Napoli Federico II	Convenzioni tirocini curriculari
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Agriumbria	<i>BREXIT</i> : scenari, impatto, problemi e prospettive per le aziende
		Semplificazioni doganali all' <i>export</i> - Agevolazioni fiscali in materia di Accise: autotrasporto e forza motrice. Rilascio autorizzazioni e licenze Accise: novità in materia di impianti di distribuzione carburanti per uso proprio
	Camera di commercio di Massa Carrara	<i>Incoterms</i> e <i>BREXIT</i>
	CCIAA Perugia	Le Accise: autorizzazioni, agevolazioni, controlli. Contesto normativo ed evoluzione giurisprudenziale
	Comune Provinciale Guardia di finanza di Perugia	Applicativo SCAAMS
	ISC Piero della Francesca (Firenze)	
	ISIS Buonarroti Fossombroni (Arezzo)	
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	ITC Marchi Forti (Monsummano Terme)	Contraffazione
	Istituto A. Xapitini (Perugia)	
	Istituto G. Micali - ITC Vespucci - Istituto B. Bartolena	
	Varie scuole Sassari	
	-	52° edizione Agriumbria
	-	Benefici sul gasolio per uso autotrazione

Struttura sede di servizio	Organizzato/ con la partecipazione di:	Evento
	Confindustria Toscana Sud	Eventi rivolti imprese. Istituti degli adempimenti e delle innovazioni che intervengono nella normativa e nella prassi doganale e delle Accise Il concetto di origine. L'esportatore autorizzato e l'esportatore registrato (REX)
	PromoFirenze e Consiglio Spedizionieri doganali Firenze	Seminario AEO
	Università di Pisa	<i>Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics</i>
	-	Conferenza con ordine dottori commercialisti Sassari e Tempio Pausania
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Confindustria Piacenza	Come diventare esportatore autorizzato
	ITET Cuppati Salvari (Jesi)	Attività doganale
	Università Cattolica del sacro Cuore (Piacenza)	<i>Webinar</i> Covid-19 ed importazione di materiale medico
	-	<i>Webinar</i> novità DL 34/2020 nelle materie del settore doganale ed accise
	Copedo	Materia doganale
	-	Videoconferenza sugli adempimenti fiscali per le officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza maggiore di 20 kW
	-	<i>Webinar BREXIT</i> : gli scenari operativi connessi alla fine del periodo di transizione
DT VIII - DR Sicilia	Università LUMSA Palermo	Responsabile <i>for Customs Matters</i>
	Dipartimento Scienze Politiche (Palermo)	IV edizione di percorso di eccellenza " <i>International Trade</i> "
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	IPSSAR Molfetta	Il falso alimentare
	ITE Adriano Olivetti	Contraffazione e visita guidata in porto di Brindisi
	-	Campagna <i>social</i> #ilPortoacasa
	-	Obbligo dell'utilizzo del sistema informatizzato per l'emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (e-DAS)
	-	<i>Port Village</i> Taranto

II.8 Il Personale

I dati relativi alla distribuzione del personale, presenti da Tabella a II.172 a Tabella a II.175, comprendono le risorse che prestano servizio presso l'Agenzia anche se in posizione di comando da altre Amministrazioni (n. 64 unità, di cui 3 dirigenti); sono invece escluse le risorse dell'Agenzia che prestano servizio presso altre Amministrazioni o in posizione di fuori ruolo e gli esonerati dal servizio (n. 133 unità, di cui n. 5 dirigenti).

Tabella a II.172 - Distribuzione del personale ADM per qualifica

Qualifica	N. dipendenti	Percentuale sul totale
Dirigente	137	1,41%
Prima area funzionale	54	0,56%
Seconda area funzionale	4.049	41,66%
Terza area funzionale	5.480	56,38%
Totale	9.720	100,00%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane *Valori riferiti all'anno 2020*

Tabella a II.173 - Distribuzione del personale ADM tra Direzioni Centrali e Territoriali

Struttura sede di servizio	Unità di personale	Percentuale sul totale
Direzioni Centrali	1.146	11,79%
Direzioni Territoriali	8.574	88,21%
Totale	9.720	100,00%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane *Valori riferiti all'anno 2020*

Tabella a II.174 - Distribuzione del personale ADM nelle Direzioni Territoriali

Struttura sede di servizio	Unità di personale	Percentuale sul totale
Uffici delle Dogane	6.092	71,05%
Uffici dei Monopoli	1.299	15,15%
Uffici DRD/DID/DIP	1.183	13,80%
Totale	8.574	100,00%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane *Valori riferiti all'anno 2020*
Note: DRD/DID/DIP: Uffici delle Direzioni Regionali/Interregionali/Interprovinciali

Tabella a II.175 - Distribuzione del personale ADM nelle strutture di appartenenza

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
Direzione Generale	Centrale	Segreteria tecnica	21
Direzione Generale	Centrale	Ufficio del Direttore	12
Direzione Generale	Centrale	Ufficio del Vicedirettore	12
Direzione Generale	Centrale	Ufficio predisposizione normativa	13
Direzione Affari Generali	Centrale	Comunicazione	15
Direzione Affari Generali	Centrale	Politiche di sicurezza	5
Direzione Affari Generali	Centrale	Relazioni Istituzionali	13
Direzione Affari Generali	Centrale	Segreteria	6
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Acquisti e contratti	17
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Contabilità	22
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Logistica	77
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Segreteria	6
Direzione Amministrazione e Finanza	Centrale	Tesoreria	27
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Analisi e ricerca	16
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Controlli, accise - energia, alcoli e tabacchi	17
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Controlli Dogane	36
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Controlli giochi	13
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Gestione sequestri	6
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Investigazioni	44
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Laboratori	32
Direzione Antifrode e Controlli	Centrale	Segreteria	19
Direzione Dogane	Centrale	Accertamento, riscossione e tutela erariale	14
Direzione Dogane	Centrale	AEO, compliance e grandi imprese	17
Direzione Dogane	Centrale	Origine e valore	13
Direzione Dogane	Centrale	Regimi e procedure doganali	16
Direzione Dogane	Centrale	Segreteria	15
Direzione Dogane	Centrale	Tariffa e classificazione	14
Direzione Energie e alcoli	Centrale	Accertamento e riscossioni coattive	10
Direzione Energie e alcoli	Centrale	Accise sui prodotti energetici ed alcolici	14
Direzione Energie e alcoli	Centrale	Accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali	8
Direzione Energie e alcoli	Centrale	Segreteria	9
Direzione Giochi	Centrale	Accertamento e riscossione	8
Direzione Giochi	Centrale	Apparecchi da intrattenimento	18

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
Direzione Giochi	Centrale	Bingo	13
Direzione Giochi	Centrale	Giochi numerici e lotterie	21
Direzione Giochi	Centrale	Gioco a distanza	21
Direzione Giochi	Centrale	Scommesse	41
Direzione Giochi	Centrale	Segreteria	8
Direzione <i>Internal Audit</i>	Centrale	Audit e indagini interne	22
Direzione <i>Internal Audit</i>	Centrale	Segreteria	8
Direzione <i>Internal Audit</i>	Centrale	Trasparenza, accesso e anticorruzione	7
Direzione <i>Internal Audit</i>	Centrale	Ufficio protezione dati personali	3
Direzione <i>Internal Audit</i>	Centrale	Valutazione dei rischi interni	6
Direzione Legale e Contenzioso	Centrale	Contenzioso amministrativo	6
Direzione Legale e Contenzioso	Centrale	Contenzioso civile e penale	7
Direzione Legale e Contenzioso	Centrale	Contenzioso tributario	14
Direzione Legale e Contenzioso	Centrale	Legale e <i>privacy</i>	4
Direzione Legale e Contenzioso	Centrale	Segreteria	5
Direzione Organizzazione e <i>digital transformation</i>	Centrale	Organizzazione, ricerca e transizione digitale	17
Direzione Organizzazione e <i>digital transformation</i>	Centrale	Processi, sviluppo e servizi	36
Direzione Organizzazione e <i>digital transformation</i>	Centrale	Segreteria	6
Direzione Organizzazione e <i>digital transformation</i>	Centrale	Sistemi ICT e cooperazione applicativa	27
Direzione Organizzazione e <i>digital transformation</i>	Centrale	Statistica e <i>open data</i>	3
Direzione Personale	Centrale	Dirigenti	6
Direzione Personale	Centrale	Mobilità	16
Direzione Personale	Centrale	Normativa e contenzioso del lavoro	14
Direzione Personale	Centrale	Politiche del personale, deontologia e <i>diversity</i>	10
Direzione Personale	Centrale	Reclutamento	14
Direzione Personale	Centrale	Relazioni sindacali e gestione del personale	26
Direzione Personale	Centrale	Segreteria	6
Direzione Personale	Centrale	Stipendi e previdenza	40
Direzione Personale	Centrale	Sviluppo, formazione e valutazione	24
Direzione Relazioni e progetti internazionali	Centrale	Cooperazione internazionale	15
Direzione Relazioni e progetti internazionali	Centrale	Politica europea e internazionale	9
Direzione Relazioni e progetti internazionali	Centrale	Segreteria	5
Direzione Strategie	Centrale	Pianificazione e controllo di gestione	9
Direzione Strategie	Centrale	Segreteria	4

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
Direzione Strategie	Centrale	Strategia e programmazione	6
Direzione Strategie	Centrale	Studi	3
Direzione Tabacchi	Centrale	Accertamento e riscossione	5
Direzione Tabacchi	Centrale	Circolazione tabacchi e prodotti da inalazione	9
Direzione Tabacchi	Centrale	Gestione rete di vendita tabacchi e prodotti da inalazione	11
Direzione Tabacchi	Centrale	Segreteria	5
Direzione Tabacchi	Centrale	Accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti da inalazione	21
Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo (SAISA)	Centrale	SAISA	28
DT I - DR Lombardia	Regionale	Antifrode e Controlli	38
DT I - DR Lombardia	Regionale	Linea	33
DT I - DR Lombardia	Regionale	Supporto	75
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per la Lombardia	113
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Bergamo	125
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Brescia	95
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Como	206
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Malpensa	126
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Mantova	22
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Milano 1	76
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Milano 2	140
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Milano 3	143
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Pavia	41
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Tirano	54
DT I - DR Lombardia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Varese	104
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Regionale	Antifrode e Controlli	64
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Regionale	Linea	46
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Regionale	Supporto	82
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Regionale	Ufficio Collaborazione Direttore	1
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta	60
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per la Liguria	62
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Alessandria	61
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Aosta	37
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Biella	23
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Cuneo	60

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Genova 1	141
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Genova 2	152
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Imperia	38
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di La Spezia	121
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Novara	49
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia-Retroporto di Genova	25
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Savona	60
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Torino	99
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Verbanco-Cusio-Ossola	46
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Vercelli	14
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Regionale	Antifrode e Controlli	49
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Regionale	Linea	43
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Regionale	Supporto	66
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per il Friuli-Venezia Giulia	32
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino-Alto Adige	74
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Ferneti - Retroporto di Trieste	24
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Gorizia	56
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Padova	91
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Pordenone	39
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Treviso	73
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Trieste	109
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Udine	76
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Venezia	142
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Verona	89
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Vicenza	68
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Regionale	Antifrode e Controlli	39
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Regionale	Linea	22
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Regionale	Supporto	65
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per il Lazio	103
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per L'Abruzzo	48
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Territoriale	Ufficio delle Dogane di L'Aquila	22
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Civitavecchia	74
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Frosinone	25

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Gaeta	45
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Pescara	76
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Roma 1	195
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Roma 2	174
DT V - DI Campania e Calabria	Regionale	Antifrode e Controlli	30
DT V - DI Campania e Calabria	Regionale	Linea	26
DT V - DI Campania e Calabria	Regionale	Supporto	61
DT V - DI Campania e Calabria	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per la Calabria	42
DT V - DI Campania e Calabria	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per la Campania	144
DT V - DI Campania e Calabria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Benevento	37
DT V - DI Campania e Calabria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Caserta	36
DT V - DI Campania e Calabria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Catanzaro	56
DT V - DI Campania e Calabria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro	47
DT V - DI Campania e Calabria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Napoli 1	150
DT V - DI Campania e Calabria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Napoli 2	124
DT V - DI Campania e Calabria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria	40
DT V - DI Campania e Calabria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Salerno	87
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Regionale	Antifrode e Controlli	26
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Regionale	Linea	25
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Regionale	Supporto	68
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per L'Umbria	32
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per la Sardegna	66
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per la Toscana	84
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Arezzo	39
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Cagliari	70
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Firenze	53
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Livorno	113
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Perugia	63
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Pisa	99
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia	46
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Sassari	51
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Regionale	Antifrode e Controlli	28
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Regionale	Linea	28
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Regionale	Supporto	58
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per l'Emilia-Romagna	84
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per le Marche	44

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Ancona	111
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Bologna	119
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche	43
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Ferrara	21
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Forlì Cesena	27
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Modena	38
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Parma	30
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Piacenza	31
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Ravenna	65
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia	35
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Rimini	31
DT VIII - DR Sicilia	Regionale	Antifrode e Controlli	26
DT VIII - DR Sicilia	Regionale	Linea	17
DT VIII - DR Sicilia	Regionale	Supporto	47
DT VIII - DR Sicilia	Regionale	Ufficio Collaborazione Direttore	1
DT VIII - DR Sicilia	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per la Sicilia	181
DT VIII - DR Sicilia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Catania	75
DT VIII - DR Sicilia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Messina	75
DT VIII - DR Sicilia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Palermo	78
DT VIII - DR Sicilia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle	60
DT VIII - DR Sicilia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Siracusa	82
DT VIII - DR Sicilia	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Trapani	52
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Regionale	Antifrode e Controlli	21
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Regionale	Linea	15
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Regionale	Supporto	47
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Regionale	Uffici Collaborazione Direttore	1
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Territoriale	Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata	130
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Bari	155
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Brindisi	65
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Campobasso	31
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Foggia	53
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Lecce	52
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Potenza	31
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Taranto	59

Struttura sede di servizio	Livello	Ufficio	N. dipendenti
DT X - DIP Bolzano e Trento	Regionale	Ufficio Direttore Interprovinciale	9
DT X - DIP Bolzano e Trento	Regionale	Procedure e Antifrode	9
DT X - DIP Bolzano e Trento	Regionale	Risorse	17
DT X - DIP Bolzano e Trento	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Bolzano	79
DT X - DIP Bolzano e Trento	Territoriale	Ufficio delle Dogane di Trento	47

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti all'anno 2020

 Tabella a II.176 - Distribuzione dei dipendenti con contratto *part-time* per DC e DT

Struttura sede di servizio	Numero di dipendenti <i>part-time</i>	Numero di dipendenti	% sul totale
Direzioni Centrali	55	1.146	4,80%
DT I - DR Lombardia	94	1.391	6,76%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	59	1.241	4,75%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	43	1.031	4,17%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	34	888	3,83%
DT V - DI Campania e Calabria	16	880	1,82%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	29	835	3,47%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	48	793	6,05%
DT VIII - DR Sicilia	7	694	1,01%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	10	660	1,52%
DT X - DIP Bolzano e Trento	17	161	10,56%
Totale	412	9.720	4,24%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Note: DC = Direzioni Centrali; DT = Direzioni Territoriali

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.177 - Distribuzione dei dipendenti con contratto *part-time* per genere

Struttura sede di servizio	Uomini	Donne	Totale
Direzioni Centrali	8	47	55
DT I - DR Lombardia	16	78	94
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	8	51	59
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	5	38	43
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6	28	34
DT V - DI Campania e Calabria	4	12	16
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	7	22	29
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	7	41	48
DT VIII - DR Sicilia	-	7	7
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	3	7	10
DT X - DIP Bolzano e Trento	2	15	17
Totale	66	346	412

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.178 - Distribuzione dei dipendenti con contratto *part-time* per inquadramento

Struttura sede di servizio	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Totale
Direzioni Centrali	-	-	16	39	55
DT I - DR Lombardia	-	-	41	53	94
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	-	29	30	59
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	-	17	26	43
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	-	23	11	34
DT V - DI Campania e Calabria	-	-	5	11	16
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	-	22	7	29
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	-	-	14	34	48
DT VIII - DR Sicilia	-	-	2	5	7

Struttura sede di servizio	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Totale
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	-	5	5	10
DT X - DIP Bolzano e Trento	-	-	10	7	17
Totale	-	-	184	228	412

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.179 - Distribuzione del personale in servizio per qualifica e genere

Struttura sede di servizio	Prima area		Seconda area		Terza area		Dirigente		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
Direzioni Centrali	3	2	209	243	291	349	34	15	1.146
DT I - DR Lombardia	6	3	251	266	469	386	8	2	1.391
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	4	3	226	291	345	361	8	3	1.241
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	2	2	196	194	329	298	8	2	1.031
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1	2	242	200	249	185	7	2	888
DT V - DI Campania e Calabria	8	2	232	110	325	195	7	1	880
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1	3	186	200	224	210	7	4	835
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	3	1	160	174	239	205	9	2	793
DT VIII - DR Sicilia	3	2	206	91	236	149	3	4	694
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	3	-	218	93	215	123	7	1	660
DT X - DIP Bolzano e Trento	-	-	32	29	56	41	3	-	161
Totale	34	20	2.158	1.891	2.978	2.502	101	36	9.720

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.180 - Distribuzione del personale in servizio per età e genere

Struttura sede di servizio	Fino a 35		35-50		50 e oltre		Totale		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
Direzioni Centrali	2	-	153	144	382	465	537	609	1.146
DT I - DR Lombardia	8	3	286	240	440	414	734	657	1.391
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	17	4	173	208	393	446	583	658	1.241
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	3	3	141	165	391	328	535	496	1.031
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	6	-	111	100	382	289	499	389	888
DT V - DI Campania e Calabria	2	2	117	91	453	215	572	308	880
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	8	3	111	113	299	301	418	417	835
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	5	5	122	99	284	278	411	382	793
DT VIII - DR Sicilia	3	4	110	78	335	164	448	246	694
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	5	1	101	85	337	131	443	217	660
DT X - DIP Bolzano e Trento	1	2	27	13	63	55	91	70	161
Totale	60	27	1.452	1.336	3.759	3.086	5.271	4.449	9.720

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.181 - Distribuzione del personale in servizio per fascia di età

Fascia di età	Unità di personale	Percentuale sul totale
Fino a 35	87	0,90%
35-50	2.788	28,68%
50 e oltre	6.845	70,42%
Totale	9.720	100%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.182 - Età media del personale in servizio per genere e età media

Struttura sede di servizio	Età media		
	Uomini	Donne	Totale
ADM	53,73	53,07	53,40
Direzioni Centrali	53,19	54,02	53,61
DT I - DR Lombardia	51,81	51,98	51,89
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	52,70	52,91	52,81
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	54,06	52,58	53,32
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	54,09	53,60	53,85
DT V - DI Campania e Calabria	55,63	53,23	54,43
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	54,12	53,93	54,02
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	52,84	53,64	53,24
DT VIII - DR Sicilia	54,28	52,74	53,51
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	54,50	52,02	53,26
DT X - DIP Bolzano e Trento	53,84	53,13	53,48

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane
Valori riferiti all'anno 2020
Tabella a II.183 - Consuntivo ore lavorabili *pro-capite*

Ore lavorabili <i>pro-capite</i>	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Variazione 2020/2019
Ore lavorabili lorde	1.814	1.829	0,83%
Ore di assenza per ferie	233	216	-7,09%
Ore lavorabili contrattuali	1.581	1.613	1,99%
Ore di assenza per malattia	47	40	-15,88%
Ore di assenza per altri motivi	152	143	-6,14%
Ore lavorabili ordinarie	1.382	1.430	3,50%
Ore di straordinario	166	138	-16,87%
Ore lavorabili <i>pro-capite</i>	1.548	1.568	1,31%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane
Valori riferiti all'anno 2020

I dati di Tabella a II.184, Tabella a II.189 e Tabella a II.191 riportano il numero di dipendenti che hanno usufruito dei congedi previsti dalla Legge n. 151/2001.

Tabella a II.184 - Dipendenti aventi diritto a permessi 104 e dipendenti che hanno usufruito di congedi 151

Struttura sede di servizio	N. dipendenti aventi diritto ai permessi 104	N. dipendenti che hanno usufruito dei congedi 151	Totale dipendenti per Direzione	% sul totale
Direzioni Centrali	403	45	1.146	39,09%
DT I - DR Lombardia	291	32	1.391	23,22%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	251	29	1.241	22,56%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	194	15	1.031	20,27%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	281	25	888	34,46%
DT V - DI Campania e Calabria	264	28	880	33,18%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	189	16	835	24,55%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	147	7	793	19,42%
DT VIII - DR Sicilia	194	14	694	29,97%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	214	8	660	33,64%
DT X - DIP Bolzano e Trento	11	1	161	7,45%
Totale	2.439	220	9.720	27,36%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

In Tabella a II.185 e Tabella a II.187 è riportato il numero di dipendenti che hanno diritto ai permessi 104, pertanto i dati non si riferiscono ai casi in cui è stato fruito il permesso stesso.

Tabella a II.185 - Distribuzione del numero di dipendenti aventi diritto ai permessi 104 per genere

Struttura sede di servizio	2018		2019		2020	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	153	212	154	235	161	242
DT I - DR Lombardia	117	142	135	149	136	155
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	96	164	100	166	99	152
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	76	114	74	116	76	118
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	118	154	128	156	130	151
DT V - DI Campania e Calabria	153	100	158	108	163	101
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	81	97	83	102	80	109
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	71	81	65	89	65	82
DT VIII - DR Sicilia	111	73	108	84	111	83
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	130	76	128	85	132	82
DT X - DIP Bolzano e Trento	7	5	7	6	6	5
Totale	1.113	1.218	1.140	1.296	1.159	1.280

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

I dati di Tabella a II.186 e Tabella a II.188 comprendono il numero di ore di permesso usufruite dal personale ADM avente diritto ai sensi dell'art. 33 c. 3 e c. 6 della L. n. 104/92. Il dato del 2020 è comprensivo anche delle ore di permesso 104 - Covid-19 introdotte nella prima fase emergenziale della pandemia.

Tabella a II.186 - Distribuzione delle ore di permesso 104 usufruite per genere

Struttura sede di servizio	2018		2019		2020	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	43.679	65.836	25.870	40.367	29.023	42.988
DT I - DR Lombardia	22.624	28.976	13.954	15.674	16.619	18.681
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	20.774	42.995	11.151	22.896	13.289	22.161
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	18.804	28.589	11.281	15.601	10.866	20.576
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	28.421	43.118	17.386	24.179	20.654	28.374
DT V - DI Campania e Calabria	28.571	23.212	15.541	14.432	14.591	15.360
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	40.104	31.572	24.155	18.119	26.539	18.502
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	17.019	26.146	10.445	14.648	11.437	15.772
DT VIII - DR Sicilia	16.905	19.209	8.813	10.348	9.460	14.122
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	30.205	21.637	17.317	12.189	17.799	12.164
DT X - DIP Bolzano e Trento	865	1.882	794	1.072	948	989
Totale	267.971	333.172	156.707	189.525	171.225	209.689

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Tabella a II.187 - Distribuzione dipendenti aventi diritto ai permessi 104 per inquadramento

Struttura sede di servizio	2018				2019				2020			
	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area
Direzioni Centrali	6	9	172	178	5	8	177	199	9	3	190	201
DT I - DR Lombardia	-	7	95	157	2	9	109	164	2	5	109	175
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	2	4	118	136	3	4	116	143	4	2	107	138
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1	4	81	104	1	4	84	101	-	1	87	106
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1	5	141	125	2	5	150	127	1	3	147	130
DT V - DI Campania e Calabria	2	7	105	139	2	7	102	155	4	4	99	157
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1	3	89	85	-	4	93	88	1	1	97	90
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	2	3	78	69	2	3	78	71	2	1	74	70
DT VIII - DR Sicilia	2	7	86	89	1	7	88	96	1	5	85	103
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	1	7	95	103	1	6	101	105	2	1	106	105
DT X - DIP Bolzano e Trento	-	-	2	10	-	-	2	11	-	-	1	10
Totale	18	56	1.062	1.195	19	57	1.100	1.260	26	26	1.102	1.285

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Tabella a II.188 - Distribuzione delle ore di permesso 104 usufruite per inquadramento

Struttura sede di servizio	2018				2019				2020			
	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area
Direzioni Centrali	-	4.939	52.032	52.544	-	2.752	31.595	31.890	108	1.816	36.255	33.833
DT I - DR Lombardia	-	2.448	20.690	28.462	-	2.428	12.092	15.108	-	1.931	14.938	18.431
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	1.004	30.287	32.478	-	796	16.618	16.634	58	555	17.999	16.839
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	1.235	24.349	21.810	-	845	14.455	11.582	-	432	17.747	13.263
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	1.665	38.506	31.367	-	938	23.372	17.255	-	636	28.660	19.731
DT V - DI Campania e Calabria	-	1.453	24.973	25.357	-	893	14.672	14.407	94	557	15.615	13.685
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	2.591	30.528	38.556	-	1.637	17.686	22.951	21	1.188	18.954	24.877
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	-	1.266	21.921	19.978	-	602	13.409	11.082	-	72	14.922	12.215
DT VIII - DR Sicilia	4	555	18.099	17.456	4	288	10.205	8.664	-	115	12.859	10.608
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	5.886	24.520	21.436	-	3.582	14.913	11.011	-	3.824	14.029	12.110
DT X - DIP Bolzano e Trento	-		67	2.681	-	-	-	1.866	-	-	-	1.937
Totale	4	23.042	285.972	292.125	4	14.761	169.017	162.450	281	11.126	191.978	177.529

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Tabella a II.189 - Distribuzione dei dipendenti che hanno usufruito dei congedi 151 per genere

Struttura sede di servizio	2018		2019		2020	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	15	34	17	35	17	28
DT I - DR Lombardia	9	15	11	16	15	17
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	12	21	14	26	13	16
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	5	6	4	8	4	11
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	10	18	15	17	17	8
DT V - DI Campania e Calabria	13	14	13	18	15	13
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	6	6	9	14	6	10
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	3	9	4	9	2	5
DT VIII - DR Sicilia	11	7	9	9	5	9
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	9	5	7	5	6	2
DT X - DIP Bolzano e Trento	-	-	-	-	1	-
Totale	93	135	103	157	101	119

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Tabella a II.190 - Distribuzione giornate fruite dai dipendenti in congedo 151 per genere

Struttura sede di servizio	2018		2019		2020	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	1.049	1.771	1.109	1.924	1.283	2.184
DT I - DR Lombardia	544	1.308	1.016	1.271	1.041	2.136
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.756	2.200	1.425	1.487	666	1.172
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	521	278	321	684	804	482
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.321	1.453	1.365	1.207	1.419	748
DT V - DI Campania e Calabria	1.481	1.187	1.420	977	1.158	491
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.039	443	1.452	1.073	663	452

Struttura sede di servizio	2018		2019		2020	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	162	514	220	477	47	353
DT VIII - DR Sicilia	748	468	644	1.011	451	1.299
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	602	497	761	238	384	42
DT X - DIP Bolzano e Trento	-	-	-	-	12	-
Totale	9.223	10.119	9.733	10.349	7.928	9.359

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Tabella a II.191 - Distribuzione dipendenti che hanno usufruito dei congedi 151 per inquadramento

Struttura sede di servizio	2018				2019				2020			
	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area
Direzioni Centrali	1	3	21	24	-	3	29	20	-	2	26	17
DT I - DR Lombardia	-	-	6	18	-	2	10	15	-	1	15	16
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	-	16	17	1	-	20	19	-	-	14	15
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	-	8	3	-	-	8	4	-	-	8	7
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	-	14	13	-	-	14	18	-	-	14	11
DT V - DI Campania e Calabria	-	-	14	13	-	-	12	19	-	-	12	16
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	-	9	4	-	-	16	7	-	-	10	6
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	-	-	10	2	-	1	9	3	-	-	7	-
DT VIII - DR Sicilia	-	1	11	6	-	-	7	11	-	-	8	6
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	-	6	8	-	-	5	7	-	-	5	3
DT X - DIP Bolzano e Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totale	1	4	115	108	1	6	130	123	-	3	119	98

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Tabella a II.192 - Distribuzione giornate fruitate dai dipendenti in congedo 151 per inquadramento

Struttura sede di servizio	2018				2019				2020			
	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area
Direzioni Centrali	78	80	1.178	1.323	8	130	1.450	1.172	-	84	1.984	1.096
DT I - DR Lombardia	-	-	984	1.285	-	-	1.128	1.213	-	-	659	934
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	-	594	60	-	25	463	138	-	-	400	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	-	1.526	701	-	-	1.185	953	-	-	967	576
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	-	1.618	1.607	-	-	1.340	963	-	-	871	772
DT V - DI Campania e Calabria	-	-	396	657	-	-	649	366	-	-	322	104
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	-	1.039	382	-	-	2.200	314	-	-	811	427
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	-	-	701	66	-	-	719	123	-	-	529	302
DT VIII - DR Sicilia	-	-			-	-			-	-	-	12
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	-	585	1.113	-	46	916	1.176	-	56	1.430	1.634
DT X - DIP Bolzano e Trento	-	67	623	365	-	-	752	822	-	-	600	997
Totale	78	147	9.244	7.559	8	201	10.802	7.240	-	140	8.573	6.854

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Nel conteggio delle ore lavorate, riportate da Tabella a II.193 a Tabella a II.198, sono ricompresi tutti i minuti lavorati a qualsiasi titolo: Assemblea; Commissioni giochi; Docenza corsi; Frequenza corsi; Lavoro agile - Covid-19; Missione; Progetto finalizzato; Servizio esterno; Servizio; Telelavoro; Verifica interna.

Tabella a II.193 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in *smart working*

Struttura sede di servizio	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Direzioni Centrali	1.469.778	796.687	673.091	45,80%
Direzioni Territoriali	10.923.915	6.525.464	4.398.451	40,26%
Totale	12.393.693	7.322.151	5.071.542	40,92%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti al periodo marzo-dicembre 2020

Tabella a II.194 - Distribuzione ore lavorate in presenza e in *smart working* nelle DC e DT

Struttura sede di servizio	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Direzioni Centrali	1.469.778	796.687	673.091	45,80%
DRD/DID/DIP	1.508.236	763.323	744.913	49,39%
Uffici dei Monopoli	1.622.926	819.131	803.795	49,53%
Uffici delle Dogane	7.792.753	4.943.010	2.849.743	36,57%
Totale	12.393.693	7.322.151	5.071.542	40,92%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane
Note: DRD/DID/DIP: Uffici delle Direzioni Regionali / Interregionali/ Interprovinciali

Valori riferiti al periodo marzo-dicembre 2020

Tabella a II.195 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in *smart working* per qualifica

Qualifica	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Dirigente	190.898	190.768	130,00	0,07%
Prima area	127.370	62.527	64.843,00	50,91%
Seconda area	4.934.177	2.822.708	2.111.469,00	42,79%
Terza area	7.141.248	4.246.148	2.895.100,00	40,54%
Totale	12.393.693	7.322.151	5.071.542	40,92%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti al periodo marzo-dicembre 2020

Tabella a II.196 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in *smart working* per genere

Genere	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Uomini	5.404.421	2.785.274	2.619.147,00	48,46%
Donne	6.989.272	4.536.877	2.452.395,00	35,09%
Totale	12.393.693	7.322.151	5.071.542	40,92%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane
Valori riferiti al periodo marzo-dicembre 2020
Tabella a II.197 - Distribuzione mensile delle ore lavorate in presenza e in *smart working*

Mese	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Marzo	1.274.279	763.012	511.267	40,12%
Aprile	1.166.819	334.810	832.009	71,31%
Maggio	1.294.856	507.462	787.394	60,81%
Giugno	1.218.949	616.113	602.836	49,46%
Luglio	1.273.638	744.748	528.890	41,53%
Agosto	925.307	644.114	281.193	30,39%
Settembre	1.331.807	995.052	336.755	25,29%
Ottobre	1.416.455	1.059.846	356.609	25,18%
Novembre	1.363.886	882.495	481.391	35,30%
Dicembre	1.127.697	774.499	353.198	31,32%
Totale	12.393.693	7.322.151	5.071.542	40,92%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane
Valori riferiti al periodo marzo-dicembre 2020
Tabella a II.198 - Distribuzione delle ore lavorate in presenza e in *smart working* per struttura

Struttura sede di servizio	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in <i>smart working</i>	% <i>smart working</i>
Direzioni Centrali	1.469.778	796.687	673.091	45,80%
DT I - DR Lombardia	1.741.388	1.118.666	622.722	35,76%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1.558.670	895.980	662.690	42,52%
DT III - DI Veneto e Friuli Venezia-Giulia	1.288.522	833.668	454.854	35,30%
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1.144.780	739.656	405.124	35,39%

Struttura sede di servizio	N. ore lavorate	N. ore lavorate in presenza	N. ore lavorate in smart working	% smart working
DT V - DI Campania e Calabria	862.082	456.087	405.995	47,09%
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1.131.961	638.726	493.235	43,57%
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1.056.336	620.320	436.016	41,28%
DT VIII - DR Sicilia	1.017.160	568.924	448.236	44,07%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	904.474	504.117	400.357	44,26%
DT X - DIP Bolzano e Trento	218.542	149.320	69.222	31,67%
Totale	12.393.693	7.322.151	5.071.542	40,92%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti al periodo marzo-dicembre 2020

Tabella a II.199 - Distribuzione dei dipendenti in telelavoro per inquadramento e genere

Strutture sede di servizio	Dirigenti		Seconda area		Terza area		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
Direzioni Centrali	-	-	1	1	3	2	7
DT I - Lombardia	-	-	-	-	1	-	1
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	-	-	-	1	-	1
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	-	-	1	1
DT IV - Lazio e Abruzzo	-	-	4	-	4	1	9
DT V - DI Campania e Calabria	-	-	7	6	19	17	49
DT VI - Toscana, Sardegna e Umbria	-	-	-	1	1	1	3
DT VII - Emilia-Romagna e Marche	-	-	-	1	2	-	3
DT VIII - Sicilia	-	-	1	-	3	1	5
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	-	-	1	1	6	2	10
DT X - Trento e Bolzano	-	-	1	-	-	-	1
Totale	-	-	15	10	40	25	90

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.200 - Distribuzione dei dipendenti in telelavoro per struttura di appartenenza

Struttura sede in servizio	Personale in telelavoro	%
Direzioni Centrali	7	7,78%
DT I - Lombardia	1	1,11%
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	1	1,11%
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	1	1,11%
DT IV - Lazio e Abruzzo	9	10,00%
DT V - DI Campania e Calabria	49	54,44%
DT VI - Toscana, Sardegna e Umbria	3	3,33%
DT VII - Emilia-Romagna e Marche	3	3,33%
DT VIII - Sicilia	5	5,56%
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	10	11,11%
DT X - Trento e Bolzano	1	1,11%
Totale	90	100%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane
Valori riferiti all'anno 2020
Tabella a II.201 - Distribuzione dei dipendenti in telelavoro per genere

Struttura sede di servizio	Telelavoro delocalizzato		
	Uomini	Donne	Totale
Direzioni Centrali	4	2	6
DT I - Lombardia	-	1	1
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	-	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	1	1
DT IV - Lazio e Abruzzo	8	1	9
DT V - DI Campania e Calabria	26	23	49
DT VI - Toscana, Sardegna e Umbria	1	2	3
DT VII - Emilia Romagna e Marche	2	1	3
DT VIII - Sicilia	4	1	5
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	7	3	10
DT X - Trento e Bolzano	1	-	1
Totale	53	35	88

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane
Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.202 - Distribuzione dei dipendenti autorizzati nel 2020 al telelavoro per genere

Struttura sede di servizio	Telelavoro delocalizzato		
	Uomini	Donne	Totale
DT IV - Lazio e Abruzzo	5	-	5
DT V - DI Campania e Calabria	3	-	3
DT VI - Toscana, Sardegna e Umbria	1	2	3
DT VIII - Sicilia	3	1	4
Totale	12	3	15

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.203 - Dipendenti in telelavoro per genere ed età anagrafica

Struttura sede di servizio	Uomini	Donne	Uomini	Donne
35-39	2	4	2,22%	4,44%
40-44	13	12	14,44%	13,33%
45-49	12	8	13,33%	8,89%
50-54	7	3	7,78%	3,33%
55-59	14	6	15,56%	6,67%
60-64	5	3	5,56%	3,33%
Oltre i 65	1	-	1,11%	-
Totale	54	36	60,00%	40,00%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti all'anno 2020

Nei conteggi dei dipendenti, riportati in Tabella a II.204 e Tabella a II.205, sono stati considerati i dipendenti che hanno svolto almeno una missione nell'anno 2020. Se un dipendente ha fatto più missioni nel periodo di riferimento, viene contato una volta sola. Sono state conteggiate sia le missioni nazionali che internazionali.

Tabella a II.204 - Distribuzione dei dipendenti in missione per inquadramento

Struttura sede di servizio	2018				2019				2020			
	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area
Direzioni Centrali	21	-	33	217	29	1	39	250	24	-	23	118
DT I - DR Lombardia	8	2	139	408	10	1	148	447	5	1	99	309
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	2	2	137	335	6	3	163	390	7	1	89	208
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	7	2	97	373	9	4	98	406	6	1	72	244
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	4	2	138	254	6	2	127	254	9	-	102	200
DT V - DI Campania e Calabria	8	9	144	282	10	5	140	305	6	3	100	189
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	8	4	147	337	15	6	144	354	9	5	112	263
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	4	9	185	320	9	6	178	334	7	3	150	259
DT VIII - DR Sicilia	5	5	149	277	8	7	138	283	8	7	101	186
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	5	6	149	226	9	6	163	256	8	3	94	170
DT X - DIP Bolzano e Trento	3	-	33	75	3	-	39	77	3	-	33	68
Totale	75	41	1.351	3.104	114	41	1.377	3.356	92	24	975	2.214

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Tabella a II.205 - Distribuzione dei dipendenti in missione per genere

Struttura sede di servizio	2018		2019		2020	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	155	116	187	132	112	52
DT I - DR Lombardia	330	227	376	230	261	152
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	249	227	290	272	170	134
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	282	197	298	219	204	119
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	247	151	252	137	205	106
DT V - DI Campania e Calabria	298	145	310	150	213	85
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	293	203	308	211	233	151
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	280	238	305	222	253	165
DT VIII - DR Sicilia	311	125	314	122	225	72
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	294	92	337	97	217	55
DT X - DIP Bolzano e Trento	68	43	71	48	61	42
Totale	2.807	1.764	3.048	1.840	2.154	1.133

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Nella Tabella a II.206 sono riportate il numero di missioni effettuate dai dipendenti nell'anno 2020. Sono state conteggiate sia le missioni nazionali che internazionali.

Tabella a II.206 - Numero di missioni distinte per struttura e periodo di tempo												
Struttura sede di servizio	2018				2019				2020			
	per. ≤3 gg	3gg< per. ≤10 gg	10gg <per. ≤15 gg	per.> 15 gg	per.≤3 gg	3gg< per.≤10 gg	10gg< per.≤15 gg	per.> 15 gg	per.≤3 gg	3gg< per.≤10 gg	10gg <per. ≤15 gg	per.> 15 gg
Direzioni Centrali	262	83	-	-	313	79	-	-	160	28	-	-
DT I - DR Lombardia	556	9	-	-	604	15	-	-	412	12	-	-
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	474	13	-	-	559	21	-	-	304	5	-	-
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	479	15	-	-	515	20	-	-	323	4	-	-
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	397	2	-	-	388	5	-	-	311	2	-	-
DT V - DI Campania e Calabria	443	2	-	-	460	3	-	-	298	3	-	-
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	495	17	1	-	519	25	-	-	383	8	-	-
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	516	10	-	-	527	6	-	-	418	4	-	1
DT VIII - DR Sicilia	434	10	-	-	436	13	-	-	297	2	-	-
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	385	4	-	-	434	9	-	-	271	3	-	-
DT X - DIP Bolzano e Trento	111	1	-	-	119	1	-	-	103	2	-	-
Totale	4.552	166	1	-	4.874	197	-	-	3.280	73	-	1

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Note: Per = periodo

Tabella a II.207 - Ore di formazione erogate per tipologia di linea formativa

Linee formative	Ore	Percentuale sul totale
Processi di supporto	30.765	34,12%
Attività dirette	24.851	27,56%
Informatica	14.251	15,80%
Lingue straniere	9.341	10,36%
Inserimento Lavorativo	7.806	8,66%
Formazione Manageriale	2.371	2,63%
Informatica specialistica	269	0,30%
Prevenzione e contrasto alla corruzione Base	248	0,28%
Prevenzione e corruzione alla corruzione Manageriale	246	0,27%
Riorganizzazione e sviluppo competenze operative	30	0,03%
Totale	90.178	100%

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Valori riferiti all'anno 2020

Tabella a II.208 - Distribuzione del numero di cessazioni per genere

Struttura sede di servizio	2018		2019		2020	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	36	32	29	23	28	36
DT I - DR Lombardia	59	42	32	32	53	38
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	53	68	25	41	63	78
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	45	46	30	32	50	44
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	29	22	30	13	32	35
DT V - DI Campania e Calabria	35	17	55	18	47	30
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	24	35	38	27	46	49
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	30	17	26	26	38	46
DT VIII - DR Sicilia	33	26	19	20	44	21
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	31	9	34	10	28	17
DT X - DIP Bolzano e Trento	5	-	4	6	11	11
Comandati presso altra amministrazione	6	10	4	5	6	7
Totale	386	324	326	253	446	412

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Il “numero di cessazioni” riportate nella Tabella a II.209 comprendono:

- Passaggio ad altre PPAA;
- Cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale;
- Collocamento a riposo per età;
- Decessi;
- Dimissioni;
- Licenziamenti;
- Risoluzione del rapporto di lavoro;
- Termine del comando.

Tabella a II.209 - Distribuzione del numero di cessazioni per inquadramento

Struttura sede di servizio	2018				2019				2020			
	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area
Direzioni Centrali	5	-	31	32	6	1	16	29	8	1	22	33
DT I - DR Lombardia	-	-	47	54	2	1	27	34	-	1	52	38
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	4	57	60	2	-	40	24	1	3	79	58
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	1	47	43	1	1	28	32	-	-	55	39
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	1	1	30	19	-	1	27	15	-	-	41	26
DT V - DI Campania e Calabria	1	-	28	23	-	1	37	35	-	2	48	27
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	-	4	26	29	2	-	33	30	-	-	56	39
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	1	1	30	15	-	-	35	17	1	1	54	28
DT VIII - DR Sicilia	-	1	33	25	-	-	18	21	2	3	32	28
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	1	-	21	18	1	2	28	13	-	2	25	18
DT X - DIP Bolzano e Trento	-	-	-	5	-	-	4	6	-	-	6	16
Comandati presso altra amministrazione	-	-	3	13	1	-	1	7	-	-	3	10
Totale	9	12	353	336	15	7	294	263	12	13	473	360

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Tabella a II.210 - Distribuzione del numero di assunzioni per genere

Struttura sede di servizio	2018		2019		2020	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direzioni Centrali	13	9	15	6	29	10
DT I - DR Lombardia	27	30	49	20	80	73
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	30	29	22	21	87	86
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	18	9	29	17	68	60
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	9	13	21	4	26	21
DT V - DI Campania e Calabria	2	5	3	3	20	14
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	15	23	15	13	43	51
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	11	13	20	9	52	34
DT VIII - DR Sicilia	8	10	7	4	21	15
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	8	14	13	8	17	14
DT X - DIP Bolzano e Trento	0	3	5	6	6	8
Totale	141	158	199	111	449	386

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

Tabella a II.211 - Distribuzione del numero di assunzioni per inquadramento

Struttura sede di servizio	2018				2019				2020			
	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area	Dirigente	1° Area	2° Area	3° Area
Direzioni Centrali	2	-	12	8	4	7	10	-	12	-	21	6
DT I - DR Lombardia	-	-	16	41	-	39	30	-	-	-	82	71
DT II - DI Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta	-	-	17	42	-	10	33	-	-	1	84	88
DT III - DI Veneto e Friuli-Venezia Giulia	-	-	14	13	-	24	22	-	1	-	87	40
DT IV - DI Lazio e Abruzzo	-	-	10	12	-	13	12	-	1	-	23	23
DT V - DI Campania e Calabria	-	-	-	7	-	1	5	-	-	-	14	20
DT VI - DI Toscana, Sardegna e Umbria	1	1	17	19	2	7	19	-	-	-	41	53
DT VII - DI Emilia-Romagna e Marche	-	1	4	19	-	17	12	-	1	-	56	29
DT VIII - DR Sicilia	-	-	2	16	-	6	5	-	-	-	17	19
DT IX - DI Puglia, Molise e Basilicata	1	1	10	10	-	14	7	-	1	-	15	15
DT X - DIP Bolzano e Trento	-	-	1	2	-	5	6	-	-	-	10	4
Totale	4	3	103	189	6	143	161	-	16	1	450	368

Fonte: elaborazione interna ADM su banca dati del sistema di gestione delle risorse umane

II.9 Prospettive per il 2021

Tabella a II.212 - Paesi OCSE - variazione % del PIL su base trimestrale

Mesi	USA	Regno Unito	Spagna	Giappone	Germania	Italia	Francia	Altri Paesi OCSE
Marzo-15	0,32%	0,03%	0,03%	0,15%	-0,04%	0,01%	0,02%	0,33%
Giugno-15	0,23%	0,04%	0,03%	0,01%	0,05%	0,02%	0,00%	0,20%
Settembre-15	0,12%	0,02%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%	0,02%	0,29%
Dicembre-15	0,05%	0,03%	0,03%	-0,01%	0,03%	0,02%	0,01%	0,15%
Marzo-16	0,19%	0,01%	0,02%	0,07%	0,06%	0,01%	0,03%	0,13%
Giugno-16	0,10%	0,02%	0,01%	-0,02%	0,03%	0,01%	-0,01%	0,20%
Settembre-16	0,18%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,06%
Dicembre-16	0,21%	0,03%	0,01%	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%	0,54%
Marzo-17	0,19%	0,03%	0,03%	0,07%	0,09%	0,02%	0,04%	0,19%
Giugno-17	0,14%	0,02%	0,03%	0,02%	0,05%	0,02%	0,04%	0,32%
Settembre-17	0,24%	0,02%	0,02%	0,07%	0,07%	0,02%	0,03%	0,28%
Dicembre-17	0,32%	0,02%	0,02%	0,04%	0,06%	0,02%	0,04%	0,31%
Marzo-18	0,32%	0,00%	0,02%	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,29%
Giugno-18	0,23%	0,02%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,22%
Settembre-18	0,18%	0,03%	0,02%	-0,06%	-0,02%	0,00%	0,02%	0,08%
Dicembre-18	0,11%	0,01%	0,02%	0,04%	0,03%	0,01%	0,03%	0,03%
Marzo-19	0,25%	0,03%	0,02%	0,03%	0,05%	0,00%	0,03%	0,18%
Giugno-19	0,13%	0,01%	0,01%	0,01%	-0,04%	0,01%	0,03%	0,28%
Settembre-19	0,22%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,14%
Dicembre-19	0,20%	0,00%	0,01%	-0,16%	0,00%	-0,02%	-0,02%	0,15%
Marzo-20	-0,43%	-0,15%	-0,17%	-0,04%	-0,15%	-0,24%	-0,30%	-0,44%
Giugno-20	-3,06%	-0,99%	-0,56%	-0,69%	-0,71%	-0,54%	-0,67%	-3,17%
Settembre-20	2,53%	0,87%	0,53%	0,45%	0,64%	0,67%	0,94%	2,70%
Dicembre-20	0,36%	0,06%	0,00%	0,24%	0,04%	-0,07%	-0,08%	0,48%
Marzo-21	0,53%	-0,08%	-0,02%	-0,09%	-0,13%	0,01%	-0,01%	0,38%

Fonte: OCSE

Tabella a II.213 - Andamento dell'indice WCI composito per container da 40 piedi

Data	Indice WCI composito per container da 40 piedi
04/01/2018	1167,70
11/01/2018	1169,28
18/01/2018	1178,34
25/01/2018	1173,33
01/02/2018	1233,40
08/02/2018	1233,99
15/02/2018	1208,73
22/02/2018	1213,69
01/03/2018	1199,56
08/03/2018	1115,84

Data	Indice WCI composito per container da 40 piedi
15/03/2018	1078,77
22/03/2018	1033,98
29/03/2018	953,45
05/04/2018	995,86
12/04/2018	966,42
19/04/2018	955,05
26/04/2018	954,26
03/05/2018	1180,63
10/05/2018	1160,65
17/05/2018	1158,10
24/05/2018	1152,35
31/05/2018	1188,24
07/06/2018	1208,17
14/06/2018	1215,08
21/06/2018	1198,50
28/06/2018	1189,99
05/07/2018	1255,07
12/07/2018	1231,67
19/07/2018	1281,12
26/07/2018	1281,99
02/08/2018	1461,44
09/08/2018	1463,94
16/08/2018	1548,63
23/08/2018	1517,92
30/08/2018	1505,06
06/09/2018	1525,54
13/09/2018	1500,98
20/09/2018	1467,36
27/09/2018	1474,49
04/10/2018	1450,34
11/10/2018	1413,28
18/10/2018	1452,36
25/10/2018	1465,09
01/11/2018	1484,55
08/11/2018	1578,79
15/11/2018	1595,16
22/11/2018	1508,54
29/11/2018	1501,42
06/12/2018	1442,93
13/12/2018	1428,79
20/12/2018	1419,68
27/12/2018	1374,16
03/01/2019	1572,91
10/01/2019	1468,76

Data	Indice WCI composito per container da 40 piedi
17/01/2019	1539,45
24/01/2019	1562,60
31/01/2019	1501,84
07/02/2019	1466,42
14/02/2019	1489,48
21/02/2019	1417,68
28/02/2019	1298,17
07/03/2019	1283,06
14/03/2019	1170,66
21/03/2019	1139,06
28/03/2019	1178,17
04/04/2019	1243,01
11/04/2019	1185,14
18/04/2019	1184,59
25/04/2019	1205,16
02/05/2019	1233,66
09/05/2019	1242,60
16/05/2019	1220,22
23/05/2019	1171,59
30/05/2019	1159,12
06/06/2019	1213,96
13/06/2019	1198,25
20/06/2019	1177,78
27/06/2019	1190,51
04/07/2019	1216,30
11/07/2019	1163,45
18/07/2019	1223,52
25/07/2019	1186,87
01/08/2019	1269,84
08/08/2019	1306,08
15/08/2019	1312,01
22/08/2019	1311,99
29/08/2019	1273,40
05/09/2019	1330,22
12/09/2019	1252,85
19/09/2019	1150,30
26/09/2019	1155,40
03/10/2019	1118,43
10/10/2019	1086,02
17/10/2019	1116,03
24/10/2019	1114,25
31/10/2019	1261,37
07/11/2019	1311,31
14/11/2019	1270,46

Data	Indice WCI composito per container da 40 piedi
21/11/2019	1216,31
28/11/2019	1241,84
05/12/2019	1298,32
12/12/2019	1363,53
19/12/2019	1430,83
02/01/2020	1640,31
09/01/2020	1603,49
16/01/2020	1608,75
23/01/2020	1561,26
30/01/2020	1569,91
06/02/2020	1588,63
13/02/2020	1542,71
20/02/2020	1460,19
27/02/2020	1402,38
05/03/2020	1324,77
12/03/2020	1326,17
19/03/2020	1483,31
26/03/2020	1383,61
02/04/2020	1411,29
09/04/2020	1398,64
16/04/2020	1388,20
23/04/2020	1379,78
30/04/2020	1322,32
07/05/2020	1374,32
14/05/2020	1430,37
21/05/2020	1454,11
28/05/2020	1422,10
04/06/2020	1488,84
11/06/2020	1509,21
18/06/2020	1666,95
25/06/2020	1679,14
02/07/2020	1809,22
09/07/2020	1791,87
16/07/2020	1754,98
23/07/2020	1717,38
30/07/2020	1689,83
06/08/2020	1733,08
13/08/2020	1768,14
20/08/2020	1836,42
27/08/2020	1907,80
03/09/2020	2082,61
10/09/2020	2068,64
17/09/2020	2201,89
24/09/2020	2267,22

Data	Indice WCI composito per container da 40 piedi
01/10/2020	2218,30
08/10/2020	2197,54
15/10/2020	2211,29
22/10/2020	2173,64
29/10/2020	2242,83
05/11/2020	2226,50
12/11/2020	2290,52
19/11/2020	2392,98
26/11/2020	2568,40
03/12/2020	2828,56
10/12/2020	2847,63
17/12/2020	3461,70
24/12/2020	3516,99
31/12/2020	3565,85
07/01/2021	4256,47
14/01/2021	4305,31
21/01/2021	4395,67
28/01/2021	4331,39
04/02/2021	4371,47
11/02/2021	4280,33
18/02/2021	4345,15
25/02/2021	4288,76
04/03/2021	4269,66
11/03/2021	4199,16
18/03/2021	4143,45
25/03/2021	4137,34
01/04/2021	4147,99
08/04/2021	4118,89
15/04/2021	4097,19
22/04/2021	4091,16
29/04/2021	4112,67
06/05/2021	4541,36
13/05/2021	4740,89
20/05/2021	5021,64
27/05/2021	5133,68
03/06/2021	5333,15
10/06/2021	5524,24
17/06/2021	5848,55
24/06/2021	6759,16
01/07/2021	7088,44
08/07/2021	7425,72
15/07/2021	7525,68
22/07/2021	7639,07
<i>Fonte: Bloomberg</i>	<i>Valori espressi in euro</i>

Tabella a II.214 - Andamento del prezzo delle materie prime

Data	Petrolio (dollari al barile)	Indice BCOM dei prezzi delle <i>commodities</i>
02/01/2020	61,18	81,00
03/01/2020	63,05	81,37
06/01/2020	63,27	81,64
07/01/2020	62,7	81,57
08/01/2020	59,61	80,58
09/01/2020	59,56	80,45
10/01/2020	59,04	80,71
13/01/2020	58,08	80,29
14/01/2020	58,23	80,35
15/01/2020	57,81	80,03
16/01/2020	58,52	79,61
17/01/2020	58,54	79,82
21/01/2020	58,34	79,21
22/01/2020	56,74	78,67
23/01/2020	55,59	78,23
24/01/2020	54,19	77,32
27/01/2020	53,14	76,23
28/01/2020	53,48	76,32
29/01/2020	53,33	75,86
30/01/2020	52,14	75,14
31/01/2020	51,56	74,84
03/02/2020	50,11	74,08
04/02/2020	49,61	74,10
05/02/2020	50,75	74,74
06/02/2020	50,95	74,96
07/02/2020	50,32	74,76
10/02/2020	49,57	74,20
11/02/2020	49,94	74,38
12/02/2020	51,17	75,16
13/02/2020	51,42	75,32
14/02/2020	52,05	75,38
18/02/2020	52,05	76,11
19/02/2020	53,29	76,57
20/02/2020	53,78	76,21
21/02/2020	53,38	76,25
24/02/2020	51,43	74,90
25/02/2020	49,9	74,21
26/02/2020	48,73	73,63
27/02/2020	47,09	72,58
28/02/2020	44,76	70,98
02/03/2020	46,75	72,47

Data	Petrolio (dollari al barile)	Indice BCOM dei prezzi delle <i>commodities</i>
03/03/2020	47,18	73,19
04/03/2020	46,78	73,23
05/03/2020	45,9	72,68
06/03/2020	41,28	70,79
09/03/2020	31,13	67,85
10/03/2020	34,36	69,30
11/03/2020	32,98	68,30
12/03/2020	31,5	66,16
13/03/2020	31,73	65,31
16/03/2020	28,7	62,57
17/03/2020	26,95	62,01
18/03/2020	20,37	59,48
19/03/2020	25,22	61,43
20/03/2020	22,43	61,10
23/03/2020	23,36	62,01
24/03/2020	24,01	63,77
25/03/2020	24,49	63,98
26/03/2020	22,6	63,33
27/03/2020	21,51	62,71
30/03/2020	20,09	62,06
31/03/2020	20,48	61,86
01/04/2020	20,31	60,29
02/04/2020	25,32	61,55
03/04/2020	28,34	62,20
06/04/2020	26,08	62,82
07/04/2020	23,63	63,22
08/04/2020	25,09	63,15
09/04/2020	22,76	63,48
13/04/2020	22,41	63,38
14/04/2020	20,11	63,05
15/04/2020	19,87	61,97
16/04/2020	19,87	62,05
17/04/2020	18,27	62,09
20/04/2020	-37,63	61,98
21/04/2020	10,01	59,51
22/04/2020	13,78	60,68
23/04/2020	16,5	60,78
24/04/2020	16,94	60,24
27/04/2020	12,78	59,55
28/04/2020	12,34	59,64
29/04/2020	15,06	59,88
30/04/2020	18,84	60,90
01/05/2020	19,78	60,71
04/05/2020	20,39	60,97

Data	Petrolio (dollari al barile)	Indice BCOM dei prezzi delle <i>commodities</i>
05/05/2020	24,56	62,31
06/05/2020	23,99	61,46
07/05/2020	23,55	62,00
08/05/2020	24,74	62,32
11/05/2020	24,14	61,78
12/05/2020	25,78	61,55
13/05/2020	25,29	60,62
14/05/2020	27,56	61,29
15/05/2020	29,43	61,66
18/05/2020	31,82	63,03
19/05/2020	32,5	63,24
20/05/2020	33,49	63,60
21/05/2020	33,92	63,01
22/05/2020	33,25	62,74
26/05/2020	34,35	63,35
27/05/2020	32,81	62,67
28/05/2020	33,71	62,77
29/05/2020	35,49	63,54
01/06/2020	35,44	63,51
02/06/2020	36,81	63,78
03/06/2020	37,29	63,90
04/06/2020	37,41	64,35
05/06/2020	39,55	64,69
08/06/2020	38,19	64,64
09/06/2020	38,94	64,73
10/06/2020	39,6	65,00
11/06/2020	36,34	64,09
12/06/2020	36,26	63,71
15/06/2020	37,12	63,65
16/06/2020	38,38	63,94
17/06/2020	37,96	64,07
18/06/2020	38,84	64,12
19/06/2020	39,75	64,57
22/06/2020	40,46	64,83
23/06/2020	40,37	64,71
24/06/2020	38,01	63,71
25/06/2020	38,72	63,45
26/06/2020	38,49	63,22
29/06/2020	39,7	64,24
30/06/2020	39,27	64,98
01/07/2020	39,82	65,18
02/07/2020	40,65	65,63
06/07/2020	40,63	66,18
07/07/2020	40,62	66,54

Data	Petrolio (dollari al barile)	Indice BCOM dei prezzi delle <i>commodities</i>
08/07/2020	40,9	66,79
09/07/2020	39,62	66,35
10/07/2020	40,55	66,64
13/07/2020	40,1	66,49
14/07/2020	40,29	66,18
15/07/2020	41,2	66,67
16/07/2020	40,75	66,47
17/07/2020	40,59	66,49
20/07/2020	40,81	66,31
21/07/2020	41,96	67,29
22/07/2020	41,9	67,74
23/07/2020	41,07	68,12
24/07/2020	41,29	68,15
27/07/2020	41,6	68,50
28/07/2020	41,04	68,53
29/07/2020	41,27	68,99
30/07/2020	39,92	68,25
31/07/2020	40,27	68,68
03/08/2020	41,01	69,90
04/08/2020	41,7	70,54
05/08/2020	42,19	71,19
06/08/2020	41,95	71,34
07/08/2020	41,22	70,45
10/08/2020	41,94	70,90
11/08/2020	41,61	69,89
12/08/2020	42,67	70,27
13/08/2020	42,24	70,84
14/08/2020	42,01	70,81
17/08/2020	42,89	72,02
18/08/2020	42,89	72,47
19/08/2020	42,93	72,33
20/08/2020	42,58	71,78
21/08/2020	42,34	71,46
24/08/2020	42,62	71,65
25/08/2020	43,35	72,02
26/08/2020	43,39	72,30
27/08/2020	43,04	72,62
28/08/2020	42,97	73,14
31/08/2020	42,61	73,32
01/09/2020	42,76	73,50
02/09/2020	41,51	72,83
03/09/2020	41,37	72,30
04/09/2020	39,77	72,39
08/09/2020	36,76	71,40

Data	Petrolio (dollari al barile)	Indice BCOM dei prezzi delle <i>commodities</i>
09/09/2020	38,05	71,70
10/09/2020	37,3	71,49
11/09/2020	37,33	71,56
14/09/2020	37,26	71,75
15/09/2020	38,28	71,80
16/09/2020	40,16	72,30
17/09/2020	40,97	72,39
18/09/2020	41,11	72,97
21/09/2020	39,31	71,16
22/09/2020	39,6	71,00
23/09/2020	39,93	70,77
24/09/2020	40,31	70,87
25/09/2020	40,25	70,69
28/09/2020	40,6	70,99
29/09/2020	39,29	70,27
30/09/2020	40,22	70,85
01/10/2020	38,72	70,25
02/10/2020	37,05	69,80
05/10/2020	39,22	71,05
06/10/2020	40,67	71,40
07/10/2020	39,95	71,80
08/10/2020	41,19	72,16
09/10/2020	40,6	73,25
12/10/2020	39,43	72,78
13/10/2020	40,2	72,57
14/10/2020	41,04	73,00
15/10/2020	40,96	73,44
16/10/2020	40,88	73,38
19/10/2020	40,83	73,57
20/10/2020	41,46	73,93
21/10/2020	40,03	74,13
22/10/2020	40,64	73,84
23/10/2020	39,85	73,57
26/10/2020	38,56	73,23
27/10/2020	39,57	73,58
28/10/2020	37,39	72,14
29/10/2020	36,17	71,61
30/10/2020	35,79	71,84
02/11/2020	36,81	72,13
03/11/2020	37,66	72,26
04/11/2020	39,15	72,69
05/11/2020	38,79	73,19
06/11/2020	37,14	72,82
09/11/2020	40,29	72,75

Data	Petrolio (dollari al barile)	Indice BCOM dei prezzi delle <i>commodities</i>
10/11/2020	41,36	73,96
11/11/2020	41,45	74,00
12/11/2020	41,12	73,72
13/11/2020	40,13	73,73
16/11/2020	41,34	73,77
17/11/2020	41,43	73,89
18/11/2020	41,82	74,19
19/11/2020	41,74	73,54
20/11/2020	42,15	74,14
23/11/2020	43,06	74,16
24/11/2020	44,91	74,73
25/11/2020	45,71	74,80
27/11/2020	45,53	74,82
30/11/2020	45,34	74,36
01/12/2020	44,55	74,55
02/12/2020	45,28	74,50
03/12/2020	45,64	74,07
04/12/2020	46,26	74,30
07/12/2020	45,76	73,94
08/12/2020	45,6	73,67
09/12/2020	45,52	73,95
10/12/2020	46,78	74,89
11/12/2020	46,57	74,87
14/12/2020	46,99	75,19
15/12/2020	47,62	75,71
16/12/2020	47,82	76,02
17/12/2020	48,36	76,86
18/12/2020	49,1	77,32
21/12/2020	47,74	76,97
22/12/2020	47,02	76,55
23/12/2020	48,12	77,03
24/12/2020	48,23	77,03
28/12/2020	47,62	76,50
29/12/2020	48	77,11
30/12/2020	48,4	77,59
31/12/2020	48,52	78,05
04/01/2021	47,62	78,64
05/01/2021	49,93	80,33
06/01/2021	50,63	80,27
07/01/2021	50,83	80,31
08/01/2021	52,24	79,66
11/01/2021	52,25	79,49
12/01/2021	53,21	80,63
13/01/2021	52,91	80,61

Data	Petrolio (dollari al barile)	Indice BCOM dei prezzi delle <i>commodities</i>
14/01/2021	53,57	81,22
15/01/2021	52,36	80,46
19/01/2021	52,98	80,05
20/01/2021	53,24	80,30
21/01/2021	53,13	80,29
22/01/2021	52,27	79,11
25/01/2021	52,77	79,98
26/01/2021	52,61	80,48
27/01/2021	52,85	80,45
28/01/2021	52,34	79,99
29/01/2021	52,2	80,10
01/02/2021	53,55	81,60
02/02/2021	54,76	81,27
03/02/2021	55,69	81,81
04/02/2021	56,23	81,98
05/02/2021	56,85	82,47
08/02/2021	57,97	83,54
09/02/2021	58,36	83,77
10/02/2021	58,68	83,53
11/02/2021	58,24	83,47
12/02/2021	59,47	84,06
16/02/2021	60,05	85,05
17/02/2021	61,14	85,20
18/02/2021	60,52	85,24
19/02/2021	59,24	85,30
22/02/2021	61,49	86,70
23/02/2021	61,67	86,62
24/02/2021	63,22	87,58
25/02/2021	63,53	87,12
26/02/2021	61,5	85,28
01/03/2021	60,64	84,78
02/03/2021	59,75	85,25
03/03/2021	61,28	84,87
04/03/2021	63,83	84,78
05/03/2021	66,09	85,86
08/03/2021	65,05	85,37
09/03/2021	64,01	85,42
10/03/2021	64,44	85,34
11/03/2021	66,02	86,27
12/03/2021	65,61	85,96
15/03/2021	65,39	85,96
16/03/2021	64,8	85,96
17/03/2021	64,6	85,69
18/03/2021	60	83,66

Data	Petrolio (dollari al barile)	Indice BCOM dei prezzi delle <i>commodities</i>
19/03/2021	61,42	84,52
22/03/2021	61,55	84,67
23/03/2021	57,76	83,18
24/03/2021	61,18	84,35
25/03/2021	58,56	82,99
26/03/2021	60,97	84,13
29/03/2021	61,56	83,93
30/03/2021	60,55	82,75
31/03/2021	59,16	83,44
01/04/2021	61,45	83,83
02/04/2021	61,45	84,83
05/04/2021	58,65	85,83
06/04/2021	59,33	83,61
07/04/2021	59,77	83,76
08/04/2021	59,6	84,40
09/04/2021	59,32	84,03
12/04/2021	59,7	83,58
13/04/2021	60,18	84,32
14/04/2021	63,15	85,88
15/04/2021	63,46	86,56
16/04/2021	63,13	86,53
19/04/2021	63,38	86,78
20/04/2021	62,44	86,98
21/04/2021	61,35	87,27
22/04/2021	61,43	87,97
23/04/2021	62,14	88,40
26/04/2021	61,91	89,52
27/04/2021	62,94	90,08
28/04/2021	63,86	90,19
29/04/2021	65,01	90,17
30/04/2021	63,58	90,36
03/05/2021	64,49	90,97
04/05/2021	65,69	91,65
05/05/2021	65,63	92,22
06/05/2021	64,71	92,87
07/05/2021	64,9	93,73
10/05/2021	64,92	93,16
11/05/2021	65,28	93,87
12/05/2021	66,08	93,88
13/05/2021	63,82	91,70
14/05/2021	65,37	91,98
17/05/2021	66,27	93,25
18/05/2021	65,49	93,15
19/05/2021	63,36	91,44

Data	Petrolio (dollari al barile)	Indice BCOM dei prezzi delle <i>commodities</i>
20/05/2021	62,05	90,89
21/05/2021	63,58	90,89
24/05/2021	66,05	91,58
25/05/2021	66,07	91,39
26/05/2021	66,21	91,60
27/05/2021	66,85	92,80
28/05/2021	66,32	92,83
01/06/2021	67,72	94,14
02/06/2021	68,83	94,45
03/06/2021	68,81	93,26
04/06/2021	69,62	94,68
07/06/2021	69,23	94,16
08/06/2021	70,05	94,77
09/06/2021	69,96	94,80
10/06/2021	70,29	95,03
11/06/2021	70,91	94,99
14/06/2021	70,88	94,31
15/06/2021	72,12	93,54
16/06/2021	72,15	93,41
17/06/2021	71,04	90,10
18/06/2021	71,64	90,93
21/06/2021	73,66	91,56
22/06/2021	73,06	91,52
23/06/2021	73,08	92,25
24/06/2021	73,3	92,36
25/06/2021	74,05	92,44
28/06/2021	72,91	93,07
29/06/2021	72,98	93,20
30/06/2021	73,47	94,54
01/07/2021	75,23	94,69
02/07/2021	75,16	94,98
06/07/2021	73,37	92,80
07/07/2021	72,2	92,47
08/07/2021	72,94	92,58
09/07/2021	74,56	93,50
12/07/2021	74,1	93,97
13/07/2021	75,25	94,48
14/07/2021	73,13	94,41
15/07/2021	71,65	94,13
16/07/2021	71,81	94,43
19/07/2021	66,42	92,09
20/07/2021	67,42	93,31
21/07/2021	70,3	94,70
22/07/2021	71,91	95,51

Data	Petrolio (dollari al barile)	Indice BCOM dei prezzi delle <i>commodities</i>
23/07/2021	72,07	95,69

Fonte: Bloomberg

Tabella a II.215 - Italia - Variazioni % a 12 mesi delle esportazioni verso l'estero

Mesi	Area euro	UE non euro	Extra-UE
Gennaio-08	2,7%	1,15%	8,05%
Febbraio-08	2,9%	1,50%	6,59%
Marzo-08	-3,8%	-0,11%	-0,49%
Aprile-08	8,4%	2,76%	7,78%
Maggio-08	-1,4%	0,40%	1,03%
Giugno-08	-1,4%	0,13%	-2,03%
Luglio-08	1,7%	1,45%	4,67%
Agosto-08	-5,6%	-0,84%	-2,09%
Settembre-08	1,6%	0,78%	4,97%
Ottobre-08	-3,9%	-0,38%	0,54%
Novembre-08	-9,1%	-1,51%	-4,87%
Dicembre-08	-5,3%	-1,02%	2,32%
Gennaio-09	-10,7%	-2,43%	-15,95%
Febbraio-09	-13,9%	-2,94%	-9,67%
Marzo-09	-9,2%	-2,09%	-7,51%
Aprile-09	-14,9%	-3,00%	-10,20%
Maggio-09	-12,3%	-3,35%	-9,20%
Giugno-09	-11,2%	-2,60%	-7,89%
Luglio-09	-10,2%	-2,66%	-8,90%
Agosto-09	-9,5%	-2,68%	-11,70%
Settembre-09	-8,2%	-2,21%	-7,25%
Ottobre-09	-8,3%	-2,34%	-10,42%
Novembre-09	-1,7%	-1,19%	-4,91%
Dicembre-09	-0,1%	-0,93%	-2,96%
Gennaio-10	-1,3%	-0,33%	1,88%
Febbraio-10	3,2%	0,24%	1,77%
Marzo-10	7,0%	1,17%	7,80%
Aprile-10	8,6%	0,86%	6,32%
Maggio-10	7,4%	1,70%	6,56%
Giugno-10	8,4%	1,57%	11,33%
Luglio-10	4,8%	0,82%	7,76%
Agosto-10	11,3%	2,27%	15,61%
Settembre-10	6,6%	1,27%	8,65%
Ottobre-10	6,3%	1,41%	9,18%
Novembre-10	7,8%	1,97%	10,51%
Dicembre-10	9,0%	2,57%	8,82%
Gennaio-11	7,6%	1,77%	16,46%
Febbraio-11	7,1%	1,94%	8,73%

Mesi	Area euro	UE non euro	Extra-UE
Marzo-11	6,5%	1,67%	5,60%
Aprile-11	4,0%	1,18%	7,36%
Maggio-11	8,3%	2,25%	9,46%
Giugno-11	3,4%	1,30%	3,42%
Luglio-11	2,0%	0,78%	3,17%
Agosto-11	5,8%	2,30%	7,24%
Settembre-11	3,1%	0,94%	6,20%
Ottobre-11	0,6%	0,46%	3,35%
Novembre-11	1,2%	0,43%	5,04%
Dicembre-11	-0,1%	0,10%	5,33%
Gennaio-12	1,7%	0,65%	2,72%
Febbraio-12	1,8%	0,25%	5,28%
Marzo-12	-0,4%	-0,04%	5,82%
Aprile-12	-2,5%	-0,38%	1,28%
Maggio-12	-1,3%	-0,20%	6,92%
Giugno-12	-0,6%	-0,12%	6,45%
Luglio-12	0,5%	-0,19%	5,16%
Agosto-12	0,7%	-0,08%	7,19%
Settembre-12	-3,0%	-0,77%	0,37%
Ottobre-12	3,1%	0,48%	8,56%
Novembre-12	-0,6%	-0,45%	5,20%
Dicembre-12	-3,9%	-1,10%	0,30%
Gennaio-13	1,0%	0,20%	9,33%
Febbraio-13	-3,0%	-0,30%	0,52%
Marzo-13	-4,2%	-0,78%	-0,92%
Aprile-13	1,2%	0,15%	3,38%
Maggio-13	-1,9%	-0,05%	0,37%
Giugno-13	-1,8%	-0,23%	-1,01%
Luglio-13	0,8%	0,63%	1,91%
Agosto-13	-3,2%	-0,41%	-2,48%
Settembre-13	0,1%	0,77%	1,08%
Ottobre-13	-0,6%	0,56%	0,72%
Novembre-13	-0,7%	0,58%	-3,13%
Dicembre-13	2,1%	1,51%	1,49%
Gennaio-14	1,0%	0,70%	-1,28%
Febbraio-14	1,6%	1,02%	0,58%
Marzo-14	1,6%	0,95%	-1,15%
Aprile-14	1,6%	1,13%	-0,63%
Maggio-14	1,1%	0,24%	-0,93%
Giugno-14	2,0%	1,05%	-1,39%
Luglio-14	0,6%	0,82%	-0,01%
Agosto-14	-0,8%	0,30%	-2,22%
Settembre-14	2,4%	0,57%	4,55%
Ottobre-14	1,4%	0,72%	0,99%

Mesi	Area euro	UE non euro	Extra-UE
Novembre-14	-0,6%	0,88%	1,47%
Dicembre-14	2,8%	0,59%	3,04%
Gennaio-15	-2,4%	0,18%	-1,81%
Febbraio-15	-0,5%	0,48%	3,30%
Marzo-15	1,5%	0,78%	6,56%
Aprile-15	1,6%	0,57%	6,18%
Maggio-15	0,3%	0,45%	0,57%
Giugno-15	2,8%	0,84%	4,55%
Luglio-15	1,8%	0,53%	3,63%
Agosto-15	1,5%	0,40%	-1,54%
Settembre-15	0,6%	0,57%	-0,66%
Ottobre-15	0,3%	0,10%	-2,14%
Novembre-15	3,9%	0,28%	1,96%
Dicembre-15	0,1%	0,76%	1,68%
Gennaio-16	0,5%	-0,05%	-3,79%
Febbraio-16	4,1%	0,78%	-0,95%
Marzo-16	1,9%	0,19%	-2,30%
Aprile-16	0,8%	0,36%	-1,65%
Maggio-16	2,8%	0,67%	-0,67%
Giugno-16	1,1%	0,10%	-1,22%
Luglio-16	-2,1%	-0,52%	-4,41%
Agosto-16	5,2%	1,46%	5,97%
Settembre-16	1,5%	0,34%	1,51%
Ottobre-16	-0,7%	-0,37%	-1,40%
Novembre-16	2,6%	0,59%	2,29%
Dicembre-16	3,2%	0,45%	1,97%
Gennaio-17	3,6%	1,02%	10,01%
Febbraio-17	0,6%	0,50%	1,33%
Marzo-17	5,1%	1,98%	7,07%
Aprile-17	-0,6%	-0,13%	-1,98%
Maggio-17	5,8%	1,57%	6,46%
Giugno-17	3,7%	1,14%	3,68%
Luglio-17	2,1%	0,99%	2,00%
Agosto-17	3,8%	1,57%	3,87%
Settembre-17	1,4%	0,72%	3,54%
Ottobre-17	5,3%	1,57%	4,70%
Novembre-17	2,9%	1,02%	6,00%
Dicembre-17	0,3%	0,80%	0,56%
Gennaio-18	4,4%	1,71%	2,91%
Febbraio-18	3,1%	1,10%	0,15%
Marzo-18	-0,1%	0,07%	-1,24%
Aprile-18	3,8%	0,94%	2,49%
Maggio-18	0,0%	0,34%	-1,25%
Giugno-18	2,5%	0,76%	3,54%

Mesi	Area euro	UE non euro	Extra-UE
Luglio-18	4,0%	0,83%	2,60%
Agosto-18	2,1%	0,67%	1,89%
Settembre-18	0,7%	-0,04%	-3,30%
Ottobre-18	4,0%	1,23%	5,12%
Novembre-18	1,2%	0,29%	0,33%
Dicembre-18	0,3%	-0,18%	-2,05%
Gennaio-19	0,9%	-0,05%	3,07%
Febbraio-19	0,7%	0,04%	3,41%
Marzo-19	0,3%	0,32%	-0,16%
Aprile-19	2,2%	0,98%	3,09%
Maggio-19	4,0%	0,72%	3,59%
Giugno-19	-1,4%	-0,34%	-1,17%
Luglio-19	2,6%	0,62%	3,58%
Agosto-19	-1,5%	-0,68%	-0,85%
Settembre-19	1,9%	0,59%	4,79%
Ottobre-19	1,1%	0,07%	3,97%
Novembre-19	-0,3%	-0,09%	-2,06%
Dicembre-19	2,2%	0,25%	2,29%
Gennaio-20	-0,3%	-0,29%	2,03%
Febbraio-20	2,6%	0,57%	2,87%
Marzo-20	-6,254%	-1,528%	-7,048%
Aprile-20	-17,2%	-4,52%	-21,30%
Maggio-20	-12,6%	-3,16%	-14,67%
Giugno-20	-4,4%	-1,35%	-7,04%
Luglio-20	-3,6%	-1,10%	-3,91%
Agosto-20	-1,9%	-0,12%	-4,83%
Settembre-20	-0,2%	0,02%	1,42%
Ottobre-20	-3,2%	-0,53%	-4,64%
Novembre-20	0,0%	0,05%	1,01%
Dicembre-20	0,6%	0,65%	2,02%
Gennaio-21	-2,0%	-0,12%	-6,78%
Febbraio-21	-1,0%	0,07%	-3,28%
Marzo-21	14,5%	3,06%	10,69%
Aprile-21	39,5%	9,61%	48,39%
Maggio-21	16,3%	4,41%	21,30%

Fonte: Eurostat

Tabella a II.216 - Italia - Variazioni % a 12 mesi delle importazioni dall'estero

Mesi	Area euro	UE non euro	Extra-UE
Gennaio-08	3,0%	1,10%	6,64%
Febbraio-08	1,4%	0,53%	5,78%
Marzo-08	-4,2%	-0,31%	1,47%
Aprile-08	5,3%	1,43%	9,39%
Maggio-08	-4,7%	0,42%	3,66%
Giugno-08	-2,4%	0,15%	4,99%
Luglio-08	-0,8%	0,39%	8,52%
Agosto-08	-4,0%	-0,97%	3,12%
Settembre-08	1,2%	0,17%	10,28%
Ottobre-08	-1,7%	-0,48%	1,77%
Novembre-08	-5,2%	-1,63%	-2,05%
Dicembre-08	-6,5%	-0,62%	-1,98%
Gennaio-09	-12,3%	-2,28%	-11,28%
Febbraio-09	-10,3%	-1,32%	-12,22%
Marzo-09	-7,9%	-0,94%	-10,89%
Aprile-09	-13,5%	-2,22%	-13,57%
Maggio-09	-12,5%	-1,44%	-14,63%
Giugno-09	-7,1%	-0,92%	-13,35%
Luglio-09	-9,9%	-1,35%	-14,50%
Agosto-09	-9,7%	-0,63%	-13,67%
Settembre-09	-6,6%	-0,60%	-14,73%
Ottobre-09	-8,0%	-1,13%	-11,37%
Novembre-09	-5,1%	0,56%	-7,56%
Dicembre-09	2,4%	0,39%	-6,97%
Gennaio-10	2,8%	1,68%	-2,05%
Febbraio-10	6,3%	1,23%	4,26%
Marzo-10	8,7%	1,72%	11,89%
Aprile-10	8,0%	1,55%	10,18%
Maggio-10	13,3%	1,64%	15,77%
Giugno-10	11,1%	1,61%	18,69%
Luglio-10	6,8%	1,10%	14,71%
Agosto-10	11,2%	2,43%	21,49%
Settembre-10	7,5%	0,97%	18,87%
Ottobre-10	6,8%	1,25%	16,70%
Novembre-10	10,4%	1,03%	17,78%
Dicembre-10	9,4%	1,30%	21,48%
Gennaio-11	8,0%	1,14%	19,98%
Febbraio-11	4,4%	0,90%	11,95%
Marzo-11	7,9%	1,45%	11,64%
Aprile-11	4,9%	0,84%	12,82%
Maggio-11	7,9%	0,83%	10,17%
Giugno-11	-0,9%	0,23%	2,83%
Luglio-11	3,0%	0,73%	3,37%

Mesi	Area euro	UE non euro	Extra-UE
Agosto-11	6,1%	0,34%	6,19%
Settembre-11	1,2%	0,16%	2,39%
Ottobre-11	-0,4%	-0,02%	0,24%
Novembre-11	-1,3%	0,41%	1,51%
Dicembre-11	-1,5%	-0,23%	-6,58%
Gennaio-12	-1,8%	-0,23%	0,55%
Febbraio-12	-0,2%	-0,41%	2,36%
Marzo-12	-5,5%	-0,85%	-4,70%
Aprile-12	-4,0%	-0,58%	-4,28%
Maggio-12	-3,5%	-0,36%	-0,01%
Giugno-12	-3,1%	-0,67%	-4,23%
Luglio-12	-1,4%	-0,69%	-2,37%
Agosto-12	-2,0%	-0,10%	0,07%
Settembre-12	-4,8%	-0,52%	-4,17%
Ottobre-12	0,1%	0,46%	0,81%
Novembre-12	-2,4%	-0,36%	-4,24%
Dicembre-12	-4,2%	-0,57%	-2,95%
Gennaio-13	1,9%	0,01%	-2,46%
Febbraio-13	-3,7%	-0,13%	-6,16%
Marzo-13	-2,2%	-0,50%	-6,98%
Aprile-13	1,4%	0,55%	-4,43%
Maggio-13	-2,5%	-0,56%	-7,14%
Giugno-13	-1,6%	-0,12%	-3,99%
Luglio-13	0,2%	0,51%	-0,54%
Agosto-13	-3,2%	-0,30%	-7,31%
Settembre-13	2,4%	0,43%	-3,08%
Ottobre-13	-0,2%	-0,23%	-3,21%
Novembre-13	-0,9%	-0,20%	-5,31%
Dicembre-13	0,6%	0,09%	0,36%
Gennaio-14	-0,6%	0,25%	-4,96%
Febbraio-14	0,2%	0,22%	-2,43%
Marzo-14	-0,3%	0,82%	-1,72%
Aprile-14	-1,7%	0,22%	-0,91%
Maggio-14	0,1%	0,87%	0,48%
Giugno-14	1,0%	0,83%	0,11%
Luglio-14	0,5%	0,54%	-1,91%
Agosto-14	-0,8%	0,23%	-6,43%
Settembre-14	2,3%	0,96%	0,23%
Ottobre-14	0,5%	0,92%	-2,48%
Novembre-14	-0,5%	0,91%	0,02%
Dicembre-14	1,7%	1,14%	-3,34%
Gennaio-15	-0,1%	0,70%	-3,59%
Febbraio-15	2,0%	0,92%	-1,90%
Marzo-15	5,2%	1,47%	3,88%

Mesi	Area euro	UE non euro	Extra-UE
Aprile-15	4,9%	1,12%	3,01%
Maggio-15	1,0%	0,65%	-1,19%
giugno-15	5,9%	1,70%	4,50%
Luglio-15	4,0%	1,01%	-1,08%
Agosto-15	1,4%	1,14%	-0,11%
Settembre-15	0,7%	0,65%	-0,06%
Ottobre-15	1,1%	0,54%	-1,46%
Novembre-15	4,7%	0,71%	-0,28%
Dicembre-15	2,0%	0,98%	0,76%
Gennaio-16	0,0%	0,68%	-2,50%
Febbraio-16	2,6%	0,98%	-0,77%
Marzo-16	-0,9%	0,01%	-3,75%
Aprile-16	0,9%	0,49%	-5,08%
Maggio-16	1,8%	0,54%	-1,89%
Giugno-16	-0,3%	-0,09%	-5,04%
Luglio-16	-2,8%	-0,43%	-4,61%
Agosto-16	6,5%	1,04%	2,35%
Settembre-16	0,7%	0,38%	-3,77%
Ottobre-16	0,2%	0,21%	-2,03%
Novembre-16	4,1%	1,14%	0,86%
Dicembre-16	3,1%	0,63%	2,35%
Gennaio-17	3,9%	0,39%	9,26%
Febbraio-17	2,7%	0,24%	5,47%
Marzo-17	7,2%	1,27%	7,14%
Aprile-17	-1,8%	-0,28%	1,56%
Maggio-17	7,3%	1,33%	8,80%
Giugno-17	4,0%	0,95%	4,45%
Luglio-17	5,6%	1,27%	3,53%
Agosto-17	4,7%	0,75%	2,66%
Settembre-17	2,4%	0,25%	1,79%
Ottobre-17	5,9%	1,33%	3,54%
Novembre-17	4,4%	0,04%	4,61%
Dicembre-17	3,6%	0,49%	-0,06%
Gennaio-18	7,8%	1,28%	1,03%
Febbraio-18	1,3%	0,17%	-0,36%
Marzo-18	0,2%	-0,23%	0,05%
Aprile-18	4,9%	0,53%	5,03%
Maggio-18	0,9%	0,53%	0,00%
Giugno-18	1,7%	0,11%	3,49%
Luglio-18	2,6%	0,56%	7,29%
Agosto-18	0,8%	0,68%	5,36%
Settembre-18	-0,9%	0,26%	8,18%
Ottobre-18	3,4%	1,12%	11,15%
Novembre-18	-0,3%	0,77%	3,81%

Mesi	Area euro	UE non euro	Extra-UE
Dicembre-18	1,2%	0,12%	3,53%
Gennaio-19	-0,3%	0,21%	1,83%
Febbraio-19	1,0%	0,82%	1,60%
Marzo-19	-0,4%	0,59%	-0,49%
Aprile-19	2,8%	1,20%	1,99%
Maggio-19	1,8%	0,23%	0,90%
Giugno-19	-2,6%	0,01%	-2,44%
Luglio-19	0,8%	0,34%	0,85%
Agosto-19	-0,8%	-0,47%	-2,91%
Settembre-19	2,4%	0,47%	-0,69%
Ottobre-19	-1,1%	-0,36%	-4,06%
Novembre-19	-1,4%	0,10%	-4,59%
Dicembre-19	1,1%	0,15%	-2,77%
Gennaio-20	0,3%	-0,15%	0,61%
Febbraio-20	1,1%	-0,07%	-1,74%
Marzo-20	-8,073%	-2,026%	-8,697%
Aprile-20	-17,8%	-3,96%	-13,10%
Maggio-20	-14,6%	-3,00%	-17,19%
Giugno-20	-6,7%	-1,91%	-7,28%
Luglio-20	-6,1%	-1,27%	-7,33%
Agosto-20	-4,3%	-0,42%	-7,04%
Settembre-20	-1,3%	0,10%	-5,42%
Ottobre-20	-2,5%	-0,52%	-5,04%
Novembre-20	-0,8%	0,04%	-2,38%
Dicembre-20	-1,1%	0,78%	-1,26%
Gennaio-21	-3,9%	0,42%	-7,29%
Febbraio-21	-0,6%	0,35%	-1,30%
Marzo-21	16,7%	4,31%	14,13%
Aprile-21	33,4%	7,89%	22,18%
Maggio-21	22,2%	5,40%	23,72%

Fonte: Eurostat

III. Appendice normativa

III.1 ANALISI DEI PRINCIPALI ATTI NORMATIVI NAZIONALI SU MATERIE DI INTERESSE DI ADM.....	191
III.1.1 DOGANE	191
Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18	191
Decreto legge 25 Marzo 2020, n. 19	194
Decreto legge 8 Aprile 2020, n. 23	201
Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34.....	205
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020	207
Regolamento (UE) n. 1209/2020.....	212
Regolamento Delegato (UE) n. 877/2020	215
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1727/2020	242
Regolamento di esecuzione (UE) 2149/2020 della Commissione	244
Regolamento di esecuzione (UE) 1369/2020 del 29/9/2020	247
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2159/2020 del 16/12/2020	249
Ulteriori provvedimenti emanati in materia doganale	251
III.1.2 ENERGIE E ALCOLI.....	255
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 Febbraio 2020	255
Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18	257
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 Aprile 2020	261
Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34.....	271
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 Dicembre 2020	275
Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)	276
Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Energie e Alcoli	281
III.1.3 TABACCHI.....	283
Legge 28 Febbraio 2020, n. 8	283
Decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6	284
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020	288
Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18	291
Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.....	294
Decreto legge 8 Aprile 2020, n. 23	298
Legge di conversione 24 Aprile 2020, n. 27	300
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020.....	301
Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).....	303
Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Tabacchi	307
III.1.4 GIOCHI	308
Decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6	308
Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34.....	309
Decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104.....	310
Legge 30 Dicembre 2020, n. 178.....	312
Decreto legge 31 Dicembre 2020, n. 183	313
Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18	315

Decreto legge 8 Aprile 2020, n. 23	316
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020	319
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020	321
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020.....	324
Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Giochi	327
III.2 ANALISI DEI PRINCIPALI ATTI NORMATIVI COMUNITARI SU MATERIE DI INTERESSE DI ADM.....	328
III.2.1 RELAZIONI E PROGETTI INTERNAZIONALI.....	328
Decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio.....	328
Regolamento (UE) n. 952 del 9 Ottobre 2013	330



III.1 Analisi dei principali atti normativi nazionali su materie di interesse di ADM

III.1.1 Dogane

Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

Il seguente Decreto legge:

(omissis)

Art. 92.

Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone

(omissis)

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

(omissis)

Art. 103.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

(omissis)

Nel contesto delineatosi a seguito dell'adozione del Decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", l'Agenzia ha individuato le misure necessarie per assicurare la continuità nello svolgimento delle attività economiche per fronteggiare l'emergenza sanitaria e, nel contempo, rispettare le misure urgenti di contenimento del contagio, oltre ad evitare l'inutile decorso dei termini a danno degli operatori.

Con la Determinazione direttoriale n. 98769 del 24 Marzo 2020, è stato concesso ai "soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*" il differimento di ulteriori trenta giorni del pagamento dei diritti doganali, con scadenza compresa tra il 17 Marzo 2020 ed il 30 Aprile 2020, contabilizzati nei cc.dd. "conti di debito" (cfr. art. 112 CDU - Altre agevolazioni di pagamento), senza pagamento di interessi ed irrogazione di sanzioni, individuando altresì i beneficiari di detta agevolazione nei soggetti esercenti una delle attività di cui ai codici ATECO elencate nella medesima Determinazione.

La Determinazione, che va temporalmente inquadrata nell'ambito della situazione emergenziale cagionata dalla pandemia da Covid-19, rappresenta il primo di una serie di provvedimenti che,

nel rispetto dei termini previsti dalla normativa unionale e nazionale, è andata incontro alle esigenze di operatori in crisi di liquidità a causa delle restrizioni imposte dall'Autorità governativa a cittadini ed imprese.

La Determinazione direttoriale n. 100430 del 26 Marzo 2020 ha previsto la modifica dei termini dei procedimenti amministrativi a seguito dell'intervenuta situazione pandemica mondiale.

Il suddetto Decreto, all'articolo 103, comma 1, aveva disposto la sospensione, dal 23 Febbraio al 15 Aprile 2020, dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi; tale sospensione però non si applicava ai procedimenti disciplinati dalla normativa unionale, quali le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni per mezzo *Customs Decisions System* e quelle per ottenere lo *status* di Esportatore Autorizzato e di AEO. Con la Determinazione in parola sono state quindi adottate misure organizzative in merito all'attività istruttoria sottesa ai richiamati procedimenti unionali. Per la durata del periodo emergenziale, sono stati invitati gli operatori, salvo situazioni di assoluta eccezionalità e con carattere di indifferibilità ed urgenza, a non proporre nuove istanze e a ritirare le istanze proposte a mezzo *Trader Portal* qualora non fossero state accettate dall'Ufficio competente. Agli Uffici poi è stato demandato il compito di procedere alla conclusione delle istruttorie per le istanze degli operatori economici le cui attività rientravano nei codici ATECO considerati essenziali.

Decreto legge 25 Marzo 2020, n. 19

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

Il seguente Decreto legge:

Art. 1.

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
- f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
- p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni

- scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
 - s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
 - t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
 - u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
 - v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
 - z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
 - aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
 - bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
 - cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
 - dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
 - ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
 - ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Art. 2.

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,

11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Art. 3.

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art. 4.

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di

pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

(omissis)

In considerazione del Decreto legge n. 19 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, l'Agenzia ha adottato una serie di provvedimenti.

Con la Determinazione direttoriale n. 101115 del 27 Marzo 2020 ADM ha previsto l'applicazione della sospensione del dazio e dell'IVA per l'importazione di materiale utile al contrasto della pandemia in casi specifici in attesa dell'adozione di apposita Decisione della Commissione ai sensi degli artt. da 74 ad 80 del Reg. CE n. 1186/2009 e da 51 a 57 della Direttiva CE n. 132/2009.

Per garantire gli approvvigionamenti di materiali utili al contrasto della pandemia e sempre nel rispetto dei presupposti indicati dalla normativa unionale in materia di franchigie doganali ADM

ha autorizzato fin da subito il Dipartimento della Protezione civile ad importare tali beni in regime di sospensione dal pagamento dei diritti doganali (dazio ed IVA).

Analogo trattamento è stato poi assicurato da ADM in favore degli Enti ed Organismi pubblici deputati alle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus con l'adozione della Determinazione direttoriale n. 107042 del 3 Aprile 2020 assicurato un trattamento D'altra parte sul punto giova richiamare la Decisione UE n. 491/2020, la quale ha disposto l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 effettuate a partire dal 30 Gennaio 2020 da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità Nazionali per la fornitura gratuita alle vittime ed ai soggetti esposti al contagio.

Con la Determinazione direttoriale n. 102131 del 30 Marzo 2020 sono state definite le procedure da seguire ai fini dello sdoganamento delle merci con "svincolo diretto" e con "svincolo celere" per l'importazione dei materiali utili al contrasto della pandemia da Covid-19.

In virtù poi dell'ordinanza n. 6 del 28 Marzo 2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, l'Agenzia ha disposto ulteriori misure ed indirizzi per garantire lo sdoganamento con svincolo diretto e con svincolo celere, nel rispetto dei requisiti e dei presupposti individuati dalla citata ordinanza. La Determinazione, infatti, ha disciplinato le procedure e gli adempimenti da osservare sia da parte dei soggetti individuati dall'art. 2 dell'ordinanza ai fini dell'accesso alla procedura di svincolo diretto (per i Dispositivi di protezione individuale e per gli altri beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19) che da parte degli altri soggetti ai fini dell'accesso alla procedura di sdoganamento con svincolo celere relativamente a beni diversi dai DPI. Sono stati inoltre fissati degli oneri di comunicazione/segnalazione al Commissario straordinario, anche ai fini dell'esercizio da parte dell'Agenzia, su richiesta del Commissario, del potere di requisizione nonché per consentire di effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate nell'ambito delle procedure di importazione in esame.

Decreto legge 8 Aprile 2020, n. 23

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'export e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea; Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù' della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché' nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli

impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunità e la famiglia e per gli affari europei;

EMANA

Il seguente Decreto legge:

(omissis)

Art. 18.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione

dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

(omissis)

Con la Determinazione direttoriale n. 121878 del 20/04/2020 è stata disposta la proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all'8 Maggio 2020 agli operatori che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione di fatturato nei limiti quantitativi stabiliti dal su riportato art. 18 del Decreto legge n. 23.

Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

Il seguente Decreto legge:

(omissis)

Art. 18.

Proroga del pagamento dei diritti doganali

1. I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.

3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agazia delle dogane e dei monopoli.

(omissis)

In considerazione del Decreto legge n. 34, ed in particolare dell'art. 18 "Proroga del pagamento dei diritti doganali", la Determinazione direttoriale n. 152155 del 21 Maggio 2020 ha definito la possibilità, per i soggetti che effettuano il pagamento dei diritti doganali secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973 n. 43, per le rate in scadenza tra il 1° Maggio 2020 ed il 31 Luglio 2020, di chiedere una proroga del pagamento di sessanta giorni senza applicazione di sanzioni ed interessi laddove risulti che il pagamento abbia comportato gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla

riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

DECRETA

(omissis)

Art. 2.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.
2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.
4. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché , per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive

modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

(omissis)

Nell'ambito dell'art. 2 del DPCM del 26 Aprile in materia di “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”, l'Agenzia ha emanato la Determinazione direttoriale n. 160474 del 28 Maggio 2020, relativa alla semplificazione del sistema *customs decisions*, ed avente quale obiettivo quello di agevolare le attività degli uffici delle dogane e degli operatori nel periodo di diffusione della pandemia Covid-19, prevedendo semplificazioni per il rilascio di alcune autorizzazioni (ad es. deposito doganale, luogo approvato all'*export*, ecc.). In relazione all'evoluzione ed in coerenza con le misure adottate nei provvedimenti governativi di riavvio delle attività economiche, l'Agenzia ha inteso potenziare l'offerta dei servizi istituzionali da parte degli Uffici delle Dogane agli operatori anche da remoto, tutelando la salute dei soggetti interessati, con l'introduzione di procedure semplificate per il rilascio di alcune autorizzazioni doganali quali quelle del deposito doganale e del luogo approvato all'*export*.

Regolamento (UE) n. 1209/2020

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1209 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2020****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i
formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità
doganali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 7,
considerando quanto segue:

1. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione⁽²⁾ stabilisce i formulari da utilizzare per chiedere che le autorità doganali intervengano in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013, e per chiedere la proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire, di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento («i formulari»).

2. È opportuno modificare i formulari per tenere conto dell'introduzione del Portale delle dogane dell'UE destinato alla trasmissione elettronica di tali formulari. Al fine di fornire un accesso sicuro al portale, è importante che i richiedenti e i loro rappresentanti siano identificati in modo univoco. A tal fine il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) diventerà un campo obbligatorio nel riquadro destinato al richiedente e al rappresentante nei formulari.

3. Il sistema EORI fornisce già numeri di identificazione per gli operatori economici. È opportuno applicare tale sistema anche a persone diverse dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione⁽³⁾.

4. Il regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), attribuisce all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) il compito di raccogliere, analizzare e divulgare dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

5. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 386/2012 la Commissione trasmette all'EUIPO le eventuali informazioni pertinenti alla sospensione dello svincolo ovvero del blocco delle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 608/2013.

6. Al fine di consentire un'analisi più approfondita dei dati relativi alle violazioni e migliorare la comprensione della portata geografica e dell'impatto di tali violazioni, è importante che la sospensione dello svincolo o il blocco di tali merci possano essere attribuite al destinatario della decisione. È altresì importante che questi sia informato, già al momento della presentazione dei formulari, del fatto che i suoi dati personali saranno comunicati all'EUIPO, e che acconsenta a tale trasferimento dei dati. È opportuno modificare di conseguenza i formulari.

7. In seguito all'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/679⁽⁵⁾ e (UE) 2018/1725⁽⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario aggiornare i riferimenti alle disposizioni relative alla protezione dei dati contenuti nei formulari.

8. Considerato che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013, tutti gli scambi di dati relativi alle decisioni connesse alle domande e ai blocchi fra gli Stati membri e la Commissione devono avvenire attraverso la banca dati centrale della Commissione e che è necessario adeguare tale banca dati ai nuovi formulari, le modifiche degli allegati da I a III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 settembre 2020.

9. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013.

10. Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 24 giugno 2020.

11. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

1. l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
2. l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.
3. l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10).

- (3) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
- (4) Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).
- (5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
- (6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione del 13 Agosto 2020, modifica il Regolamento di esecuzione n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Tale atto ha introdotto i nuovi formulari relativi alle domande di tutela dei diritti di proprietà intellettuale funzionali alla trasmissione elettronica, rendendo obbligatoria l'indicazione del codice EORI, sia del richiedente sia del suo rappresentante, in linea con il dettato legislativo unionale che impone che "al fine di fornire un accesso sicuro al portale è importante che i richiedenti e i loro rappresentanti siano identificati in modo univoco". Inoltre, atteso che i dati inseriti nel portale europeo vengono poi condivisi con l'Ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO), con il nuovo Regolamento è stata resa più evidente la modalità di trattamento e di utilizzo dei dati a livello unionale, modalità necessaria per prevenire possibili violazioni delle disposizioni previste dal Reg. UE n. 678/2016 in tema di trattamento dei dati personali.

Regolamento Delegato (UE) n. 877/2020

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/877 DELLA COMMISSIONE
del 3 Aprile 2020**

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 7, 10, 24, 88, 131, 156, 160, 168, 175, 183, 212, 216, 253 e 265,

considerando quanto segue:

1. L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾ ha dimostrato che è necessario apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali e di tenere conto dell'evoluzione normativa e degli sviluppi relativi all'introduzione dei sistemi informatici istituiti ai fini del codice.
2. Al fine di chiarire quale ufficio doganale deve garantire che l'analisi dei rischi precedente all'arrivo sia effettuata sulla base delle informazioni riportate nella dichiarazione sommaria di entrata, la definizione di «ufficio doganale di prima entrata» di cui all'articolo 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificata per precisare che, laddove tale espressione è utilizzata, si riferisce all'ufficio responsabile del luogo in cui il mezzo di trasporto è destinato ad arrivare anche se, per qualsiasi motivo, il mezzo di trasporto giunge effettivamente in un luogo diverso per il quale è competente un ufficio diverso.
3. Per delimitare chiaramente l'ambito di applicazione delle norme relative alla dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni per espresso e delle formalità applicabili all'importazione e all'esportazione di tali merci, è opportuno definire i termini «spedizione per espresso» e «corriere espresso».
4. Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni doganali sulla base del valore intrinseco delle merci, è necessaria una definizione dei termini «valore intrinseco».
5. In linea con il piano d'azione sulla mobilità militare ⁽³⁾, è necessario razionalizzare e semplificare le formalità doganali per le merci trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito stabilendo una definizione di tali merci e istituendo un formulario UE 302 quale documento doganale che gli Stati membri dell'Unione

sono tenuti a utilizzare, anche nell'ambito di attività militari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione.

6. Allo scopo di consentire che, in conformità alla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale, il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) sia utilizzato a fini di identificazione, le persone diverse dagli operatori economici dovrebbero essere obbligate a registrarsi nel sistema EORI, qualora tale registrazione sia richiesta dalla normativa dell'Unione e non solo qualora sia richiesta dalla normativa di uno Stato membro. L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

7. L'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di prorogare il termine per l'adozione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale qualora le autorità doganali competenti stiano indagando su una violazione della stessa. Tale possibilità dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui le autorità doganali e fiscali competenti stiano indagando su una violazione della normativa fiscale, in quanto alcune autorizzazioni possono essere rilasciate solo in assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa fiscale. L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede l'obbligo per le autorità doganali di sospendere una decisione fino a quando non sia stabilito se un operatore economico ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate. Tale obbligo dovrebbe riguardare anche i casi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, ma non dovrebbe estendersi alle infrazioni o ai reati commessi da persone responsabili delle questioni doganali dell'impresa che non sono dipendenti di tale impresa, in conformità all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446.

8. L'articolo 86, paragrafo 3, del codice stabilisce le norme specifiche per il calcolo dell'importo dell'obbligazione doganale quando l'obbligazione sorge per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo. Su richiesta del dichiarante, tale obbligazione doganale è determinata in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa a tali merci. L'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali l'articolo 86, paragrafo 3, del codice deve applicarsi in assenza di una richiesta del dichiarante. Al fine di evitare l'elusione dei dazi antidumping e compensativi, delle misure di salvaguardia e dei dazi supplementari derivanti da una sospensione delle concessioni che sarebbero applicabili alle merci quando sono vincolate per la prima volta al regime di perfezionamento attivo, è opportuno che l'obbligo di applicare l'articolo 86, paragrafo 3, del codice in assenza di una richiesta del dichiarante riguardi anche i prodotti trasformati ottenuti da tali merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.

L'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. È opportuno concedere un periodo transitorio di un anno per dare agli operatori economici il tempo di adeguarsi alle nuove norme.

9. L'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede deroghe all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per le merci introdotte nel

territorio doganale dell'Unione. Al fine di non ritardare l'importazione di organi e altri tessuti umani o animali o di sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza, le deroghe dovrebbero riguardare anche tali merci. Inoltre, al fine di facilitare la mobilità militare, tali deroghe dovrebbero essere estese alle merci trasportate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302. Inoltre, a seguito dell'inclusione di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione⁽⁵⁾, la deroga non dovrebbe più applicarsi alle merci introdotte a partire da tali territori. L'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

10. La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ mira a proteggere l'ambiente marino dall'effetto negativo degli scarichi di rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nell'Unione, migliorando la disponibilità e l'uso di impianti portuali di raccolta adeguati e il conferimento dei rifiuti a tali impianti. Per non compromettere l'obiettivo della direttiva, le formalità doganali relative a tali rifiuti dovrebbero essere razionalizzate e semplificate introducendo un esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata e considerando la presentazione in dogana come una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. È opportuno che tali semplificazioni si applichino unicamente se la notifica anticipata dei rifiuti di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 è stata effettuata alle autorità competenti. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 104, 138, 141 e 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

11. L'articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede un esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata per le merci contenute in spedizioni postali e per le merci di valore non superiore a 22 EUR fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni. Tuttavia la Commissione ha deciso, con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (il programma di lavoro)⁽⁷⁾, di istituire un nuovo sistema elettronico (ICS2) a supporto dell'analisi dei rischi doganali in materia di sicurezza precedente l'arrivo e dei relativi controlli. Il nuovo sistema deve essere attuato mediante tre versioni (versione 1, versione 2 e versione 3). Il riferimento generale al potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'articolo 104 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere sostituito da riferimenti più specifici alle diverse versioni del nuovo sistema, al quale i vettori si collegheranno gradualmente. Conformemente al programma di lavoro, per quanto riguarda il trasporto aereo gli operatori postali e i corrieri espresso si collegheranno al nuovo sistema a partire dall'introduzione della versione 1, ma saranno tenuti a presentare l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata unicamente per le merci contenute in spedizioni postali che hanno come destinazione finale l'Unione e per le merci contenute in spedizioni per espresso. Altri operatori economici o altre operazioni nel settore del trasporto aereo saranno coperti dal nuovo sistema a partire dall'introduzione della versione 2.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, stradale, per via marittima e per vie navigabili interne, gli operatori economici interessati devono collegarsi a partire dall'introduzione della versione 3. Di conseguenza, l'esonero per le merci contenute in spedizioni postali non dovrebbe applicarsi alle spedizioni per via aerea che hanno come destinazione finale uno Stato

membro dopo l'introduzione della versione 1. Inoltre, non dovrebbe applicarsi alle spedizioni aeree che hanno come destinazione finale un paese terzo dopo l'introduzione della versione 2, né alle spedizioni postali trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia dopo l'introduzione della versione 3. Analogamente, l'esonero per le merci di valore non superiore a 22 EUR contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea non dovrebbe applicarsi dopo l'introduzione della versione 1. Non dovrebbe neppure applicarsi dopo l'introduzione della versione 2 alle merci di questo tipo contenute in spedizioni aeree che non sono né spedizioni postali né spedizioni per espresso. Per le merci contenute in spedizioni trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia non dovrebbe applicarsi dopo l'introduzione della versione 3. Gli Stati membri devono stabilire, in collaborazione con la Commissione, le date specifiche a decorrere dalle quali gli operatori economici sono tenuti a utilizzare le diverse versioni del nuovo sistema in conformità all'allegato del programma di lavoro. L'articolo 104 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

12. L'articolo 106 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 definisce i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo. Tali termini dovrebbero tenere conto anche della decisione di istituire il sistema elettronico (ICS2) in tre versioni. La disposizione dovrebbe operare una distinzione chiara tra la norma generale sui termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata e i termini per la presentazione dell'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata e i termini per fornire altre indicazioni. Il motivo è che, come indicato all'articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a partire dall'introduzione della versione 2 del nuovo sistema persone diverse avranno gradualmente la possibilità di comunicare le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata (presentazioni multiple). A partire dall'introduzione della versione 1 del nuovo sistema gli operatori postali e i corrieri espresso dovrebbero essere tenuti a presentare l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate nell'aeromobile che le introdurrà nel territorio doganale dell'Unione. L'obbligo di presentare l'insieme minimo di dati dovrebbe applicarsi a tutti i vettori aerei e a tutti gli operatori economici che partecipano ad attività di trasporto aereo a partire dall'introduzione della versione 2. A partire dall'introduzione della versione 2 del nuovo sistema i vettori aerei dovrebbero essere tenuti a integrare l'insieme minimo di dati con il resto delle indicazioni, in modo che la dichiarazione sommaria di entrata completa sia presentata entro i termini generali. Tuttavia, nel periodo intercorrente tra le date di introduzione della versione 1 e della versione 2, l'insieme minimo di dati presentato dagli operatori postali e dai corrieri espresso dovrebbe essere considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR. In tale intervallo di tempo i vettori aerei non saranno infatti collegati al nuovo sistema e pertanto non saranno in grado di integrare l'insieme minimo di dati. La norma che stabilisce l'obbligo per i vettori aerei e gli operatori economici di presentare l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile, e al più tardi prima che le merci siano caricate a bordo dell'aeromobile che le deve introdurre nel territorio doganale dell'Unione,

garantisce che le autorità doganali siano in grado di effettuare un'analisi dei rischi e di adottare le misure necessarie nel contesto della sicurezza del trasporto aereo di merci. Si tratta di un'importante azione complementare al vigente quadro normativo dell'UE per la sicurezza dell'aviazione, ossia il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾.

13. Gli articoli 112 e 113 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabiliscono gli obblighi per le persone diverse dal vettore di fornire le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per quanto riguarda, rispettivamente, il trasporto via mare o per vie navigabili interne e il trasporto aereo. Entrambi gli articoli contengono norme transitorie che sospendono gli obblighi fino al potenziamento del sistema di controllo delle importazioni. Tali norme transitorie dovrebbero tenere conto del fatto che la fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse avverrà solo a partire dall'introduzione della versione 2 del nuovo sistema per il trasporto aereo e dall'introduzione della versione 3 per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Di conseguenza, è opportuno operare una distinzione fra queste due versioni con riguardo all'obbligo delle persone diverse dal vettore di fornire le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Inoltre la norma secondo la quale ogni persona che presenta le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata è responsabile delle stesse dovrebbe essere soppressa dagli articoli 112 e 113 e diventare una nuova disposizione generale applicabile a qualsiasi modo di trasporto, e non solo al trasporto aereo e al trasporto via mare o per vie navigabili interne. Nella misura in cui l'esonero dalla dichiarazione sommaria di entrata per le spedizioni postali e per le merci di valore inferiore a 22 EUR scomparirà progressivamente, tale disposizione dovrebbe includere anche un nuovo obbligo per gli operatori postali e i corrieri espresso di fornire le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata all'ufficio doganale di prima entrata, qualora non abbiano comunicato tali indicazioni ai vettori che hanno l'obbligo di integrare l'insieme minimo di dati fornito dagli operatori postali o dai corrieri espresso. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 112 e 113 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e inserire un nuovo articolo 113 bis.

14. Al fine di agevolare la mobilità militare, il formulario UE 302 dovrebbe servire anche da prova della posizione doganale di merci unionali. L'articolo 127 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

15. L'articolo 128 quinquies del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza. Tali condizioni dovrebbero continuare ad applicarsi a condizione che l'autorizzazione possa essere concessa, a prescindere dall'utilizzazione del sistema di decisioni doganali del CDU. È pertanto opportuno sopprimere il riferimento al sistema di decisioni doganali del CDU. L'articolo 128 quinquies del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

16. L'articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca alcuni atti che vanno assimilati a una dichiarazione doganale per le merci di cui all'articolo 138, lettere da a) a d), all'articolo 139 e all'articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento. È opportuno limitare il più possibile le formalità per dichiarare, sia per l'importazione che per l'esportazione, gli organi e

altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza, al fine di non ritardarne lo svincolo con gravose formalità doganali alla frontiera e di garantirne un uso tempestivo. È pertanto opportuno autorizzare che tali organi, tessuti o sangue possano essere dichiarati mediante uno degli atti elencati all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 138, 140 e 141 di tale regolamento.

17. Al fine di semplificare ulteriormente la circolazione delle merci trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari, la presentazione in dogana di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302 dovrebbe essere considerata come una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica con esonero dal dazio all'importazione di merci in reintroduzione, per l'ammissione temporanea, per l'esportazione o la Riesportazione o per il transito. In assenza di un sistema elettronico per la presentazione in dogana di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302, è altresì opportuno consentire la presentazione di tali formulari con mezzi diversi dai procedimenti informatici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli da 138 a 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

18. Una volta che sarà entrata in vigore la nuova normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per le vendite a distanza di cui alla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio⁽⁹⁾, l'IVA sarà dovuta su tutte le merci importate nell'Unione, a prescindere dal loro valore. Al fine di garantire la riscossione dell'IVA su queste merci sarà necessaria una dichiarazione doganale elettronica. È pertanto necessario modificare l'attuale possibilità di dichiarare le spedizioni postali mediante uno degli atti di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tale possibilità dovrebbe applicarsi solo fino alla fine della finestra di utilizzazione della versione 1 di ICS2, in quanto entro tale termine tutti gli operatori postali dovrebbero disporre dei dati elettronici necessari per presentare la dichiarazione sommaria di entrata. Al fine di garantire un'adeguata riscossione dell'IVA, tale possibilità dovrebbe inoltre essere soggetta all'approvazione delle autorità doganali ed essere limitata ai casi in cui l'IVA all'importazione è riscossa all'entrata delle merci secondo la procedura normale. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 138 e 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

19. A seguito della crescita del commercio elettronico, il numero di spedizioni di modesto valore esportate dall'Unione è in aumento. Gli operatori postali e i corrieri espresso svolgono un ruolo importante in tali esportazioni. Mentre le spedizioni postali possono essere dichiarate per l'esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione a norma dell'articolo 141, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, altre merci commerciali di valore non superiore a 1 000 EUR e di peso non superiore a 1 000 kg devono essere dichiarate per l'esportazione verbalmente a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Poiché la dichiarazione verbale deve essere effettuata presso l'ufficio doganale competente per il luogo di uscita, tale agevolazione non corrisponde al modello operativo dei corrieri espresso, basato su un'agevolazione correlata a un tipo di contratto di trasporto unico. Se è utilizzato un contratto di trasporto unico, tutte le formalità dell'uscita, compresa la chiusura formale del movimento di esportazione, possono essere espletate presso un ufficio doganale interno, così che l'ufficio doganale competente per il luogo di uscita può chiedere di esaminare le merci unicamente in casi specifici. Le informazioni sull'uscita delle merci sono

disponibili nei registri del corriere espresso e possono essere verificate dalle autorità doganali nel quadro dei controlli a posteriori. Al fine di consentire un agevole sdoganamento all'esportazione delle spedizioni di modesto valore da parte dei corrieri espresso, ed evitare quindi strozzature agli uffici doganali di frontiera, è opportuno che tali spedizioni possano essere dichiarate mediante uno degli atti di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 140 e 141 di tale regolamento.

20. L'articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificato anche per precisare che i mezzi di trasporto che beneficiano dell'esenzione totale dai dazi all'importazione possono essere dichiarati per l'ammissione temporanea per il solo fatto che le merci varcano la frontiera del territorio doganale dell'Unione in una delle situazioni elencate al paragrafo 1, lettera d), di tale articolo. Lo stesso vale per i mezzi di trasporto destinati ad essere immessi in libera pratica come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice. Tale precisazione è necessaria ai fini della certezza del diritto.

21. L'articolo 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca determinate merci che non possono essere dichiarate verbalmente o in conformità all'articolo 141 di tale regolamento, come le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri. A decorrere dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per le vendite a distanza di cui alla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, l'IVA sarà dovuta su tutte le merci importate nell'Unione, a prescindere dal loro valore. Di conseguenza, se tali merci sono reintrodotte, il dichiarante deve chiedere il rimborso dell'IVA addebitata all'immissione in libera pratica delle merci. In tali casi il dichiarante dovrà dimostrare che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione. Al fine di mantenere gli oneri amministrativi a un livello ragionevole per le spedizioni di modesto valore, è opportuno che la riesportazione di tali spedizioni sia consentita da qualsiasi altro atto conformemente all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, anche se è stata presentata una domanda di rimborso dell'IVA. L'articolo 142 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

22. Al fine di precisare che la presentazione dei dati necessari per l'immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore può essere effettuata in diversi formati elettronici, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 143 bis. È inoltre opportuno prevedere una misura transitoria per la dichiarazione di spedizioni di modesto valore nei sistemi nazionali di importazione che non sono ancora stati aggiornati conformemente al codice. A norma dell'articolo 278, paragrafo 2, del codice e del programma di lavoro, gli Stati membri possono aggiornare i rispettivi sistemi nazionali di importazione fino alla fine del 2022. Le nuove misure in materia di IVA previste dalla direttiva (UE) 2017/2455 entreranno invece in vigore prima di tale data. È pertanto necessario prevedere un insieme alternativo di dati per la dichiarazione doganale elettronica di spedizioni di modesto valore nei sistemi elettronici non aggiornati che funzionano con i requisiti transitori in materia di dati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a prevedere l'uso dell'insieme di dati della dichiarazione semplificata o della dichiarazione doganale normale di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione⁽¹⁰⁾, anziché della dichiarazione doganale per determinate spedizioni di modesto

valore di cui all'articolo 143 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, fino all'aggiornamento dei sistemi di importazione nazionali.

23. L'articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le norme per la dichiarazione doganale di merci contenute in spedizioni postali. Tali norme dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate alla dichiarazione di tali merci a decorrere dall'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2017/2455. È opportuno sopprimere la norma che stabilisce chi debba essere considerato debitore e dichiarante nella dichiarazione di spedizioni postali mediante presentazione in quanto a decorrere dal 1o gennaio 2021 le merci contenute in spedizioni postali di valore non superiore a 150 EUR dovranno essere dichiarate mediante una dichiarazione doganale elettronica. In tale dichiarazione il debitore e il dichiarante devono essere chiaramente indicati. È opportuno prevedere una misura transitoria per la dichiarazione di merci contenute in spedizioni postali di valore compreso tra 150 EUR e 1000 EUR negli Stati membri che non hanno ancora aggiornato i rispettivi sistemi nazionali di importazione in conformità al codice. È opportuno mantenere la possibilità di dichiarare tali merci per l'immissione in libera pratica mediante presentazione accompagnata dalla dichiarazione CN22 o CN23 fino alla fine del periodo concesso per aggiornare i sistemi nazionali di importazione, ossia fino alla fine del 2022, in quanto gli Stati membri non sono tenuti ad attuare i diversi insiemi di dati per le dichiarazioni elettroniche fino alla fine di tale periodo. L'articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

24. L'articolo 146 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce i termini per la presentazione della dichiarazione complementare di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice. Tali norme dovrebbero stabilire un legame più chiaro tra i termini fissati dalle autorità doganali per la contabilizzazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del codice e i termini entro i quali i dichiaranti devono presentare i diversi tipi di dichiarazione complementare. È pertanto opportuno precisare che le dichiarazioni complementari relative a un'unica dichiarazione semplificata e che danno luogo ad un'unica contabilizzazione a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice sono dichiarazioni complementari di natura generale. Le dichiarazioni complementari di natura generale dovrebbero essere presentate entro dieci giorni dallo svincolo delle merci. È inoltre opportuno precisare che le dichiarazioni complementari di natura periodica o riepilogativa riguardano una o più dichiarazioni semplificate presentate dallo stesso dichiarante in un periodo stabilito e danno luogo a un'unica contabilizzazione per un importo globale dei dazi all'importazione in conformità all'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice. Tali dichiarazioni dovrebbero essere presentate entro dieci giorni dalla fine del periodo cui si riferiscono.

25. Al fine di adeguare meglio le norme vigenti alle esigenze degli operatori economici, le autorità doganali dovrebbero essere autorizzate a concedere ai dichiaranti un termine più lungo per presentare la dichiarazione complementare e ottenere i documenti di accompagnamento pertinenti se la presentazione della dichiarazione doganale non può comportare l'insorgenza di un'obbligazione doganale. Tale termine dovrebbe essere esteso a 120 giorni dallo svincolo delle merci nel caso di dichiarazioni complementari di natura generale. Inoltre il termine può

essere portato a un massimo di due anni in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, qualora i motivi che giustificano un termine più lungo siano connessi al valore in dogana delle merci. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 146 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e l'articolo 147 dello stesso regolamento, che stabilisce il termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari.

26. L'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce i casi in cui una dichiarazione doganale deve essere considerata una domanda di autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito. Tale disposizione dovrebbe includere anche la distruzione di spedizioni di valore pari o inferiore a 150 000 EUR al fine di agevolare le formalità doganali per gli operatori economici in tali casi. La distruzione delle spedizioni dovrebbe essere possibile senza ricorrere al sistema di decisioni doganali, in modo che le autorità doganali possano decidere in merito alla domanda nel momento in cui le merci da distruggere sono dichiarate per il regime doganale. Inoltre, le merci sensibili elencate nell'allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero essere escluse dall'agevolazione di cui sopra, a meno che esse non debbano essere distrutte e il valore della spedizione non superi 150 000 EUR. L'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

27. L'articolo 163, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce che una dichiarazione doganale non può essere considerata una domanda di autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito se si applica l'articolo 167, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento. Tale disposizione si riferisce al trattamento di merci sensibili, che sono già escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 163, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Al fine di evitare tale ripetizione, è opportuno sopprimere l'articolo 163, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

28. L'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce che la condizione per il rilascio di un'autorizzazione per un regime di perfezionamento di cui all'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice, ossia che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengano pregiudicati dal regime di perfezionamento (condizioni economiche), non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, salvo in alcuni casi, tra cui le domande relative a merci oggetto di misure quali dazi antidumping o compensativi. Tali domande dovrebbero tuttavia essere escluse dall'esame delle condizioni economiche, in quanto i suddetti dazi sono intesi a tutelare gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione. Inoltre, l'esame delle condizioni economiche non sarà più necessario in tali casi in quanto l'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quale modificato dal presente regolamento, prevede un'applicazione automatica dei dazi antidumping e compensativi alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo quando il regime è appurato. L'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

29. L'articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguarda il calcolo dell'importo del dazio all'importazione in alcuni casi di regime di perfezionamento attivo. Tale disposizione è tuttavia superflua a seguito delle modifiche apportate agli articoli 76 e 166 di tale regolamento.

In base a tali modifiche, il dazio all'importazione è calcolato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice nei casi di cui all'articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Inoltre, se le merci sono oggetto di misure di politica agricola o commerciale, le condizioni economiche devono essere esaminate a norma dell'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quale modificato dal presente regolamento. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

30. L'articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le norme relative alla separazione contabile quando merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale. Per evitare qualsiasi possibile abuso di tali norme, il magazzinaggio di merci unionali e di merci non unionali in una stessa struttura di deposito a fini di deposito doganale (magazzinaggio comune) dovrebbe essere consentito solo se le merci hanno lo stesso codice NC, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche. Le merci oggetto di misure quali dazi antidumping o compensativi non dovrebbero essere ammesse al magazzinaggio comune, a meno che siano diventate merci unionali dopo essere state assoggettate ai dazi antidumping o compensativi corrispondenti. L'articolo 177 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

31. Al fine di semplificare il ricorso al regime di ammissione temporanea nell'ambito del traffico marittimo internazionale, nelle zone di frontiera e con riguardo a determinati materiali didattici, scientifici e tecnici, il richiedente e il titolare del regime di ammissione temporanea dovrebbero, in via eccezionale, essere autorizzati a essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione e non dovrebbero avere l'obbligo di essere stabiliti al di fuori di tale territorio, come previsto all'articolo 250, paragrafo 2, lettera c), del codice. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 220, 224, 227, 229 e 230 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

32. Ove merci militari siano dichiarate per l'ammissione temporanea, esse dovrebbero beneficiare dell'esenzione totale dal dazio all'importazione e il termine per l'appuramento dovrebbe essere fissato a 24 mesi, con possibilità di proroga. È pertanto opportuno inserire un nuovo articolo 235 bis nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e modificare di conseguenza l'articolo 237 di tale regolamento.

33. L'articolo 245, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede esoneri dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza per le merci che lasciano determinati territori dell'Unione situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Al fine di facilitare la mobilità militare, tale esonero dovrebbe essere esteso alle merci trasportate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302. Inoltre, a seguito dell'inclusione di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione, tale esonero non dovrebbe più contemplare Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano. L'articolo 245, paragrafo 1, lettere i) e p), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

34. L'articolo 248 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificato per precisare che l'ufficio doganale di esportazione deve invalidare la dichiarazione di esportazione e la pertinente certificazione di uscita delle merci, se l'ufficio doganale di uscita ha comunicato

che un'operazione di trasporto che avrebbe dovuto terminare al di fuori del territorio doganale dell'Unione terminerà al suo interno.

35. L'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 fornisce un elenco delle manipolazioni usuali per le merci vincolate a un regime di perfezionamento a norma dell'articolo 220 del codice. Al fine di evitare l'uso improprio delle manipolazioni usuali per ottenere vantaggi ingiustificati a livello di dazi, è opportuno modificare di conseguenza tale allegato.

36. Il punto 7 dell'allegato 71-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso all'equivalenza nell'ambito del regime di perfezionamento attivo con riguardo ai prodotti lattiero-caseari. Le condizioni riguardano il peso delle diverse componenti di tali prodotti, ossia materia secca, materia grassa e proteine. Al fine di semplificare tali disposizioni, in modo che i prodotti lattiero-caseari siano soggetti alle norme generali sull'equivalenza di cui all'articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato 71-04 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

37. L'allegato 71-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 elenca i dati che devono essere messi a disposizione per lo scambio standardizzato di informazioni tra autorità doganali nel contesto dei regimi di perfezionamento. È opportuno precisare che alcuni dati possono essere espressi in unità di misura diverse dai chilogrammi e in valute diverse dall'euro in quanto, a differenza delle altre disposizioni sui dati che gli operatori economici sono tenuti a fornire, gli articoli 176 e 181 e l'allegato 71-05 non menzionano esplicitamente tale possibilità. Dovrebbe inoltre essere possibile considerare una dichiarazione doganale come una domanda di autorizzazione per il perfezionamento attivo o passivo, come previsto dall'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. È infine opportuno aggiungere nella sezione B un nuovo dato relativo alla data in cui è sorta l'obbligazione doganale o in cui sono state applicate potenziali misure di politica commerciale, in quanto si tratta di un dato pertinente che le autorità doganali devono scambiare quando utilizzano il sistema INF. L'allegato 71-05 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

38. È inoltre opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2016/341 per tenere conto di talune modifiche apportate ad altre normative dell'Unione. In primo luogo, l'obbligo di comunicazione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici imposto agli Stati membri dall'articolo 278 bis del codice è più rigoroso rispetto all'obbligo di informazione di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/341; è pertanto opportuno sopprimere quest'ultimo. In secondo luogo, l'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, che stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali applicabili fino all'introduzione dei sistemi elettronici del codice, dovrebbe tenere conto della decisione della Commissione relativa alla versione aggiornata del programma di lavoro consistente nell'introduzione del sistema ICS2 in tre versioni. Tale allegato dovrebbe riferirsi esclusivamente agli allegati del suddetto regolamento delegato che stabiliscono i requisiti in materia di dati per il periodo di transizione, ma non dovrebbe fare riferimento all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in quanto esso non si applica durante il periodo di transizione. Infine, dopo aver integrato la

definizione dei termini «spedizione per espresso» e «corriere espresso» nell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è opportuno sopprimere la definizione di «spedizione per espresso» di cui all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 al fine di evitare confusione.

39. È opportuno rettificare l'articolo 128 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per chiarire le istruzioni relative al timbro e alla firma di determinate prove della posizione doganale di merci unionali. In primo luogo, alcune istruzioni sono ripetute e pertanto una serie di tali istruzioni dovrebbe essere soppressa. In secondo luogo, è opportuno aggiungere il riferimento al timbro speciale descritto nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In terzo luogo, gli emittenti autorizzati e gli speditori autorizzati sono titolari di due autorizzazioni distinte e la disposizione fa erroneamente riferimento agli speditori autorizzati nell'ambito di autorizzazioni all'emissione della prova. È opportuno che la disposizione faccia riferimento all'«emittente autorizzato» anziché allo «speditore autorizzato» in tutte le versioni linguistiche.

40. Il riferimento all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio⁽¹¹⁾ contenuto nell'articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non è corretto e dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'articolo 143, paragrafo 1, della stessa direttiva, in quanto è quest'ultimo articolo che prevede l'esenzione dall'IVA applicabile.

41. La possibilità di dichiarare mediante qualsiasi altro atto organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 15 marzo 2020 al fine di facilitare l'importazione di tali merci nell'ambito della crisi causata dal coronavirus,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1. l'articolo 1 è così modificato:

a) il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15. «ufficio doganale di prima entrata»: l'ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva o, se del caso, è destinato ad arrivare, nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso»;

b) sono aggiunti i punti seguenti:

«46. «spedizione per espresso»: un singolo articolo trasportato da un corriere espresso o sotto la sua responsabilità;

47. «corriere espresso»: un operatore che fornisce servizi integrati di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna di pacchi in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione;

48. «valore intrinseco»:

a) per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per

l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;

- b) per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione;

49. «merci da trasportare o utilizzare nell'ambito di attività militari»: le merci da trasportare o da utilizzare:

- a) nell'ambito di attività organizzate dalle competenti autorità militari, o sotto il loro controllo, di uno o più Stati membri o di un paese terzo con cui uno o più Stati membri hanno concluso un accordo per lo svolgimento di attività militari nel territorio doganale dell'Unione; oppure
- b) in attività militari svolte:
 - nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea (PSDC); oppure
 - nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Washington D.C. il 4 aprile 1949;

50. «formulario NATO 302»: il documento a fini doganali previsto nelle pertinenti procedure di attuazione della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

51. «formulario UE 302»: il documento a fini doganali di cui all'allegato 52-01, rilasciato dalle autorità militari competenti di uno Stato membro, o per loro conto, per le merci da trasportare o utilizzare nell'ambito di attività militari;

52. «rifiuti delle navi»: i rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*);

53. «interfaccia unica marittima nazionale»: l'interfaccia unica marittima nazionale ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*).

2. all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione dell'Unione o della legislazione di uno Stato membro;»;

3. all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale o fiscale e le autorità doganali e fiscali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.»

4. all'articolo 17, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, se l'autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all'articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino

a quando non sia accertato se un'infrazione grave o infrazioni reiterate, compreso un reato grave, sono state commesse da una delle seguenti persone:

- a) il destinatario della decisione;
- b) la persona responsabile della società che è destinataria della decisione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;
- c) il dipendente responsabile delle questioni doganali nella società che è destinataria della decisione di cui trattasi.»;

5. L'articolo 76 è sostituito dal seguente:

«Articolo 76 Deroga al calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo (Articolo 86, paragrafi 3 e 4, del codice)

1. L'articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione;
 - b) al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica;
 - c) non era richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell'articolo 166.
 2. L'articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante anche quando i prodotti trasformati sono stati ottenuti da merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che, al momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, sarebbero state oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m) o p), del presente regolamento.
 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo non sarebbero più oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni nel momento in cui sorge un'obbligazione doganale per i prodotti trasformati.
 4. Il paragrafo 2 non si applica alle merci dichiarate per il perfezionamento attivo entro il 16 luglio 2021 se tali merci sono oggetto di un'autorizzazione rilasciata prima del 16 luglio 2020»;
6. L'articolo 104 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) le lettere f), h) e m) sono sostituite dalle seguenti:

«f) merci di cui all'articolo 138, lettere da b) a d) e lettera h), o di cui all'articolo 139, paragrafo 1, considerate dichiarate conformemente all'articolo 141, a condizione

- che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto»;
- «h) merci trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302»;
- «m) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da Ceuta e Melilla, Gibilterra, dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano o dal comune di Livigno»;
- ii) è aggiunta la lettera seguente:
- «q) i rifiuti delle navi, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell'interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane.»;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali nei seguenti casi:
- a) se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale uno Stato membro, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ^(*) per l'utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
- b) se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale un paese o un territorio terzo, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
- c) se le spedizioni postali sono trasportate per via marittima, stradale o ferroviaria, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- c) il paragrafo 3 è soppresso;
- d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall'operatore economico o fornite da tale sistema, come indicato di seguito:
- a) se le merci sono contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
- b) se le merci sono trasportate per via aerea in spedizioni diverse da spedizioni postali o per espresso, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui

- all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
- c) se le merci sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, per via stradale o ferroviaria, fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»;

7. l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

«Articolo 106 Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo (Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3, 6 e 7, del codice)

1. Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i seguenti termini:

per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile;

per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile al primo aeroporto nel territorio doganale dell'Unione.

2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori postali e i corrieri espresso presentano, a norma dell'articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, almeno l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull'aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

- 2 bis. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori economici diversi dagli operatori postali e dai corrieri espresso presentano almeno l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull'aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se solo l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato presentato entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, le altre indicazioni sono fornite entro i termini di cui al paragrafo 1.

4. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentato a norma del paragrafo 2 è considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci

contenute in spedizioni postali aventi come destinazione finale uno Stato membro e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR. «;

8. l'articolo 112 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è soppresso;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.»;

9. l'articolo 113 è così modificato:

- a) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.»;

10. al titolo IV, capo 1, è inserito il seguente articolo 113 bis:

«Articolo 113 bis Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone (Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.
2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se l'operatore postale non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali a un vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, l'operatore postale di destinazione, se le merci sono spedite verso l'Unione, o l'operatore postale dello Stato membro di prima entrata, se le merci transitano attraverso l'Unione, fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.
3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se il corriere espresso non comunica al vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni per espresso trasportate per via aerea, il corriere espresso fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.»;

11. l'articolo 127 è sostituito dal seguente:

«Articolo 127 Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA, nei formulari NATO 302 o nei formulari UE 302 (Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)

Se le merci unionali sono trasportate conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul o in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.»;

12. all'articolo 128 quinquies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 128 quater è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni.»;

13. l'articolo 138 è così modificato:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, le merci contenute nelle spedizioni postali che beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009.»;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«g) fino alla data che precede la data di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455, le merci il cui valore intrinseco non supera 22 EUR;

h) gli organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza.»;

c) sono aggiunte le lettere seguenti:

«i) le merci oggetto di un formulario UE 302 o di un formulario NATO 302 che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;

j) i rifiuti delle navi, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell'interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane.»;

d) il secondo comma è soppresso;

14. l'articolo 139 è così modificato:

a) è inserito il titolo seguente:

«Merci che si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea, il transito o la riesportazione a norma dell'articolo 141. (Articolo 158, paragrafo 2, del codice)»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci oggetto di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302 si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.

4. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci oggetto di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302 si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141.

5. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci oggetto di un formulario UE 302 si considerano dichiarate per il transito a norma dell'articolo 141.»;

15. all'articolo 140, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

- «c) gli invii di corrispondenza;
- d) le merci contenute in una spedizione postale o per espresso il cui valore non sia superiore a 1 000 EUR e che non siano soggette al dazio all'esportazione;
- e) gli organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza;
- f) le merci oggetto di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302.»;

16. l'articolo 141 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Atti assimilati a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione (Articolo 158, paragrafo 2, del codice)»;
 - b) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Per le merci di cui all'articolo 138, lettere da a) a d) e lettera h), all'articolo 139 e all'articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione doganale.»;
 - ii) alla lettera d) sono aggiunti i punti seguenti:
 - «iv) se i mezzi di trasporto di cui all'articolo 212 sono considerati dichiarati per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento;
 - v) se mezzi di trasporto non unionali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 203 del codice sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione in conformità all'articolo 138, lettera c), del presente regolamento.»;
 - c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, le merci contenute in una spedizione postale possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma dell'articolo 139 del codice, a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
 - a) le autorità doganali hanno accettato l'utilizzo di questo atto e i dati forniti dall'operatore postale;
 - b) l'IVA non è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, né del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della suddetta direttiva;
 - c) le merci beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
 - d) la spedizione è accompagnata da una dichiarazione CN22 o da una dichiarazione CN23.
4. Le merci contenute in una spedizione postale di valore non superiore a 1 000 EUR

che non sono soggette al dazio all'esportazione sono considerate dichiarate per l'esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.»;

d) tra i paragrafi 4 e 5 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis Le merci contenute in una spedizione per espresso di valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette al dazio all'esportazione sono considerate dichiarate per l'esportazione dalla loro presentazione all'ufficio doganale di uscita, a condizione che i dati indicati nel documento di trasporto e/o nella fattura siano messi a disposizione delle autorità doganali e da esse accettati.»;

e) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6. Le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'ammissione temporanea, l'esportazione o la riesportazione dalla loro presentazione in dogana, a norma, rispettivamente, dell'articolo 139 o dell'articolo 267, paragrafo 2, del codice, a condizione che i dati indicati nel formulario NATO 302 siano messi a disposizione delle autorità doganali e da esse accettati.

Tale formulario può essere presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

7. Le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari in base a un formulario UE 302 si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'ammissione temporanea, il transito, l'esportazione o la riesportazione dalla loro presentazione in dogana, a norma, rispettivamente, dell'articolo 139 o dell'articolo 267, paragrafo 2, del codice, a condizione che i dati indicati nell'allegato 52-01 siano messi a disposizione delle autorità doganali e da esse accettati.

Tale formulario può essere presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

8. I rifiuti delle navi sono considerati dichiarati per l'immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma dell'articolo 139 del codice, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell'interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane.»;

17. all'articolo 142, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b) le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri, a meno che tale domanda non riguardi l'invalidamento della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di merci che beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;

c) le merci soggette a divieti o restrizioni, fatta eccezione per:

i) le merci trasportate o utilizzate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;

ii) i rifiuti delle navi;

d) le merci soggette a qualsiasi altra formalità particolare prevista dalla legislazione dell'Unione che le autorità doganali sono tenute ad applicare, fatta eccezione per le

merci trasportate o utilizzate in base a un formulario NATO 302 o un formulario UE 302.»;

18. l'articolo 143 bis è così modificato:

a) il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 143 bis Dichiarazione per l'immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore (Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Dalla data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455, è possibile dichiarare per l'immissione in libera pratica una spedizione che beneficia di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 sulla base dell'insieme di dati specifico di cui all'allegato B, a condizione che le merci contenute in tale spedizione non siano soggette a divieti o restrizioni.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, gli Stati membri possono prevedere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia soggetta ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.»;

19. l'articolo 144 è sostituito dal seguente:

«Articolo 144 *Dichiarazione doganale per le merci contenute in spedizioni postali* (Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Un operatore postale può presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'allegato B, colonna H6, per le merci contenute in una spedizione postale se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

- a) il loro valore non supera 1 000 EUR;
- b) non sono soggette a divieti o restrizioni.

2. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l'immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali diverse da quelle di cui all'articolo 143 bis del presente regolamento si consideri presentata e accettata all'atto della presentazione in dogana delle merci, a condizione che queste ultime siano corredate di una dichiarazione CN22 o di una dichiarazione CN23.»;

20. gli articoli 146 e 147 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 146 *Dichiarazione complementare* (Articolo 167, paragrafo 1, del codice)

1. Quando le autorità doganali devono contabilizzare l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto in conformità all'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice, il termine per presentare la dichiarazione complementare di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice, se detta dichiarazione è di natura generale, è di 10 giorni dalla data di svincolo delle merci.

2. Quando la contabilizzazione avviene in conformità all'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice oppure se non è sorta alcuna obbligazione doganale e la

dichiarazione complementare è di natura periodica o riepilogativa, il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare non è superiore a un mese di calendario.

3. Il termine per la presentazione di una dichiarazione complementare di natura periodica o riepilogativa è di 10 giorni dalla data in cui termina il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.

3 bis. Se non è sorta alcuna obbligazione doganale, il termine per la presentazione della dichiarazione complementare non può superare 30 giorni dalla data di svincolo delle merci.

3ter. In circostanze debitamente giustificate le autorità doganali concedono un termine più lungo per la presentazione della dichiarazione complementare di cui al paragrafo 1, 3 o 3 bis. Tale termine non può essere superiore a 120 giorni dalla data di svincolo delle merci. Tuttavia, in circostanze eccezionali debitamente giustificate relative al valore in dogana delle merci, tale termine può essere ulteriormente prorogato fino a un massimo di due anni dalla data di svincolo delle merci.

4. Fino alle rispettive date di introduzione dell'AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione pertinenti di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 e fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 3 ter del presente articolo.

Articolo 147 Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari (Articolo 167, paragrafo 1, del codice)

I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell'articolo 146, paragrafo 1, 3, 3 bis, 3 ter o 4.»;

21. l'articolo 163 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«g) se le merci elencate nell'allegato 71-02 il cui valore in dogana non supera 150 000 EUR sono già vincolate o devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo e devono essere distrutte sotto controllo doganale a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate.»;

b) al paragrafo 2, la lettera g) è soppressa;

22. all'articolo 166, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se l'importo del dazio all'importazione è calcolato conformemente all'articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m) o p)»;

23. all'articolo 167, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) la trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati in aeromobili per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) o

un certificato equivalente di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio (*4);

24. l'articolo 168 è soppresso;

25. l'articolo 177 è sostituito dal seguente:

«Articolo 177 Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito (Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. Se merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale ed è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce (magazzinaggio comune), l'autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice stabilisce che la separazione contabile sia effettuata in relazione a ciascun tipo di merci, alla posizione doganale e, se del caso, all'origine delle merci.
2. Le merci unionali immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito di cui al paragrafo 1 presentano lo stesso codice NC a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche.
3. Ai fini del paragrafo 2, le merci non unionali che sarebbero oggetto, al momento del loro magazzinaggio insieme a merci unionali, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica, non sono considerate come aventi la stessa qualità commerciale delle merci unionali.
4. Il paragrafo 3 non si applica se le merci non unionali sono immagazzinate insieme a merci unionali precedentemente dichiarate merci non unionali per l'immissione in libera pratica e per le quali sono stati pagati i dazi di cui al paragrafo 3.»;

26. all'articolo 220, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.»;

27. all'articolo 224 è aggiunto il comma seguente:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione per quanto riguarda le merci di cui alla lettera b).»;

28. all'articolo 227 è aggiunto il comma seguente:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.»;

29. all'articolo 229 è aggiunto il comma seguente:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.»;

30. all'articolo 230 è aggiunto il comma seguente:

«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.»;

31. è inserito il seguente nuovo articolo 235 bis:

«Articolo 235 bis Merci da trasportare o da utilizzare nell'ambito di attività militari (Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice)

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci da trasportare o da utilizzare nell'ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.»;

32. all'articolo 237 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Per le merci di cui all'articolo 235 bis, primo comma, il termine per l'appuramento è di 24 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea, salvo accordi internazionali che stabiliscano un termine più lungo.»;

33. all'articolo 245, paragrafo 1, le lettere i) e p) sono sostituite dalle seguenti:

«i) le merci trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302.»;

«p) le merci spedite dal territorio doganale dell'Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l'isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano o il comune di Livigno.»;

34. all'articolo 248 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Se, in conformità all'articolo 340 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'ufficio doganale di esportazione è informato del fatto che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione, esso invalida immediatamente la dichiarazione corrispondente e, se del caso, invalida immediatamente la pertinente certificazione di uscita delle merci effettuata a norma dell'articolo 334, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»;

35. è inserito l'allegato 52-01, che figura nell'allegato I del presente regolamento;

36. nell'allegato 71-03, dopo il primo paragrafo e prima dell'elenco delle manipolazioni, sono inseriti i due paragrafi seguenti:

«Inoltre, nessuna delle seguenti manipolazioni può dare luogo a un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione.

Ai fini del paragrafo precedente, si considera che una qualsiasi delle manipolazioni usuali di seguito elencate che comporta una modifica del codice NC o dell'origine di merci non unionali dia luogo a un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione se le merci, nel momento in cui hanno inizio le manipolazioni usuali, sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica.»;

37. nell'allegato 71-04, parte II «PERFEZIONAMENTO ATTIVO», il punto (7) «Prodotti lattiero-caseari» è soppresso;

38. l'allegato 71-05 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/341

Il regolamento delegato (UE) 2016/341 è così modificato:

1. all'articolo 56, il paragrafo 2 è soppresso;

2. l'allegato 1 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
3. nell'allegato 9, appendice A, nelle Note introduttive alle tabelle, il punto 4.2 è soppresso.

Articolo 3

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

1. all'articolo 37, il punto 8 è sostituito dal seguente:
(non riguarda la versione italiana)
2. all'articolo 128 bis, paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
 - «e) il recto dei documenti commerciali o la casella «C. Ufficio di partenza» sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento «T2L» o «T2LF» e, se del caso, il formulario complementare sono:
 - i. preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui alla lettera a) e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure
 - ii. timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale conforme al modello di cui alla parte II, capo II, dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1, 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:
 - stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,
 - ufficio doganale competente,
 - data,
 - emittente autorizzato,
 - numero di autorizzazione.
 - f) Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» del documento «T2L» o «T2LF», o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:
 - Одобрен издател
 - Emisor autorizado
 - Schválený vydavateľ
 - Autoriseret udsteder
 - Zugelassener Aussteller
 - Volitatud väljastaja
 - Εγκριμένος εκδότης
 - Authorised issuer
 - Emetteur agréé
 - Ovlaštenog izdavatelja
 - Emittente autorizzato
 - Atzītais izdevējs
 - Igalīotasis išdavējas
 - Engedélyes kibocsátó

- Emittent awtoriztat
- Toegelaten afgever
- Upoważnionego wystawcę
- Emissor autorizado
- Emitent autorizat
- Schválený vystaviteľ
- Pooblašćeni izdajatelj
- Valtuutettu antaja
- Godkänd utfärdare.»;

3. all'articolo 150, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) immissione in libera pratica di merci esenti dall'IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, in regime di sospensione dall'accisa a norma dell'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;

b) reimportazione con immissione in libera pratica di merci esenti dall'IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, in regime di sospensione dall'accisa a norma dell'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 13, lettera b), e l'articolo 1, punto 16, lettera b) i), si applicano a decorrere dal 15 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(*1) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116)."

(*2) Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).»;"

(*3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).»;"

(*4) Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1).»;"

(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(3) Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare, JOIN(2018) 5 final del 28.3.2018.

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- (5) Articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 38).
- (6) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).
- (7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).
- (8) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
- (9) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).
- (10) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).
- (11) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Il Regolamento Delegato (UE) n. 877/2020 della Commissione del 3 Aprile 2020 ha modificato gli artt. 13 par. 4 e 17, c. 2, par. 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015. In particolare, la modifica all'art. 13, che contempla la proroga del termine per adottare una decisione nel caso in cui sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale, ha aggiunto anche il caso di violazione della normativa fiscale. La novità all'art. 17, invece, ha aggiunto tra le ipotesi di sospensione dei termini per una decisione anche quella della sussistenza di un "reato grave", oltre che dell'infrazione grave o reiterata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1727/2020

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1727 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda
talune norme relative agli operatori economici autorizzati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
considerando quanto segue:

1. Per assicurare, ai fini del conferimento dello status di operatore economico autorizzato, un'attuazione uniforme del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice»), relativo all'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, è necessario chiarire alcune disposizioni dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁽²⁾. In primo luogo, è necessario chiarire che, per quanto riguarda le violazioni, il criterio è rispettato quando nessuna autorità amministrativa o giudiziaria abbia adottato alcuna decisione che concluda che una delle persone di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), ha commesso siffatte violazioni nel corso degli ultimi tre anni. I fatti alla base di una violazione devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l'autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione. In secondo luogo, è necessario chiarire che le pertinenti violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale sono quelle relative all'attività economica delle persone di cui alla lettera b) del suddetto articolo. In terzo luogo, è necessario chiarire quali persone diverse dal richiedente debbano essere valutate sulla base di tale criterio, in funzione della struttura organizzativa del richiedente.

2. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

L'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1. il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:

a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;

b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente:

- i) il richiedente,
- ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
- iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.»;

2. il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1727/2020 della Commissione del 18 Novembre 2020 ha modificato l'art. 24 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 per quanto riguarda talune norme relative agli operatori economici autorizzati, chiarendo i precedenti dubbi interpretativi del testo.

Di seguito alla novella legislativa, la Direzione Dogane, con nota prot. n. 438400/RU del 4 Dicembre 2020, ha fornito alle Strutture territoriali le istruzioni procedurali conseguenti alle modifiche introdotte precisando, in particolare, l'ambito all'interno del quale occorre verificare la presenza sia di reati gravi, sia di infrazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e/o fiscale, i soggetti da verificare nel caso in cui il richiedente lo *status* di AEO sia una persona giuridica, l'arco temporale entro il quale possono essere prese in considerazione le infrazioni commesse e la tipologia di decisione che deve essere presa in considerazione per la valutazione delle infrazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e/o fiscale.

Le modifiche normative sopra riportate si sono rese necessarie, al fine di contemperare l'esigenza del controllo con quella di speditezza dei traffici commerciali, mediante una corretta gestione della *compliance* degli operatori economici autorizzati, in conformità ai principi unionali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2149/2020 della Commissione

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2149 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2020**

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi al fine di aggiungere l'Italia quale autorità dell'Unione e tenere conto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 17, l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

1. L'accordo di recesso ⁽²⁾ definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea («Unione») e dalla Comunità europea dell'energia atomica («Euratom»).
2. Il periodo di transizione di cui all'accordo di recesso, parte quarta, ha termine il 31 dicembre 2020, data in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
3. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord diventerà applicabile alla fine del periodo di transizione.
4. L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate.
5. In virtù dell'adozione della decisione amministrativa «Ammissione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al sistema di certificazione del processo di Kimberley» da parte dei partecipanti al processo di Kimberley, in occasione della seduta plenaria di Delhi tenutasi nel novembre 2019, il Regno Unito è ammesso come partecipante al sistema di certificazione del processo di Kimberley; tale partecipazione avrà effetto unicamente a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile al e nel Regno Unito. Il Regno Unito deve essere aggiunto all'elenco dei partecipanti al processo di Kimberley di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002.
6. È inoltre necessario aggiornare gli indirizzi delle autorità competenti di vari partecipanti al processo di Kimberley, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002.
7. A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce un elenco delle autorità dell'Unione nell'allegato III di tale regolamento.

8. In seguito alla richiesta di designazione di un'autorità dell'Unione a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002 da parte dell'Italia, la Commissione ha incontrato l'autorità dell'Unione designata dall'Italia per accertarne la preparazione a svolgere le funzioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002. Considerati i preparativi intrapresi e le procedure previste dall'autorità dell'Unione designata dall'Italia, si ritiene che essa sarà in grado di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace e adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. È pertanto opportuno aggiungere l'autorità pertinente in Italia all'elenco delle autorità dell'Unione di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002.

9. In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom, l'autorità dell'Unione nel Regno Unito deve essere cancellata dall'elenco delle autorità dell'Unione di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002.

10. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione inserisce nell'allegato V tutte le organizzazioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 17. In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom, occorre rimuovere il London Diamond Bourse and Club dall'elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell'industria di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2368/2002.

11. Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002 devono essere modificati di conseguenza.

12. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002.

13. Per permettere all'Unione di attuare quanto prima il sistema di certificazione del processo di Kimberley in relazione al Regno Unito è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

1. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento di esecuzione della Commissione
2. l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento di esecuzione della Commissione
3. l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento di esecuzione della Commissione

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

(2) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2149/2020 della Commissione del 9 Dicembre 2020 modifica il Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di *Kimberley* per il commercio internazionale di diamanti grezzi al fine di aggiungere l'Italia quale autorità dell'Unione e tenere conto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Dal 1° Gennaio 2021 è attiva in Italia l'autorità *Kimberley Process* competente per la verifica delle importazioni di diamanti grezzi e dei certificati di conformità KP. L'autorità *Kimberly Process* è stata Istituita in Italia nell'anno 2020 grazie all'attività posta in essere da ADM con il supporto delle industrie di un settore, quello della gioielleria, nel quale il nostro Paese riveste una posizione di *leadership*. ADM, quale autorità KP in Italia, si avvale di una rete di laboratori chimici presente su tutto il territorio nazionale, dotata di tutte le competenze ed attrezzature necessarie; per quanto riguarda gli aspetti giuridico-amministrativi invece, la Direzione Dogane costituisce il punto di riferimento anche per tutte le attività di comunicazione alla Commissione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 1369/2020 del 29/9/2020

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1369 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2020**

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
2. Il regolamento istituisce inoltre una tariffa integrata dell'Unione europea (di seguito denominata «TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
3. Per consentire all'Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all'importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza (Allegati tariffari), allegato 10 «Codici statistici TARIC».
4. La pandemia di COVID-19 è tuttora in corso nell'Unione e pertanto negli Stati membri la domanda di determinati dispositivi medici, in particolare di maschere facciali di protezione, è elevata e le importazioni di tali merci comportano ulteriori difficoltà per le autorità doganali.
5. L'uso e la domanda crescenti di maschere facciali di protezione nell'Unione sono notevoli nella situazione attuale, in quanto gli Stati membri stanno lottando contro la diffusione della COVID-19, e tali prodotti continueranno probabilmente a rivestire grande importanza in futuro.
6. Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell'Unione è opportuno creare ulteriori sottovoci TARIC corrispondenti a un livello di dettaglio più elevato per le diverse maschere facciali di protezione, in funzione delle loro capacità di filtraggio. Tali sottovoci supplementari consentirebbero di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, mitigando in tal modo l'impatto di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia.

7. Tali sottovoci TARIC supplementari dovrebbero inoltre essere create al fine di garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione.

8. Le sottovoci TARIC supplementari faciliterebbero inoltre l'attuazione da parte degli Stati membri della decisione (UE) 2020/491 della Commissione ⁽²⁾. Poiché le maschere facciali di protezione sono tra i prodotti più importati, la loro specifica identificazione nella TARIC consentirebbe un processo di dichiarazione più rapido permettendo di distinguere tali prodotti da altri prodotti attualmente classificati nella stessa sottovoce.

9. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87.

10) Affinché le autorità doganali, che stanno attuando la decisione (UE) 2020/491, possano beneficiare quanto prima di tale misura e facilitare la catena di approvvigionamento rapida di tali prodotti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

11. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA all'importazione concessa per le merci necessarie per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 1369/2020 della Commissione del 29 Settembre 2020, modificando l'allegato I del Reg. (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha introdotto, a decorrere dal 3 Ottobre 2020, codici TARIC specifici per il monitoraggio delle importazioni di mascherine facciali utilizzate per il contrasto al Covid-19.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2159/2020 del 16/12/2020

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2159 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2020**

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.

2. Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce inoltre una tariffa integrata dell'Unione europea («TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.

3. Per consentire all'Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all'importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza «Allegati tariffari», allegato 10 «Codici statistici TARIC».

4. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369⁽²⁾ della Commissione ha introdotto nuove sottovoci TARIC per le maschere facciali di protezione a integrazione dell'allegato I, parte terza, allegato 10, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Al fine di garantire che tali nuovi codici siano reintrodotti nella nomenclatura combinata applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2021, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dato che quest'ultimo deve essere modificato con effetto dal 1o gennaio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione ⁽³⁾.

5. La pandemia di COVID-19 è in corso nell'Unione e gli Stati membri stanno lottando per arrestarne la propagazione. La domanda e l'utilizzo di determinati prodotti medici negli Stati membri, in particolare le maschere facciali di protezione, i reattivi per diagnostica e i kit diagnostici, sono pertanto elevati e continuano a crescere e rimarranno presumibilmente elevati anche in futuro. Le importazioni di tali merci comportano sfide supplementare per le autorità doganali.

6. Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell'Unione, è opportuno creare sottovoci TARIC supplementari che consentirebbero di

distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, limitando così le conseguenze di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19.

7. Data l'importanza dei vaccini SARS-CoV-2, sarebbe appropriato creare un codice NC al fine di monitorare anche l'esportazione di tali prodotti.

8. È opportuno creare sottovoci TARIC supplementari per garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione, dei reattivi per diagnostica e dei kit diagnostici.

9. Le sottovoci TARIC supplementari faciliterebbero inoltre l'attuazione da parte degli Stati membri della decisione (UE) 2020/491 della Commissione ⁽⁴⁾. Poiché le maschere facciali di protezione sono tra i prodotti medici più importati, la loro specifica identificazione nella TARIC consentirebbe un processo di dichiarazione più rapido permettendo di distinguere tali prodotti da altri prodotti attualmente classificati nella stessa sottovoce.

10. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

11. Le autorità doganali e gli operatori economici dovrebbero essere in grado di applicare le modifiche della nomenclatura combinata stabilite nel presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577, al fine di garantire la continuità della raccolta dei dati statistici per i prodotti in questione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

12. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione, del 29 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319 del 2.10.2020, pag. 2).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

(4) Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA all'importazione concessa per le merci necessarie per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2159/2020 della Commissione del 16 Dicembre 2020, ha modificato l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, prevedendo ulteriori codici TARIC dotati di maggior dettaglio descrittivo, sia per maschere facciali filtranti, recanti riferimenti alle caratteristiche tecniche specifiche e alle connesse norme, sia per altri prodotti, quali i vaccini immunologici e gli strumenti per la diagnostica, utilizzati per il contrasto al Covid-19.

In particolare, con riferimento a entrambi i Regolamenti succitati, l'alberatura classificatoria delle mascherine di protezione facciale della NC 2021 introduce una distinzione, verificabile anche sotto il profilo tecnico analitico, tra i dispositivi di protezione individuale (mascherine FFP2 e FFP3), le mascherine chirurgiche ad uso medico (che rispondono ai rispettivi *standard* europei EN149 e EN14683) e le altre tipologie di mascherine. Detta distinzione, voluta fortemente da ADM e rappresentata nei consessi unionali, risponde sia alla funzione di tutelare la salute pubblica, sia a quella di rendere più facile la classificazione, più facile il riconoscimento e, di conseguenza, più celere l'attività di sdoganamento, soprattutto per i prodotti destinati alle strutture sanitarie.

Ulteriori provvedimenti emanati in materia doganale

- Determinazione direttoriale 126497 del 28 Aprile 2020, per l'approvazione della perimetrazione riguardante la zona franca di Taranto. L'Agenzia ha dato il proprio contributo all'attuazione delle specifiche previsioni sul rilancio di quella particolare zona, con la definizione tempestiva del presupposto necessario per l'attivazione dei benefici dell'istituto che comportano la sospensione dai diritti doganali delle merci introdotte nella zona franca;
- Determinazione direttoriale prot. n. 123923/RU del 29 Aprile 2020, che ha definito i parametri operativi ed organizzativi per regolamentare l'erogazione della formazione doganale rilasciata dai soggetti legittimati (Associazioni, Università, Enti di formazione) atta al conseguimento, da parte di operatori economici del settore, della "qualifica ai fini AEO". I percorsi formativi hanno consentito ai responsabili delle questioni doganali delle aziende di ottemperare al soddisfacimento di quanto previsto dall'art 39 lettera d del CDU e dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015, fornendo loro una formazione specifica di settore, con la finalità di acquisire un'approfondita conoscenza connessa all'espletamento delle formalità doganali, a tutto vantaggio della competitività delle imprese nazionali. In particolare, nel 2020 sono stati erogati n.18 percorsi formativi, che vengono annualmente inseriti nell'elenco delle attività

formative accreditate a tal fine all'interno della specifica sezione del sito dell'Agenzia (L'attività - Dogane - Operatore Economico Autorizzato - Attività formativa per il conseguimento della "Qualifica Professionale" ai fini AEO - Elenco corsi approvati);

- Determinazione direttoriale prot. N. 166081/RU del 5 Giugno 2020 con cui sono stati approvati i nuovi modelli da utilizzare per le attività di *audit* finalizzate al rilascio dell'autorizzazione AEO, al riesame e all'attività di automonitoraggio, assicurando l'uniformità metodologica e procedurale su tutto il territorio nazionale, così da armonizzare le procedure adottate in materia e, nel contempo, assicurare l'unicità dell'azione e della valutazione dei requisiti/condizioni di affidabilità degli operatori doganali;
- Determinazione direttoriale 262063 del 28 Luglio 2020, concernente l'adozione della Decisione UE n. 1101/2020 che ha esteso i benefici della precedente Decisione n. 491/2020 in termini di franchigia del dazio ed esenzione IVA per l'importazione di materiale utile al contrasto della pandemia;
- Determinazione direttoriale n. 329619 del 24 Settembre 2020 e Circolare n. 37, con le quali è stata disciplinata una procedura semplificata per le operazioni di reintroduzione in franchigia prevedendo, al verificarsi di determinati requisiti di affidabilità e condizioni di tracciabilità dei singoli pezzi, l'iscrizione del soggetto autorizzato in un apposito elenco nazionale ai fini dell'accesso a tale semplificazione, nonché il rilascio di un'unica autorizzazione in luogo delle singole autorizzazioni di volta in volta e una rimodulazione dei controlli, prevalentemente con modalità a posteriori. In particolare, con la Circolare n. 37, sono state fornite agli operatori ed agli uffici istruzioni riguardanti l'*iter* amministrativo della predetta autorizzazione e della conseguente iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco nazionale, il monitoraggio e i controlli;
- Determinazione direttoriale n. 344910 del 6 Ottobre 2020 e Circolare n. 40 del 23 Ottobre 2020, che prevedono un'apposita procedura che semplifica le formalità dichiarative relative alle Operazioni di Importazione di merce di valore trascurabile - destinata a soggetti privati e non soggetta a vincoli e/o limitazioni - acquistata attraverso piattaforme telematizzate *e-commerce*;
- Determinazione direttoriale n. 419205 del 19 Novembre 2020 e Circolare n. 46 del 30 Novembre 2020. Con la Determinazione direttoriale in parola viene estesa la procedura semplificata della reintroduzione in franchigia anche ad ulteriori categorie di soggetti del settore manifatturiero e commerciali che non realizzano la propria attività di vendita attraverso piattaforme telematizzate di *marketplace* ed operanti nei mercati *Business to Business* (B2B) e *Business to Consumer* (B2C), prevedendo anche un *iter* procedurale ulteriormente semplificato con la sola iscrizione del soggetto nell'elenco senza il rilascio dell'autorizzazione. In riferimento alla DD n. 419205/RU è stata redatta la Circolare n. 46 che ha fornito direttive agli uffici e agli operatori in merito all'*iter* amministrativo relativo

- all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'elenco, alle formalità dichiarative relative alle operazioni di reintroduzione in franchigia, ai controlli e monitoraggio;
- Determinazione direttoriale n. 435445 del 30 Novembre 2020, con la quale è stata estesa la semplificazione di cui alla Determinazione direttoriale n. 419205 del 19 Novembre 2020 (la sola iscrizione del soggetto nell'elenco) senza il rilascio della predetta autorizzazione anche per le operazioni della specie svolte a seguito di transazioni commerciali effettuate attraverso piattaforme telematizzate *e-commerce*;
 - Direttiva prot. n. 143172 RU del 13 Maggio 2020 e Direttiva prot. n. 144789 RU del 14 Maggio 2020, recanti la classificazione delle mascherine impiegate nell'attività di contrasto al Covid-19 e l'indicazione dei codici documento da utilizzare al campo 44 del DAU. Per esigenze di monitoraggio e controllo dei flussi di merce utili al contenimento e al contrasto del Covid-19, sia in entrata sia in uscita dall'UE, anche al fine di evitare inopportune deviazioni del traffico e possibili speculazioni, in assenza di specifici codici di classificazione tariffaria in ambito UE, il *database* TARIC è stato integrato con apposite misure nazionali che hanno previsto l'indicazione nella casella 44 del DAU di codici documento associati ad alcune tipologie di dispositivi (ad es. mascherine chirurgiche, mascherine DPI, guanti ecc.) seguiti dall'indicazione delle relative unità supplementari, necessarie per la quantificazione della merce;
 - Risoluzione n. 2 del 3 Marzo 2020 - Con tale atto è stato diramato il parere espresso dal Gruppo esperti dogane - sezione procedure speciali - nell'ambito dell'esame delle condizioni economiche per una istanza di perfezionamento attivo di alcole etilico per la produzione di etilamine, presentata dalla dogana belga. La Risoluzione ha la finalità di informare gli operatori nazionali sulla possibilità di avvalersi di un'analogia autorizzazione senza il pedepedeutico parere della Commissione europea;
 - Circolare n. 6 prot. N. 137325 dell'8 Maggio 2020 - Con tale documento di prassi sono state fornite agli Uffici delle dogane ed agli operatori le istruzioni applicative della Decisione UE n. 491/2020 della Commissione europea del 3 Aprile 2020 per le importazioni in franchigia di merci destinate a fronteggiare la pandemia effettuate da operatori economici per conto dei soggetti aventi titolo al beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti;
 - Circolare n. 12 del 30 Maggio 2020, che fornisce istruzioni sulla riduzione dell'aliquota IVA per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19 - Codici Taric, con cui ADM ha disciplinato l'applicazione del DL n. 34/2020, recante, all'articolo 124, la riduzione (e, in taluni casi, la temporanea esenzione dall'imposta) dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della crisi pandemica. In particolare, la Circolare ha chiarito la portata della norma rispetto alla decorrenza dell'applicazione della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, alla tassatività dell'elencazione dei beni fornita dall'art.

124, c. 1, nonché all'esatta classificazione dei beni di cui alla suddetta elencazione con conseguente indicazione dei relativi codici TARIC;

- Circolare n. 17 prot. n. 188931 del 26 Giugno 2020 . L'atto illustra le novità introdotte nel sistema *Customs Decisions* con la versione 1.24 e fornisce indicazioni sulla gestione della transizione tra l'attuale e la nuova versione del CDS (sistema unionale di gestione informatizzata delle decisioni doganali), sostituendo le istruzioni diramate precedentemente;
- Circolare n. 19 prot. n. 237820 del 9 Luglio 2020, relativa all'informatizzazione dell'albo dei beneficiari e della gestione delle prenotazioni in merito alle operazioni di importazioni in esenzione dai dazi e dall'IVA riguardante la decisione UE n. 2020/491 sopracitata. Tale procedura è stata realizzata con lo scopo di velocizzare, ma al contempo assicurare, i necessari controlli sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il ricorso allo sdoganamento in esenzione da dazi e IVA dei materiali anti Covid-19, ai sensi della Decisione n. 491/2020, scongiurando le indebite fruizioni del beneficio;
- Circolare n. 43 del 29 Ottobre 2020, che fornisce le istruzioni applicative della decisione UE n. 2020/1573 del 28 Ottobre 2020, recante la modifica per proroga della decisione (UE) n. 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020;
- Circolare n. 49 del 30 Dicembre 2020, in materia di procedure di esportazione di merci da uffici doganali nazionali. Tale atto fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti collegati al recesso del Regno Unito dall'UE e alle connesse semplificazioni adottate. Nell'ambito delle azioni a sostegno dell'*export*, ADM, anche in vista della *BREXIT*, ha ravvisato l'opportunità di attuare alcuni interventi di facilitazione e snellimento delle procedure di carattere doganale connesse alle operazioni di esportazione e, nel contempo, focalizzare l'attenzione sugli adempimenti da attuare per non incorrere in difficoltà di carattere operativo. Tali misure sono state dettate in relazione sia a facilitazioni operative in materia di decisioni doganali per i regimi speciali e di autorizzazioni (luogo approvato all'*export*) che a indicazioni procedurali sulle formalità dichiarative di esportazione, anche in abbinamento al transito, con riferimento agli uffici presso i quali effettuare gli adempimenti.

III.1.2 Energie e Alcoli

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 Febbraio 2020

DECRETO 24 febbraio 2020

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, con il quale, tra l'altro, si prevede che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione secondo le modalità e i termini della ripresa dei versamenti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23» che prevede la «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019», che prevede, tra l'altro, la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, concernente «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto l'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, nel quale sono indicati i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dal diffondersi del virus COVID-2019;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020;

Decreta:

Art. 1

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
5. Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 Febbraio 2020 ha previsto, a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso fra il 21 Febbraio 2020 e il 31 Marzo 2020.

Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 60

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

(omissis)

Art. 62

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari

importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

(omissis)

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge

27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

(omissis)

Il Decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, riporta, agli articoli 60, 62 e 67, alcune disposizioni in materia di accisa. In particolare, ha sancito:

- all'art. 60 la remissione in termini dei versamenti in scadenza il 16 Marzo 2020;
- all'art. 62, comma 1 la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo tra l'8 Marzo 2020 e il 31 Maggio 2020;
- all'art. 67 la sospensione dell'azione di ADM con specifico riferimento all'efficacia degli atti susseguenti alla constatazione, da parte degli Uffici delle Dogane, di inadempienze all'obbligo di pagamento nei termini prescritti dall'art. 3, comma 4, del Decreto legislativo n. 504 del 26 Ottobre 1995, nonché al divieto di estrazione dal deposito fiscale contemplato dal medesimo comma.

La Determinazione direttoriale prot. n. 126776 del 26 Aprile 2020, in conseguenza della sospensione, sino al 31 Maggio 2020, delle attività degli enti impositori disposta dal Decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020, ha stabilito il differimento al 1° Giugno 2020 della notifica ai soggetti obbligati degli atti correlati, nonché la sospensione per il medesimo periodo della misura accessoria del divieto di estrazione dal deposito fino all'estinzione del debito d'imposta, *ex* art. 3, comma 4 del Decreto legislativo n. 504 del 26 Ottobre 1995.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 Aprile 2020

Decreto 22 aprile 2020

Tracciabilità degli oli lubrificanti di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise)

(GU Serie Generale n.118 del 09-05-2020)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica, ha introdotto, nel predetto testo unico n. 504 del 1995, un apposito art. 7-*bis* che prevede un sistema di tracciabilità della circolazione, nel territorio nazionale, degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti con lo scopo di impedirne l'impiego fraudolento negli usi di carburazione o combustione;

Visto il comma 6, del predetto art. 7-*bis*, del testo unico n. 504 del 1995, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissate le modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo art. 7 -*bis*;

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 7 - bis del predetto testo unico n. 504 del 1995, in virtù del quale, fatto salvo quanto disposto, in materia di circolazione dei prodotti energetici, dalle disposizioni doganali e da quelle contemplate dall'art. 6, comma 5, del medesimo testo unico, gli oli lubrificanti, di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 e le preparazioni lubrificanti di cui al codice NC 3403, circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557, recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi;

Considerato che l'introduzione del predetto Codice amministrativo di riscontro, finalizzata a contrastare l'utilizzo fraudolento, in carburazione o combustione, di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti, deve comunque garantire la libera circolazione di tali prodotti tra i Paesi dell'Unione europea;

Considerato che il suddetto impiego fraudolento, in carburazione o combustione, di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti, riguarda specificatamente la circolazione degli stessi qualora trasportati allo stato sfuso;

Considerato che, correlatamente, l'impiego fraudolento, attraverso la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione o attraverso la rete commerciale di vendita dei combustibili per riscaldamento, di prodotti, classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti e trasportati in contenitori di modesta capacità, deve reputarsi un'operazione carente di ragionevolezza economica e che pertanto si ritiene opportuno circoscrivere l'obbligo di emissione del predetto Codice amministrativo di riscontro ai soli trasferimenti di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti qualora trasportati allo stato sfuso; Viste le linee guida di cui al documento CED n. 585 dell'11 gennaio 2007 emanate dal Comitato accise della Commissione europea, che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni armonizzate relative al controllo e alla circolazione intraunionale dei prodotti energetici, utilizzati come carburanti o combustibili, di cui all'art. 20, paragrafo 1, lettera c) , della direttiva 2003/96/CE, individuano in 210 litri la capacità massima di un contenitore al di sopra della quale il prodotto in esso contenuto debba considerarsi allo stato sfuso;

Considerato che, per le finalità del presente decreto, il predetto limite di 210 litri può essere preso in considerazione anche al fine di connotare lo stato sfuso degli oli lubrificanti qualora trasportati in contenitori di capacità superiore al medesimo limite;

Visto il comma 7 del predetto art. 7 -bis del testo unico n. 504 del 1995, il quale stabilisce, limitatamente alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, che l'obbligo di emissione del Codice amministrativo di riscontro di cui al medesimo art. 7-bis si applica qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità per l'emissione del Codice amministrativo di riscontro, d'ora in avanti indicato come CAR, previsto per ogni singola operazione di trasferimento dei prodotti lubrificanti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, effettuata ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, d'ora in avanti indicato come TUA.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) prodotti lubrificanti: i prodotti indicati ai commi 1 e 7 dell'art. 7-bis del TUA;
- b) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- c) applicativo LUB: l'applicazione telematica dell'ADM dedicata all'emissione e alla gestione operativa del CAR;
- d) soggetti mittenti: i soggetti operanti in un altro Stato membro dell'Unione europea che intendono introdurre prodotti lubrificanti nel territorio dello Stato;
- e) soggetti autorizzati: i soggetti, in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA, che intendono ricevere nel territorio nazionale prodotti lubrificanti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;

f) operatori della logistica: i fornitori di servizi logistici, non in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA, che effettuano il cambio dei mezzi con cui sono trasportati i prodotti lubrificanti nel territorio nazionale;

g) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 19-bis del TUA;

h) credenziali SPID: le credenziali rilasciate dal Sistema pubblico di identità digitale.

3. Ai fini delle procedure inerenti al CAR, i prodotti lubrificanti di cui al comma 2, lettera a), sono individuati con riferimento ai codici di nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987.

Art. 2

Registrazione degli operatori

1. I soggetti mittenti e i soggetti autorizzati che intendono, rispettivamente, introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello stesso territorio prodotti lubrificanti, chiedono preventivamente di essere registrati utilizzando l'apposita procedura telematica dell'ADM.

2. Il soggetto mittente indica nella richiesta telematica di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, la denominazione, la sede e la partita IVA dell'impresa, i dati identificativi del legale rappresentante e l'ubicazione di eventuali propri depositi di prodotti lubrificanti nonché l'indirizzo di posta elettronica presso il quale il medesimo soggetto chiede di ricevere ogni comunicazione. Alla richiesta telematica è allegata la copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

3. Il soggetto autorizzato, utilizzando le credenziali SPID, indica nella richiesta di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, il codice della licenza fiscale in suo possesso, rilasciata dall'ADM ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA nonché l'indirizzo della propria casella di PEC già comunicata all'ADM.

4. Ricevuta la richiesta telematica di cui ai commi 2 e 3 e verificata la completezza e la regolarità degli elementi richiesti ai sensi dei medesimi commi, l'ADM, qualora ne ricorrano le condizioni, rilascia al soggetto mittente e al soggetto autorizzato un identificativo univoco, d'ora in avanti indicato come IU, avente validità annuale. L'IU è trasmesso, unitamente ad un codice operativo, al soggetto mittente per via telematica e al soggetto autorizzato tramite la PEC di cui al comma 3.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto ovvero delle disposizioni, contenute nel TUA, in materia di applicazione dell'accisa sui prodotti energetici o dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, l'ADM può provvedere a disabilitare l'IU con provvedimento motivato da comunicare al soggetto interessato.

6. I soggetti in possesso dell'IU comunicano all'ADM ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella richiesta telematica di cui al comma 1 entro cinque giorni lavorativi dal suo verificarsi.

Art. 3

Codice amministrativo di riscontro

1. Il CAR scorta i prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, dal luogo di introduzione degli stessi nel territorio nazionale:
 - a) fino all'impianto del soggetto autorizzato che riceve i medesimi prodotti;
 - b) fino all'Ufficio delle dogane presso il quale sono espletate le formalità per l'esportazione dei medesimi prodotti lubrificanti;
 - c) fino all'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui i prodotti lubrificanti, destinati ad un altro Stato membro dell'Unione europea, lasciano il territorio dello Stato.
2. La procedura telematica per la richiesta del CAR è completata non prima delle quarantotto ore precedenti all'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e comunque almeno dodici ore prima dell'introduzione stessa; ciascuna richiesta di CAR si riferisce ad una singola operazione di trasferimento di prodotti lubrificanti effettuata con un singolo veicolo, munito di un eventuale rimorchio.
3. Fermi restando i vincoli temporali indicati al comma 2, nel caso in cui con un unico veicolo, munito di un eventuale rimorchio, siano spedite più partite di prodotti lubrificanti che devono essere ricevute da soggetti diversi, è emesso un CAR per ciascuna delle medesime partite movimentate.
4. Il CAR è annotato, prima dell'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, sul documento di trasporto relativo alla movimentazione degli stessi.

Art. 4

Modalità di emissione del CAR ⁽¹⁾

1. Per la movimentazione di prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), il CAR è richiesto, mediante l'applicativo LUB, dal soggetto autorizzato che deve ricevere i medesimi prodotti. A tal fine lo stesso soggetto autorizzato accede con le proprie credenziali SPID all'applicativo LUB, indicando:
 - a) l'IU del soggetto mittente dei prodotti lubrificanti;
 - b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti che intende ricevere, indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati;
 - c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui alla lettera b);
 - d) l'ubicazione dell'impianto, relativo alla licenza di esercizio, cui si riferisce l'IU di cui all'art. 2, comma 4, presso il quale intende ricevere i prodotti di cui alla lettera b).
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la procedura telematica di cui al comma 1, finalizzata all'emissione del CAR, è integrata dal soggetto mittente, il quale, accedendo con il proprio IU e con il proprio codice operativo all'applicativo LUB, verifica l'esattezza dei dati indicati dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 e completa la richiesta di cui al medesimo comma 1, indicando:
 - a) il luogo da cui i prodotti lubrificanti saranno introdotti nel territorio nazionale;
 - b) la data e l'ora previste per l'introduzione di cui alla lettera a);

- c) il tipo e la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio che saranno utilizzati per il trasferimento dei prodotti lubrificanti;
- d) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguirà nel territorio nazionale;
- e) la denominazione e la partita IVA dell'eventuale operatore della logistica al quale saranno consegnati, per il proseguimento della movimentazione nel territorio nazionale, i prodotti lubrificanti di cui al comma 1, lettera b), che il soggetto autorizzato intende ricevere;
- f) la durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.

3. Correttamente conclusa la procedura telematica di cui ai commi 1 e 2, l'applicativo LUB emette il CAR relativo alla movimentazione dei prodotti lubrificanti che il soggetto autorizzato intende ricevere; il medesimo CAR ha validità di quarantotto ore decorrenti dall'ora prevista per l'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale. L'applicativo LUB mette a disposizione del soggetto autorizzato e del soggetto mittente il predetto CAR e un documento contenente gli elementi di cui ai commi 1 e 2. La circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la scorta della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto mediante idoneo dispositivo elettronico.

4. Per la movimentazione dei prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), il CAR è richiesto dal soggetto mittente dei prodotti stessi mediante l'applicativo LUB. A tal fine il medesimo soggetto accede con il proprio IU e con il proprio codice operativo all'applicativo LUB, indicando:

- a) i dati identificativi del destinatario dei prodotti lubrificanti e, per le sole movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la partita IVA del destinatario;
- b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti spediti, indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati;
- c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui alla lettera b);
- d) il luogo da cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio che saranno utilizzati per il loro trasferimento;
- e) la data e l'ora previste per l'introduzione di cui alla lettera d);
- f) l'itinerario che il veicolo con l'eventuale rimorchio seguirà nel territorio nazionale;
- g) l'Ufficio delle dogane di esportazione, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ovvero l'Ufficio delle dogane di uscita, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
- h) la denominazione e la partita IVA dell'eventuale operatore della logistica al quale saranno consegnati per la circolazione sul territorio nazionale i prodotti lubrificanti;
- i) durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.

5. Correttamente conclusa la procedura telematica di cui al comma 4, l'applicativo LUB emette il CAR relativo alla movimentazione dei prodotti lubrificanti; il medesimo CAR ha validità di quarantotto ore decorrenti dall'ora prevista per l'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale. L'applicativo LUB mette a disposizione del soggetto mittente il predetto CAR e un documento contenente gli elementi di cui al comma 4. La circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la scorta della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto mediante idoneo dispositivo elettronico.

6. Se la circolazione dei prodotti lubrificanti, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1 avviene anche con l'utilizzo della rete ferroviaria nazionale, il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di cui al comma 9, provvede ad indicare, ai fini dell'emissione del relativo CAR, oltre alla targa del veicolo e dell'eventuale rimorchio, qualora utilizzati per una parte della movimentazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, anche l'identificativo del container o del tank-container adoperato per il trasporto.

7. La copia stampata del documento di cui ai commi 3 e 5 ovvero la visualizzazione del medesimo mediante idoneo dispositivo elettronico, è esibita, su richiesta, agli organi di controllo.

8. Se la circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale si protrae oltre le quarantotto ore dall'ora prevista per l'introduzione degli stessi prodotti nel medesimo territorio, così come indicata al comma 2, lettera b) e al comma 4, lettera e) , il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di cui al comma 9 provvede a prolungare la validità del CAR accedendo all'applicativo LUB, indicando la posizione geografica del veicolo e dell'eventuale rimorchio utilizzati per la predetta movimentazione nonché le circostanze che hanno causato il protrarsi della circolazione nel territorio nazionale.

9. Nel caso in cui la movimentazione di prodotti lubrificanti, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), avvenga nell'ambito di reti di imprese o di rapporti stabili di fornitura, i dati previsti dal comma 2 possono essere indicati, ai fini dell'emissione del CAR, in luogo del soggetto mittente, dal soggetto autorizzato dal quale i medesimi prodotti devono essere ricevuti; a tal fine il predetto soggetto autorizzato, tramite la PEC, comunica all'Ufficio dell'ADM competente in relazione all'ubicazione dell'impianto presso cui intende ricevere i prodotti lubrificanti, l'intenzione di volere usufruire della procedura di cui al presente comma.

Art. 5

Annullamento del CAR

1. Se non deve più aver luogo la circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti, il CAR emesso può essere annullato prima della data e dell'ora previste per l'introduzione degli stessi prodotti nel medesimo territorio nazionale. A tal fine:

- a) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la richiesta di annullamento del CAR è presentata, attraverso l'applicativo LUB, dal soggetto mittente di cui all'art. 4, comma 2 e validata dal soggetto autorizzato di cui al medesimo art. 4, comma 1; nei casi previsti dall'art. 4, comma 9, la predetta richiesta è presentata, attraverso l'applicativo LUB, dal soggetto autorizzato dal quale i prodotti dovevano essere ricevuti;
- b) per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), la richiesta di annullamento del CAR è presentata, mediante l'applicativo LUB, dal soggetto mittente di cui all'art. 4, comma 4.

2. Completata la procedura telematica di cui al comma 1, l'applicativo LUB provvede ad annullare il relativo CAR dandone notizia a sistema ai soggetti interessati.

Art. 6

Modifica del CAR

1. Se risulta necessario, per la movimentazione di prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, prima dell'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti a cui fa riferimento il CAR già emesso, procedere, a causa di eventi eccezionali e comprovabili, alla sostituzione del veicolo o del rimorchio utilizzato per il trasferimento dei prodotti lubrificanti ovvero alla variazione del luogo di introduzione nel territorio nazionale, dell'itinerario o dell'Ufficio delle dogane di esportazione ovvero di uscita, così come indicati, ai fini dell'emissione del predetto CAR, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere a), c) e d) e comma 4, lettere d), f) e g), il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di cui all'art. 4, comma 9, può accedere all'applicativo LUB fino a sei ore prima dell'introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e provvedere alla modifica dei predetti elementi già inseriti nell'applicativo LUB.

2. Se risulta necessario, per la movimentazione di prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, successivamente all'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti a cui fa riferimento il CAR già emesso, procedere, a causa di eventi eccezionali e comprovabili, alla modifica dei dati di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) ed e) e comma 4, lettera d) limitatamente agli elementi relativi al mezzo di trasporto e lettere f), g) e h), il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni di cui all'art. 4, comma 9, provvede, attraverso l'applicativo LUB, alla modifica dei suddetti elementi, dopo aver indicato nell'applicativo stesso la posizione geografica del veicolo e dell'eventuale rimorchio utilizzati per la predetta movimentazione.

3. Le variazioni intervenute agli elementi già indicati ai fini dell'emissione del CAR sono rese disponibili nell'applicativo LUB affinché i soggetti interessati alle movimentazioni possano averne conoscenza.

Art. 7

Trasporti effettuati per il tramite di operatori della logistica

1. Gli operatori della logistica che effettuano il cambio del mezzo di trasporto durante la circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, sono tenuti a fornire:

- a) ai soggetti mittenti ed ai soggetti autorizzati, in caso di movimentazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), relativamente al nuovo mezzo di trasporto;
- b) ai soggetti mittenti, in caso di movimentazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), le informazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettere d) e f), relativamente al nuovo mezzo di trasporto.

2. I soggetti mittenti di cui al comma 1, ricevute le informazioni di cui al medesimo comma 1 da parte degli operatori della logistica, provvedono, attraverso l'applicativo LUB, al conseguente aggiornamento degli elementi già indicati ai fini dell'emissione del CAR e a comunicare le predette informazioni anche al trasportatore ai fini dell'annotazione delle stesse

sul documento di trasporto. Copia stampata del documento di cui all'art. 4, commi 3 e 5, aggiornato con le modifiche di cui al presente articolo, scorta i prodotti lubrificanti movimentati sul territorio nazionale; in alternativa, il medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto mediante idoneo dispositivo elettronico.

Art. 8

Appuramento del CAR

1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti si intende regolarmente conclusa con l'inserimento, nell'applicativo LUB, della nota di avvenuta presa in carico dei prodotti lubrificanti da parte del soggetto autorizzato di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera a) e con la successiva validazione della stessa nota da parte dell'applicativo LUB. Tale nota è inviata entro le ventiquattro ore successive alla presa in carico dei prodotti lubrificanti nelle scritture contabili del deposito del predetto soggetto autorizzato e riporta l'ubicazione del medesimo deposito, i quantitativi di prodotti lubrificanti effettivamente ricevuti e i relativi codici di nomenclatura combinata.
2. In caso di mancata consegna dei prodotti lubrificanti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) ovvero in caso di mancata accettazione, in tutto o in parte, dei prodotti lubrificanti recapitati, il soggetto autorizzato segnala, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dall'emissione del CAR, il mancato buon esito del trasferimento mediante l'applicativo LUB.
3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti si conclude con la presentazione dei prodotti medesimi rispettivamente presso l'Ufficio delle dogane di esportazione ovvero di uscita dal territorio nazionale, così come indicato ai fini dell'emissione del CAR o modificato ai sensi dell'art.6; il predetto Ufficio provvede all'appuramento del medesimo CAR.

Art. 9

Casi di esclusione ⁽¹⁾

1. Il CAR non è richiesto per la circolazione nel territorio nazionale:
 - a) di prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, che siano contenuti nei motori dei veicoli ai fini della loro trazione, in dispositivi, in macchinari o in altre attrezzature;
 - b) delle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403 qualora le stesse, ai sensi dell'art. 7 -bis, comma 7, del TUA, siano trasportate in contenitori di capacità inferiore o pari a 20 litri;
 - c) dei prodotti di cui all'art. 7 -bis, comma 1, del TUA, qualora confezionati in contenitori aventi capacità inferiore o pari a 210 litri.
2. Il CAR non è altresì richiesto per le movimentazioni dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale che avvengano a mezzo oleodotto.

Art. 10

Procedura di riserva nei casi di non funzionamento dell'applicativo LUB

1. Per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente non funzionante, i soggetti autorizzati, registrati ai sensi dell'art. 2, comma 1, inseriscono, ai fini dell'emissione del CAR, i dati richiesti dall'art. 4, comma 1, nell'apposito modello cartaceo, disponibile sul sito internet dell'ADM, integrandolo con i dati previsti dall'art. 4, comma 2, che sono messi a disposizione del medesimo soggetto autorizzato da parte del soggetto mittente. Tale modello, debitamente compilato, è trasmesso, mediante l'indirizzo di PEC di cui all'art. 2, comma 3, alla casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); il medesimo Ufficio delle dogane provvede a trasmettere, al soggetto autorizzato e al soggetto mittente, un CAR provvisorio, che è annotato dal medesimo soggetto mittente sulla prevista documentazione di trasporto. Lo stesso CAR provvisorio, unitamente ai dati indicati nel modello, è inserito dal soggetto autorizzato nell'applicativo LUB non appena quest'ultimo torna ad essere disponibile e comunque prima dell'appuramento previsto dall'art. 8.
2. Per le movimentazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), qualora l'applicativo LUB risulti ufficialmente non funzionante, i soggetti mittenti, registrati ai sensi dell'art. 2, comma 1, inseriscono, ai fini dell'emissione del CAR, i dati richiesti dall'art. 4, comma 4, nell'apposito modello cartaceo disponibile sul sito internet dell'ADM. Tale modello, debitamente compilato in ogni parte, è trasmesso alla casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), mediante l'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 2, comma 2; il medesimo Ufficio delle dogane provvede a trasmettere, al soggetto mittente, un CAR provvisorio, che è annotato sulla prevista documentazione di trasporto. Il soggetto mittente provvede ad inserire, nell'applicativo LUB, il CAR provvisorio e i dati già indicati nel modello cartaceo non appena lo stesso applicativo torna ad essere disponibile e comunque prima dell'appuramento previsto dall'art. 8.
3. Una copia del modello cartaceo, debitamente compilato ai sensi dei commi 1 e 2 e riportante l'annotazione del CAR provvisorio, scorta i prodotti lubrificanti durante la circolazione nel territorio nazionale.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, restano fermi, per la trasmissione mediante PEC e posta elettronica, effettuata rispettivamente ai sensi dei medesimi commi 1 e 2, i termini temporali indicati all'art. 3, comma 2.

Art. 11

Scambio di informazioni

1. I dati contenuti nell'applicativo LUB sono resi accessibili alla Guardia di finanza ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza, mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi web. I medesimi dati possono essere, altresì, oggetto di controllo incrociato con quelli, rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici, che, in possesso delle società, degli enti e dei consorzi concessionari di autostrade e trafori, sono dagli stessi messi, su richiesta, a

disposizione dell'ADM e della predetta Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 943-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 12

Disposizioni varie

1. L'ADM provvede a dare comunicazione sul proprio sito internet dell'avvenuta attivazione dell'applicativo LUB.

2. Con determinazione dell'ADM possono essere disciplinate modalità particolari di emissione del CAR per la tracciabilità di movimentazioni occasionali, nel territorio nazionale, di prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, che devono essere ricevuti da un soggetto nazionale diverso da un soggetto autorizzato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) L'articolo è stato successivamente modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2021.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 Aprile 2020 ha definito le modalità di attuazione dell'articolo 7-bis del Decreto legislativo n. 504 del 26 Ottobre 1995, che, al fine di contrastare l'uso fraudolento in carburazione degli oli lubrificanti, ha disposto che la circolazione di tali prodotti nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, debba avvenire previa emissione di un CAR (Codice Amministrativo di Riscontro) mediante il sistema informatizzato di ADM. Il CAR deve essere riportato sulla prescritta documentazione di trasporto, nonché appurato al termine della movimentazione dei prodotti sul territorio italiano. Nel corso della seconda metà del 2020, ADM è stata investita dell'opera di rielaborazione del Decreto, nell'ottica di una rideterminazione dei limiti capacitivi previsti per le confezioni dei prodotti lubrificanti e di una semplificazione della procedura prevista ai fini della tracciabilità per specifiche movimentazioni che avvengono mediante l'utilizzo della rete ferroviaria.

Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 129

Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli.

Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel

periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 130

Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.";
- b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020";
- c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";
- d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";
- e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2020".

Art. 131

Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Art. 132

Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:

- a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
- b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

(omissis)

Art. 153

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265

(omissis)

Art. 162

Rateizzazione del debito di accisa

1. All'art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, dopo le parole "che si trovi in" sono aggiunte le seguenti: "documentate e riscontrabili";
- b) al terzo periodo, le parole "in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno";
- c) l'ultimo periodo è soppresso.

Tra le disposizioni in materia di accisa, il Decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (Decreto Rilancio) con l'art. 129 ha consentito ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica di versare le rate di acconto mensili, di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 504 del 26 Ottobre 1995, relative ai mesi da maggio a settembre 2020, in misura pari al 90 per cento di quelle calcolate sulla base degli articoli richiamati; con gli articoli 131 e 132 ha impegnato ADM nella predisposizione di istruzioni nell'ambito dei pagamenti sull'accisa dei prodotti energetici; con l'art. 153 ha indotto ADM a fornire indicazioni relativamente alla sospensione delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 Settembre 1973, ai sensi del richiamo all'art. 68, commi 1 e 2-bis del Decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 a partire dall'8 marzo 2020; con l'art. 162 ha modificato l'articolo 3, comma 4-bis del Decreto legislativo n. 504 del 26 Ottobre 1995, che consente al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica di presentare istanza di rateizzazione del debito d'accisa dovuta sui prodotti immessi in consumo dal deposito della cui gestione è responsabile in caso di particolari condizioni.

ADM ha emanato la Determinazione direttoriale prot. n. 163202/RU del 30 Maggio 2020 sulla rateizzazione del debito di accisa con riferimento all'art. 162 del Decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020. La rateizzazione, relativa all'accisa gravante sulle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente, è subordinata alla sussistenza di condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica non addebitabili al depositario, che deve essere comprovata da idonea documentazione contabile. Non è ammessa per le imprese in stato di insolvenza, in liquidazione volontaria o nei cui confronti risultano pendenti procedure concorsuali.

ADM ha redatto la Determinazione direttoriale prot. n. 266728/RU del 31 Luglio 2020 sull'attivazione del sistema INFOIL, in considerazione del regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti energetici presso le raffinerie, gli stabilimenti di produzione e gli impianti petrolchimici, adottato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 29 Ottobre 2009, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, all'art. 2, comma 2 e all'art. 5, commi 1 e 4 ed in considerazione dell'art. 10, comma 1, del Decreto legge n. 124 del 26 Ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 Dicembre 2019.

In particolare, gli esercenti depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici, di capacità complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi, sono tenuti a dotare tutti i serbatoi destinati alla detenzione ed alla movimentazione di benzina o di gasolio usati come carburante, di telemisure di livello e di temperatura, gestite da un sistema informatizzato di controllo installato nel deposito stesso.

ADM ha redatto le Determinazioni direttoriali prot. n. 476905/RU e prot. n. 476906/RU del 22 Dicembre 2020 per disciplinare la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi rispettivamente di energia elettrica (NC 2716) e di gas naturale (NC 2711 2100), in attuazione dell'art. 11 del Decreto legge n. 124 del 26 Ottobre 2019. Per ciascuno dei due settori di interesse, in particolare, sono

state fornite indicazioni sui tempi e sulle modalità di presentazione dei dati, sia da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento, detti "distributori", che da parte dei venditori.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 Dicembre 2020

DECRETO 4 dicembre 2020

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2020

GU n.309 del 14-12-2020

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2020, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1°(gradi) al 15 del mese di dicembre 2020;

Considerato che il 27 dicembre 2020 ricade in un giorno festivo e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Decreta:

Art. 1

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1°al 15 del mese di dicembre 2020, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

- a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- b) il 28 dicembre, se eseguiti direttamente presso la Tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima Tesoreria dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 4 Dicembre 2020 ha stabilito i termini per i pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal *coke*, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2020.

Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente Legge:

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

(omissis)

1075. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo».

(omissis)

1077. Per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

1078. Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

(omissis)

1084. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: «semilavorati,» sono inserite le seguenti: «comprese le preforme,»;
- b) al comma 637, lettera a), dopo le parole: «il fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali»;
- c) al comma 638, le parole: «, come materia prima o semilavorati,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642»;
- d) al comma 643, le parole: «euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25»;
- e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, obbligato in solido con i medesimi»;
- f) il comma 647 è sostituito dal seguente:

«647. L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

- g) il comma 650 è sostituito dal seguente:

«650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

h) il comma 651 è sostituito dal seguente:

«651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie»;

i) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2021».⁽¹⁾

(omissis)

1086. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 663, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento»;

b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: «al condizionamento» sono inserite le seguenti: «ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento»;

c) al comma 666, le parole: «dal fabbricante nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 664, lettera a),» e le parole: «dallo stesso soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «dagli stessi soggetti»;

d) il comma 674 è sostituito dal seguente:

«674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

e) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

(omissis)

1128. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»;

b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla

ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi»;

c) al comma 7, le parole: «La licenza di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio».

1129. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1128, lettera b), i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano la comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

(1) L'art. 9, comma 3, del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 ha posticipato al 1° gennaio 2022 gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 634-652 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, modificato dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

La Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) reca al suo interno alcune misure fiscali di particolare interesse, che assoggettano a speciali forme di tassazione diverse tipologie di beni e servizi di larghissima diffusione. In particolare, ha introdotto due nuovi tributi, aventi ad oggetto, rispettivamente, alcuni prodotti in materiale plastico, detti MACSI, e determinate bevande analcoliche, con particolare riferimento a quelle edulcorate.

La *plastic tax* (art. 1, commi da 634 a 652), inserita nell'ambito del generale e sempre più vivace dibattito sulla salvaguardia ambientale, dà attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Giugno 2019, che invita a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché promuovere, per il corretto funzionamento del mercato, la transizione verso l'economia circolare, tematica attualissima e di ampio respiro che negli ultimi tempi ha iniziato ad interessare numerosissimi settori, non solo propri dell'imprenditoria, ma anche dell'ingegneria, dell'architettura e, più in generale, della ricerca. La *sugar tax* (art. 1, commi da 661 a 676), al contempo, è stata pensata come misura per convincere le aziende che producono bevande a diminuire la quantità di zuccheri in esse contenute: come è noto, il consumo di bibite analcoliche, soprattutto fra i bambini e i giovanissimi, è abbastanza elevato e gli effetti sulla salute sono piuttosto preoccupanti. ADM sta procedendo alla redazione della Determinazione direttoriale per l'applicazione dell'imposta sui MACSI e ha contribuito alla redazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze^[1] per l'applicazione dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, anche alla luce delle modifiche al testo della legge di bilancio 2020 stabilite ai commi 1084 e 1086 dell'art. 1 della Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020 (legge di bilancio 2021).

L'art. 1, comma 1075 della legge di bilancio 2021 ha esteso il sistema informativo INFOIL ai depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale.

[1] Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 Maggio 2021.

L'art. 1 della legge di bilancio 2021, comma 1077 riguarda le fattispecie di variazione soggettiva della titolarità dei depositi costieri e dei depositi di stoccaggio di oli minerali, la cui validità ed efficacia sono state subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività alle autorità amministrative coinvolte, nonché ad un nulla osta di ADM, previa verifica dell'affidabilità economica, nonché del possesso di determinati requisiti soggettivi. Il comma 1078 ha introdotto per i suddetti impianti una causa di revoca dell'autorizzazione a deposito fiscale nonché della licenza di esercizio di deposito commerciale per inoperatività, disciplinandone i parametri e le particolari condizioni di applicazione

Con i commi 1128 e 1129 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 sono stati rafforzati i casi di diniego, revoca o sospensione delle licenze di esercizio dei depositi commerciali di prodotti assoggettati ad accisa; sono state inserite, per i depositi commerciali di benzina e di gasolio per autotrazione, altre forme di diniego motivate da mancanza di requisiti tecnico-organizzativi per lo svolgimento dell'attività; è stata introdotta una disciplina specifica per i soggetti per conto dei quali gli esercenti detengono o estraggono i suddetti prodotti, sottoponendoli a vincoli di comunicazione di inizio attività e prevedendo il possesso di requisiti soggettivi.

Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Energie e Alcoli

Prodotti energetici - e-DAS

La Determinazione direttoriale prot. n. 138764/RU del 10 Maggio 2020 è stata emanata secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del Decreto legge n. 124 del 26 Ottobre 2019, convertito con modificazioni in Legge n. 157 del 19 Dicembre 2019, con la quale sono state stabilite le modalità per la presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS (definito *e-DAS*, versione elettronica del Documento di Accompagnamento Semplificato), limitatamente alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante e assoggettati ad accisa. In esecuzione della disposizione primaria, la Determinazione ha introdotto l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l'emissione del DAS e ha permesso di modulare tale incombenza in ragione dell'esigenza di prevenire irregolarità nel corso della circolazione, così da stabilire una serie di dati obbligatori da indicare nel documento, tra i quali la durata del viaggio, definendo un termine massimo congruo di validità dell'*e-DAS* con l'effettiva operatività della logistica primaria e secondaria. Coerentemente con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 210 del 25 Marzo 1996 per la circolazione di prodotti assoggettati ad accisa con emissione di DAS cartaceo, anche la Determinazione direttoriale ha disciplinato compiutamente la materia, elaborando un quadro organico all'interno del quale trovano espressione gli obblighi riferiti a ciascuna figura di operatore che interviene nella movimentazione.

Disposizioni scaturite dall'emergenza Covid-19 - Denaturazione alcoli

Con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Determinazione direttoriale prot. n. 131130/RU del 30 Aprile 2020 si è resa necessaria per sopperire alla riscontrata carenza di alcole isopropilico e di metiletilchetone, sostanze componenti la formula di denaturazione generale dell'alcole prevista per uso esente, causata dalla forte richiesta di alcole utilizzato come prodotto disinfettante contro il rischio sanitario. Per l'alcole destinato alla vendita, per essere impiegato tal quale in esenzione da accisa, è stato reso possibile ricorrere, all'occorrenza, ad ulteriori tre distinte formule di denaturazione specificamente individuate in via alternativa, che si aggiungono temporaneamente al cosiddetto eurodenaturante.

III.1.3 Tabacchi

Legge 28 Febbraio 2020, n. 8

Legge 28 febbraio 2020, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la presente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

La Legge 27 Dicembre 2019, n.160 (legge di stabilità per il 2020) e il Decreto legge n. 162/2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 Febbraio 2020, n. 8 hanno apportato le seguenti modifiche normative:

- l'allegato 1 del D.lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), come rideterminato dall'articolo 1, comma 659, lettera b), della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 (legge di stabilità per il 2020), ha ridefinito le aliquote di base per il calcolo dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati nella misura del 23,5 per cento per i sigari, del 24 per cento per i sigaretti, del 59,8 per cento per le sigarette, del 59 per cento per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, del 56,5 per cento per gli altri tabacchi da fumo e del 25,28 per cento per i tabacchi da fiuto e da mastico. In attuazione di tale modifica normativa è stata adottata la determina direttoriale prot. n. 241455/RU del 30 Dicembre 2019;

- l'articolo 39-*octies*, del D.lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), come modificato dall'articolo 1, comma 659, lettera a), della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 (legge di stabilità per il 2020), ha previsto:
 - al comma 5, lettera a), l'accisa minima pari a 35 euro il chilogrammo convenzionale per i sigari;
 - al comma 5, lettera b), l'accisa minima pari a 37 euro il chilogrammo convenzionale per i sigaretti;
 - al comma 5, lettera c), l'accisa minima pari a 130 euro il chilogrammo per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
 - al comma 6, secondo periodo, l'onere fiscale minimo per le sigarette al 96,22 per cento.In attuazione di tale modifica normativa è stata adottata la determina direttoriale prot. n. 241455/RU del 30 Dicembre 2019.
- il comma 3-*sexies* dell'articolo 4 del Decreto legge 30 Dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Febbraio 2020, n. 8, ha previsto il differimento dell'applicazione dell'aliquota dell'accisa sui sigari, nella misura del 23,5 per cento, al 1° Gennaio 2021. In attuazione di tale modifica normativa, è stata adottata la determina direttoriale prot. n. 78675/RU del 4 Marzo 2020.

Decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
 - a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;
 - b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
 - c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
 - d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
 - e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
 - f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
 - h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
 - i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
 - j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

- k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
- l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;
- m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 2

Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**11 marzo 2020****Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale****IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

- 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- 6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- 10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 62

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

(omissis)

Art. 65

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

(omissis)

Art. 70

(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

(omissis)

Art. 103

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

(omissis)

Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni,

reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
- f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone

e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

- aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
- cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché' agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
- dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
- ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
- ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
- gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

(omissis)

Decreto legge 8 Aprile 2020, n. 23

DECRETO-LEGGE 8.04.2020, n. 23,

convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 5.06.2020, n. 40

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'export e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo

2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunità e la famiglia e per gli affari europei;

EMANA

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 37

Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.

(omissis)

Legge di conversione 24 Aprile 2020, n. 27

Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.

3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3 novembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020;

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale

(omissis)

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

(omissis)

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

(omissis)

Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente Legge:

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

(omissis)

1124. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «al dieci per cento e al cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al

venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023»;

b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.

3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3»;

f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri:

a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività».

(omissis)

Nel corso dell'anno 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, si è reso necessario adottare provvedimenti volti a garantire la funzionalità del servizio di distribuzione al dettaglio dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione. Ciò allo scopo di:

- assicurare il concreto e corretto soddisfacimento della domanda relativa a tali beni attraverso la previsione di soluzioni tese a presidiare l'operatività della rete distributiva pur in presenza della crisi pandemica;
- garantire, tra l'altro, il gettito erariale derivante dall'accisa e dall'imposta di consumo.

Si deve precisare come il Legislatore nazionale abbia considerato le attività relative alla distribuzione al dettaglio dei generi di monopolio e dei prodotti liquidi da inalazione come servizi essenziali. ADM, pertanto, nell'ambito delle sue prerogative regolatorie, ha fornito istruzioni operative tese a garantire la fruizione dei servizi medesimi, con particolare riguardo agli aspetti relativi agli orari di apertura ed alle misure di presidio del rischio pandemico, nonché tese a disciplinare le fattispecie di chiusura degli esercizi medesimi (in tal senso nota prot. n. 87316/RU dell'11 Marzo 2020 e nota prot. n. 88388/RU del 12 Marzo 2020).

Ciò posto, in attuazione della disciplina legislativa di carattere emergenziale, sono state emanate da ADM numerose determinazioni direttoriali relative a differenziate fattispecie, nella prospettiva di assicurare il regolare funzionamento della rete distributiva, tenuto conto della contingente situazione di crisi sanitaria ed economica.

- Determinazione direttoriale prot. n. 102280/RU del 30 Marzo 2020: con tale provvedimento è stato concesso il differimento del pagamento dell'*una tantum* al 30 Giugno con possibilità, alla predetta scadenza, di accedere al beneficio del pagamento rateale. Il provvedimento è stato adottato in ragione della crisi economica che ha comportato la riduzione di liquidità anche a seguito delle ulteriori misure che hanno ridotto, o eliminato alcuni servizi offerti dalle rivendite, quali, per esempio, quelli relativi al gioco pubblico. A ben vedere si tratta di una misura che non ha prodotto impatti negativi sul bilancio statale, poiché è consistita in dilazione del termine di pagamento.
- Determinazione direttoriale prot. n. 106275/RU del 2 Aprile 2020 e Determinazione prot. n. 409755/RU dell'11 Novembre 2020: con il primo provvedimento è stata disposta la sospensione delle prove di idoneità professionale dei rivenditori di generi di monopolio (prevista ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 1293/2020), in forza di quanto previsto dall'art. 1 lett. t del DL n. 19 del 25 Marzo 2020; con il secondo provvedimento direttoriale è stata concessa l'ulteriore sospensione delle prove di abilitazione in parola in forza di quanto stabilito dal DPCM 3 Novembre 2020 art. 1 lett. z che, appunto, ha disposto la sospensione delle procedure preselettive e delle prove scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private.
- Determinazione direttoriale prot. n. 126773/RU del 7 Aprile 2020 e Determinazione direttoriale prot. n. 158857/RU del 27 Maggio 2020: con la prima determinazione è stata accordata, in via transitoria e d'urgenza, la proroga dei titoli abilitativi comunque denominati relativi alla rete di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da

inalazione (PLI) in scadenza tra il 16 Aprile 2020 ed il 15 Maggio 2020; con la seconda determinazione infine è stata concessa per i predetti titoli in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 ed il 31 Luglio 2020 l'ulteriore proroga per i novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Tali disposizioni sono state rese necessarie onde scongiurare l'interruzione dell'erogazione dei servizi afferenti alla rete di distribuzione dei generi di monopolio.

La Legge del 30 Dicembre 2020, n.178 (Legge di bilancio 2021) ha apportato significative modifiche all'art. 62-*quater* del D.lgs. n. 504/1995; in particolare, con specifico riferimento alla rete di distribuzione al dettaglio dei Prodotti Liquidi da Inalazione (PLI), la lettera f) dell'articolo 1, comma 1124, della Legge 30 Dicembre 2020, n. 178, ha modificato il comma 5-*bis* all'articolo 62-*quater*, del D.lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504.

La disposizione in esame ha attribuito ad ADM la competenza ad adottare un apposito atto "regolatorio" relativo alla disciplina della filiera di vendita al dettaglio dei PLI con riferimento alle modalità di rilascio dell'autorizzazione ed alla sussistenza dei requisiti soggettivi. La disposizione, in particolare, ha esteso anche ai soggetti autorizzati alla vendita PLI i medesimi requisiti previsti per i titolari di rivendita di generi di monopolio.

Per quanto attiene alla circolazione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione, nel corso del 2020, non sono stati adottati provvedimenti amministrativi recanti nuove disposizioni.

Al termine dell'anno, la legge di bilancio 2021 ha apportato rilevanti innovazioni in materia, prescrivendo una disciplina più stringente per l'intera filiera della commercializzazione dei liquidi da inalazione: dalla produzione, alla distribuzione all'ingrosso fino alla vendita al dettaglio.

Le modifiche normative prevedono un'attività di controllo più penetrante da parte dell'Agenzia nel procedimento di autorizzazione e nelle successive fasi di esercizio e gestione dei depositi produttivi e distributivi, così assicurando una credibile previsione sul gettito erariale (imposta di consumo).

L'articolo 1, commi 1124 e 1125, della Legge del 30 Dicembre 2020, n. 178, infatti, ha novellato l'art. 62-*quater* "Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo" del Decreto legislativo del 26 Ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise) stabilendo:

- una nuova disciplina per la cauzione da prestare da parte dei depositari e rappresentanti fiscali di liquidi da inalazione (comma 3);
- l'obbligo, ai fini della legittimazione della circolazione dei prodotti liquidi da inalazione, dell'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze, esclusivamente in lingua italiana, rimettendo la relativa disciplina di dettaglio all'adozione di un'apposita Determinazione del Direttore dell'Agenzia (commi 3-*bis* e 3-*ter*);
- una nuova regolamentazione sulla commercializzazione dei prodotti da inalazione, la cui disciplina di dettaglio dovrà trovare spazio in una specifica Determinazione del Direttore dell'Agenzia nel rispetto però delle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati,

per quanto compatibili. In particolare, si dovrà indicare il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e dei documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3 in materia di cauzione (comma 4);

Inoltre, il richiamato art. 1, c. 1125, lett. a), L. 30 Dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio 2021, ha modificato anche l'art. 21 del D.lgs. n. 6/2016 in materia di sigarette elettroniche disciplinando in maniera innovativa le norme sulla vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione, effettuata sul territorio nazionale, da parte di soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2; anche in questo ambito la disciplina particolareggiata è stata affidata all'adozione di una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (comma 11).

La "regolamentazione" di dettaglio, per il vero, è stata adottata, in ossequio alle disposizioni normative richiamate, nel corso dei primi mesi dell'anno 2021.

Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Tabacchi

La Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha apportato alcune modifiche normative nell'ambito dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo. In particolare, la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, all'art. 1 comma 660, ha introdotto nel Decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504. l'articolo 62-*quinquies*, che ha previsto l'introduzione di una nuova imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, in misura pari a 0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico. In attuazione di tale modifica normativa è stata adottata la Determinazione direttoriale prot. n. 242266/RU del 31 Dicembre 2019.

III.1.4 Giochi

Decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(omissis)

Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 141

Lotteria dei corrispettivi

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021".

(omissis)

Decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104

DECRETO-LEGGE 14/08/2020, n. 104
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per il Sud e la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Articolo 101

Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale

1. A causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 Dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° Dicembre 2021.

2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 Dicembre 2020.

(omissis)

Art. 105

Lotteria degli scontrini cashless

1. All'articolo 141, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini.

1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.».

(omissis)

Con la Determinazione direttoriale 17 Agosto 2020, n. 283381/RU in attuazione delle disposizioni del Decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104, la data della stipula e della decorrenza della convenzione in materia di Giochi numerici a totalizzatore nazionale è stata prorogata al 1° Dicembre 2021 (precedentemente era stata prorogata al 2 Giugno 2020 con la Determinazione direttoriale 25 Maggio 2020, n. 155265/RU). La stessa Determinazione ha posticipato al 30 Settembre 2021 il termine per il versamento della seconda e ultima rata *una tantum* di 111 milioni di euro.

Legge 30 Dicembre 2020, n. 178

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023**

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
PROGRAMMATICI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

(omissis)

1095. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 540:

1) al primo periodo, dopo le parole: «che effettuano» sono inserite le seguenti: «, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico»;

2) al terzo periodo, le parole: «del sito internet dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

b) al comma 541, dopo le parole: «o professione» sono inserite le seguenti: «esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico»;

c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro».

1096. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «l'attribuzione dei premi e» sono soppresse.

(omissis)

Decreto legge 31 Dicembre 2020, n. 183

DECRETO-LEGGE 31/12/2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonché di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "Agenzia delle entrate," sono inserite le seguenti: "da adottarsi entro il 1° febbraio 2021," e dopo le parole "ogni altra disposizione necessaria" sono inserite le seguenti: "per l'avvio e".

10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole "Nel caso in cui" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui".

11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "può avvalersi" fino a "sei unità" sono sostituite dalle seguenti: "può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

(omissis)

Le disposizioni di cui ai Decreti legge citati si sono riverberate nella Determinazione del Direttore Generale dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli adottata di concerto con il Direttore dell'Agazia delle Entrate del 29 Gennaio 2021 n. 32051/RU. Con tale Determinazione sono state apportate le dovute modifiche alle modalità di attuazione della lotteria dei corrispettivi di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della Legge 11 Dicembre 2016, n. 232, con particolare riferimento alla decorrenza e alle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, alla tipologia e al numero dei premi attribuiti, inizialmente definite con le Determinazioni interdirettoriali ADM-ADE del 5 marzo 2020 n. 80217/RU e del 30 Ottobre 2020, n. RU/384847.

Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18

**DECRETO-LEGGE 17.03.2020, n. 18,
convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 24.04.2020
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-
19**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Articolo 103

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

(omissis)

Decreto legge 8 Aprile 2020, n. 23

DECRETO-LEGGE 8.04.2020, n. 23,

convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 5.06.2020, n. 40

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'export e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunità e la famiglia e per gli affari europei;

EMANA

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Articolo 37

Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.

(omissis)

In relazione alla proroga dei termini prevista dall'art. 103 del DL 17 Marzo 2020, n. 18, con la Determinazione direttoriale 25 Maggio 2020, n. 155265/RU, è stata procrastinata al 24 Agosto 2020 la stipula e la decorrenza della convenzione Giochi numerici a totalizzatore nazionale, inizialmente prevista per il 2 Giugno 2020.

Con la Determinazione direttoriale 8 Giugno 2020, n. 172738/RU, a decorrere dal 24 Giugno 2020, è stata disposta la ripresa del computo dei termini di decadenza per l'esercizio del diritto alla riscossione delle vincite conseguite ai giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore.

Con la determinazione 7 Settembre 2020, n. 303934/RU sono stati differiti i termini di versamento all'Erario delle vincite non riscosse conseguite per i Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

(omissis)

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

(omissis)

Il DPCM 8 Marzo 2020 ha previsto la sospensione, sull'intero territorio nazionale, delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. L'Agenzia, con la Determinazione direttoriale 8 Marzo 2020, n. 82295/RU in relazione all'aggravarsi delle condizioni legate alla diffusione del *virus* COVID-19, nel settore Giochi, ha prontamente provveduto a chiudere le sale da gioco cosiddette "dedicate" (sale VLT, sale Bingo e sale che raccolgono scommesse).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

(omissis)

Con il DPCM 11 Marzo 2020, per quanto concerne i pubblici esercizi, sono state varate ulteriori misure, prevedendo la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione, con esclusione, tra l'altro, dei tabaccai purché venisse garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In questi esercizi commerciali vengono offerte tipologie di gioco che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali; di talché si sarebbero venuti a creare delle situazioni di congestione da parte dei cittadini nell'approvvigionamento delle merci e servizi ivi distribuiti. L'Agenzia, con la determinazione direttoriale 12 Marzo 2020 n. 89326/RU ha disposto ai concessionari il blocco delle *slot machines* ed agli esercenti la disattivazione di *monitor* e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali.

Con la Determinazione direttoriale 21 Marzo 2020 n. 96788/RU, ADM ha disposto la sospensione della Raccolta dei giochi che comportavano attività estrazionali o di certificazione che coinvolgessero personale dell'Agenzia, nonché l'annullamento delle giocate effettuate in abbonamento al gioco del lotto e al 10&lotto in modalità connessa al gioco del lotto, per i concorsi successivi a quello del 21 Marzo. Conseguentemente, sono state attuate, in accordo con il concessionario Lottoitalia Srl, tutte le attività per il rimborso delle giocate annullate e, in data 29 Maggio 2020, è stata pubblicata la Determinazione direttoriale n. 162841/RU con la quale sono state stabilite le modalità di rimborso delle suddette giocate in abbonamento relative ai concorsi dal 24 Marzo al 14 Aprile 2020.

La Determinazione direttoriale 24 Marzo 2020, n. 98435/RU ha annullato, e conseguentemente rimborsato, le giocate effettuate al gioco *Eurojackpot* regolarmente convalidate a livello nazionale dal Concessionario, relativamente ai concorsi per i quali è già stata effettuata la Raccolta prima della sospensione disposta in data 21 Marzo 2020.

Con la Determinazione direttoriale 30 Marzo 2020, n. 102340/RU è stata disposta la sospensione della Raccolta del gioco presso le tabaccherie e gli esercizi per i quali non vigeva obbligo di chiusura anche dei giochi numerici “10&lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa” nonché delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

(omissis)

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

(omissis)

Art. 8

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

(omissis)

In attuazione della cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza epidemiologica, con le Determinazioni direttoriali 23 Aprile 2020, n. 125127/RU e del 29 Aprile 2020, n. 129586/RU è stato previsto un graduale ripristino delle attività di gioco presso gli esercizi per i quali non vigeva l’obbligo di chiusura:

- dal 27 Aprile 2020, la ripresa della raccolta dei giochi numerici “10&lotto”, “*Millionday*”, “*Winforlife*” e “*Winforlife Vincicasa*” le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori;
- dal 4 Maggio 2020, la ripresa della raccolta in modalità on-line delle scommesse che implicano la certificazione da parte dell’Agenzia e la Raccolta dei giochi “SuperEnalotto”, “*SuperStar*”, “SiVinceTutto SuperEnalotto”, “*Eurojackpot*”, “Lotto tradizionale” - le cui attività estrazionali e di controllo venivano effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

Ulteriori provvedimenti emanati in materia di Giochi

La Determinazione direttoriale 21 Febbraio 2020, n. 62649/RU dispone, in base all’art. 1, c. 734, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1 Marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente 500 euro prevista dall’art. 6, c. 1, del Decreto direttoriale del 12 Ottobre 2011, è fissato al 20 per cento e che “*con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e SuperStar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 12 Ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 Novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite*”.

III.2 Analisi dei principali atti normativi comunitari su materie di interesse di ADM

III.2.1 Relazioni e progetti internazionali

Decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Legge 244/9 del 29 Luglio 2020

DECISIONE (UE) 2020/1109 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2020 che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾ è stata modificata dalle direttive (UE) 2017/2455 ⁽⁴⁾ e (UE) 2019/1995 del Consiglio ⁽⁵⁾, per modernizzare il quadro giuridico dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). La maggior parte di tali nuove disposizioni deve essere applicata a partire dal 1° gennaio 2021.

(omissis)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2017/2455

La direttiva (UE) 2017/2455 è così modificata:

1. L'articolo 2 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o luglio 2021»;

b) La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue»;

(omissis)

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2019/1995

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1995, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021 al più tardi, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2021.».

(omissis)

(1) Parere del 10 luglio 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del 10 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(5) Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L n. 244/9 del 29 Luglio 2020 sono stati pubblicati gli atti per il rinvio di sei mesi dell'attuazione del cosiddetto Pacchetto IVA per il commercio elettronico, finalizzato ad assicurare una effettiva tassazione delle forniture di beni nel luogo di consumo, riducendo le possibilità di frodi ed evasione di IVA. È noto che il recepimento e l'applicazione del Pacchetto IVA per il commercio elettronico era previsto a partire dal 1° Gennaio 2021. L'imprevisto protrarsi della crisi causata dalla pandemia di Covid-19 e le sue pesanti conseguenze, tuttavia, hanno costretto a rinviarne l'operatività alla seconda metà del 2021.

Regolamento (UE) n. 952 del 9 Ottobre 2013

**REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2013 n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(omissis)

TITOLO IX

*SISTEMI ELETTRONICI, SEMPLIFICAZIONI, DELEGA DI POTERE,
PROCEDURA DI COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI*

Capo 1

SVILUPPO DI SISTEMI ELETTRONICI

Articolo 278

Misure transitorie

Mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi.

(omissis)

(1) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 68.

(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 settembre 2013.

La piena attuazione del nuovo Codice Doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952/2013, è condizionata dalla piena disponibilità e operatività dei sistemi informatici di competenza della Commissione e dei Paesi membri, secondo un programma di lavoro previsto dall'art. 278 del medesimo Codice. Nel corso del 2020, la Commissione europea ha concordato con il Parlamento la revisione delle decorrenze dell'operatività di tali sistemi. Ciò comporta, tra l'altro, il rinvio al 31 Dicembre 2022 della operatività delle piattaforme dei Paesi membri (Notifica di Arrivo - NA, Sistema di Importazione Nazionale - NIS, e Procedure Speciali - SP) connesse all'applicazione del Codice.

L'Agenzia è stata tra i sostenitori della proposta di rinvio in quanto, pur essendo l'Italia già in grado di far partire i nuovi programmi telematici di propria competenza, è stato ritenuto necessario garantire la piena omologazione del trattamento di frontiera in ogni parte del confine unionale.



IV. Glossario

Termine	Definizione
AAMS	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Era un organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano addetto alla gestione del gioco pubblico, e al controllo della produzione, commercializzazione e imposizione fiscale dei tabacchi lavorati. È stato incorporato, a decorrere dal 1° Dicembre 2012, nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art. 23 <i>quater</i> , Decreto legge n. 95/2012)
Accessi civici generalizzati	Diritto per chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni - ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione - allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Disciplinato dall' <i>ex</i> art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013
Accessi documentali	Accesso ai documenti amministrativi. Disciplinato dalla Legge n. 241/1990
Accesso civico	Diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione o diffusione di informazioni. Disciplinato dall' <i>ex</i> art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013
Accordo di Madrid	Accordo internazionale del 14 Aprile 1891, riveduto a Washington il 2 Giugno 1911, a L'Aja il 6 Novembre 1925, a Londra il 2 Giugno 1934 e a Lisbona il 31 Ottobre 1958, concernente la repressione delle false o fallaci indicazioni di origine delle merci, ratificato in Italia dalla Legge 4 Luglio 1967, n. 676 e attuato dal DPR 26/02/1968, n. 656
ACCREDIA	Ente Italiano di Accreditamento. Ente designato dal governo italiano, in esecuzione del Regolamento europeo n. 765/2008 ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. È membro dell' <i>International Accreditation Forum</i> (IAF), dell' <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i> (ILAC) e dell' <i>European co-operation for Accreditation</i> (EA)
ADM	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
AdSP	Autorità di Sistema Portuale. Ente pubblico con personalità giuridica che precedentemente al D.lgs. n. 169 del 4 Agosto 2016 era denominato come Autorità portuale (cfr.)

Termine	Definizione
AEO	<p><i>Authorized Economic Operator</i>. Operatore Economico Autorizzato.</p> <p>Lo status di operatore economico autorizzato consta dei tipi di autorizzazione AEOC (per le semplificazioni doganali) e AEOS (per la sicurezza) o dal cumulo dei due (AEOF). Al fine di ottenere lo status di AEO, l'operatore economico deve dimostrare di rispettare i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la conformità alla normativa doganale e fiscale e l'assenza di reati gravi connessi con l'attività economica; • il possesso di un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti; • la garanzia della solvibilità finanziaria
AEOC	<p>Operatore Economico Autorizzato - semplificazioni doganali.</p> <p>Il richiedente l'autorizzazione, oltre che essere in possesso dei requisiti necessari per l'AEO, deve dimostrare di possedere anche adeguati <i>standard</i> pratici di competenza o qualifiche professionali</p>
AEOF	<p>Operatore Economico Autorizzato - semplificazioni doganali e sicurezza</p>
AEOS	<p>Operatore Economico Autorizzato - sicurezza.</p> <p>Il richiedente l'autorizzazione, oltre che essere in possesso dei requisiti necessari per l'AEO, deve dimostrare di possedere adeguati <i>standard</i> di sicurezza</p>
AFA	<p><i>Application For Action</i>.</p> <p>Domande di intervento per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale che possono essere presentate alle Autorità doganali degli Stati membri dell'Unione Europea, per l'Italia l'Organismo italiano competente a gestirle è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (vedi anche COPIS)</p>
AFIS	<p><i>Automated Fingerprint Identification System</i></p>
AG	<p>Autorità Giudiziaria.</p> <p>È il complesso di organi istituzionali che si occupa dell'amministrazione della giustizia in campo civile, penale, costituzionale e amministrativo, i cui soggetti attivi sono i magistrati</p>

Termine	Definizione
Agenzia delle Entrate-Riscossione	<p>L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 Ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° Dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.</p> <p>L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legge 30 Settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248</p>
AgID	<p>L'Agenzia per l'Italia Digitale è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica.</p> <p>Ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese.</p> <p>AgID sostiene l'innovazione digitale e promuove la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali</p>
AGRIM/AGREX	<p>Titoli e Certificati all'Importazione/Esportazione di Beni Agricoli.</p> <p>Le operazioni doganali di importazione e di esportazione con Paesi terzi di prodotti agroalimentari rientranti nell'organizzazione comune dei mercati agricoli (Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli") possono essere subordinate al rilascio di un titolo di importazione o di esportazione emessi dai competenti organismi degli Stati membri secondo le modalità stabilite nel Regolamento delegato UE n. 2016/1237 della Commissione e nel Regolamento di esecuzione n. 2016/1239</p>
AI	<i>Artificial Intelligence.</i> Intelligenza artificiale
AIC	Autorizzazione Immissione in Commercio
AICAI	Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali
AIDA	<p>Automazione Integrata Dogane Accise.</p> <p>Il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è operativo dal 10 Novembre 2003. Per le sue caratteristiche innovative è ancora oggi uno dei più avanzati sistemi di ausilio all'attività delle Dogane, come confermato dai numerosi riconoscimenti conferiti sia in ambito nazionale che internazionale</p>

Termine	Definizione
AIFA	<p>Agenzia Italiana del Farmaco. Istituita con la Legge n. 326/2003, è un ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della Salute e la vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantisce l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute; • assicura la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni; • provvede al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica; • assicura innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare; • rafforza i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali; favorisce e premia gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia, promuovendo e premiando la innovatività; • dialoga ed interagisce con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive; • promuove la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle <i>best practices</i> internazionali.
Ammissione temporanea	<p>Il regime di ammissione temporanea permette l'Importazione Temporanea di merci <i>extracomunitarie</i>, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l'applicazione di misure di politica commerciale. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto. Nell'ipotesi in cui la merce non venga riesportata, ma nazionalizzata, dovranno essere pagati i diritti relativi (dazio e IVA), oltre agli interessi compensatori contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea. Scopo del regime è facilitare il traffico internazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fini economici e non (ad esempio mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fiere, convegni, merci a seguito di viaggiatori). Il regime di ammissione temporanea viene autorizzato mediante presentazione alla Dogana di arrivo della merce della dichiarazione doganale di</p>

Termine	Definizione
	<p>temporanea importazione oppure di un <i>Carnet</i> ATA. L'autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie. All'atto della temporanea importazione deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea.</p> <p>Tale regime è concesso: in esonero totale nelle ipotesi rientranti nelle fattispecie indicate negli articoli da 555 a 578 del Reg. (CEE) n. 2454/93; in esonero parziale per le fattispecie non rientranti in tali articoli, con il pagamento integrale dell'IVA ed in maniera parziale del dazio. La merce in regime di ammissione temporanea può rimanere nella Comunità per un periodo massimo di 24 mesi, periodi più brevi sono previsti per alcuni tipi di merce</p>
ANAC	<p>Autorità Nazionale Anti Corruzione.</p> <p>È l'Autorità Amministrativa Indipendente che effettua la regolazione e la vigilanza nei settori dei contratti pubblici, della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
Analisi dei rischi	<p>È un processo logico-operativo dinamico, flessibile, critico, che si propone di individuare i settori e le operazioni doganali che, tanto da un punto di vista soggettivo (riferito alla "storia" tributaria dell'importatore/esportatore, fornitore, intermediario, trasportatore, ecc.), quanto oggettivo (settore merceologico, trattamento daziario, origine, provenienza, presenza di misure di salvaguardia, ecc.) possono presentare maggiori rischi per la sicurezza fiscale/doganale o per quella <i>extratributaria</i>. Il processo di analisi del rischio si compone di 5 fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'informazione - che può essere interna all'Amministrazione doganale (banche dati interne, operazioni pregresse) o esterna rispetto ad essa (banche dati di altri Enti/Agenzie ma in uso alla Dogana, notizie di stampa, info confidenziali o riservate) deve essere il più possibile completa e coerente con lo scopo prefissato; • la valutazione - che si effettua in conformità degli elementi descritti in precedenza; • la decisione - che consiste nell'analizzare i tipi di controllo possibili (fisico, documentale, a posteriori) e nel determinare il tipo di controllo applicabile all'operazione tenendo conto delle risorse disponibili e di altri vincoli, inclusi gli oneri che gravano sulle imprese; • l'azione - è la fase finale e consiste nel garantire l'esecuzione della decisione adottata e nel comunicare i risultati, al fine di ridefinire l'analisi dei rischi e di completare il profilo di rischio; • il <i>feedback</i> - essenziale in tutte le fasi, per consentire che le verifiche siano adattate in funzione dei risultati. Infatti, è indispensabile che il profilo di rischio sia esatto e costantemente aggiornato

Termine	Definizione
ANCI	Associazione Nazionale Comuni Italiani
ARPA	Agenzia Regionale per Protezione e ricerca Ambientale
ASEAN	<i>Association of South-East Asian Nations</i> (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico), è un'organizzazione politica, economica e culturale di nazioni situate nel Sud-est asiatico, a cui è collegata l'omonima area di libero scambio, ovvero l'area di libero scambio dell'ASEAN, a sua volta collegata con singoli accordi all'Australia, Nuova Zelanda, Repubblica Popolare Cinese, Corea del Sud e Giappone, tale per cui ognuno di questi stati ha un accordo di libero scambio con l'ASEAN. Gli stati che la costituiscono sono Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam
ASI	Avviso di Spedizione Informatico. È un messaggio informatizzato che viene compilato a cura dell'Ufficio delle Dogane che effettua il prelievo di un campione e lo “accompagna” nelle attività di analisi attraverso il sistema informatico SISLAB. Corredato di ASI, il campione viene fisicamente inviato ad un Punto di Raccolta. A partire da questo momento la procedura informatica inserisce il campione nel ciclo di lavorazione dei laboratori chimici ed un complesso algoritmo permette la sua assegnazione al laboratorio di ADM specializzato, in grado di fornire l'esito analitico nel più breve lasso di tempo. In ogni laboratorio ed in alcuni Uffici delle Dogane è stato istituito un punto di raccolta, l'algoritmo potrebbe quindi assegnare il campione al laboratorio coincidente con il punto di raccolta ovvero ad un laboratorio insistente in un'altra città. Nel primo caso il campione viene trasferito sia fisicamente che nella procedura informatica dal punto di raccolta al laboratorio. Nel secondo caso il campione verrà imballato per la spedizione al laboratorio specializzato. Esiste una terza possibilità: se il campione viene prodotto all'interno di un Punto di Confezionamento (organizzato presso alcuni particolari opifici), lo stesso viene imballato e spedito automaticamente. Il campione può giungere così al laboratorio con o senza trasporto da parte del vettore nazionale
ASSO TABACCAI	Associazione Italiana Tabaccai
AWP	<i>Amusement with prize.</i> Apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro omologati, per il tramite di Enti Certificatori, da parte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Termine	Definizione
B2B	<p><i>Business to Business.</i> Transazioni commerciali elettroniche tra imprese. Tipologia di commercio elettronico che intercorre tra attori economici organizzati in forma d'impresa, quali per esempio aziende manifatturiere, industriali e commerciali, attraverso siti <i>web</i> dedicati (vedi anche <i>marketplace</i>). Il termine si utilizza per identificare la quota di commercio elettronico che non coinvolge il privato cittadino in qualità di consumatore finale; è diventato di uso comune con la diffusione di <i>Internet</i> e con lo sviluppo di servizi <i>web</i> che permettono attività di compravendita <i>on-line</i>. Nel <i>marketing</i> B2B il fattore trainante è la forza di vendita, sempre più espletata attraverso canali di contatto economici come la videoconferenza, la teleconferenza e le comunicazioni basate sul <i>web</i>, che riducono sempre di più il numero delle visite dirette ai clienti. Anche le transazioni basate su <i>web</i> sono in continuo aumento. Altre tipologie di commercio elettronico sono il <i>business to consumer</i> (vedi B2C) e il <i>consumer to consumer</i> (vedi C2C)</p>
B2C	<p><i>Business to Consumer.</i> Transazioni tra una ditta e i consumatori/clienti individuali. Tipologia di commercio elettronico che intercorre tra attori economici organizzati in forma di impresa (per es. imprese commerciali) e privati cittadini che agiscono in qualità di consumatori finali dei beni o servizi offerti. Si è molto sviluppata con la diffusione di <i>Internet</i> nelle case e negli uffici, che ha permesso di accedere a un'offerta di prodotti molto maggiore rispetto a quella garantita dai canali commerciali tradizionali e d'instaurare un rapporto interattivo e personale tra le imprese e i consumatori. L'attività commerciale può comprendere prodotti e servizi diversi, quali per esempio la vendita di libri <i>on-line</i>, i servizi bancari e l'offerta di servizi turistici. Gli aspetti più importanti del B2C sono legati soprattutto a un'efficace informazione sui prodotti, ai prezzi competitivi, ai tipi di pagamento, ai servizi connessi e alla sicurezza nelle transazioni</p>
B2G	<p><i>Business to Government.</i> Sottocategoria del B2B, identifica commercio elettronico tra operatori del mercato (<i>Business</i>) e strutture della Pubblica Amministrazione, in particolare quando la Pubblica Amministrazione acquista beni e servizi dal settore privato</p>
Banca Mondiale	<p>La Banca Mondiale (BM) è la principale organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà. Fu istituita nel 1945, col nome di Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (<i>International Bank for Reconstruction and Development - IBRD</i>), assieme al Fondo Monetario Internazionale (FMI), a seguito degli accordi raggiunti nel corso della Conferenza di <i>Bretton Woods</i>. Per lo più, la BM elargisce crediti ai Governi dei Paesi membri o a favore di progetti sui quali vi sia una garanzia del Governo di uno Stato membro</p>
Barometro WTO	<p>Il barometro delle merci è un indicatore del commercio mondiale che fornisce informazioni in tempo reale sulla traiettoria dello scambio di merci rispetto alle tendenze recenti.</p>

Termine	Definizione
BDA	Banca Dati Antifrode. Banca dati nella quale i funzionari doganali addetti ai controlli inseriscono, attraverso la compilazione di “campi” predeterminati, i dati relativi alle attività di controllo svolte che determinino violazioni amministrative (tributarie ed <i>extratributarie</i>), sequestri, notizie di reato e altre iniziative intraprese. Nella stessa sono archiviati i relativi verbali e le notizie di reato eventualmente presentate, dopo avere chiesto specifico nulla osta al PM precedente. Ovviamente, in tale ultimo caso, nella BDA non sono inseriti gli ulteriori elementi di indagine scaturiti dalla delega di Polizia Giudiziaria. ricevuta, che sono coperti da segreto investigativo
Bevanda edulcorata	Prodotto finito o predisposto per essere utilizzato come tale previa diluizione, condizionato per la vendita, destinato al consumo alimentare umano, ottenuto con l'aggiunta di edulcoranti, avente un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume
Bevanda spiritosa	È una bevanda alcolica con titolo alcolometrico maggiore o uguale a 15 per cento in volume, prodotta mediante distillazione oppure macerazione o aromatizzazione di alcole etilico o di altre bevande spiritose. A livello europeo, le bevande spiritose, già normate dal Regolamento (CE) n. 110/2008, approvato il 15 Gennaio 2008, sono oggi disciplinate dal Regolamento (UE) n. 2019/787 del 17 Aprile 2019
BI	<i>Business Intelligence</i> si intendono tutti i processi e gli strumenti attraverso i quali un'azienda riesce a raccogliere dati di diversa natura per analizzarli e trarne decisioni strategiche
BigData	Set di dati estremamente grandi che possono essere analizzati computazionalmente per rivelare modelli, tendenze e associazioni
Blockchain	Registro condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni e di tracciamento degli asset in una rete di <i>business</i>
BPMN	<i>Business Process Model and Notation.</i> Rappresentazione grafica per specificare i processi aziendali in un modello di processo aziendale
Brand	Marchio di un prodotto o di una linea di prodotti
BREXIT	Termine utilizzato per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il Regno Unito ha lasciato legalmente l'Unione Europea il 31 Gennaio 2020 e la separazione economica è stata finalizzata il 31 Dicembre 2020

Termine	Definizione
CNR	Comunicazione Notizia di Reato. Viene effettuata dai funzionari ADM ai sensi dell'art. 347 cpp. Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione
C2C	<i>Consumer to Consumer.</i> Modello di <i>business</i> che consente ai consumatori di effettuare delle transazioni di beni o servizi con altri consumatori. Tipologia di commercio elettronico che mette in contatto privati cittadini che agiscono in qualità di operatori finali nello scambio di beni o servizi; si basa sull'uso di una piattaforma <i>web</i> che facilita le transazioni economiche tra utenti. Il modello architetturale prevede quindi la presenza di tre attori: l'acquirente, il compratore e il fornitore della piattaforma di servizio. Quest'ultimo non ha generalmente un ruolo attivo nella transazione, ma può chiedere una commissione per l'utilizzo della piattaforma; un esempio di tale modello sono i siti <i>web</i> di aste <i>on-line</i> come eBay.com. La tipologia e la mole dei dati gestiti dal fornitore del servizio C2C richiedono che esso sia dotato di elevati <i>standard</i> di sicurezza informatica. Rispetto al commercio elettronico diretto, il C2C genera un traffico molto elevato e profitti alti, tanto che molte compagnie del <i>web</i> hanno rivolto la propria attenzione a tale mercato, anche in considerazione del fatto che comporta costi operativi piuttosto bassi dal momento che le imprese impegnate in tale settore svolgono un semplice ruolo di mediazione tra gli utenti interessati alla compravendita
CA	Controllo Automatizzato. Viene eseguito se la merce non deve essere sottoposta a controllo all'atto dello sdoganamento. L'esito si ottiene confrontando i dati oggettivi e soggettivi presenti nella dichiarazione doganale con le informazioni di rischio a disposizione dell'Agenzia e usate per la predisposizione dei profili di rischio all'interno del circuito
CADD	Codice Addizionale. Codice composto da 4 caratteri alfanumerici che individuano in maniera più puntuale alcune tipologie particolari di prodotti oggetto di regolamentazioni comunitarie specifiche. Serve per la predisposizione delle dichiarazioni di importazione
CAEF	<i>Committee of Associations of European Foundries.</i> Organizzazione dell'Industria Europea della Fonderia
Capacity building	Attività volte al rafforzamento e miglioramento della struttura di un individuo o di un'organizzazione
CAR	Codice Amministrativo di Riscontro

Termine	Definizione
CAR - Corridoi Aerei	Corridoi Aerei controllati. Progetto per la realizzazione di Corridoi Aerei controllati che consentono di inoltrare le merci sbarcate direttamente al nodo logistico finale senza ulteriori adempimenti burocratici
Carabinieri NAS	Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri
Carabinieri NOE	Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri
Carnet ATA	<p><i>Ata Admission Temporaire\Temporary Admission.</i></p> <p>Documento doganale internazionale istituito dalla convenzione di Bruxelles 6 Dicembre 1961 e convenzione di Istanbul del 1990. Scopo delle Convenzioni è facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese per la temporanea importazione, esportazione e transito, nonché garantire alle Dogane dello Stato di importazione, la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata Riesportazione delle merci. Semplificando, le merci oggetto dell'agevolazione stabilita dalla Convenzione ATA, possono così raggrupparsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiali; • professionali; • merci per esposizioni; • materiale pedagogico e scientifico; • campioni; • film
Carta Doganale del Viaggiatore	Documento che riassume le principali disposizioni vigenti e le procedure applicate, a seguito della <i>BREXIT</i> , per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito
CBP	<p><i>US Customs and Border Protection.</i></p> <p>Dogane e Polizia di Frontiera degli Stati Uniti. Espleta le funzioni di controllo doganale e di transito presso i varchi di confine nazionali; è posta alle dipendenze del Dipartimento della sicurezza interna statunitense</p>

Termine	Definizione
CCC	<p>Comitato di Coordinamento Centrale.</p> <p>Il CCC ha la finalità di condividere analisi e scelte strategiche, si riunisce su convocazione del Direttore Generale, che definisce l'ordine del giorno e la composizione dello stesso, chiamandovi a partecipare di volta in volta, in funzione degli argomenti da trattare, tutti i Direttori centrali o alcuni di essi. Il CCC è convocato quando sono presenti almeno quattro Direzioni centrali e il numero delle Direzioni centrali è superiore a quello delle Direzioni Territoriali. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare anche altri dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché a titolo gratuito esperti esterni</p>
CCT	<p>Comitato di Coordinamento Territoriale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di amministrazione, il Comitato di Coordinamento Territoriale ha la finalità di verificare e assicurare l'unitarietà dell'attività operativa e di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia delle Direzioni Territoriali. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore Generale, che definisce l'ordine del giorno e la composizione dello stesso, chiamandovi a partecipare di volta in volta, in funzione degli argomenti da trattare, tutti i Direttori territoriali o alcuni di essi. Il Comitato di Coordinamento Territoriale è convocato quando sono presenti almeno quattro Direzioni Territoriali e il numero delle Direzioni Territoriali è superiore a quello delle Direzioni centrali. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare anche altri dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché a titolo gratuito esperti esterni.</p> <p>Al Comitato di Coordinamento Territoriale sono demandate le seguenti funzioni: assicurare l'assimilazione degli indirizzi generali ed una informazione omogenea sugli obiettivi, sulle strategie e sui programmi dell'Agenzia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere soluzioni necessarie a garantire la semplificazione e l'armonizzazione dei processi e delle procedure delle strutture territoriali dell'Agenzia; • assicurare il monitoraggio e il controllo della uniforme applicazione delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza; • prendere conoscenza e valutare le conseguenze pratiche delle novità normative; • promuovere un'azione integrata su progetti trasversali a più strutture territoriali; • coordinare e verificare l'attuazione dei programmi e progetti che coinvolgono più strutture territoriali rimuovendo eventuali impedimenti
CCWP	<p><i>Customs Cooperation Working Party.</i></p> <p>Il Gruppo "Cooperazione doganale" si occupa dei lavori concernenti la cooperazione operativa tra le amministrazioni doganali nazionali al fine di accrescerne le capacità di esecuzione. Definisce gli obiettivi strategici e tattici delle operazioni congiunte nel</p>

Termine	Definizione
	settore doganale (OCD). Incentra la propria azione sulla ricerca di risultati in termini di sequestri, individuazione di nuove minacce e smantellamento di bande criminali. Il gruppo coopera strettamente con: <ul style="list-style-type: none"> • Europol; • l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); • Frontex
CD	Controllo Documentale. Verifica della completezza dei documenti presentati e della corrispondenza tra quanto dichiarato nella dichiarazione doganale e quanto riportato nei documenti forniti dall'operatore economico
CDC	Circuito doganale di Controllo. Sistema informatizzato doganale che all'atto della registrazione della dichiarazione doganale, può segnalare quattro diversi esiti: CA (Controllo Automatizzato); CD (Controllo Documentale); VM (Visita Merci); CS (Controllo <i>Scanner</i>)
CdD	Conferenza dei Direttori. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di amministrazione, la Conferenza dei Direttori è istituita per condividere le esperienze, gli indirizzi e le decisioni strategiche. Ne fanno parte il Direttore Generale, il Vicedirettore, i Direttori Centrali e Territoriali. La Conferenza si riunisce su convocazione del Direttore Generale che la presiede e ne definisce l'ordine del giorno. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare - in funzione degli argomenti trattati - anche altri dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché a titolo gratuito esperti esterni. Il Direttore Generale ha altresì facoltà di dispensare dalla partecipazione singoli Direttori <i>ratione materiae</i> sulla base dell'ordine del giorno di ciascuna seduta
CDS	<i>Customs Decision System.</i> Il Sistema delle Decisioni doganali è utilizzato come strumento di comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati per la presentazione e la gestione delle domande di rilascio autorizzazioni. Il sistema CDS è costituito dalle seguenti componenti unionali: <ul style="list-style-type: none"> • “<i>EU Trader Portal</i>”, portale europeo attraverso il quale gli operatori economici stabiliti nell'Unione Europea e in possesso di un codice EORI, possono presentare le domande di decisione e seguire il ciclo di vita della domanda e della connessa decisione (rilascio, diniego, richieste di integrazioni, ecc.) previo specifico accreditamento (in Italia attraverso il MAU nel PUDM); • “<i>Customs Decisions Management System (CDMS)</i>”, attraverso cui gli uffici competenti dell'Agenzia centrali e territoriali gestiscono le domande e il ciclo di vita delle decisioni

Termine	Definizione
CDU	Codice Doganale dell'Unione. Istituito con il Regolamento (UE) n. 952/2013, disciplina tutti gli aspetti delle operazioni doganali che si svolgono nell'Unione Europea
CE	Commissione europea
CECA	Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Creata con il Trattato di Parigi del 18 Aprile 1951 con lo scopo di mettere in comune le produzioni di carbone e acciaio tra sei Paesi: Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi
CEE	Comunità Economica Europea. La Comunità economica europea. è stata un'organizzazione di Stati europei istituita il 25 Marzo 1957, contestualmente alla Comunità europea dell'energia atomica, mediante la sottoscrizione del Trattato di Roma, entrato in vigore il 1° Gennaio 1958
CEFT	<i>Connecting Europe Facility for Transport.</i> È lo strumento di finanziamento per la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto in Europa
CEFTA	<i>Central European Free Trade Agreement.</i> Accordo centroeuropeo di libero scambio tra Macedonia del Nord, la Serbia, il Kosovo, la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro, l'Albania e la Moldavia (precedentemente, fino al 2007, ne erano membri anche Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria e Croazia)
CERTEX	<i>EU Customs Single Window: Certificates exchange.</i> Evoluzione del progetto SW, contempla l'integrazione dei nuovi certificati e il miglioramento delle funzionalità rispetto al precedente progetto dell'UE
CFU	Unità formanti colonie. Unità usata per stimare il numero di batteri vitali o di cellule fungine presenti in un campione
CGUE	Corte di Giustizia dell'Unione Europea
CICS	<i>Customer Information Control System</i>
CIG	Codice Identificativo di Gara

Termine	Definizione
CITES	<p><i>Convention on International Trade of Endangered Species.</i> È una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973 ed ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo</p>
CLEN	<p><i>Customs Laboratory European Network.</i> Rete europea dei laboratori doganali. I laboratori doganali dell'UE forniscono le competenze scientifiche necessarie per applicare le normative europee in materia doganale. I loro compiti principali includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi chimiche per determinare la classificazione tariffaria e i dazi delle merci; • Controllo di sostanze pericolose (ad esempio pesticidi, inquinanti, stupefacenti, medicine illegali, ecc.); • Determinazione dell'autenticità dei prodotti e monitoraggio della contraffazione; • Fornire competenze scientifiche generali a tutti i dipartimenti doganali
CLET	<p><i>Customs Laboratories Experts Team.</i> È una rete, cui aderiscono i laboratori doganali europei, che offre l'opportunità di condividere le avanzate capacità analitiche di alcuni Paesi. In questo modo, Stati membri, con laboratori piccoli e meno attrezzati, possono inviare campioni in analisi ad omologhi di altri Paesi, meglio dotati tecnicamente. Il CLET è utile anche in caso in cui un laboratorio si trovi temporaneamente fuori uso a causa di un trasloco o di lavori di ristrutturazione, fornendo una soluzione utile a colmare il vuoto</p>
CMCD	<p>Comitato Misto di Cooperazione doganale. Istituito a norma di un accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea <i>et al.</i>, garantisce il corretto funzionamento dell'accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione</p>
CMR	<p><i>Convention de Marchandises par Route.</i> Il CMR elettronico è un CMR emesso dal vettore, dal mittente o da altre parti, tramite una trasmissione elettronica, cioè informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzate tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati</p>

Termine	Definizione
CNR	<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche.</p> <p>È la più grande struttura pubblica italiana con compiti scientifici. Costituito il 18 Novembre 1923 e trasformato nel 1945 in organo dello Stato, ha svolto prevalentemente attività di formazione, promozione e coordinamento della ricerca in tutti i settori scientifici e tecnologici. Nel 1999, a seguito del D.lgs. n. 19, è divenuto <i>“ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio, che svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del Paese”</i>. Con il D.lgs. n. 127/4 Giugno 2003, ha assunto il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, obiettivo affidato all'ente nel convincimento che l'attività di ricerca e sviluppo, determinante per la competitività del sistema economico nazionale, possa generare nuova occupazione, maggior benessere e maggiore coesione sociale. I committenti dell'attività di ricerca sono 11 dipartimenti: Terra e Ambiente, Energia e Trasporti, Agricoltura e Alimentazione, Medicina, Scienze della Vita, Progettazione Molecolare, Materiali e Dispositivi, Sistemi di Manifattura avanzati, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, Identità culturale, Patrimonio. La struttura complessiva è la cosiddetta “struttura a matrice”, dove i programmi e le competenze sono distinti e incrociati fra loro. Per lo svolgimento delle proprie attività il CNR può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri</p>
CNS	<p>Carta Nazionale dei Servizi.</p> <p>Documento personale dotato di memoria elettronica, che consente all'intestatario (persona fisica) di usufruire dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione per via telematica</p>
CO	<p>Criminalità Organizzata.</p> <p>Forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati, per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali. In Italia, il termine (mutuato dall'ingl. <i>organized crime</i>) indica principalmente i sodalizi criminali più strutturati, quali la mafia, la camorra, la 'ndrangheta e la Sacra corona unita. Il fenomeno ha assunto un'incidenza tale da configurare una realtà autonoma rispetto alle altre tipologie di delinquenza. Il dato principale è che le varie forme di CO si manifestano come autentici contropoteri criminali, sia in via esterna e concorrenziale rispetto al sistema legale, sia all'interno di questo, attraverso i partiti, le amministrazioni locali, alcuni settori dell'apparato istituzionale e determinate articolazioni del sistema bancario (paradigmatico è stato, in questo senso, il caso della loggia P2)</p>
Codice dei Contratti Pubblici	<p>Art. 30, c. 5, D.lgs. n. 50/2016, una legge che regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici</p>

Termine	Definizione
COGNOS	Sistema informativo con funzionalità di <i>datawarehouse</i> . Impiegato dall'Agenzia per interrogare ed elaborare fonti informative frammentate, e impattate da criteri di sensibilità, integrità e confidenzialità dei dati
<i>Compliance</i>	Aderenza alle regole dettate dalla normativa o da principi e procedure aziendali
CONSIP	Concessionaria Servizi Informativi Pubblici
<i>Container Security Initiative</i>	Programma di controlli nel settore della lotta al terrorismo internazionale. Il progetto CSI ha lo scopo di evitare che i terroristi riescano a far arrivare loro emissari o armi di distruzione di massa negli Stati Uniti d'America attraverso i <i>container</i> destinati al trasporto di merce via mare
Controllo a posteriori	Controllo doganale effettuato ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 374/90 e dell'art. 48 del CDU (Codice Doganale dell'Unione) sulle dichiarazioni relative alle merci rilasciate alla libera disponibilità della parte per le quali l'accertamento è divenuto definito. Possono essere effettuati con attività svolta esclusivamente in Ufficio (documentali in ufficio) oppure presso la sede dell'operatore economico (per reperire atti, documenti informazioni per verificare il processo di lavorazione o per accertamenti sulle merci ove siano ancora disponibili ecc.)
Convenzione di Magglingen	<p>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive aperta alla firma degli Stati membri, degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, l'Unione Europea, degli Stati non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione o che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, e da altri Stati non membri. In vigore dal 1° Gennaio 2019.</p> <p>La Convenzione esorta i governi a adottare misure, anche legislative, volte in particolar modo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenire conflitti di interesse tra gli operatori delle Scommesse sportive e gli organizzatori; • incoraggiare le autorità di controllo delle Scommesse sportive a lottare contro la frode, limitando o sospendendo, se necessario, la possibilità di effettuare Scommesse sportive; • lottare contro le Scommesse sportive illecite, consentendo la chiusura o la limitazione dell'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori. <p>Alle organizzazioni sportive e agli organizzatori delle competizioni viene inoltre chiesto di adottare e implementare regole più rigide per combattere la corruzione, sanzioni e misure disciplinari e dissuasive appropriate in caso di violazioni, nonché principi di buona governance. La convenzione prevede inoltre garanzie per informatori e testimoni</p>

Termine	Definizione
Convenzione di Napoli II	Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le autorità nazionali per quanto riguarda la prevenzione, l'accertamento e la repressione di determinate violazioni delle norme doganali nazionali e dell'Unione Europea. Sostituisce e rafforza la precedente convenzione di Napoli concordata nel 1967
Convenzione PEM	Convenzione Pan-Euro-Mediterranean. Convenzione sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee che mira a stabilire norme comuni di origine e di cumulo tra i Paesi <i>partner</i> e l'UE al fine di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all'interno della zona. L'obiettivo è progredire verso l'applicazione di norme di origine identiche ai fini del cumulo dell'origine per le merci oggetto di scambi tra tutti i Paesi interessati
Convenzione SAD	Convenzione SAD (<i>Simplification of Formalities in Trade of Goods</i>), è un accordo multilaterale del 20 Maggio 1987 tra l'Unione Europea e gli Stati dell'Area europea di libero scambio (EFTA), la Turchia, la Serbia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'accordo SAD copre anche la circolazione di merci non UE all'interno dell'UE
COPIS	<i>anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System.</i> È la nuova banca dati centrale dell'Unione Europea in cui gli Stati membri inseriscono tutte le informazioni utili per compilare le domande di intervento (AFA - Application for action) che intendono presentare ai servizi doganali competenti. I dati inseriti - tranne quelli che il titolare indica come "riservati" - sono condivisi da tutti gli Stati membri e dalla Commissione
CoPReGI	Istituito nel 2020, è il Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori di cui fanno parte il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la cui collaborazione è volta ad eseguire operazioni coordinate sul territorio per il contrasto del gioco illegale
Covid-19	Acronimo dell'inglese <i>COronaVirus Disease 19</i> , conosciuta anche come malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da coronavirus 2019, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus
cp	Codice penale
CPG	<i>Customs Policy Group.</i> Gruppo di Politica Doganale composto dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali europee, che si incontrano con cadenza semestrale, incentrato su una politica globale a lungo termine e una gestione condivisa dell'unione doganale

Termine	Definizione
cpp	Codice di procedura penale. Fonte normativa che contiene la disciplina del procedimento penale. Quello vigente in Italia è composto da 746 articoli, divisi in 11 libri, ed è stato approvato con il DPR 22 Settembre 1988 n. 447. Il nuovo codice ha sostituito il precedente del 1930, caratterizzato da un impianto profondamente inquisitorio, focalizzato sulla fase dell'istruttoria segreta condotta da pubblico ministero e dal giudice istruttore. A questo, il nuovo codice ha sostituito un sistema accusatorio che pone al centro il momento dibattimentale, con una tendenziale parità, rispetto al giudice, delle parti contrapposte (accusa e difesa)
CS	Controllo <i>Scanner</i> . Scansione attraverso strumenti non intrusivi (<i>scanner</i>). È eseguito presso gli Uffici locali che dispongono di attrezzatura per la scansione a raggi X della spedizione
CSF	Comitato Sicurezza Finanziaria
CSI	<i>Container Security Initiative</i> . Sistema unico di trasferimento bilaterale di informazioni tra la guardia costiera americana e un Paese portuale terzo con il fine di estendere la zona di sicurezza americana oltre i confini territoriali e aumentare la velocità dei commerci. I <i>container</i> merci ispezionati in un porto compreso nel Sistema possono spostarsi liberamente in tutti i porti degli Stati Uniti senza subire interruzioni
CSI Testing	<i>Certification and Behavioral Analysis Center</i> . Centro di Certificazione e Analisi Comportamentale è un Centro polivalente, che opera internazionalmente nel settore dei servizi alle aziende. Fondato agli inizi degli anni 60, CSI è una società del Gruppo IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) [fonte: sito www.csi-spa.com]
CT	Comitati Tecnici. È parte integrante degli Organi di <i>Governance</i> , è convocato quando partecipa un numero di Direzioni centrali e/o territoriali inferiore o uguale a tre
CTC	Convenzione Transito Comune
CTD	Centri Trasmissione Dati. Attraverso il collegamento a siti per lo più illegali, offrono abusivamente il gioco in esercizi pubblici non autorizzati

Termine	Definizione
CTP	<p>Commissione Tributaria Provinciale.</p> <p>Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) si occupano dei ricorsi di tutti i contribuenti che ritengono infondate le richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti impositori. In particolare, le Commissioni Provinciali sono competenti, in primo grado, per le controversie tributarie proposte nei confronti delle Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione [fonte: https://www.giustiziatributaria.gov.it/]</p>
C-TPAT	<p><i>Customs-Trade Partnership Against Terrorism.</i></p> <p>Certificazione della sicurezza della catena di distribuzione, gestita dal <i>US Customs and Border Protection (CBP)</i>, l'ente americano doganale sulla protezione delle frontiere. I requisiti necessari per la certificazione comprendono strutture di magazzino protette per i prodotti finiti, controllo degli accessi del personale e dei veicoli, controlli di sicurezza per sub-fornitori, ecc.</p>
CTR	<p>Commissione Tributaria Regionale.</p> <p>Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) si occupano dei ricorsi di tutti i contribuenti che ritengono infondate le richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti impositori. In particolare, le Commissioni Regionali sono invece competenti, in secondo grado, per le impugnazioni contro le decisioni della commissione tributaria provinciale che hanno sede nella loro circoscrizione [fonte: https://www.giustiziatributaria.gov.it/]</p>
CUG	<p><i>Customs Union Group Working Party on Customs Union.</i></p> <p>Il Gruppo "Unione Doganale" i lavori concernenti la legislazione doganale dell'UE. Coordina le relazioni con i Paesi terzi e rappresenta la posizione comune dell'UE nell'Organizzazione mondiale delle Dogane. Nello specifico, si occupa dei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piano d'azione per la gestione dei rischi doganali; • quadro giuridico relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali; • cooperazione tra le autorità doganali degli Stati membri; • cooperazione con le autorità doganali dei Paesi terzi di importanza fondamentale
CUP	<p><i>Customs Union Performance.</i></p> <p>Gruppo di Progetto istituito al fine di sviluppare metodologie e indicatori di prestazione a livello dell'Unione Doganale dell'UE. Attività che fornisce informazioni e conclusioni indispensabili per il processo decisionale strategico e la rappresentazione dei risultati del lavoro doganale alle principali parti interessate</p>
Customs compliance	<p>Osservanza degli obblighi di legge per le procedure doganali</p>

Termine	Definizione
CWC	Convenzione sulle Armi Chimiche. Firmata a Parigi il 13 Gennaio 1993, la convenzione sulle armi chimiche è il primo trattato sul disarmo delle armi chimiche; proibisce, inoltre, qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati
D.lgs.	Decreto legislativo
DAE	Documento di Accompagnamento dell'Esportazione. Dal 1° Luglio 2007 la prova dell'esportazione delle merci fuori dal territorio doganale comunitario non è più costituita dal "visto uscire" sull'esemplare 3 del DAU, ma da un messaggio elettronico di "uscita". L'operatore presenta la dichiarazione all'ufficio doganale di esportazione il quale, concessa l'autorizzazione allo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il DAE (che ha sostituito l'esemplare numero 3 del DAU) completo di codice MRN (<i>Movement Reference Number</i>) e trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla Dogana di uscita. La Dogana di uscita, all'arrivo delle merci presentate congiuntamente al DAE, esegue un confronto sulla base del messaggio di esportazione ricevuto e sorveglia l'uscita delle merci. Entro il giorno successivo all'effettiva uscita, invia il messaggio elettronico "risultati di uscita" alla Dogana di esportazione. La Dogana di esportazione provvede infine a inviare al dichiarante il messaggio "notifica di esportazione". Non sono incluse nel nuovo sistema le esportazioni abbinate al transito e le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa
DAEC	Direzione Antifrode e Controlli
DAS	Documento di Accompagnamento Semplificato. Atto che deve essere presentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni volta che vengono immessi in consumo ad accisa assoluta, nel territorio nazionale, prodotti soggetti al pagamento dell'accisa o di altre imposte indirette
Data Warehouse	Sistema di <i>data management</i> progettato per abilitare e supportare le attività di <i>business intelligence</i> (BI), in particolare gli <i>analytics</i> . I <i>data warehouse</i> centralizzano grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti, permettendo di eseguire <i>query</i> e analisi
DAU	Documento Amministrativo Unico
DD	Determinazioni Direttoriali

Termine	Definizione
DEF	Documento di Economia e Finanza. Documento di programmazione della politica economica e di bilancio dello Stato, nell'ambito del processo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE
Desa	Il Dipartimento per gli affari economici e sociali (UN DESA) è un dicastero del segretariato delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento delle agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di questioni economico-sociali
<i>Designer Fuels Fraud</i>	Frodi basate sull'utilizzo di miscele idrocarburiche di gasolio e di oli di diversa natura appositamente realizzate per essere classificate, sotto il profilo merceologico, come oli lubrificanti o solventi/diluenti così da essere escluse dall'imponibilità ai fini delle accise, ma che mantengono caratteristiche analoghe a quelle del gasolio, quindi, possono essere illecitamente introdotte per essere impiegate in autotrazione in evasione di imposta
<i>DG GROW</i>	<i>Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.</i> Direzione Generale della Commissione europea che è responsabile delle politiche in materia di mercato unico, industria, imprenditoria e PMI
<i>DG MOVE</i>	<i>Directorate-General for Mobility and Transport.</i> La Direzione Generale della Commissione europea che è responsabile della politica dell'UE per la mobilità e i trasporti
<i>DG TAXUD</i>	<i>Directorate-General for Taxation and Customs Union.</i> Direzione Generale della Commissione europea che elabora e attua le politiche della Commissione in materia di Dogane e fiscalità
<i>DG TRADE</i>	<i>Directorate-General for Trade.</i> Direzione Generale della Commissione europea che è responsabile della politica per il commercio con i Paesi non comunitari
DGCF	<i>Directors General Customs Forum.</i> L'incontro riunisce gli Organi di vertice delle Amministrazioni doganali dell'Unione Europea e del DG TAXUD attorno ad un tavolo virtuale, ove si discute in via informale di temi importanti per l'operatività delle Dogane UE
DI	Direzione Interregionale. Articolazione territoriale di ADM che incorpora più di una regione
DIA	Direzione Investigativa Antimafia

Termine	Definizione
Dichiarazione doganale	La dichiarazione in Dogana è l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale. I valori relativi alle dichiarazioni indicate in tutte le tabelle della sezione "Attività delle Dogane" sono relative ai regimi di: immissione in libera pratica, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, perfezionamento passivo, esportazione. È facoltà del dichiarante presentare una dichiarazione per ogni tipologia di merce ovvero presentarne una cumulativa; in tal caso la dichiarazione conterrà sezioni distinte (denominate "singoli") per ogni tipologia di merce
Dichiarazioni Plafond	Dichiarazioni effettuate dagli operatori economici relativamente alle loro operazioni con l'estero, i quali possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'IVA ai propri fornitori, nell'ambito di un <i>plafond</i> che si sono costituiti
DIP	Direzione Interprovinciale. Articolazione territoriale di ADM relativa alle province di Trento e Bolzano
DIS	Dipartimento Informazioni di Sicurezza
DL	Decreto legge
DM	Dispositivi Medici
DNA	Acido desossiribonucleico
DNAA	Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Ufficio con sede a Roma, gestito dal procuratore nazionale antimafia con lo scopo di coordinare e controllare gli uffici del pubblico ministero che svolgano indagini sui delitti di criminalità organizzata mafiosa e assimilati
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPI	Dispositivi di protezione individuale
DPP	Decreto del Presidente della Provincia

Termine	Definizione
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DR	Direzione Regionale. Articolazione territoriale di ADM che incorpora tutte le strutture doganali di una regione
DT	Direzione Territoriale
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EA	Esportatore Autorizzato. La figura di Esportatore autorizzato è quella di un operatore economico al quale può essere attribuita, a fronte della richiesta da presentare agli Uffici delle Dogane, la qualifica di esportatore autorizzato al fine di poter direttamente attestare il carattere originario di un determinato prodotto
EBTI	<i>European Binding Tariff Information</i> - Informazioni Tariffarie Vincolanti Europee. Il sistema BTI è costituito dalle seguenti componenti unionali: <ul style="list-style-type: none"> • “EU Customs Trader Portal”, portale europeo attraverso il quale gli operatori economici stabiliti nell’Unione Europea e in possesso di un codice EORI, possono presentare domande e per la gestione delle decisioni ITV previo specifico accreditamento (in Italia attraverso il MAU nel PUDM); • “Sistema EOS - <i>Economic Operator Systems</i>”, attraverso il quale gli uffici competenti dell’Agenzia centrali e territoriali gestiscono le domande e il ciclo di vita delle decisioni ITV
<i>E-commerce</i>	Pratica commerciale che mette in contatto commercianti e acquirenti tramite <i>internet</i>
ECS	<i>Export Control System</i> . È il sistema che gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali
e-DAS	Documento di accompagnamento semplificato

Termine	Definizione
EDI	<i>Electronic Data Interchange.</i> Sistema Informatico doganale o Servizio Telematico doganale. Possono aderire al servizio operatori economici, aziende ed Enti Locali per inviare le loro dichiarazioni doganali
EDL	<i>Enterprise Data Lake</i>
EE	Energia Elettrica
EFCA	<i>European Fisheries Control Agency.</i> L'Agenzia europea di controllo della pesca (eFCA) è un'Agenzia dell'UE. I suoi obiettivi consistono nel coordinare le attività operative degli stati membri nel settore della pesca e nel fornire loro assistenza ad essi per l'applicazione della politica comune della pesca. Compito dell'EFCA è promuovere i più elevati <i>standard</i> di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito della politica comune della pesca (PCP). L'EFCA svolge tale compito coordinando la cooperazione tra le attività nazionali di controllo e ispezione.
E-government	Utilizzo di <i>internet</i> da parte di istituzioni governative come strumento di comunicazione con i cittadini, con le imprese e tra i diversi settori dell'amministrazione
ENAC	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ENI	<i>European Neighbourhood Instrument.</i> Strumento di finanziamento della Politica Europea di Vicinato che mira a sostenere i processi di riforma in ambito politico, economico e sociale nei seguenti Paesi del vicinato dell'Unione: Algeria, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Siria, Tunisia e Ucraina, al fine di consolidarne la prosperità, la stabilità, la sicurezza
EORI	<i>Economic Operators' Registration and Identification</i> (Registrazione e identificazione dell'operatore economico) È un codice univoco, assegnato a livello della Comunità economica europea, da utilizzare nei rapporti con le autorità doganali europee, introdotto nell'ambito delle nuove procedure informatizzate dal mese di luglio 2009

Termine	Definizione
EORI2	<p>Aggiornamento del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici CDU. Questo progetto mira a fornire un lieve aggiornamento dell'attuale sistema transeuropeo EORI che consente la registrazione e l'identificazione di operatori economici dell'Unione e di operatori di Paesi terzi e di persone diverse dagli operatori economici che sono attive in materia doganale nell'Unione</p>
ER	<p>Esportatore Registrato. Esportatore iscritto nel Sistema degli Esportatori Registrati (REX), che certifica l'origine delle merci, introdotto dall'Unione Europea per i suoi regimi commerciali preferenziali</p>
Esportazione (regime di)	<p>Il vincolo delle merci al regime dell'esportazione è obbligatorio per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale della Comunità. L'esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all'ufficio doganale di "esportazione" che, ai sensi dell'art. 221, p. 2 del Reg. n. UE 2015/2447 (RE), è l'ufficio doganale competente per il luogo ove l'esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per l'esportazione. La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all'ufficio doganale di esportazione in formato elettronico tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell'Agenzia AIDA. Il sistema unionale ECS (<i>Export Control System</i>) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e unionali.</p> <p>La Fase 1 dell'ECS, avviata a decorrere dal 1° Luglio 2007, ha lo scopo di fornire un controllo delle operazioni doganali di esportazione nonché essere lo strumento primario per la certificazione dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione sia ai fini doganali che fiscali.</p> <p>La Fase 2 dell'ECS, avviata a decorrere dal 1° Luglio 2011, assicura gli adempimenti previsti dalla regolamentazione doganale unionale in materia di "sicurezza". L'ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare l'analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza. All'operazione è assegnato un numero di riferimento MRN (<i>Movement Reference Number</i>). Espletati tali adempimenti, l'ufficio di esportazione svincola le merci per l'esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. Esso, inoltre, consegna all'operatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE).</p> <p>La merce ed il DAE devono essere presentati all'ufficio doganale di uscita che ai sensi dell'art. 329 del RE corrisponde, a parte alcune eccezioni, all'ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale dell'Unione. Tale ufficio sorveglia che la merce presentata corrisponda con quella dichiarata, anche sulla base dell'analisi dei rischi, e verifica l'uscita fisica delle merci.</p> <p>A seguito di ciò l'ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico "risultati di uscita" tramite il sistema informatico doganale AIDA all'ufficio di esportazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 333 del RE. In caso di esito positivo, il messaggio "uscita conclusa" costituisce prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione. Qualora vi sia il riferimento della conclusione dell'operazione con difformità riscontrate, l'operatore economico dovrà recarsi presso l'ufficio di esportazione per la rettifica della dichiarazione doganale. Lo stato dell'operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il MRN sul</p>

Termine	Definizione
	<p>sito dell'Agenzia alla sezione "Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)".</p> <p>Ai sensi dell'art. 335 del RE, la merce svincolata per l'esportazione deve uscire dal territorio doganale dell'Unione entro 90 giorni dalla data dello svincolo. Gli operatori economici interessati all'operazione di esportazione per la quale è stato concesso lo svincolo sono obbligati a comunicare la mancata uscita della merce all'ufficio di esportazione ai fini dell'annullamento della dichiarazione. Nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio doganale dell'Unione ma non sia presente a sistema alcun messaggio di uscita l'operatore potrà attivare la procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di esportazione</p>
ETCIT	<p><i>Expert Team Customs It (Integration Technology).</i></p> <p>Team di esperti nel settore IT, che svolge attività volta ad esplorare e identificare possibili nuovi approcci per lo sviluppo di sistemi informatici doganali, al fine di trovare soluzioni efficaci ed efficienti per l'infrastruttura informativa doganale</p>
EUBAM	<p><i>European Union Border Assistance Mission.</i></p> <p>Missione di assistenza alle frontiere dell'Unione Europea in Moldavia e Ucraina, avviata nel 2005. Promuove il controllo delle frontiere, le norme e le pratiche doganali e commerciali che soddisfano gli <i>standard</i> dell'UE e le esigenze dei suoi due Paesi <i>partner</i></p>
EUCDM	<p><i>EU Customs Data Model.</i></p> <p>Modello per i sistemi transeuropei doganali e per i sistemi nazionali di sdoganamento degli Stati membri. Il suo obiettivo è fornire uno strumento tecnico che uniformi i requisiti stabiliti dalla legislazione doganale dell'UE e presenti un'unica fonte di informazioni tecnica per lo sviluppo dei diversi sistemi informatici utilizzati nelle Dogane dell'Unione</p>
EUIPO	<p><i>European Union Intellectual Property Office.</i></p> <p>Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale: è l'agenzia preposta alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell'Unione Europea</p>
EUROPOL	<p>Ufficio Europeo di Polizia. Agenzia dell'Unione Europea finalizzata alla lotta al crimine nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, divenuta operativa il 1° Luglio 1999</p>
Evenbrite	<p>Piattaforma di registrazione agli eventi di <i>Open Hearing</i></p>
Event design	<p>Attività di organizzazione e progettazione di eventi</p>
FAQ	<p><i>Frequently Asked Questions.</i> Sul Portale di ADM la raccolta delle risposte alle domande più frequenti è consultabile al seguente percorso https://www.adm.gov.it/portale/FAQ</p>

Termine	Definizione
Farmaci SOP	Farmaci Senza Obbligo di Prescrizione
Fascicolo Elettronico	<p>In base a quanto stabilito dall' art. 163 (2) del CDU i documenti necessari all'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale e che accompagnano la dichiarazione sono forniti alla dogana, non più sistematicamente, ma solo se sono necessari per controlli doganali o se la normativa dell'Unione lo richiede. Questa sostanziale novità ha consentito di introdurre semplificazioni nazionali, basate sull'utilizzo del fascicolo elettronico. Gli operatori hanno facoltà di utilizzare il fascicolo elettronico sia per la dichiarazione "Ordinaria c/o dogana" (art. 162 del CDU) sia per la dichiarazione "Ordinaria c/o luogo" (art. 139 del CDU). Le facilitazioni connesse e le istruzioni per l'utilizzo e la gestione del fascicolo elettronico sono contenute nella nota n. 45898 del 19 Aprile 2016</p>
Fast corridor	<p>I <i>Fast Corridor</i> sono infrastrutture immateriali che permettono di trasferire merci allo stato estero, senza emissione del documento doganale di transito T1. Grazie all'utilizzo dei <i>Fast Corridor</i> è possibile espletare le procedure doganali di Importazione Definitiva, non presso il <i>terminal container</i> del porto di entrata della merce, ma presso il nodo logistico <i>inland</i>. Questo permette di evitare eventuali colli di bottiglia legati alla congestione delle banchine portuali, posticipando il disbrigo delle operazioni doganali. Vengono utilizzati per la movimentazione delle merci terze introdotte nel territorio doganale, dal magazzino di Temporanea Custodia del punto di sbarco fino al magazzino di Temporanea Custodia autorizzato del luogo dove sono destinate, senza ulteriori formalità doganali connesse al regime di transito. L'utilizzo dei corridoi controllati si basa sulle disposizioni di cui agli artt. 139 e 148, par. 5, CDU</p>
FEAGA	<p>Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. Provvede al finanziamento delle spese contemplate dalla PAC. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli; • i pagamenti diretti agli agricoltori; • il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi, realizzati dagli Stati membri; • il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta nelle scuole" e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori. <p>Le spese sostenute attraverso le risorse del FEAGA sono a totale carico dell'UE e non prevedono cofinanziamento da parte dello Stato membro</p>
FF.PP.	Forze di Polizia come disciplinate nella Legge 1° Aprile 1981 n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza

Termine	Definizione
FFP2 e FFP3	Sigle utilizzate per indicare le semi-maschere facciali filtranti prodotte in base allo <i>standard</i> europeo EN 149-2001
FIFO	Federazione Nazionale Fornitori Ospedalieri di beni e servizi
FIP	Fondo Immobili Pubblici. Fondo di investimento, promosso dalla Repubblica Italiana, per la valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale fondo, nato nel 2004, è gestito da società di diritto e proprietà private. Pertanto, le sue proprietà sono private; la locuzione “Pubblici” è da riferirsi agli immobili solo prima delle alienazioni
Fiscalis 2000	Programma comunitario che consente alle amministrazioni fiscali nazionali di creare e scambiare informazioni e competenze. Il programma è finalizzato allo sviluppo e all’implementazione dei principali sistemi informatici transeuropei, nonché alla creazione di reti di conoscenza tra i funzionari nazionali di tutta Europa. <i>Fiscalis 2020</i> ha un <i>budget</i> di 223,4 milioni di euro. L’attuale programma copre il periodo 2014-2020
FIT	Federazione Italiana Tabaccai. Organizzazione sindacale che rappresenta dei rivenditori di generi di monopolio. Aderisce a Confcommercio
FMCG	<i>Fast Moving Consumer Goods</i> . Prodotti realizzati e commercializzati rapidamente ed in grandi quantità con costo accessibile. Esempio sono i beni non durevoli per le famiglie
FMI	Fondo Monetario Internazionale. Organizzazione internazionale pubblica a carattere universale composta dai governi nazionali di 189 Paesi, fu istituito nel 27 Dicembre 1945. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • promuove la cooperazione monetaria internazionale; • facilitare l’espansione del commercio internazionale; • promuove la stabilità e l’ordine dei rapporti di cambio evitando svalutazioni competitive; • garantisce la fiducia nei confronti degli Stati membri rendendo disponibili, con adeguate garanzie, le risorse generali del Fondo per affrontare difficoltà della bilancia dei pagamenti; • in relazione ai fini di cui sopra, riduce il grado di squilibrio delle bilance dei pagamenti degli Stati membri evitando che questi ultimi ricorrano a misure di svalutazione della propria economia. In particolare, l’FMI regola la convivenza economica e favorire i Paesi in via di sviluppo

Termine	Definizione
FPU	Fondo Patrimonio Uno. Gli immobili del fondo FPU sono concessi dallo stato, in locazione all'Agenzia del Demanio, che riveste la qualifica di conduttore unico, e che provvede ad assegnarli alle amministrazioni per i loro fini istituzionali
Frontex	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, è stata fondata nel 2004 per assistere gli Stati membri dell'UE e i Paesi associati Schengen nella protezione delle frontiere esterne dello spazio di libera circolazione dell'UE. In quanto Agenzia dell'UE, <i>Frontex</i> è finanziata dal bilancio dell'Unione e dai contributi dei Paesi associati Schengen. Nel 2016 l'Agenzia è stata ampliata e potenziata per diventare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il suo ruolo è stato esteso dal controllo della migrazione alla gestione delle frontiere e le sono state affidate maggiori responsabilità nella lotta alla criminalità transfrontaliera
FS	Ferrovie dello Stato
FTA	<i>Free Trade Agreement.</i> Accordo internazionale di libero scambio, o un trattato, è un accordo tra nazioni per formare una zona di libero scambio tra gli Stati cooperanti. Gli FTA, una forma di patti commerciali, determinano le tariffe e i dazi che i Paesi impongono alle importazioni e alle esportazioni con l'obiettivo di ridurre o eliminare le barriere commerciali, incoraggiando così il commercio internazionale
G2B	<i>Government to Business.</i> Sottocategoria del B2B che identifica commercio elettronico tra operatori del mercato (<i>Business</i>) e strutture della Pubblica Amministrazione, in particolare quando le imprese private acquisiscono servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione
GAD	Gioco a Distanza. Il controllo del gioco è riservato allo stato, che lo esercita tramite ADM. L'Amministrazione affida in concessione l'esercizio del gioco a privati, i quali apportano gli investimenti necessari e gli strumenti imprenditoriali idonei e gestiscono il gioco secondo regole, la cui osservanza è costantemente verificata, poste a tutela del pubblico. La normativa italiana intende conferire al gioco a distanza il carattere di intrattenimento, socializzazione e impiego piacevole del tempo libero, differenziandolo in maniera sostanziale da altri giochi, basati prevalentemente su comportamenti individuali e sulla distanza, sia fisica che temporale, tra il momento del gioco e quello della vincita. La materia del gioco a distanza (<i>on-line</i>) è individuata e regolata dall'art. 24, della Legge n. 88 del 2009
GAFI	Gruppo di Azione Finanziaria

Termine	Definizione
Gate Automation	Completa digitalizzazione delle procedure di imbarco e di sbarco, di ingresso e di uscita dai nodi portuali
GdF	Guardia di Finanza
GICO	Gruppo investigazione criminalità organizzata
GISS	Gruppo Investigativo Scommesse Sportive. Nell'ambito dell'UISS (cfr.), opera il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS), entrambi istituiti con il Decreto 11001/148(10) GAB del 15 Giugno 2011, successivamente modificato con decreto del Ministero dell'Interno 31 Luglio 2017. Tale Organismo ha il compito di svolgere i necessari approfondimenti investigativi riguardo alle segnalazioni trasmesse dall'UISS
GPL	Gas di Petrolio Liquefatto
GPS	<i>Global Positioning System.</i> Nelle telecomunicazioni è il sistema di posizionamento e navigazione satellitare
GRIDS	<i>Global Rapid Interdiction of Dangerous Substances</i>
GSE	Gestore dei Servizi Energetici
Hercule III	Programma europeo che sostiene la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il programma finanzia azioni per contrastare la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione
HPLC	<i>High-performance liquid chromatography.</i> Cromatografia liquida ad alta prestazione
HR	<i>Human Resources: database.</i> Sistema informatico contenente le informazioni inerenti al personale ADM

Termine	Definizione
HRMS	<i>High Resolution Mass Spectrometry</i> o Spettrometria di Massa ad Alta Risoluzione. Qualsiasi tipo di spettrometria di massa in cui viene determinata la massa “esatta” degli ioni molecolari nel campione rispetto alla massa “nominale” (il numero di protoni e neutroni)
IC	Imposta di Consumo
ICE	Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
ICP-massa	<i>Inductively coupled plasma-mass spectrometry.</i> Spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente
ICS2	<i>Import Control System 2.</i> Sistema di controllo delle importazioni, prevede la realizzazione di due moduli <i>software</i> unionali (<i>Shared Trader Interface</i> - STI e <i>Common Repository</i> - CR), a carico della Commissione europea, e di un modulo nazionale (<i>National Entry System</i> - NES) a carico delle singole Amministrazioni doganali. La STI (<i>Single Entry Point</i>) costituisce un unico punto di accesso per gli operatori economici per la trasmissione delle Dichiarazioni sommarie di entrata (ENS - <i>Entry Summary declaration</i>). Il CR consentirà di superare alcuni limiti dell'attuale fase di ICS, grazie al <i>dual or multiple filing</i> delle ENS

Termine	Definizione
ICT	<p><i>Information and Communication Technology.</i></p> <p>Indica la convergenza dell'informatica con le telecomunicazioni e che identifica ogni settore legato allo scambio di informazioni e tutti i metodi e le tecnologie che servono a realizzarlo, compreso l'<i>hardware</i>, il <i>software</i> e i servizi connessi.</p> <p>L'ICT prende vita dalla rivoluzione nel mondo delle telecomunicazioni sviluppatasi negli ultimi decenni del 20° sec. e prosegue attraverso alcune tappe fondamentali che hanno portato alla realizzazione e gestione, con opportuni criteri di protezione e sicurezza nella trasmissione e recupero dell'informazione, di sistemi informativi computerizzati e delle relative piattaforme e applicazioni. Assume particolare importanza nell'ambito aziendale, dove l'insieme delle tecnologie utilizzate per automatizzare i sistemi informativi è considerato una variabile in grado d'influenzare la strategia dell'impresa e di aumentarne la competitività. In particolare, migliora il processo decisionale mediante l'uso di supporti informatici evoluti per l'analisi dell'ambiente competitivo, realizza i movimenti strategici appropriati grazie al supporto di applicazioni in linea con gli indirizzi aziendali, modifica i processi lavorativi e introduce cambiamenti nell'intero settore cui l'azienda appartiene (è il caso per es. dell'editoria, nell'ambito della quale sono nati nuovi prodotti, quali i giornali, le riviste e i libri elettronici), permette la costituzione di un patrimonio informativo riutilizzabile come risorsa aziendale.</p> <p>L'influsso dell'informatica sulla struttura organizzativa d'impresa può mutare gli assetti interaziendali, può ridefinire le unità di base e le loro relazioni gerarchiche, può influenzare la progettazione delle mansioni (<i>job design</i>). I sistemi di programmazione e di controllo, se automatizzati, possono divenire più precisi, puntuali e tempestivi, e possono essere estesi ad aree di attività che non risultava possibile sottoporre a un controllo formalizzato</p>
IEC	<p><i>International Electrotechnical Commission.</i></p> <p>Commissione elettrotecnica internazionale</p>
IF	Imposta di Fabbricazione
IG	Indicazione Geografica

Termine	Definizione
Immissione in libera pratica	<p>Con il regime di immissione in libera pratica la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria. Esso presuppone una dichiarazione di vincolo al regime resa presso la Dogana d'ingresso nell'Unione Europea. L'operazione doganale implica le seguenti attività in Dogana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.); • l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.); • l'applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria. <p>Se la merce viene destinata anche all'immissione in consumo nel territorio dello Stato con l'assolvimento della fiscalità interna, prevista dalla legislazione nazionale, si realizza l'importazione della merce</p>
IMQ	<p>Istituto Italiano del Marchio di Qualità. Organizzazione italiana non a scopo di lucro impegnata nella diffusione della sicurezza e della qualità</p>
<i>In real time</i>	<p>Attività svolta in tempo reale, termine spesso utilizzato per descrivere il modo in cui un sistema informatico riceve i dati e poi li comunica o li rende immediatamente disponibili</p>
INCP	<p><i>International Narcotics Control Board</i></p>
INF AM	<p>Nota inviata alla Direzione Antifrode e Controlli dall'OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Alla Frode), in accordo all'AM 2020/01 OC 2019/633, con la quale si richiede supporto per lo svolgimento di attività investigative antifrode. La nota generalmente comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipo di frode presunta; • merci interessate; • dinamica della frode; • tipologia di controlli interessati; • misure da adottare dagli Stati membri; • riferimenti a INF AM passati.

Termine	Definizione
Installazioni fisse da trasporto	Il termine Installazioni fisse da trasporto rientra tra le modalità di trasporto utilizzate per l'introduzione o l'uscita delle merci dal territorio dello Stato, ed in particolare si riferisce all'utilizzo di installazioni fisse quali ad esempio gasdotti o oleodotti per raggiungere il Paese di destinazione.
Integrity	Integrità, nelle pratiche di <i>business</i> sottende le attività volte a combattere la corruzione adottando e diffondendo strumenti e pratiche anticorruzione, maggiore cultura della legalità, trasparenza delle informazioni nel rispetto dei valori e principi preposti
Internal Audit	<i>Internal Auditing</i> è un'attività di <i>assurance</i> e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di <i>Corporate Governance</i>
Intralab	Sito <i>intranet</i> contenente informazioni inerenti all'attività dei laboratori chimici di ADM
IOSS	<p>Sistema di accreditamento che, dal 1° Gennaio 2021 consentirà a tutti gli esercenti appartenenti a Paesi terzi di registrarsi. Tale registrazione consente di semplificare l'obbligo di versamento dell'IVA dovuta per le vendite B2C, effettuate verso consumatori residenti nel territorio doganale dell'Unione. Qualora l'esercente sia in possesso di un codice IOSS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IVA viene pagata dal consumatore finale al momento dell'effettuazione della transazione commerciale (vendita); • l'esercente, con cadenza mensile, presenta una dichiarazione all'autorità fiscale del Paese presso il quale si è registrato, finalizzata al versamento dell'imposta, indipendentemente dagli Stati membri verso i quali ha effettuato vendite; • la Commissione europea innesca un meccanismo di compensazione dell'IVA affinché ogni Stato membro riceva la parte spettante
IoT	<i>Internet of Things</i> . Rete di oggetti collegati tra loro, dotati di tecnologie di identificazione, in grado di comunicare sia reciprocamente, sia verso punti nodali del sistema, e in grado di costituire un enorme <i>network</i> di cose, rintracciabile ognuna per nome e in riferimento alla posizione che occupa
IOT_ID	Codice identificativo univoco generato nel formato UUID (<i>Universally Unique Identifier</i>)

Termine	Definizione
IPEP	<i>Intellectual Property Enforcement Portal</i>
IPSSAR	Istituto professionale di stato per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera
IPTV	<i>Internet Protocol Television</i>
IRACM	Istituto per la Ricerca sulla Contraffazione dei Medicinali
I-RAIL	Progetto che prevede la creazione di un modello doganale volto alla digitalizzazione della logistica delle informazioni correlate alla merce lungo la rete ferroviaria, sostituendo i controlli dei documenti cartacei con procedure digitalizzate e con lo scambio di informazioni tra sistemi
IRMS	<i>Isotope ratio mass spectrometry.</i> Spettrometria di massa isotopica
ISO	<i>International Organization for Standardization.</i> Organizzazione internazionale per la normazione
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica. Organo tecnico della Pubblica Amministrazione (denominato fino al 1989 Istituto centrale di statistica) con sede a Roma, istituito con la Legge n. 1162/1926, la quale disponeva che i servizi della Direzione generale di statistica creata nel 1923 (ma una Divisione di statistica generale era già presente, nel 1861, presso il Ministero dell'Agricoltura) cessassero di fare parte del Ministero dell'Economia nazionale e venissero attribuiti al nuovo ente, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma. Le funzioni assegnate all'ISTAT nel 1926 costituiscono la base dei compiti più analiticamente espressi dalla successiva Legge n. 2238/1929: all'Istituto venne infatti demandata una competenza esclusiva in ordine alla elaborazione e pubblicazione delle statistiche generali e speciali riguardanti l'amministrazione dello Stato e di quelle relative all'attività della nazione disposte dal governo. In tal modo si concretizzava l'idea della statistica come strumento indispensabile di conoscenza dei fenomeni del Paese a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici e si stabiliva di concentrare le attività a essa correlate presso un unico organo indipendente, principale produttore di statistica ufficiale. In seguito alla riorganizzazione dell'Istituto, dettata dal D.lgs. n. 322/89, l'ISTAT svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all'interno del Sistema Statistico Nazionale (vedi SISTAN), ed è sottoposto alla vigilanza della Commissione della garanzia dell'informazione statistica, istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri

Termine	Definizione
IT	<p><i>Information Technology.</i> La tecnologia dell'informazione è l'insieme dei metodi e delle tecnologie che vengono utilizzate in ambito pubblico, privato o aziendale per l'archiviazione, la trasmissione e l'elaborazione di dati e informazioni attraverso l'uso di reti (reti aziendali, <i>internet</i> ecc.), elaboratori (<i>PC, server, mainframe</i> ecc.) e attrezzature di telecomunicazione (<i>datacenter, router, smartphone, tablet, GPS</i> ecc.). In generale <i>hardware, software</i>, e comunicazione digitale (vedi ICT) sono i tre settori su cui vengono sviluppate le tecnologie IT che oggi sono impiegate in modo diffuso nei contesti sociali, commerciali ed economici di tutto il mondo</p>
Italian Sounding	<p>È il fenomeno consistente nell'uso di parole così come di immagini, combinazioni cromatiche, riferimenti geografici, marchi evocativi dell'Italia per promuovere e commercializzare prodotti - soprattutto ma non esclusivamente agroalimentari - che in realtà non sono <i>Made in Italy</i></p>
ITE	Istituto tecnico economico
ITET	Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico
ITMS	<p><i>Integrated Tariff Management System.</i> Sistema unionale per la gestione dei diversi aspetti doganali che sono comuni a tutti gli SM</p>
ITS	Istituto tecnico superiore
ITV	<p>Informazioni Tariffarie Vincolanti. Decisioni amministrative di rilievo unionale sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l'assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric</p>
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto

Termine	Definizione
IVO	<p>Informazioni Vincolanti in materia di Origine. Previste e disciplinate dal Regolamento UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), dal Regolamento delegato UE n. 2446/2015 (RD), dal Regolamento delegato transitorio UE n. 341/2016 (RDT), dal Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 (RE) e dalle Linee guida unionali sulla gestione del sistema delle IVO, emanate dalla Commissione UE in data 1° Luglio 2017, sono decisioni amministrative di rilievo comunitario sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce</p>
JCO	<p><i>Joint Customs Operations.</i> Le autorità doganali dei Paesi dell'UE e alcuni Paesi terzi, in collaborazione con l'OLAF, effettuano regolari operazioni doganali congiunte con controlli specifici a livello europeo. Queste operazioni sono azioni coordinate e mirate di durata limitata allo scopo di combattere il traffico di merci sensibili e frodi in determinate aree a rischio e/o su rotte commerciali identificate [fonte: OLAF]</p>
JRC	<p><i>Joint Research Centre</i> o Centro Comune di Ricerca della Commissione europea. Servizio scientifico interno della Commissione. Fornisce un supporto al processo decisionale dell'UE mediante consulenze scientifiche indipendenti e basate su prove concrete</p>
<i>Just in time</i>	<p>Modello gestionale concepito negli anni Sessanta dalla Toyota. Secondo tale modello, l'organizzazione del processo produttivo prevede il rifornimento del materiale di trasformazione esattamente nel momento in cui viene richiesto, allo scopo di ridurre i costi legati all'accumulo di scorte; tale modello è applicato talvolta anche alla gestione di magazzino nella grande distribuzione</p>
Kg	<p>Kilogrammi</p>
<i>Khat</i>	<p>Con il termine si intendono le parti fresche dell'arbusto <i>Catha edulis</i>, appartenente alla famiglia delle <i>Celastraceae</i>. Il consumo favorisce il rilascio di dopamina e noradrenalina, l'effetto è paragonabile a quella dell'anfetamina. Può essere fumato o masticato</p>
<i>Kiosk machine</i>	<p>Dispositivo che consente agli utenti di svolgere le attività in modo indipendente, automatizzando processi e transazioni complessi senza richiedere alcuna assistenza umana</p>
KPI	<p><i>Key Performance Indicator.</i> È un indicatore di prestazione ovvero esprime una misura quantificabile utilizzata per determinare se e in quale misura siano stati raggiunti obiettivi strategici e/o operativi prefissati</p>

Termine	Definizione
kW	Kilowatt
Lavoro agile - smart working	La definizione di lavoro agile (o <i>smart working</i>), contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come, ad esempio, <i>pc</i> portatili, <i>tablet</i> e <i>smartphone</i>)
LETIS	Sistema informatizzato di gestione campioni di laboratorio (LIMS) di livello europeo che permette l'invio/gestione dei campioni tra laboratorio europei in un'ottica di mutuo aiuto: laboratori doganali, con dotazioni tecniche non adeguate, inviano campioni ad altri laboratori doganali europei in grado di eseguire analisi più sofisticate
LIMS	<i>Laboratory Information Management System - Software</i> usato nei laboratori d'analisi per la gestione integrata di molteplici tipi di dati e processi
LIUA	Linea di Indirizzo per l'Uniformità dell'Azione Amministrativa
Lockdown	Le misure di confinamento, di blocco o di chiusura, indicate anche con l'anglicismo <i>lockdown</i> , costituiscono un protocollo d'emergenza che impone restrizioni alla libera circolazione delle persone per diverse ragioni, siano esse relative alla salute, o inerenti a questioni di pubblica sicurezza
LSD	<i>Lysergic acid diethylamide.</i> Dietilamide dell'acido lisergico
LT	Litri
MABAC	<i>Management</i> dei beni e delle attività culturali
MACSI	Manufatti con singolo impiego (funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita)

Termine	Definizione
MADE IN	Complesso di norme contenuto nel Codice Doganale dell'Unione e nella normativa nazionale, che indicano l'origine non preferenziale (cosiddetta " <i>origine commerciale</i> ") di una merce. Riferimenti normativi: art. 59 e seguenti Reg. UE n. 952/2013; art. 4 c. 49 Legge n. 350/2003
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
Marchatura CE	Marchio di Conformità Europea. La marcatura CE denomina un insieme di pratiche obbligatorie per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria, che include anche l'applicazione di un simbolo con le lettere "CE" sul prodotto oggetto di marcatura. Essa è realizzata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione Europea, il quale dichiara, per mezzo della dichiarazione di conformità (o di prestazione nel caso dei prodotti da costruzione), che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili.
Mascherine in TNT	Mascherine in Tessuto Non Tessuto
MAU	Modello Autorizzativo Unico. Modello di accesso ai servizi doganali operativo dal 19 Settembre 2017. Introduce per le Persone Giuridiche la figura del "Gestore", Persona Fisica a cui l'operatore economico - che ha titolo ad utilizzare i servizi digitali - conferisce delega per la richiesta, attribuzione, delega e gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai nuovi servizi digitali disponibili sul PUDM e sui Portali dell'UE "EU Trader Portal" e "EU Customs Trader Portal".
MDA	Maggiori Diritti Accertati. Diritti dovuti sulla base dei rilievi/differenze riscontrati in sede di controllo effettuato dall'ufficio doganale competente
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
Memorandum AICAI	Il 6 Luglio del 2017 è stato firmato l'accordo tra ADM e l'Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) per disciplinare le semplificazioni procedurali nel particolare settore e prevenire e contrastare efficacemente i traffici illeciti e le altre infrazioni alla normativa doganale, riducendo i tempi di sdoganamento attraverso controlli mirati

Termine	Definizione
MID	<p><i>Manufacturer's Identification Number.</i></p> <p>I produttori e gli esportatori UE necessitano di un numero MID quando esportano merci negli Stati Uniti. Poiché il sistema di <i>targeting</i> del CBP può concedere benefici (es. C-TPAT) solo in base alle informazioni collegate a un numero MID, è necessaria una “procedura di abbinamento” per associare il codice EORI UE (numero di registrazione dell’operatore economico) con numeri MID statunitensi. I MID possono avere un massimo di 15 caratteri</p>
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MISE	Ministero dello Sviluppo Economico
Missing trader	Dette anche “frodi carosello” vengono realizzate grazie a società, appositamente create per interporre tra venditore e acquirente finale, che scompaiono senza pagare l’IVA dovuta
Mission	La <i>Mission</i> aziendale in economia indica la dichiarazione d’intenti di un’organizzazione o un’impresa, ovvero il suo fine ultimo, ciò che la distingue dai competitor e le consente di raggiungere i risultati prestabiliti
MIT	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MIUR	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
MMA	<p>Manifesto Merci in Arrivo.</p> <p>Documento doganale utilizzato per trasporti effettuati con qualsiasi mezzo (nave, aereo, treno o altri). Il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale dell’Unione o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto mediante tale manifesto. Nei dati Generali del MMA è obbligatorio indicare il codice IMO/ENI o l’ID volo del mezzo di trasporto, al fine di identificare le dichiarazioni sommarie di entrata ad esso associate. Il MMA svolge la funzione di notifica di arrivo, presentazione delle merci e dichiarazione di introduzione in temporanea custodia senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici</p>
MOSS	<p><i>Mini One Stop Shop.</i> Mini sportello Unico.</p> <p>Consente di assolvere gli obblighi in materia di IVA derivante da prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici, effettuate nei confronti di consumatori privati residenti nell’UE</p>

Termine	Definizione
MOU	<i>Memorandum of understanding</i>
MQ	<i>Message queue.</i> In informatica, le code di messaggi e le cassette postali sono componenti di ingegneria del <i>software</i> generalmente utilizzati per la comunicazione tra processi (IPC) o per la comunicazione tra <i>thread</i> all'interno dello stesso processo
MRN	<i>Movement Reference Number</i> è un numero assegnato a tutti i documenti informativi per l'esportazione (DAE) o per il Transito (T1/T2)
MTCR	<i>Missile Technology Control Regime.</i> Regime multilaterale di controllo delle esportazioni. È un'intesa politica informale tra Stati che cercano di limitare la proliferazione di missili e tecnologia missilistica. Il regime è stato formato nel 1987 dai Paesi industrializzati del G-7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti). Attualmente ci sono 35 Paesi membri (<i>Partner</i>) dell'MTCR, tra cui l'Italia (1987) [fonte: sito di MTCR]
MTO	Operatore in Trasporto Multimodale. Persona che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto o attraverso la mediazione di un terzo e che non agisce come preposto o mandatario del mittente e che assume la responsabilità dell'esecuzione del contratto. Rappresenta il soggetto che si assume l'obbligazione, nei confronti del committente, di organizzare, coordinare ed eseguire il trasporto del <i>container</i> per l'intero trasporto
NAR	Numero di articoli
NC	Nomenclatura combinata. Codice numerico a 8 cifre, composto dai codici del sistema armonizzato (prime 6 cifre) con ulteriori suddivisioni dell'UE. Serve la tariffa doganale comune dell'UE e fornisce statistiche per gli scambi all'interno dell'UE e tra l'UE e altri Paesi
NCTS	<i>New Community Transit System.</i> Con il Nuovo Sistema di Transito Comunitario, quando una spedizione sotto controllo doganale deve essere spostata da un punto all'altro nell'Unione Europea, questa viene scortata da un documento T1 o T2. Il Transito è un'operazione "garantita". Per poterla effettuare bisogna garantire i diritti doganali. Quando la merce arriva alla Dogana di destinazione, questa scarica il documento ed il Transito è concluso, se questo non accade la Dogana incassa i diritti doganali garantiti
NIPAAF	Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale

Termine	Definizione
NMR	<i>Nuclear Magnetic Resonance</i> o Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare. È una tecnica spettroscopica basata sulle proprietà magnetiche dei nuclei di alcuni atomi e isotopi
NOE	Nulla Osta di Esercizio. Nulla osta rilasciato dagli uffici ADM competenti per territorio, da apporre sugli apparecchi <i>slot machines</i> in “carta filigranata”
NSG	<i>Nuclear Suppliers Group</i> . Regime multilaterale di controllo delle esportazioni e un gruppo di Paesi fornitori nucleari che cercano di prevenire la proliferazione nucleare controllando l'esportazione di materiali, attrezzature e tecnologia che possono essere utilizzati per fabbricare armi nucleari
Oblazione immediata	Pagamento volontario in misura ridotta che consente l'estinzione dell'illecito. Con l'ammissione al beneficio dell'oblazione, e con il conseguente pagamento immediato della somma dovuta presso l'ufficio doganale, si evita il sequestro amministrativo
OCR	<i>Optical Character Recognition</i> . Sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri, sono programmi dedicati al rilevamento dei caratteri contenuti in un documento e al loro trasferimento in testo digitale leggibile da una macchina. La conversione viene effettuata solitamente tramite uno <i>scanner</i>
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Organizzazione internazionale (franc. OCDE, <i>Organisation de Coopération et de Développement Économique</i> ; ingl. OECD, <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>), sorta il 30 Settembre 1961 a Parigi, dove ha sede, per opera dei Paesi membri dell'OECE (cfr.), oltre che degli Stati Uniti e del Canada, in sostituzione dell'OECE stesso e allo scopo di sostenere l'economia e l'occupazione dei Paesi membri sviluppati, mantenendone la stabilità finanziaria, di espandere il commercio mondiale e anche di contribuire allo sviluppo economico dei Paesi non membri con apporto di capitali, assistenza tecnica e allargamento dei mercati di sbocco. Nel 2011 facevano parte dell'OCSE 34 nazioni, di cui 24 europee, 4 americane, 4 asiatiche e 2 dell'Oceania. L'organo decisionale dell'OCSE è il Consiglio, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, che si riunisce in sessioni ministeriali, con a capo un presidente designato annualmente, e in sessioni dei rappresentanti permanenti, presiedute dal segretario generale, nominato dal Consiglio con un mandato quinquennale. Dai 20 Paesi fondatori, tra cui l'Italia, l'OCSE conta, ad oggi, 38 Paesi membri (Austria, Australia, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Corea, Costa Rica, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria)

Termine	Definizione
OECE	Organismo europeo di coordinamento dei programmi di produzione, esportazione e investimenti dei Paesi contemplati dal piano Marshall, costituito nel 1948 a Parigi al fine di utilizzare nel modo più redditizio e razionale l'aiuto statunitense alla ricostruzione europea. Inizialmente fecero parte dell'OECE 16 Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera e Turchia). Successivamente divennero membri dell'organizzazione anche la Repubblica Federale Tedesca (Ottobre 1949) e la Spagna (1959), quest'ultima dopo un periodo di partecipazione quale Paese associato. Dal 1950 gli Stati Uniti e il Canada furono accolti come membri associati, e dal 1955 la Jugoslavia partecipò ai lavori in qualità di osservatore
OGM	Organismo Geneticamente Modificato. Indica organismi il cui patrimonio genetico è stato modificato mediante ibridazione e selezione o mutagenesi e selezione, oppure con metodiche che prevedono manipolazioni del DNA e inserimento mirato di nuovi geni (transgeni) negli organismi
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione. Soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Costituito con Legge 286 del 1999. L'OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale
OLAF	<i>Office de Lutte Anti-Fraude - European Anti-Fraud Office</i> Ufficio Europeo per la Lotta Alla Frode. Indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee; elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea
OMD	Organizzazione Mondiale delle Dogane. È un organo intergovernativo indipendente la cui missione è quella di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle Amministrazioni doganali. Oggi l'OMD rappresenta 183 Amministrazioni doganali in tutto il mondo che elaborano collettivamente circa il 98 per cento del commercio mondiale. In quanto centro globale di competenza doganale, l'OMD è l'unica organizzazione internazionale con competenza in materia doganale. L'OMD amministra il Sistema Armonizzato (SA) di nomenclatura internazionale delle merci e gestisce gli aspetti tecnici degli accordi con l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) sulla valutazione in Dogana e le regole dell'origine
OML	Organizzazione Mondiale del Lavoro Agenzia specializzata delle Nazioni Unite sui temi del lavoro e della politica sociale.

Termine	Definizione
ONCE	Paradigma che prevede un solo invio/un solo controllo. Tale principio si basa sulla piena integrazione tra i servizi resi dall'Agenzia con quelli di altre amministrazioni nell'ambito delle attività doganali (es: Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ecc.) e permette all'operatore di presentare telematicamente la documentazione tramite un solo invio
OPAC (OPCW)	Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (<i>Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons</i>). La missione dell'OPCW è attuare le disposizioni della Convenzione sulle armi chimiche (<i>Chemical Weapons Convention</i> o CWC) entrata in vigore il 29 Aprile 1997, primo accordo multilaterale sul disarmo del mondo che prevede l'eliminazione di un'intera categoria di armi di distruzione di massa entro un periodo di tempo prestabilito
OPEC	<i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i> (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio)
Open Hearing	Incontro virtuale realizzato in modalità <i>web conference</i> finalizzato a rendere più frequente, tempestiva e partecipativa l'interlocuzione tra l'Agenzia e i suoi <i>stakeholders</i>
OPERA	Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica
Operazione Definitiva	Con tale termine, all'importazione, si intende l'operazione per la quale sia avvenuto l'assolvimento degli obblighi di natura tributaria ed <i>extratributaria</i> prescritti per l'immissione in consumo della merce; all'esportazione, invece, quella per cui si è avuta l'uscita della merce dal territorio doganale dell'UE
Operazioni di Re importazione	Con tale termine si intende l'operazione per la quale le merci italiane vengono reintrodotte nel territorio nazionale a seguito di una temporanea esportazione in un altro Stato a scopo di perfezionamento (lavorazione, trasformazione o riparazione)
Operazione Temporanea	Tale termine nel caso dell'esportazione identifica la possibilità di trasferire merce temporaneamente in un Paese terzo con vincolo all'atto dell'uscita dall'UE alla Reimportazione e quindi al rientro della stessa nell'UE, mentre con riferimento all'importazione, lo stesso identifica diversi regimi doganali che attengono alla possibilità di introdurre merci nel territorio unionale che dovranno essere successivamente riesportate o perché sottoposte a lavorazione TPA o perché utilizzate durante fiere, manifestazioni internazionali, ecc. per poi essere riesportate tal quali.

Termine	Definizione
Origine non preferenziale	Per origine non preferenziale si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima lavorazione o sostanziale trasformazione. Il principio di origine non preferenziale, <i>ex art. 60 CDU</i> , si basa sul concetto di interamente ottenuto e di ultima trasformazione sostanziale. I prodotti interamente ottenuti sono quelli chiaramente originari di un determinato Paese perché, ad esempio, ivi cresciuti (animali e vegetali) o estratti (minerali). I prodotti sostanzialmente trasformati sono quelli - caratteristici dell'odierno processo di produzione trasversale a vari Paesi - ottenuti nel Paese che contribuisce, per il conferimento del carattere originario, con "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". L'elenco dei prodotti interamente ottenuti si ritrova nell'art. 31 RD, mentre la norma antielusione nell'art. 33 RD. Le disposizioni su certificati di origine, cooperazione amministrativa e controllo a posteriori per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali, di cui agli artt. da 57 a 59 RE, riguarda tutti i prodotti in generale. L'individuazione del Paese d'origine consente di apporre sulla merce il cosiddetto " <i>Made in ...</i> "
Origine preferenziale	Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell'origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all'importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l'abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti). Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un trattamento preferenziale. Il quadro normativo in cui si inseriscono questi accordi è il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG). L'art. 64 CDU stabilisce le regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale negli accordi dell'UE o nelle misure concesse unilateralmente e i casi di deroga temporanea. Gli artt. 37 e ss. del RD dettano le regole dell'SPG
OSINT	<i>Open Source Intelligence</i>
OTELLO	<i>On-line Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization.</i> Sistema messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del "visto doganale" sulla fattura <i>tax free</i> , al fine di avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE
OTELLO 2.0	OTELLO (<i>Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization</i>) è il sistema messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del "visto doganale" sulla fattura <i>tax free</i> , al fine di avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE

Termine	Definizione
Out of home	Include tutte le attività svolte fuori dal contesto della propria abitazione
PA	Pubblica amministrazione
PAC	<p>Politica Agricola Comune. La restituzione all'esportazione FEAGA è un beneficio concesso agli esportatori di prodotti agricoli diretto a compensare la differenza tra i costi di produzione e i prezzi di talune merci prodotte nell'UE, destinate ad essere esportate verso i Paesi terzi, e i costi o prezzi vigenti sul mercato mondiale. Tale meccanismo, a seguito della riforma della PAC 2014/2020, viene attivato nell'ambito di una procedura di <i>safety</i> prevista dalla Commissione destinata ad attivarsi esclusivamente quando vi siano elementi turbativi del mercato tali da determinare forti squilibri dei prezzi anche a seguito di situazioni di crisi innestate a vario titolo nel mercato mondiale. L'obiettivo del legislatore unionale è quello di sostenere l'esportazione del prodotto unionale rendendolo più competitivo sul mercato soprattutto in presenza di evidenti fenomeni distorsivi del mercato. In tal senso fissa un <i>budget</i> annuale, destinato, in generale alle misure di sostegno al mercato, ivi comprese le restituzioni FEAGA. Esso, ove non utilizzato, torna nella disponibilità della Commissione che lo utilizza per altri fini connessi alla gestione della PAC</p>
PagoPA	PagoPA è il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia, gestita dall'omonima società pubblica.
Panel test	Il <i>Panel Test</i> è l'analisi delle caratteristiche sensoriali di un olio eseguita da un <i>Panel</i> , ovvero un gruppo di assaggiatori addestrati
Paperless	<p>Uno dei principali obiettivi del Codice Doganale dell'Unione è quello di rendere la Dogana paperless, ovvero di far sì che lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché l'archiviazione di tali informazioni, avvengano mediante procedimenti informatici.</p> <p>Il Codice Doganale dell'Unione prevede un periodo transitorio durante il quale viene permesso l'utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici. Tale periodo transitorio, sulla base di quanto previsto dall'art. 278 del Codice Doganale dell'Unione, dovrebbe terminare il 31 Dicembre 2020. Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione e da alcuni Stati membri, alcuni dei suddetti sistemi saranno attivati solo parzialmente entro tale data. In particolare, oltre il 31 Dicembre 2020, saranno tre i gruppi di sistemi non pienamente funzionanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemi elettronici nazionali interessati dalla notifica dell'arrivo, dalla presentazione, dalle dichiarazioni di stoccaggio temporaneo e dalle dichiarazioni doganali per le merci introdotte nel territorio doganale

Termine	Definizione
	<p>dell'UE, compresi i regimi speciali, a eccezione del perfezionamento passivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemi transeuropei che gestiscono le dichiarazioni sommarie di entrata, che si occupano del transito esterno e interno e che gestiscono le merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione e sistema nazionale per le esportazioni; • Sistemi transeuropei che riguardano le garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti, la posizione doganale delle merci e lo sdoganamento centralizzato. <p>Si è quindi resa necessaria una modifica dell'art. 278 del Codice Doganale dell'Unione. La nuova formazione del suddetto articolo, così come disposta dal Regolamento (UE) n. 2019/632, prevede che il termine del periodo transitorio sia ampliato, per i sistemi di cui al punto 1), fino al 31 Dicembre 2022 e, per i sistemi di cui agli altri due punti, fino al 31 Dicembre 2025</p>
Payout	Detto anche Rtp o <i>Payout Ratio</i> , indica la percentuale minima di vincita che deve essere restituita al giocatore al termine delle partite
PCA	<p><i>Post Clearance Audit.</i></p> <p>Controlli a posteriori, di natura ispettiva, basati sulla metodologia audit. Con essi viene eseguita una tipologia di controllo o di valutazione doganale per garantire che gli operatori economici rispettino le normative e gli obblighi nazionali e dell'Unione Europea in tutti i settori collegati all'autorità doganale. Si tratta di una procedura sistematica e oggettiva volta a ottenere, valutare e fornire elementi di prova sulla correttezza e la completezza dei dati, sulle azioni e sugli eventi riguardanti un operatore economico</p>
PCR	<i>Polimerase Chain Reaction.</i> Reazione a catena della polimerasi
PDR	Punti di ricarica (vedi PVR)
Perfezionamento attivo	<p>Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l'attività delle industrie comunitarie con propensione a trading su mercati <i>extra-UE</i>. Tale regime consente di importare, senza pagare alcun dazio o prelievo agricolo, né subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori. Quando si importano dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrne altri è necessario pagare dei dazi all'importazione, IVA e, eventuali, Accise: queste voci vanno a gravare, naturalmente, sul costo finale dei prodotti. È evidente che in questo</p>

Termine	Definizione
	<p>modo le merci prodotte all'interno della Comunità si troveranno a competere sui mercati internazionali in condizioni di inferiorità.</p> <p>Con il perfezionamento attivo, si cerca di evitare che la tariffa doganale comune crei difficoltà per le industrie di esportazione comunitarie che siano obbligate a rifornirsi all'estero di certi materiali, non riuscendo a farlo all'interno della Comunità. Naturalmente, è necessario evitare che utilizzando il perfezionamento attivo, produttori comunitari ne vengano svantaggiati.</p> <p>È proprio per questo che l'autorizzazione al suo utilizzo è subordinato al verificarsi delle quattro seguenti condizioni economiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i prodotti ottenuti (che nel seguito verranno indicati come compensatori) siano esportati in un Paese terzo; • le merci di importazione possano essere individuate nei prodotti compensatori; • i produttori comunitari non siano lesi nei loro interessi essenziali; • gli operatori interessati siano stabiliti nella Comunità. <p>In questa tipologia di regime, per agevolare le industrie comunitarie, viene offerta anche la "compensazione per equivalenza". Tale modalità consente di sostituire merci comunitarie a merci di importazione, purché le merci sostitutive: siano comunitarie e siano da considerarsi equivalenti alle merci di importazione.</p> <p>Ulteriore agevolazione è rappresentata dall' "esportazione anticipata" che permette di esportare prodotti ottenuti a partire da merci equivalenti prima di importare le merci in perfezionamento attivo. Il regime in questione viene applicato attraverso due diversi sistemi.</p> <p>Il primo, detto "sistema della sospensione", consiste nella sospensione della riscossione di dazi e IVA all'importazione, nonché di eventuali accise, finché non vengano esportati i prodotti compensatori. Tale sistema è applicabile a ogni tipo di merce.</p> <p>Il secondo, detto "sistema del rimborso", richiede il pagamento dei dazi all'importazione, che vengono poi rimborsati al momento dell'esportazione del prodotto finale. A differenza del precedente, quest'ultimo sistema non è applicabile alle merci soggette a restrizioni quantitative, contingentamenti tariffari, restituzioni all'esportazione e prelievi agricoli.</p> <p>La differenza sostanziale tra le due tipologie di "sistema" risiede nel fatto che nell'autorizzazione di perfezionamento attivo stessa gli uffici di vincolo specificano se si tratti di una dichiarazione di vincolo al regime (sistema della sospensione) ovvero di immissione in libera pratica (sistema del rimborso). In quest'ultimo caso la merce è libera di circolare all'interno dell'UE, mentre nell'altro caso è sottoposta al vincolo, cioè al controllo e supervisione su lavorazioni e spostamenti da parte di ADM</p>

Termine	Definizione
Perfezionamento passivo	<p>Il regime di perfezionamento passivo permette di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori dal territorio doganale della Comunità per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti compensatori in esonero totale/parziale dei dazi all'importazione.</p> <p>Scopo del regime è quello di permettere alle imprese europee di effettuare le lavorazioni presso aziende <i>extracomunitarie</i> usufruendo di un costo della manodopera inferiore a quello praticato in Europa oppure di usufruire di tecnologie più avanzate.</p> <p>Il regime di perfezionamento passivo deve essere autorizzato dall'ufficio doganale competente sulla sede dell'operatore che richiede l'autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata quando è possibile accertare che i prodotti ottenuti (prodotti compensatori) sono quelli risultanti dalla lavorazione delle merci in temporanea esportazione. La merce viene quindi identificata all'atto dell'esportazione attraverso campioni, foto, matricole ecc.</p> <p>All'atto della Reimportazione dei prodotti compensatori, vengono pagati i diritti doganali (dazio e IVA) relativi al maggior valore acquisito dalle merci per effetto delle lavorazioni o trasformazioni ricevute all'estero (compenso di lavorazione).</p> <p>In regime di perfezionamento passivo è possibile effettuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasformazione di merci; • lavorazioni di merci compreso il montaggio, l'assemblaggio, l'adattamento ad altre merci; • la riparazione di merci compreso il riattamento e la messa a punto. <p>In quest'ultimo caso è possibile la Reimportazione per equivalenza di prodotti di sostituzione (sistema degli scambi standard). I prodotti importati in sostituzione di quelli inviati in riparazione devono essere classificati nella stessa sottovoce tariffaria e avere le stesse qualità commerciali e caratteristiche tecniche della merce inviata in riparazione. I prodotti di sostituzione possono anche essere importati prima di effettuare la temporanea esportazione, ad esempio: prodotti <i>high-tech</i> ricondizionati</p>
PG	Polizia Giudiziaria
PIL	Prodotto Interno Lordo
Plafond IVA	<p>Ogni esportazione crea un credito IVA da parte dell'esportatore verso lo Stato. A consuntivo ciò comporterebbe un esborso fisico di denaro da parte dell'amministrazione statale nei confronti del creditore IVA. Per evitare ciò lo Stato italiano ha istituito lo strumento del <i>Plafond IVA</i>. Per poter costituire il <i>plafond</i> occorre essere esportatori abituali, cioè l'ammontare delle esportazioni o delle operazioni assimilate effettuate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti deve essere percentualmente superiore al 10 per cento del volume d'affari sviluppato nello</p>

Termine	Definizione
	<p>stesso periodo. Una volta stabilito che si ha la qualifica di esportatore abituale si può scegliere tra “<i>plafond</i> fisso” e “<i>plafond</i> mobile”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Plafond</i> fisso - si calcola sommando l’importo dell’IVA non corrisposta all’esportazione e/o nelle operazioni assimilate e accumulata nell’anno solare precedente (Es. Un esportatore abituale che ha accumulato 50.000 euro di <i>plafond</i> IVA nell’anno 2008 potrà chiedere nell’anno 2009 di non corrispondere IVA a propri fornitori sino alla concorrenza dello stesso importo); • <i>Plafond</i> mobile (mensile) - si calcola tenendo conto delle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti. L’utilizzo del <i>plafond</i> IVA mobile comporta due condizioni: 1) è necessario avere iniziato l’attività almeno da dodici mesi; 2) lo stato di esportatore abituale deve essere verificato ogni mese. <p>L’utilizzo del <i>plafond</i> richiede la compilazione di una Dichiarazione d’Intento. Nel caso di importazioni deve essere compilata una dichiarazione per ciascuna operazione. La dichiarazione d’intento deve essere numerata e datata e non può essere emessa in data successiva a quella dell’operazione doganale. La possibilità di utilizzo del <i>plafond</i> IVA e dell’emissione della Dichiarazione d’Intento è sotto l’esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’importatore. La dichiarazione d’importazione dovrà comunque riportare l’importo dell’IVA calcolato sul valore imponibile della merce, ma nel riquadro di conteggio degli oneri doganali andrà apposto un codice di detrazione che azzererà l’importo dell’imposta</p>
PLI	Prodotti liquidi da inalazione
PM	Pubblico Ministero
PMI	Piccole e Medie Imprese
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PNR	Piano Nazionale di Razionalizzazione
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si inserisce all’interno del programma <i>Next Generation</i> EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. La

Termine	Definizione
	principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (<i>Recovery and Resilience Facility</i> , RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati)
PON	Programma Operativo Nazionale
PPSS	Ministero delle partecipazioni statali
PREU	Prelievo Erariale Unico
Processo di Kimberley	Il <i>Kimberley Process</i> (KPCS) è un accordo di certificazione volto a garantire che i profitti ricavati dal commercio di diamanti non vengano usati per finanziare guerre civili. L'accordo è il frutto di un negoziato iniziato nel Maggio del 2000 in Sud Africa, su sollecitazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e che si è concluso il 5 Novembre del 2002 a Interlaken (Germania). È in vigore del 1° Gennaio del 2003. In base all'accordo, tutte le partite di diamanti grezzi esportate devono essere accompagnate da un certificato non falsificabile in cui si attesti che la spedizione non contiene diamanti insanguinati. Gli Stati che non applicano questo sistema di certificazione sono esclusi dal commercio di diamanti grezzi
Program management	Processo di gestione coordinata di un portafoglio di iniziative progettuali
Programma CCEI	Programma <i>Customs Control Equipment Instrument</i> . Strumento per l'istituzione di un fondo di supporto alle Amministrazioni doganali per garantire la sicurezza delle frontiere esterne comuni dell'Unione, mediante il raggiungimento di <i>standard</i> uniformi nei controlli doganali e nelle analisi dei laboratori chimici
Programma TW	Programma <i>Twinning</i> della Commissione europea
Propulsione propria	Il termine Propulsione propria rientra tra le modalità di trasporto utilizzate per l'introduzione o l'uscita delle merci dal territorio dello Stato, ed in particolare si riferisce all'utilizzo di mezzi propri per raggiungere il Paese di destinazione
PT	<i>Proficiency Test</i> o confronti <i>inter-laboratorio</i> . Consistono nell'esecuzione, da parte dei laboratori, di analisi su materiali identici o simili, per tutti i laboratori partecipanti. Le prove valutative <i>inter-laboratorio</i> permettono al singolo laboratorio di mettere a raffronto il proprio operato con quello degli altri,

Termine	Definizione
	ottenendo un riscontro sull'affidabilità delle proprie prestazioni o sulla necessità di indagare su potenziali problemi
PTA	Piano Tecnico di Automazione
PTPCT	Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ADM è predisposto, ai sensi dell'art.1, c. 5 della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", per valutare il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruttivo nella sua accezione più ampia e individuare gli interventi organizzativi volti a prevenirlo
PUDM	Portale Unico Dogane e Monopoli
PVR	Punti vendita ricariche. Trattasi di punti vendita di ricariche dei conti di gioco a distanza, contrattualizzati con alcuni concessionari per il gioco a distanza, che talvolta non si limitano a tale funzione (legittima) ma effettuano in realtà raccolta illecita di gioco oppure mettono a disposizione illecitamente in un esercizio pubblico non autorizzato apparecchiature per il gioco a distanza
QFP	Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 relativo alla Gestione Integrata delle Frontiere. Piano che definisce quanto viene investito nelle politiche che rafforzano il futuro dell'Europa.
<i>Query</i>	In informatica, interrogazione di un <i>database</i> per estrarre o aggiornare i dati che soddisfano un certo criterio di ricerca
RAEE	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici. Rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta e dunque destinata all'abbandono
RAPEX	<i>Rapid Alert System for Non-Food Products.</i> Sistema Unionale di Allerta Rapido per i Prodotti Pericolosi. Sistema di allerta rapido adottato dall'Unione Europea per i prodotti pericolosi, grazie al quale le autorità nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea notificano alla Commissione europea i prodotti (ad eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici) e servizi che rappresentano un rischio grave per la sicurezza dei consumatori

Termine	Definizione
Rcep	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (Partenariato Economico Globale Regionale) è un accordo di libero scambio nella regione dell'Asia Pacifica tra i dieci stati dell'ASEAN (cioè Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam) e cinque dei loro partner di libero scambio: Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud
RD	Regolamento delegato
RE	Regolamento Europeo
Restyling	In riferimento ad un logo, è il rifacimento di un simbolo, segno grafico o logotipo, realizzato operando su forma, stile, colori, carattere tipografico
REX	<i>Registered Exporter System.</i> Sistema dell'origine preferenziale. Portale per certificare le merci di origine preferenziale nell'ambito degli scambi tra UE e UK
RFID	<i>Radio Frequency IDentification.</i> Nell'ambito delle telecomunicazioni ed elettronica, si intende una tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni inerenti a oggetti, animali o persone (<i>automatic identifying and data capture, AIDC</i>) basata sulla capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, chiamate <i>tag</i> (o anche <i>transponder</i> o chiavi elettroniche e di prossimità), e sulla capacità di queste di rispondere all'interrogazione a distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili, chiamati <i>reader</i> (o anche interrogatori)
RGNR	Registro generale delle notizie di reato. Il modello 21 è il modello ove vengono registrate le notizie di reato relative a soggetti identificati
RIES	Elenco degli esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro
RIF	<i>Risk Information Form</i>
RIP	<i>Reduced Ignition Propensity.</i> Le sigarette autospegnenti, note anche con la denominazione di sigarette "RIP" (<i>Reduced Ignition Propensity</i>) si differenziano da quelle normali per il fatto che se non vengono aspirate si estinguono da sole. Ciò dipende dalla diversa densità della carta con cui sono prodotte e dall'assenza di citrato come additivo per la combustione [fonte: Parlamento Europeo]

Termine	Definizione
Risk assessment	Il " <i>Risk Assessment</i> " o "Analisi del Rischio" è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio
RNG	<i>Random Number Generator.</i> Un generatore di numeri casuali è un dispositivo che genera una sequenza di numeri o simboli che non possono essere ragionevolmente previsti meglio che per caso
RPCT	Responsabile del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
RT	Ricevuta Telematica
S2S	<i>System to System.</i> Modalità di trasmissione di dati basata sul dialogo tra due sistemi informatici, senza necessità di intervento umano. In particolare, nei sistemi di ADM l'accoglienza è realizzata mediante la predisposizione di <i>Web Services</i> con protocollo SOAP, che permetteranno l'acquisizione di <i>file</i> contenenti messaggi predisposti in formato <i>standard XML</i> che rispettino specifici tracciati XSD. Al fine di agevolare gli utenti fruitori del servizio, nella realizzazione del <i>software</i> necessario per l'invio delle dichiarazioni con la modalità S2S, vengono pubblicati i relativi tracciati XSD. I <i>file</i> da trasmettere in tale modalità dovranno essere firmati digitalmente; nei rilasci avvenuti a partire dall'anno 2017, mediante un certificato di firma rilasciato da enti certificatori presenti nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale
SA (Sistema Armonizzato)	Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), comunemente noto come sistema armonizzato, è un sistema internazionale standardizzato di nomenclatura delle tariffe doganali, che classifica le merci sviluppate dall' Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Si tratta di un sistema di classificazione generale di circa 5,000 categorie di prodotti a sei cifre, organizzati in una struttura gerarchica: <ul style="list-style-type: none"> • sezioni; • capitoli (2 cifre); • intestazioni (4 cifre); • sottorubriche (6 cifre) sostenuto dalle norme di attuazione e dalle note esplicative. Esso consente agli operatori economici, ai funzionari doganali e ai legislatori di qualsiasi Paese di identificare lo stesso prodotto con un codice numerico

Termine	Definizione
SAC	Stato avanzamento costi
SAISA	Servizio autonomo interventi nel settore agricolo. Struttura ADM che ha il compito di gestire le procedure per l'ottenimento dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo agricolo di garanzia
SAL	Stato avanzamento lavori
SCAAMS	Sistema di controllo amministrazione monopoli di stato
Scale-out storage	Lo <i>storage scale-out</i> è un'architettura NAS (Network-Attached Storage) in cui la quantità totale di spazio su disco può essere espansa mediante l'aggiunta di dispositivi in <i>array</i> connessi con le proprie risorse. In un sistema <i>scale-out</i> , è possibile aggiungere e configurare nuovo hardware in base alle esigenze
Schema bottom-up	In una progettazione che segue uno schema <i>bottom-up</i> , le parti individuali del sistema sono specificate in dettaglio, e poi connesse tra loro in modo da formare componenti più grandi, a loro volta interconnesse fino a realizzare un sistema completo
SCI	Sistema di Controlli interno
SCICO	Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata
SEAE	Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Servizio dell'Unione Europea responsabile per gli affari esteri dell'UE
Security	La <i>security</i> aziendale rappresenta l'insieme di tutti quei processi e quelle attività finalizzate a tutelare gli <i>assets</i> di una azienda nel suo complesso, dunque sia dei suoi beni fisici (l'azienda stessa, i macchinari volti alla produzione e i prodotti stessi) che le persone che lavorano al suo interno
SEED+	<i>Systematic Exchange of Electronic Data.</i> Progetto che mira alla creazione di un sistema per consentire lo scambio elettronico di documenti commerciali in modo da agevolare gli scambi e l'integrazione economica regionale nei Balcani occidentali, sulla base dell'accordo centroeuropeo di libero scambio CEFTA (<i>Central European Free Trade Agreement</i>)

Termine	Definizione
SERPICO	Servizi per il Contribuente
SETT	Sistema Europeo di Tracciamento dei Tabacchi
SGSL	Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
SI	Sistema Informativo
SIAE	Società Italiana degli Autori e Editori
SIC	Sistema Integrato dei Controlli. Strumento informatico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la gestione delle attività di controllo sugli esercizi della filiera dei giochi e dei tabacchi
Single Window nazionale doganale	Interfaccia unica che consente all'operatore di trasmettere le informazioni relative alle operazioni di <i>import</i> ed <i>export</i> una sola volta (<i>once</i>), con il vantaggio che gli eventuali controlli sulla merce saranno effettuati contemporaneamente e nello stesso luogo (<i>one stop shop</i>)
Singoli	Sono i diversi articoli (tipi diversi di merce) oggetto di una stessa dichiarazione doganale. Vengono trattati come se ognuno di essi fosse stato oggetto di apposita e distinta dichiarazione
SISLAB	Sistema Informativo dei Laboratori Chimici. Strumento informatico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la gestione delle attività di controllo dei laboratori

Termine	Definizione
SISTAN	<p>Sistema statistico nazionale.</p> <p>Rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale. Istituito dal Decreto legislativo n. 322 del 1989, il Sistan comprende: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (ente d'informazione statistica); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato (per ADM l'Ufficio Statistica e open data della Direzione Organizzazione e <i>Digital Transformation</i>) e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio, dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico. Il Sistan nasce con l'intenzione di consentire una gestione più efficace dell'attività statistica nazionale aumentando la capacità di risposta alle esigenze informative del Paese, generando quelle sinergie e complementarità che solo il coordinamento fra i produttori di informazione statistica può assicurare [fonte: www.sistan.it]</p>
Slops	<p>Materiale costituito da idrocarburi pesanti e altre impurezze, generatosi dai residui di prodotto petrolifero misto ad acqua. Lo <i>slop</i> si forma tipicamente dai depositi che si sedimentano sulle pareti dei serbatoi</p>
SM	<p>Stati membri dell'Unione Europea.</p> <p>Attualmente 27 dopo il recesso da parte del Regno Unito, avvenuto il 31 Gennaio 2020</p>
SMART	<p>Statistiche Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico.</p> <p>È un applicativo <i>single-page</i> di supporto al monitoraggio e all'analisi della raccolta territoriale del gioco fisico, nonché, ai sensi dell'art. 1, c. 569, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e relativo provvedimento attuativo, degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT, anche al fine di permettere ai Comuni di monitorare il rispetto delle norme in materia di funzionamento degli apparecchi previsti dall'art. 110, c. 6, lettera b), del TULPS e di irrogare le relative sanzioni</p>
Smart Terminal	<p>Progetto con l'obiettivo di semplificare le operazioni lungo tutta la <i>supply chain</i>, prevedendo la possibilità di presentare anticipatamente il manifesto delle merci in arrivo (MMA) e acquisire più rapidamente la convalida delle dichiarazioni doganali</p>
SNA	<p>Scuola Nazionale dell'Amministrazione.</p> <p>Fondata nel 1957 come parte integrante della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è l'istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti pubblici e costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, istituito per migliorare l'efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana. Il corpo docente della SNA è composto da esperti provenienti dal mondo accademico, dai ruoli della Pubblica Amministrazione e dalle organizzazioni internazionali. Attraverso la sua rete di <i>ex-alumni</i>, la SNA rappresenta una preziosa fonte di sapere e di esperienze che contribuiscono all'incremento qualitativo delle attività di formazione e ricerca</p>

Termine	Definizione
SOT	Sezione Operativa Territoriale. Unità organizzativa che fa capo ad un Ufficio delle Dogane
SP	Stati parte
SPG	Sistema delle Preferenze tariffarie Generalizzate è un sistema non reciproco e non discriminatorio di accordi tariffari preferenziali con il quale i Paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati della UE. In base all'art. 208 del trattato sul funzionamento UE, l'obiettivo generale dell'SPG è assistere i Paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà grazie a un accesso preferenziale al mercato UE
SPID	Servizio Pubblico di Identità Digitale. Lo SPID è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi <i>online</i> della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti
Spot	Breve messaggio pubblicitario che viene solitamente inserito in trasmissioni radiofoniche o televisive, interrompendone la continuità; è talora costituito da poche brevi battute, altre volte assume la forma di una scenetta comica o di un rapido racconto
SRDS	<i>Super Reduced Data-Set</i> . Set di Dati Super Ridotto, livello di dati più basso, più gestibile ma comunque adeguato nelle dichiarazioni doganali sulle importazioni di spedizioni di basso valore (quelle al di sotto della soglia per applicazione di dazi doganali di 150 euro)
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
STD	Sistema Telematico Doganale dell'Agenzia
SUDOCO	Sportello Unico Doganale e dei Controlli. Sistema informatico per la realizzazione della piena integrazione tra i servizi resi dall'Agenzia con quelli di altre amministrazioni nell'ambito delle attività doganali. L'attuazione del SUDOCO estende la competenza dello Sportello Unico Doganale a tutti i controlli connessi all'entrata e uscita delle merci, al fine di favorire un ulteriore recupero della competitività dei nodi della rete logistica nazionale (porti, aeroporti, interporti, retroporti, ecc.). La finalità dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli è quella di attuare il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi con l'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio doganale (art. 20 del D.lgs. del 4 Agosto 2016)
SUV	Scheda Unica di Verifica. Banca dati interna ad AID, contiene le informazioni concernenti le verifiche con accesso settore doganale

Termine	Definizione
SVA	Scheda Verifiche Accise. Scheda di consuntivazione degli esiti dei controlli fatti in materia di accise
T1	Il Modello T1 si usa per il Transito Comunitario Esterno. È un documento informatico emesso da una Dogana chiamata “Ufficio di partenza”, e destinato ad un'altra Dogana chiamata “Ufficio di destinazione”. Al T1 viene assegnato un numero denominato MRN, unico in tutta l'Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Il T1 viene utilizzato quando si deve spostare una spedizione non comunitaria da un punto all'altro dell'Unione Europea, senza riscossione dei diritti doganali
T2	Il Modello T2 si usa per il Transito Comunitario Interno. È un documento informatico emesso da una Dogana chiamata “Ufficio di partenza” e destinato ad un'altra Dogana chiamata “Ufficio di destinazione”. Al T2 viene assegnato un numero denominato MRN, unico in tutta l'Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Il T2 viene utilizzato quando si deve spostare una spedizione comunitaria da un punto all'altro dell'Unione Europea, attraversando però un territorio esterno al territorio doganale dell'Unione Europea
TAAP	Tavoli tecnici permanenti, protocolli di intesa tra ADM e l'Autorità Portuale
Tamponi molecolari	Rappresenta l'esame principale e il più affidabile per stabilire la presenza del <i>virus</i> . Il <i>test</i> si fonda sulla ricerca dei frammenti del materiale genetico di cui è composto il Sars-Cov-2 causa di Covid-19
Tamponi rapidi	Il tampone rapido viene utilizzato per stabilire la presenza del <i>virus</i> Covid-19. Viene somministrato con la stessa modalità del tampone nasofaringeo classico ma ricerca la presenza di proteine di superficie del <i>virus</i> , chiamate anche antigeni
TARIC	Tariffa Doganale Comunitaria. Applicata nell'Unione Europea dal 1987, è uno strumento per il calcolo dei dazi doganali sulla merce importata. È uno strumento d'informazione per gli operatori e gli uffici interessati agli scambi commerciali internazionali, contiene gli obblighi e le disposizioni, la legislazione tariffaria e commerciale relativa ai prodotti introdotti nell'Unione Europea
Tax gap	Il <i>tax gap</i> o perdita di gettito è una stima dell'evasione fiscale in quanto indica l'adesione spontanea, cosiddetta “ <i>compliance</i> ”, al pagamento dei tributi. Il “ <i>gap</i> ”, o “divario”, è la differenza tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle amministrazioni fiscali e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto adempimento spontaneo alla legislazione esistente
TAXUD	<i>Taxation and Customs Union</i>

Termine	Definizione
TDC	Tariffa doganale Comune. Combinazione della classificazione delle merci e delle aliquote dei dazi che si applicano a ogni classe di merci, applicabile in tutta l'UE
Tecnologie 4.0 (Industria 4.0)	Il termine Industria 4.0 indica una tendenza dell'automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti
Templates	Formato di documento o programma nel quale su una struttura generica o <i>standard</i> esistono spazi temporaneamente "bianchi" da riempire successivamente
TEN - T	<i>Trans-European Transport Network.</i> La politica della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) riguarda l'attuazione e lo sviluppo di una rete europea di linee ferroviarie, strade, vie navigabili interne, rotte marittime, porti, aeroporti e terminal ferroviari. L'obiettivo finale è colmare le lacune, rimuovere le strozzature e gli ostacoli tecnici, nonché rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale nell'UE. L'attuale politica TEN-T si basa sul regolamento (UE) n. 1315/2013
Test sierologici	Il <i>test</i> sierologico si basa sull'analisi del sangue del paziente. Evidenzia la presenza di anticorpi contro il <i>virus</i> , permettendo di scoprire se il soggetto è entrato in contatto con il <i>virus</i> e il suo sistema immunitario ha pertanto prodotto anticorpi di risposta
TFA	<i>Trade Facilitation Agreement.</i> Accordo di Facilitazione degli Scambi. In generale la Facilitazione degli scambi esamina come procedure e controlli che regolano la circolazione delle merci attraverso le frontiere nazionali possono essere migliorate per ridurre gli oneri dei costi associati e massimizzare l'efficienza, salvaguardando allo stesso tempo obiettivi normativi legittimi. Costi aziendali possono essere una funzione diretta di raccolta di informazioni e la presentazione delle dichiarazioni o di una conseguenza indiretta dei controlli alle frontiere, sotto forma di ritardi e sanzioni di tempo associati, le opportunità di <i>business</i> non prelevati e ridotta competitività
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze. Il presente trattato e il trattato sull'Unione Europea costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati "i trattati"
THESEUS	<i>Software</i> di analisi statistica messo a disposizione dall'JRC. Lo strumento stima i prezzi di riferimento medi delle merci importate nell'Unione per ciascuna combinazione di prodotto, Paese terzo di provenienza e Paese membro di destinazione. Per i valori dichiarati al di sotto del 50 per cento del prezzo medio di riferimento sono obbligatori i controlli al fine di individuare i casi di sottovalutazione

Termine	Definizione
TIC	Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
TL	Tabacchi Lavorati
TLE	Tabacchi Lavorati Esteri
<i>Totem</i>	Si tratta di terminali, collegati tramite la rete <i>internet</i> o funzionati tramite quest'ultima, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati, utilizzati per l'effettuazione di giochi <i>on-line</i> , attraverso la connessione a siti illegali
TPA	Traffico di Perfezionamento Attivo. Identifica la possibilità di introdurre nel territorio unionale merce terza per essere sottoposta a lavorazione e successivamente riesportata come semilavorato o prodotto finito in un Paese terzo
TPP	Traffico di Perfezionamento Passivo. Identifica la possibilità di inviare merce unionale in un Paese terzo per essere lavorata e successivamente reimportata come semilavorato o prodotto finito
Trasporto per via navigabile interna	Il termine Trasporto per via navigabile interna rientra tra le modalità di trasporto utilizzate per l'introduzione o l'uscita delle merci dal territorio dello Stato, ed in particolare si riferisce all'utilizzo di vie navigabili diverse dal mare quali ad esempio laghi, fiumi o canali per raggiungere il Paese di destinazione.
<i>Trend topics</i>	Argomenti o tematiche particolarmente diffuse/popolari
Trilogo	Negoziati a cui prendono parte alcuni rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione
TUA	Testo Unico delle Accise
TULD	Testo Unico Leggi doganali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 Gennaio 1973
TULPS	Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza

Termine	Definizione
<i>Tunneling</i>	Protocollo di <i>tunneling</i> è un protocollo di comunicazione che permette ad un utente di fornire o accedere ad un servizio non supportato o non fornito direttamente dalla rete
TVNGA	Numero Verde Nazionale per il sostegno alle persone in difficoltà con il Gioco d'Azzardo. Dal 2 Ottobre 2017 è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l'intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d'azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Gli operatori sociosanitari specializzati del centro nazionale Dipendenze e <i>Doping</i> dell'Istituto Superiore di Sanità che rispondono al telefono forniscono informazioni sulle strutture sanitarie a disposizione delle persone in difficoltà nella relazione con il gioco d'azzardo. Inoltre, il servizio rappresenta un osservatorio importante per monitorare le problematiche e i bisogni sanitari legati al giocatore problematico e consentirà anche di arricchire il quadro informativo sul giocatore stesso. Si rivolge ai cittadini dando informazioni su tutte le risorse territoriali eventualmente presenti e dedicate, quali i servizi sanitari deputati al trattamento del disturbo da gioco d'azzardo
U2S	<i>User to System.</i> Modalità di trasmissione delle fatture <i>tax free</i> ad OTELLO, tramite il Portale Unico Dogane Monopoli, utilizzando un'apposita interfaccia messa a disposizione dall'Agenzia
UD	Ufficio delle Dogane. Precedente articolazione territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Strutturato in almeno una struttura territoriale e spesso coincidente con l'estensione territoriale provinciale
UDUE	Unione Doganale dell'Unione Europea. Ne fanno parte tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, il Principato di Monaco e, allo stato il Regno Unito e alcune sue dipendenze che non hanno mai fatto parte dell'UE (Akrotini, Dhekelia, Guernsey, Jersey e l'Isola di Man). Alcuni territori distaccati dei membri dell'UE non partecipano all'unione doganale (alcune exclave della Germania e dell'Italia all'interno della Svizzera e alcune isole spagnole e portoghesi). L'UE, inoltre, attraverso accordi bilaterali, fa parte di unioni doganali (dalle quali sono escluse alcune merci) con Andorra, San Marino e la Turchia

Termine	Definizione
UE	<p>Unione Europea.</p> <p>Organizzazione internazionale politica ed economica a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri d'Europa. Nata con il trattato di Maastricht nel 1992 è regolata a livello giuridico dal diritto comunitario. Fra i suoi scopi formalmente dichiarati vi è l'incremento del benessere socioeconomico e l'attenuazione delle differenze socio-economiche tra i vari Stati membri attraverso l'integrazione economica, la crescita e il progresso scientifico e tecnologico.</p> <p>I primi passi verso la formazione dell'UE risalgono al 1958, quando 6 Paesi europei decisero di cooperare, in particolare in ambito economico, creando la CEE. Il 25 Marzo 1957, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, firmarono il Trattato di Roma che diede vita, a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo, alla Comunità Economica Europea. Nel corso degli anni, l'organizzazione si allargò ad altri Stati (tra il 1958 e il 1995 entrarono a far parte dell'Ue altri 9 Paesi: Danimarca, Regno Unito e Irlanda nel 1973, la Grecia nel 1981, Portogallo e Spagna nel 1986) e ampliò il campo delle sue competenze anche all'ambito politico fino a modificare il nome in Unione Europea, con il Trattato di Maastricht nel 1993. Austria, Finlandia e Svezia entrarono a far parte dell'UE nel 1995. Nel 2004, poi, il territorio dell'Unione si allargò ulteriormente ad altri 10 Stati: Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Fino a introdurre nel 2007 altre due nazioni, Bulgaria e Romania, e nel 2013, la Croazia. Con l'uscita del Regno Unito, dalla mezzanotte del 31 Gennaio 2020, l'UE conta 27 Paesi membri dei quali 19 (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna.) hanno adottato l'euro</p>
Uffici DID	Uffici delle Direzioni interregionali
Uffici DIP	Uffici delle Direzioni interprovinciali
Uffici DRD	Uffici delle Direzioni regionali
UI	Codici identificativi univoci
UIF	<p>Unità Informativa Finanziaria (Banca d'Italia).</p> <p>Istituita nel 2007 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale. La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l'analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi</p>

Termine	Definizione
UISS	Unità Investigativa Scommesse Sportive. Organismo, istituito con Decreto 11001/148(10) GAB del 15 Giugno 2011, successivamente modificato con decreto del Ministero dell'Interno 31 Luglio 2017 finalizzato al contrasto del fenomeno della corruzione e delle Scommesse illecite nelle competizioni sportive (vedi anche focus su Libro Blu e GISS)
UM	Uffici dei Monopoli
UN COM TRADE	<i>United Nations International Trade Statistics Database.</i> Divisione delle Nazioni Unite che fornisce, per oltre 170 Paesi del mondo, i dati statistici del commercio internazionale, dettagliati per materie prime, categorie di servizi e Paesi <i>partner</i>
UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Norma che specifica i Requisiti Generali per la Competenza dei Laboratori di Prova e Taratura. Dimostra la conformità del sistema qualità, la competenza e l'affidabilità nello svolgere le prove o le tarature. Strutturata nelle seguenti sezioni: <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione; • Scopo; • Riferimenti normativi; • Termini e definizioni; • Requisiti gestionali; • Requisiti tecnici
Unione doganale	L'unione doganale dell'UE, istituita nel 1968, agevola gli scambi commerciali per le imprese, armonizza i dazi doganali sui beni provenienti dai Paesi <i>extra</i> -UE e contribuisce a proteggere i cittadini, gli animali e l'ambiente europei. L'Unione Doganale dell'Unione Europea (<i>European Union Customs Union</i>) (EUCU) è un'unione doganale che comprende tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, Monaco, Akrotiri e Dhekelia (dipendenze del Regno Unito che non facevano parte dell'UE)
URP	Ufficio Relazioni con il Pubblico. Uffici per le relazioni con il pubblico, inseriti nell'ambito della struttura delle Pubbliche Amministrazioni. Agevolano i rapporti tra ente pubblico e cittadini (singoli e associati), garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa. Introdotti nell'organigramma della PA nel 1993
USMAF	Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera

Termine	Definizione
UTIF	Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione. L'Ufficio tecnico dell'amministrazione finanziaria ora inglobato nell'Ufficio delle Dogane, si occupava delle imposte di fabbricazione degli oli minerali e degli spiriti
VAT	<i>Value Added Tax</i> - Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Visual identity	L'identità visiva è il modo in cui si modifica la percezione e si crea un'impressione attraverso gli elementi visibili il marchio
VLT	<i>Video Lottery Terminal</i> . Apparecchi da intrattenimento simili alle <i>slot machines</i> che erogano vincite in denaro. Sono collegate, in tempo reale, alla rete sia l'una con l'altra che ad un server nazionale centralizzato. Possono offrire, sullo stesso apparecchio, più giochi
VM	Visita Merci. Visita fisica del carico da eseguire presso il luogo dove si trova la merce
Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies	Il primo accordo multilaterale globale sui controlli delle esportazioni di armi convenzionali e beni e tecnologie a duplice uso, ha ricevuto l'approvazione finale da 33 Paesi cofondatori nel luglio 1996 e ha iniziato le operazioni nel settembre 1996. Gli Stati partecipanti cercano attraverso le loro politiche nazionali di garantire che i trasferimenti di armi e beni e tecnologie a duplice uso non contribuiscano allo sviluppo o al potenziamento delle capacità militari che minano la sicurezza e la stabilità internazionali e regionali e non sono dirottati a sostenere tali capacità
WCO	<i>World Customs Organization</i> o Organizzazione Mondiale delle Dogane (cfr. OMD)
Webinar	Un <i>webinar</i> è una sessione educativa o informativa la cui partecipazione avviene in forma remota tramite una connessione a <i>internet</i> . Il termine è un neologismo nato nella lingua inglese dalla fusione di <i>web</i> e <i>seminar</i>
Wesp	<i>World Economic Situation and Prospects</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>

Termine	Definizione
WP	<i>Working Package.</i> Rappresenta la struttura elementare del pacchetto di lavoro in cui un progetto può essere suddiviso. È definito da un insieme di attività necessarie alla sua realizzazione
WTO	<i>World Trade Organization.</i> Organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare gli accordi commerciali tra gli Stati membri. Vi aderiscono 164 Paesi, a cui se ne aggiungono altri 22 con ruolo di osservatori, rappresentando così oltre il 95 per cento del commercio mondiale di beni e servizi



AGENZIA

ADM

